



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

The Trento Law and Technology Research Group

Student Paper n. 11

**DALLE ALPI AI PIRENEI:
analisi comparata della
responsabilità civile per attività
turistico-ricreative legate alla
montagna nel diritto italiano e
spagnolo**

**FROM THE ALPS TO THE
PYRENEES: Comparative
Analysis of Civil Liability for
Mountain Sport Activities in
Italian and Spanish Law**

CHIARA PICCIN

ISBN: 978-88-8443-451-7

COPYRIGHT © 2012 CHIARA PICCIN

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/4041/>

Questo paper © Copyright 2012 by Chiara Piccin è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

FROM THE ALPS TO THE PYRENEES: COMPARATIVE ANALYSIS OF
CIVIL LIABILITY FOR MOUNTAIN SPORT ACTIVITIES IN ITALIAN
AND SPANISH LAW

ABSTRACT

Mountain, either in winter or summer, is the background for several touristic and recreational activities which nowadays represent the bulk of the tourist-oriented offer.

Activities such as skiing, snowboarding, rock-climbing and rafting are deemed to imply a certain amount of risk, triggering the question of who should bear the costs in case of such a risk turns into actual damage.

The Industry of Tourism is thus steadily committed to reaching an ideal balance between the demand for safety in the exercise of recreational activities and the principle of their free exercise.

The comparative research carried out on the Italian and Spanish legal systems aims at pointing out the rules of civil liability enforced by courts of law when accidents occur on the Pyrenees, the Alps and the Appennines in the course of practice of the activities taken into consideration (skiing, rock-climbing and extreme sports), focusing on the options that seem to promote at best injuries prevention and safety.

The case-law sheds light on the different stands taken by Italy and Spain with regards to civil liability of skiable areas managers. On the one hand, in Spain, the *assumption of risk theory* plays a major role so that, in the vast majority of the cases, when the risk turns into damage the victim will bear the consequences according to the principle of "*volenti non fit iniuria*".

The burden of proving the manager's fault shall lay on the skier pursuant to article 1902 of the Civil Code since sport-related liability does not admit any form of no-fault liability.

On the other hand, the principle "*cuius commoda eius est incommoda*" seems to prevail in Italy, giving floor to the semi no-fault regime underpinning article 2051 of the civil code.

The Italian approach, if taken to its extreme, could lead to unintended consequences such as stifling the free practice of skiing. Managers must invest in safety offering adequate premises; however, deeming them liable for every accident occurred would not only be economically inefficient but it would also lead to discourage skiers from abiding to FIS decalogue.

The decalogue, although on a soft-law level, has gained such an extraordinary efficacy and operativity in case of collisions between skiers to be applied - even only implicitly - by Italian and Spanish Courts of law when ascertaining liabilities.

Its usefulness on trial is unquestionable since, besides setting a behavioural model actually applicable to skiers' conduct, it perfectly fits the atypicalness embedded in articles 2043 c.c. and 1902 C.C.

Spanish and Italian models of professional liability for ski instructors, alpine guides and for different instructors are almost compatible.

In the light of their safety obligation towards clients, professionals are requested a higher than average diligence; however, the extreme approach of deeming them liable for any accident involving the pupil is not recognized as the pupil is to accept the risk of learning a new discipline.

All in all, fault still plays a major role in the assessment of liabilities in mountain-related activities inasmuch as in most cases injured people are responsible for triggering the sequence which lead the risk to materialize into damage.

Therefore, in a scenario distinguished by mutuality of precautionary conducts and by multidirectional risk-management a relational and dialogical perspective is the sole winning strategy to reduce accidents and promote safety.

Both allied industries and offer shall increase should the Industry of Tourism invest (in cooperation with the several Associations in the field) in the culture of self and others respect setting aside the need at a central level for imposing license-based systems, insurances or, in the worst scenario, for rendering the existing rules stricter.

KEYWORDS

Comparative law, Liability, Mountain, Ski,
Sport Activities, Assumption of Risk, Spain

About the Author

Chiara Piccin (e-mail chiarapiccin@gmail.com), graduated in Law at the University of Trento under the supervision of prof. Umberto Izzo (September 2009), is a lawyer working in a law firm in Treviso. The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only. The thesis from which she derived the present working paper has been awarded a prize as best thesis on mountain-related social sciences issues after a public call launched by the Foundation "Accademia della Montagna" (<http://www.accademiamontagna.tn.it/>) of Trento in 2011.

DALLE ALPI AI PIRENEI: ANALISI COMPARATA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE
LEGATE ALLA MONTAGNA NEL DIRITTO ITALIANO E SPAGNOLO

ABSTRACT

La montagna invernale ed estiva si presta a far da scenario ad una vasta gamma di attività turistico-ricreative che identificano oggi i principali ingredienti dell'offerta turistica. Ad attività come ad esempio sci, *snowboard*, alpinismo o *rafting* è comunemente associata una certa dose di rischio e ci si chiede chi debba sopportare, nel contesto del turismo montano, i costi dell'eventuale materializzazione del rischio in danno. L'industria turistica è così costantemente impegnata nel tentativo di raggiungere un punto di equilibrio ideale fra la domanda di sicurezza nell'esercizio delle attività ludico-ricreative offerte all'utenza ed il principio del libero esercizio delle stesse.

L'indagine comparativa compiuta fra l'Italia e la Spagna è volta ad evidenziare quali regole di responsabilità civile vengano applicate dalle corti agli incidenti che si verificano, sui Pirenei, sulle Alpi e sugli Appennini, nel corso delle diverse pratiche turistiche considerate (sci, alpinismo, sport estremi), tenendo sempre ferma la verifica delle soluzioni che appaiono meglio in grado di incentivare la prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza nello svolgimento delle attività turistico-ricreative legate alla montagna.

Dalla casistica è emerso che soprattutto in relazione alla responsabilità civile del gestore dell'area sciabile Italia e Spagna hanno elaborato modelli di responsabilità piuttosto differenti. In Spagna la centralità della dottrina dell'assunzione del rischio sportivo fa sì che, ove il rischio accettato si tramuti in danno, nella maggior parte dei casi, esso sarà sopportato dalla vittima in base al principio *volenti non fit iniuria*. Spetterà allo sciatore danneggiato provare la colpa del gestore/danneggiante *ex art. 1.902 del C.C.*, in quanto la responsabilità sportiva non ammette oggettivazioni. In Italia sembra invece operativo il principio *cuius commoda eius est incommoda* prevalendo l'applicazione del regime quasi oggettivo sotteso all'art. 2051 c.c.. Se estremizzata, tuttavia, la "via" italiana potrebbe condurre ad esiti infausti, col rischio che in ultima analisi l'utenza finisca per essere privata della possibilità stessa di praticare liberamente lo sci. È indubbio che i

gestori debbano investire in sicurezza e garantire dei comprensori adeguati all'utenza, ma renderli oggettivamente responsabili degli incidenti, oltre ad essere economicamente inefficiente, condurrebbe a disincentivare gli sciatori nell'adozione delle condotte responsabili tratteggiate dal Decalogo FIS.

Nelle ipotesi di scontri fra sciatori il suddetto Decalogo, pur rimanendo sul piano di *soft law*, ha acquisito operatività ed effettività straordinarie tanto che le Corti, italiane e spagnole, lo utilizzano, talvolta anche solo implicitamente, per accertare in concreto le eventuali responsabilità. La sua utilità è indubbia in sede processuale in quanto oltre ad offrire un modello comportamentale concretamente confrontabile con le condotte degli agenti si concilia perfettamente con l'atipicità sottesa all'art. 2043 c.c. ed all'art. 1.902 C.C.

I modelli di responsabilità professionale spagnolo ed italiano, dei maestri di sci, guide alpine e dei diversi istruttori, sono pressoché compatibili. I giudici richiedono infatti ai professionisti una diligenza superiore alla media in virtù dell'obbligazione di protezione e garanzia assunta nei riguardi dei clienti, ma senza spingersi ad addebitare in maniera oggettiva a tali soggetti ogni sinistro che veda coinvolto un allievo, anche gli allievi infatti accettano i rischi inerenti all'apprendimento della disciplina.

La colpa, in ultima analisi, rimane il criterio di imputazione della responsabilità maggiormente efficiente per le attività ricreative legate alla montagna in quanto si tratta di attività in cui molto spesso sono gli stessi danneggiati ad essere i primi attori della sequenza causale che ha portato il rischio a concretizzarsi in danno.

Pertanto in un ambito caratterizzato dalla bilateralità di condotte precauzionali e da una gestione del rischio multi-direzionale l'unica prospettiva vincente per ridurre gli incidenti e promuovere la sicurezza è quella relazionale e dialogica. L'industria turistica potrà aumentare l'indotto ed arricchire l'offerta per questa via semplicemente investendo (con la collaborazione delle molteplici Associazioni a ciò dedicate) in cultura, nella cultura del rispetto di sé e degli altri, senza la necessità che a livello centrale si impongano all'utenza patentini, assicurazioni, o peggio, che si appesantiscano ulteriormente le regole di comportamento.

PAROLE CHIAVE

Diritto comparato, responsabilità, montagna, sci,
attività sportive, assunzione del rischio, Spagna

Informazioni sull'autrice

Chiara Piccin (e-mail chiarapiccin@gmail.com), ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento nel settembre 2009 discutendo una tesi elaborata con la supervisione del prof. Umberto Izzo; è avvocato e lavora presso uno Studio Legale Associato di Treviso. Le opinioni espresse, così come gli errori o imprecisioni contenute nello stesso, sono imputabili esclusivamente all'autrice. La tesi da cui è tratta la presente pubblicazione è risultata vincitrice di un premio bandito per selezionare la migliore tesi di laurea in tema di problemi giuridici legati alla montagna dalla Fondazione "Accademia della montagna" di Trento (<http://www.accademiamontagna.tn.it/>) nel 2011.

DALLE ALPI AI PIRENEI: ANALISI COMPARATA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE LEGATE ALLA MONTAGNA NEL DIRITTO ITALIANO E SPAGNOLO

Chiara Piccin

	pag.
INTRODUZIONE	12

PARTE I

MONTAGNA, TURISMO E RESPONSABILITÀ CIVILE: ASPETTI GENERALI

CAPITOLO 1

SICUREZZA, RISCHIO E RESPONSABILITÀ CIVILE NEL TURISMO MONTANO

I.1.1. Sicurezza e libertà nella domanda di attività ludico-ricreative legate al turismo montano	24
I.1.2. La rilevanza della distribuzione dei rischi rispetto all'imperativo di evitare il danno e la centralità delle regole FIS	29
I.1.3. Il ruolo della responsabilità civile nella gestione degli incidentie nella distribuzione dei costi sociali ad essi associati	40
I.1.4. Il soccorso alpino: l'azione di minimizzazione dei danni	48

CAPITOLO 2

MONTAGNA E TURISMO: OFFERTA TURISTICA E ATTIVITÀ SPORTIVE CORRELATE

I.2.1. Lo sci e le altre attività praticabili sulla neve	56
I.2.2. L'alpinismo, il ruolo centrale del CAI e delle altre associazioni sportive	64
I.2.3. Sport estremi praticabili in montagna e profili problematici della categoria	71

PARTE II

L'ESPERIENZA ITALIANA

CAPITOLO 1

LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

II.1.1. Il ruolo del formante normativo nella disciplina delle aree sciabili	83
II.1.2. La legge n. 363/2003: contenuti e profili di responsabilità civile	87
II.1.3. Le fattispecie	96

3.1. <i>Le difficoltà nella ricostruzione dell'incidente sciistico</i>	98
II.1.4. Responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori	106
II.1.5. Responsabilità civile del gestore dell'area sciabile	121
5.1. <i>Incidenti in fase di risalita</i>	122
5.2. <i>Incidenti in fase di discesa: fra schemi di responsabilità extracontrattuale e configurabilità del contratto di skipass</i>	134
5.3. <i>Incidenti fuori pista</i>	154
II.1.6. Incidenti nell'apprendimento della disciplina sciistica	158
6.1. <i>Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del maestro e della Scuola di sci</i>	167

CAPITOLO 2

LA RESPONSABILITÀ NELL'ALPINISMO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE LEGATE ALLA MONTAGNA

II.2.1. L'accompagnamento in montagna: fra figure riconosciute <i>ex lege</i> , CAI e spirito solidaristico	179
II.2.2. Tutela dell'affidamento e responsabilità dell'accompagnatore per incidenti alpinistici: quali norme applicare?	187
II.2.3. Il rapporto di accompagnamento: potere di direzione, obbligo di subordinazione e fattori di esonero da responsabilità dell'accompagnatore	197
II.2.4. Un caso offerto dalla giustizia civile: la tenuta dell'art. 2043 c.c. per l'accertamento della responsabilità dell'accompagnatore	201
II.2.5. Accettazione del rischio e profili di responsabilità nella pratica degli sport "estremi"	204
5.1. <i>Alcune sentenze : il rafting all'attenzione dei giudici</i>	211

CAPITOLO 3

PROFILI ASSICURATIVI

II.3.1. Il sistema assicurativo di fronte ai molteplici fattori di rischio legati alla pratica delle attività turistiche montane	219
II.3.2. Fra obblighi assicurativi dei gestori, polizze di responsabilità civile dei maestri e delle Scuole di sci e libera scelta di assicurarsi del singolo utente	217
II.3.3. Considerazioni in termini di efficienza / efficacia della proposta di assicurazione obbligatoria per l'utenza, nella prospettiva di minimizzazione dei costi sociali degli incidenti	226

PARTE III

L'ESPERIENZA SPAGNOLA

CAPITOLO I

LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

III.1.1. Responsabilità per incidenti sciistici e diritto civile spagnolo: lineamenti introduttivi	233
III.1.2. Un esempio di autoregolamentazione di fronte al silenzio legislativo	236
III.1.3. L’assetto della responsabilità civile spagnola: brevi cenni	243
III.1.4. Il ruolo centrale della dottrina dell’assunzione del rischio	247
III.1.5. Le fattispecie	255
III.1.6. Responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori	255
III.1.7. Responsabilità civile della Stazione di sci	261
7.1. <i>Incidenti in fase di risalita: prova in concreto della negligenza della Stazione ed obbligo di prudenza del trasportato</i>	264
7.2. <i>Incidenti in fase di discesa</i>	269
III.1.8. Il contratto di skipass europeo: una proposta della dottrina spagnola	275
III.1.9. Incidenti nell’apprendimento della disciplina sciistica	278
9.1. <i>Il riconoscimento legislativo della professione di monitor de esquì</i>	278
9.2. <i>Profili di responsabilità civile del monitor de esquì</i>	282
CAPITOLO 2	
LA RESPONSABILITÀ NELL’ALPINISMO	
E NELLE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE	
LEGATE ALLA MONTAGNA	
III.2.1. Il riconoscimento legislativo del <i>Tecnico de Deportes de Montaña y Escalada</i> e le organizzazioni di attività di <i>turismo activo</i>	288
III.2.2. Profili di responsabilità nel “ <i>turismo activo</i> ”	292
CAPITOLO 3	
PROFILI ASSICURATIVI	
III.3.1. Assicurazione e attività turistiche legate alla montagna in Spagna	298
III.3.2. I prodotti offerti all’utenza del turismo montano dal mercato assicurativo spagnolo	301
CONCLUSIONI	
<i>Dalle Alpi ai Pirenei : due modelli di gestione della responsabilità civile nelle attività turistico-ricreative legate all’ambiente montano</i>	304
<i>Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza nelle attività turistico-ricreative di montagna: quali strade percorrere?</i>	308
BIBLIOGRAFIA	312

INTRODUZIONE

“Si va sulla vetta di un monte non per pompare i muscoli bensì per alzarci dal pantano, sollevarci un poco, uscire fuori con la testa come talpe a primavera. E da lì respirare, annusare l'aria, guardare in alto, più vicini a quell'alto e poi proprio come le talpe, tornare nelle tenebre.”¹

Immensa, impervia, silenziosa, misteriosa, spirituale, affascinante, simbolo di ascensione verso il divino: sono questi solo alcuni dei caratteri che sin dagli albori della nostra civiltà sono stati associati alla montagna².

I grandi poeti del passato e la storia dell'alpinismo testimoniano l'attrazione che le vette hanno da sempre esercitato sull'uomo, che al cospetto di scenari tanto incredibili si sente quasi perduto, ma al contempo sospinto da un'atavica esigenza di raggiungere le cime più elevate, nella consapevolezza che “uno sale, sale, sale sempre più in alto, e non raggiunge mai la destinazione. Forse è questo l'aspetto più affascinante. Si è costantemente alla ricerca di qualcosa che non sarà mai raggiunto”³.

Le suggestioni suscitate dalle montagne hanno fatto da sfondo al lento e costante sviluppo del turismo montano che oggi costituisce un fattore essenziale alla sopravvivenza ed alla crescita economica delle località di montagna.

Il fenomeno turismo montano è più complesso di quanto sembri se è vero che gli operatori si trovano oggi, per svariate ragioni (aumento della popolazione nei centri urbani; facoltà di disporre liberamente del proprio tempo e dei propri guadagni; sviluppo di mezzi che consentono spostamenti sempre più rapidi; tecnologie della comunicazione; raggiunta consapevolezza delle numerose risorse naturali e culturali offerte dalle

¹ CORONA M., *Nel legno e nella pietra: storie di piante, rocce e uomini*, Mondadori, Milano, 2003, 97.

² Si rende noto che il presente studio è aggiornato ad agosto 2009.

³ BUHL H., *È buio sul ghiacciaio*, traduz. di Kurt Diemberger, Corbaccio, Milano, 2007, 45.

montagne extra-nazionali) a competere in un mercato globale ed a modellare l'offerta inseguendo consumatori sempre più esigenti.

La montagna invernale ed estiva si presta a fare da scenario ad una vasta gamma di attività turistico-ricreative che identificano oggi i principali ingredienti dell'offerta turistica stessa. Ad attività come ad esempio sci, *snowboard*, alpinismo o *rafting* è comunemente associata una certa dose di rischio e ci si chiede dunque chi debba sopportare, nel contesto considerato, i costi dell'eventuale materializzazione del rischio in danno.

La nostra indagine muove da queste basilari premesse per focalizzarsi in chiave comparata su due "scenari": Italia e Spagna. La scelta di approfondire la conoscenza del diritto spagnolo, oltre ad essere motivata dalla personale propensione maturata negli anni da parte di chi scrive nei confronti della cultura iberica, è dovuta al fatto che ad oggi mancano nella letteratura italiana studi comparatistici che mettano a confronto Italia e Spagna sul versante del diritto che si applica agli incidenti che possono verificarsi sui Pirenei come sulle Api e gli Appennini. I due ordinamenti prescelti inoltre pur appartenendo alla tradizione di *civil law* e pur essendo dotati, come osserveremo, di norme civilistiche e di prassi giurisprudenziali fra loro in buona misura sovrapponibili, disvelano proprio nel nostro terreno d'indagine una certa distanza; ci prefiggiamo dunque l'intento di evidenziare e motivare tali divergenze.

Si è scelto di suddividere il lavoro in tre parti.

La prima parte - "Montagna turismo e responsabilità civile: aspetti generali" - è comune ad entrambi gli ordinamenti considerati ed è ulteriormente suddivisa in due capitoli.

Il primo "sicurezza, rischio e responsabilità civile nel turismo montano" si occupa principalmente della sfida, in cui l'industria del turismo montano è costantemente impegnata, che attiene al tentativo di raggiungere un punto di equilibrio ideale fra la domanda di sicurezza nell'esercizio delle attività-ludico ricreative offerte all'utenza e il principio del libero esercizio delle stesse.

Il secondo capitolo introduce un termine chiave per la nostra ricerca, ovvero il concetto di rischio, che è in realtà è un concetto che accompagna qualsiasi attività umana. Qual è la dose di rischio socialmente accettabile? Chi deve gestire detto rischio? Si tratta di quesiti che preludono all'analisi

più ravvicinata di una serie di figure (gestore del comprensorio sciistico, maestro di sci, guida alpina, organizzatore dell'escursione), le quali, unitamente ai singoli praticanti delle attività in questione, sono deputati ad adottare le condotte precauzionali in relazione al rischio. Lungi dall'essere controllabile unilateralmente, il rischio per essere gestito in maniera ottimale necessita di un'interazione complessa di azioni poste in essere da soggetti diversi. Nel corso della nostra indagine, infatti, occorrerà tener fermo un dato: la maggior parte delle attività prese in considerazione recano con sé un notevole gradiente di rischio per fattori intrinseci ed estrinseci. Chi svolge queste attività è magari attratto dalla prospettiva di esporsi ad una soglia di rischio ragionevole, perché è proprio il controllo di tale sfera di rischio che costituisce il *proprium* ludico-ricreativo legato all'attività stessa e che rappresenta il fattore decisivo nella scelta di intraprendere quella data attività. Si può pertanto pacificamente convenire sul fatto che la sicurezza assoluta, oltre a non essere nei fatti perseguibile, non è un valore desiderabile e tantomeno utile agli introiti dell'industria turistica in quanto disincentiverebbe i *sensation seeker*, che si volgerebbero ad altre pratiche per soddisfare la loro "sete" di rischio. Di conseguenza verranno svolte alcune considerazioni in relazione allo sci, attività-turistica montana per eccellenza, e verrà inoltre introdotto, in questa sede, un fondamentale corpus normativo: il Decalogo FIS. In questa parte introduttiva verrà sottolineata l'importanza della diffusione di informazioni rilevanti in capo all'utenza affinché prenda coscienza dei rischi insiti alla disciplina considerata per cooperare auto responsabilmente nella gestione degli stessi con i soggetti che mettono a disposizione mezzi, personale o "l'ambiente" per praticarla. Dal momento che la realtà, come dimostrano i dati forniti dal sistema SIMON (un programma di rilevamento sistematico relativo agli incidenti sciistici attivato su iniziativa dell'Istituto Superiore di Sanità⁴) o quelli forniti dal soccorso alpino⁵, testimonia che il rischio con una certa regolarità si traduce in danno è indubbia la rilevanza e l'attualità del problema degli incidenti in montagna

⁴ Si veda ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, *Sistema Simon – Sorveglianza degli Incidenti in Montagna*, Secondo Rapporto- Novembre 2005, in rete alla Url: www.iss.it/binary/ampp/cont/simon05def.1133435499.pdf.

⁵ Si vedano i dati raccolti dal C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) nel corso del 2006, in rete alla Url: www.cnsas.it/pdf/dati_2006.pdf.

e della conseguente richiesta di accertamento delle relative responsabilità in sede processuale.

Spostandosi su un terreno più propriamente giuridico la nostra indagine si focalizzerà sulle questioni relative al ruolo della responsabilità civile nella gestione di tali incidenti e nella distribuzione dei costi sociali ad essi associati. Si avvanzeranno alcune ipotesi, supportate dagli studi di AED (analisi economica del diritto), in relazione al regime di responsabilità maggiormente efficiente nella riduzione dei costi associati agli incidenti per giungere alla conclusione che in contesti a precauzione bilaterale, come quelli oggetto d'indagine (sci, alpinismo ecc.), sarà il criterio della colpa il più idoneo ad operare a tal fine in sede di accertamento della responsabilità senza concedere alcuno spazio alla responsabilità oggettiva, che si rivelerà dunque inefficiente in tali contesti. L'ultima parte del capitolo primo si occuperà dell'importantissima attività del soccorso alpino che con la sua tempestività è in grado di porre in essere un'azione di minimizzazione dei danni collocandosi nel momento conclusivo della sequela di eventi in cui un determinato rischio, non gestito o mal gestito, si concretizza in danno.

Il capitolo II della prima parte è dedicato ad una rapida carrellata circa le attività che l'industria del turismo montano comunemente offre alla sua clientela. Si inizierà dallo sci e dalle altre attività praticabili sulla neve per poi passare all'alpinismo ed agli sport estremi praticabili in montagna senza tacere gli aspetti problematici, sotto il profilo giuridico, di quest'ultima categoria. Nella descrizione delle diverse attività verrà dedicata particolare attenzione anche alle svariate associazioni, italiane, iberiche ed internazionali, che gravitano attorno alla maggior parte di queste e se ne evidenzierà l'importante, e spesso dichiarato, impegno a diffondere la cultura del buon senso in montagna al fine di prevenire per lo meno gli incidenti occasionati da imprudenza e sprezzo del pericolo. Il principale esempio in materia è rappresentato dal CAI (Club Alpino Italiano), ma come vedremo il mosaico di queste entità è più variegato di quanto non si immagini.

Le parti seconda e terza dello studio costituiscono il cuore della nostra indagine comparativa in quanto sono specificamente dedicate all'analisi delle soluzioni che giurisprudenza e dottrina italiane e spagnole hanno

elaborato in relazione alle questioni di responsabilità civile nelle attività turistico ricreative montane. Si è preferito adottare una struttura speculare per semplicità espositiva ed inoltre in ragione della presa d'atto che i casi concreti all'esame delle corti e le questioni relazionate a questi sono per entrambi gli ordinamenti i medesimi.

La parte seconda è dedicata all'esperienza italiana ed al suo interno è stata suddivisa in tre capitoli. Il primo capitolo è esclusivamente dedicato alla "responsabilità sciistica": l'autonoma trattazione della materia è motivata dalla numerosa e variegata casistica reperita ed alle relevantissime questioni giuridiche sorte in tale contesto. Un riferimento alle fonti relative alla disciplina delle aree sciabili attrezzate, ed in particolare alla legge n.363/2003, precede l'analisi della casistica (II.1.1. e II.1.2.). Si sottolinea sin d'ora che l'incidente sciistico, in ragione soprattutto delle condizioni spazio-temporali in cui avviene, a differenza di quanto accade per i sinistri stradali, pone delle notevoli difficoltà in punto di prova e pertanto i giudici dovranno compiere degli sforzi assai maggiori per giungere ad una ricostruzione processuale quanto più aderente alla realtà dei fatti. Dal momento che le fattispecie relative agli incidenti sulle piste da sci sono estremamente variegata e pongono questioni giuridiche difficilmente semplificabili si è preferito ripartire l'esposizione in una serie di sezioni. I quesiti unificanti in ogni fattispecie concreta considerata saranno comunque "quale regola di responsabilità applicare?" e "in quali casi il presunto responsabile non deve rispondere?".

Una prima parte (II.1.4.) sarà dedicata agli scontri fra sciatori e si darà conto del fatto che, attraverso una costante applicazione giurisprudenziale a tale casistica, il Decalogo FIS ha a poco a poco acquisito un' indiscutibile effettività. Il tutto dimostra che nell'accertamento della responsabilità in questa classe di sinistri le corti usano il parametro del buon senso, insito nel Decalogo FIS, come regola di condotta cui confrontare i comportamenti in concreto tenuti dagli sciatori. Si prosegue considerando la casistica relativa alla responsabilità civile del gestore dell'area sciabile attrezzata, quest'ambito è il più ricco di questioni giuridiche e le fattispecie sono ulteriormente categorizzabili. Si è così dedicata una prima sezione (II.1.5.1.) agli incidenti in fase di risalita ed in quest'ambito si dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto a qualificare la relazione

utenza-gestore, in questa fase, come contratto di trasporto. Si avrà modo di dimostrare attraverso la casistica che il gestore nella sua funzione di vettore risulta esente da responsabilità ove riesca a provare che l'evento dannoso in concreto verificatosi è imputabile unicamente alla condotta del trasportato o di un terzo. Una seconda sezione (II.1.5.2.) ha invece ad oggetto le fattispecie relative agli incidenti in fase di discesa. Questa categoria di ipotesi ci consentirà di vagliare le diverse strade percorse dalla giurisprudenza al fine di addebitare al gestore la responsabilità per sinistri avvenuti a causa, ad esempio, di mancanza di segnaletica o di negligente manutenzione dei tracciati. Oggigiorno, alla luce anche dell'onnicomprensiva definizione di "gestore dell'area sciabile attrezzata" fornita dalla legge n. 363/2003, l'orientamento prevalente considera il gestore quale custode delle piste e pertanto gli addebita, quasi oggettivamente, la responsabilità *ex art. 2051 c.c.*. Si darà comunque conto dell'orientamento dottrinale, in parte seguito dalla giurisprudenza, che alla luce di una serie di considerazioni consiglia di qualificare la relazione utente-gestore come un contratto di *skipass* (o contratto bianco) in modo da far operare anche in tali fattispecie il regime della responsabilità contrattuale. Infine si considereranno le ipotesi di incidenti avvenuti nella zona fuori pista, ipotesi che dovrebbero costituire un limite all'affermazione della responsabilità del gestore, ma come vedremo non si tratta di un limite assoluto e gli obblighi di sicurezza gravanti su tali figure spesso si spingono oltre la pista propriamente detta. L'ultima parte dell'analisi dedicata alla responsabilità sciistica ha ad oggetto la responsabilità civile dei maestri e delle scuole di sci (II.1.6.). Precedono le fattispecie alcuni riferimenti al testo legislativo che ha riconosciuto in Italia la professione di maestro di sci (legge 8 marzo 1991 n. 81). In quest'ambito le corti si interrogano sul grado di diligenza richiesto al maestro affinché possa essere esente da responsabilità per incidenti avvenuti agli allievi nel corso della lezione. Si indagheranno i criteri adottati in sede processuale per la valutazione in concreto della condotta tenuta dal professionista. Si darà inoltre conto di alcune questioni dibattute in giurisprudenza circa l'applicabilità e l'estensione applicativa dell'art. 2048 comma secondo c.c. alla figura del maestro di sci. Le corti, sin d'ora è utile sottolinearlo, non sono troppo rigorose nell'addebitare la

responsabilità a questi soggetti in virtù si ritiene dell'importante funzione di promozione dei valori della disciplina che insegnano e del fatto che chiunque si accinga a praticare una disciplina sportiva ne accetta alcuni rischi fra cui, nello specifico ambito sciistico, rientrano a pieno titolo le cadute. Dal momento che nella maggior parte dei casi i maestri esercitano la loro attività alle dipendenze delle Scuole di sci molto spesso le corti affermeranno la responsabilità della Scuola su un piano contrattuale ovvero extracontrattuale per essersi colposamente avvalsa di istruttori negligenti o imperiti.

Una volta esauriti i profili problematici relativi alla casistica dello sci si passerà al capitolo secondo dedicato ai profili di responsabilità civile nell'alpinismo e nelle altre attività legate alla montagna. In relazione all'alpinismo ed alle escursioni in montagna si cercherà di chiarire che cosa si intende per accompagnamento ed in tale contesto si porrà una distinzione, utile nel proseguo dell'indagine, fra guide alpine riconosciute dal legislatore nazionale (legge quadro n. 6, 6 gennaio 1989), figure qualificate in seno al CAI, non professionali e non remunerate, ed accompagnatori volontari/per amicizia. Un concetto chiave in questa prospettiva è costituito dall'affidamento che gli accompagnati ripongono nell'accompagnatore: a seconda del tipo di rapporto di accompagnamento considerato (da cui discendono poteri di direzione e controllo in capo alla "guida" e correlativi obblighi di subordinazione in capo agli accompagnati) varia il grado di affidamento e con esso l'eventuale riconoscimento della responsabilità dell'accompagnatore. L'affidamento è comunque un concetto bidirezionale in quanto anche l'accompagnatore potrà lecitamente riporre fiducia circa alcuni fattori afferenti alla sfera degli accompagnati ed ove le sue aspettative vengano deluse, come nel caso di millantate conoscenze ed esperienze alpinistiche da parte dell'accompagnato, non gli si potrà addebitare alcuna responsabilità. La casistica offerta dalla giurisprudenza civile in materia è alquanto scarsa, pertanto si volgerà lo sguardo ad alcune sentenze penali estremamente utili ai nostri fini investigativi. Nel chiederci quali norme potrebbero applicare i giudici civili alle fattispecie di incidenti nella pratica alpinistica ci siamo interrogati sull'utilità della responsabilità da contatto sociale in questo contesto, ma concordiamo con attenta dottrina che sarebbe poco

opportuno, per ragioni che avremo modo di chiarire, estendere questo concetto al rapporto di accompagnamento. L'art. 2043 c.c. in ultima analisi, come testimonierà un' emblematica sentenza civile reperita in materia, sembra porsi quale norma maggiormente idonea all'accertamento della responsabilità in queste fattispecie.

L'ultima parte del secondo capitolo è invece dedicata alla categoria degli "sport estremi" o *active sport*. La casistica in materia è pressoché nulla e la dottrina che si è occupata della materia assai scarsa pertanto si procederà facendo delle ipotesi in relazione alle norme che i giudici civili potrebbero applicare agli incidenti nella pratica di tali discipline che molto spesso sottendono una filosofia di vita davvero singolare. Si farà largo uso del concetto di accettazione dei rischi impliciti all'attività prescelta e si vaglierà l'applicabilità di norme quali l'art. 2050 c.c., art. 2043 c.c. senza tralasciare di considerare che vi è una certa affinità con le fattispecie relative alla responsabilità civile del maestro di sci o del gestore dell'area sciabile attrezzata tanto da poterne ipotizzare un'applicazione analoga alla responsabilità nella pratica degli sport estremi.

La parte dedicata all'esperienza italiana si conclude con un capitolo (capitolo terzo) dedicato ai profili assicurativi. Si è ritenuto utile ai fini di completezza dedicare una parte, seppur ridotta, della nostra indagine a questa specifica materia per la sua intima connessione soprattutto con lo sci. Si considererà preliminarmente (II.3.1.) il sistema assicurativo di fronte ai molteplici fattori di rischio legati alla pratica delle attività turistiche montane. In specifico riferimento allo sci si analizzeranno gli obblighi assicurativi dei gestori, le polizze di responsabilità civile dei maestri e delle Scuole di sci (previste in molti casi come obbligatorie dalla legislazione regionale) e si sottolineerà che per il singolo utente la scelta di assicurarsi contro i rischi connessi alla pratica dello sci è assolutamente libera (II.3.2.). Seguirà una rapida carrellata delle diverse opzioni offerte dal mercato assicurativo all'utenza. Infine ci si interrogherà sull'efficienza della proposta di assicurazione obbligatoria per l'utenza nella prospettiva di minimizzazione dei costi sociali degli incidenti e si darà conto dell'esistenza di due opposti orientamenti in materia. In ultima analisi si ritiene che per la riduzione dei sinistri in montagna la via assicurativa non

sia una strategia vincente pur rimanendo un validissimo strumento per altri fini primo fra tutti una maggior certezza nelle relazioni giuridiche.

Esauriti i profili di indagine relativi al nostro Paese si apre la parte terza dedicata alla Spagna. Come già sottolineato si procede in maniera affatto dissimile a quanto fatto nella parte italiana. Il primo capitolo è così dedicato alla responsabilità sciistica. Si premettono alcune considerazioni relative alla struttura del diritto civile iberico costituzionalmente ripartito fra Governo centrale e Comunità Autonome (III.1.1.). In Spagna a differenza del nostro Paese non esiste alcuna legge statale o autonomista relativa alla gestione delle aree sciabili attrezzate, ma merita una certa attenzione la pregevole iniziativa di autoregolamentazione promossa dall'Associazione degli esercenti degli impianti di risalita spagnoli: *Reglamento de Funcionamiento de las Estaciones de esquì espanfiolas integradas en ATUDEM*⁶. L'analisi della casistica è inoltre preceduta da brevi cenni circa la responsabilità civile spagnola e sull'affermazione della dottrina dell'assunzione del rischio, che per le fattispecie al centro della nostra indagine si rivelerà di fondamentale importanza. L'accettazione del rischio sportivo da parte del praticante, in base a quanto precisato dalla massima autorità giuridica spagnola (il Tribunal Supremo), si pone quale limite al riconoscimento della responsabilità di qualsivoglia danneggiante sia esso il gestore della *Estación de esquì* ovvero il *monitor de esquì* o *de rafting*, la guida alpina o l'organizzatore dell'escursione in *quad* ovvero ancora un semplice *esquiador*. Si produrranno degli esempi concreti forniti dalla giurisprudenza seguendo la tripartizione già utilizzata in seno all'indagine della responsabilità sciistica in Italia. Si comincerà con la responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori (III.1.6.) evidenziando i casi in cui è stata data applicazione, anche implicita, alle regole FIS ed alla dottrina dell'assunzione del rischio. Si proseguirà con l'analisi della responsabilità civile della stazione di sci (III.1.7.) ed in tal caso verrà riproposta l'ulteriore distinzione fra i casi di incidenti in fase di risalita – fattispecie in cui le corti richiedono al danneggiato la prova in concreto della negligenza della

⁶ *Reglamento de Funcionamiento de las Estaciones de esquì espanfiolas integradas en ATUDEM*, la prima versione risale al 1994, ma la nuova versione è stata approvata a Santander l'11 luglio 2003 ed il testo è consultabile in rete alla Url: www.esquiespana.org/web/Atudem_reglamento_interno.pdf.

Stazione ed evidenziano come gravi sullo stesso trasportato un obbligo di prudenza- ed i casi di sinistri in fase di discesa ove la responsabilità dell' esercente la Stazione sciistica dovrà essere abilmente dimostrata dal danneggiato perché possa essere accertata la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 1.902 del Còdigo Civil. In tale ambito si darà inoltre conto della proposta, avanzata dalla dottrina giuridica spagnola, di adozione a livello europeo di un contratto di *skipass* uniforme (III.1.8.). Infine si considereranno le fattispecie relative agli incidenti nell'apprendimento della disciplina sciistica (III.1.9.) non prima di aver ricordato che anche il legislatore spagnolo ha dato riconoscimento alla figura del *monitor de esquì*. In generale si potrà osservare che anche se i giudici spagnoli in tali ipotesi esigono un *plus* di diligenza, declinato in obblighi di sicurezza e vigilanza, in capo al maestro, connettono detta diligenza agli elementi concreti della fattispecie ed ove non risulti negligente la condotta dell'istruttore fanno operare in funzione esonerativa la teoria dell'assunzione del rischio - inerente alla disciplina praticata- volontariamente assunto dall'allievo.

Il capitolo secondo è invece dedicato alla responsabilità nell'alpinismo e nelle altre attività legate alla montagna. Relativamente all'alpinismo si evidenzia che anche sul suolo iberico si sono riconosciute le figure professionali degli accompagnatori di montagna denominati *Técnicos de Deportes de Montaña y Escalada*. In tale ambito vedremo operare attivamente la F.E.D.M.E. (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) , corrispondente spagnolo del CAI anche se con poteri meno "invasivi" in questo specifico contesto di qualificazione professionale, e si indagheranno i profili di responsabilità delle organizzazioni del "turismo activo". La giurisprudenza spagnola nell'ambito degli sport estremi, a differenza di quanto osservato nel nostro Paese, offre alcuni esempi concreti e sarà inoltre interessante notare come le corti in alcuni casi abbiano costruito la motivazione facendo leva sul concetto di mancanza di informazione: ove si ritenga sussistente tale difetto si può propendere per l'inapplicabilità della dottrina di assunzione del rischio e per la conseguente affermazione di responsabilità dell'informatore (organizzatore o istruttore) negligenemente reticente. Si segnala sin d'ora che riserveremo una particolare attenzione ad un curioso caso legato

all'alpinismo – si tratta comunque di un *unicum*- in cui sembra che i giudici iberici abbiano applicato la responsabilità da contatto sociale (sconosciuta alla dottrina giuridica spagnola).

Anche la parte dedicata alla Penisola iberica si conclude con alcune considerazioni relative ai profili assicurativi. Si darà conto delle fonti degli obblighi assicurativi per gli esercenti del servizio di trasporto a monte e dell'assoluta libertà di assicurarsi per l'utenza spagnola che si è rivelata maggiormente propensa all'acquisto dei prodotti assicurativi reperibili sul mercato rispetto all'utenza italiana.

La nostra ricerca non potrà che culminare in alcune considerazioni d'insieme. Nella parte conclusiva si metteranno in relazione i due ordinamenti al fine di sottolineare divergenze e somiglianze nella gestione della responsabilità civile nelle attività turistico-ricreative con cui ci siamo intrattenuti. Si cercherà infine di trovare una risposta ad un quesito che fin d'ora poniamo e che vorremmo rimanesse sullo sfondo dell'intera ricerca condotta: quali strade sarà utile percorrere per prevenire gli incidenti e promuovere la sicurezza nelle attività turistico-ricreative legate alla montagna?

Parte prima

**MONTAGNA, TURISMO E
RESPONSABILITÀ CIVILE:
ASPETTI GENERALI**

CAPITOLO 1

SICUREZZA, RISCHIO E RESPONSABILITÀ CIVILE NEL TURISMO MONTANO

I.1.1. Sicurezza e libertà nella domanda di attività ludico ricreative legate al turismo montano

Il turismo montano identifica oggi un fattore essenziale per la sopravvivenza e la crescita economica delle comunità di montagna⁷.

Per dar conto delle dimensioni economiche del fenomeno è sufficiente richiamare alcuni dati relativi ai due Paesi oggetto della nostra indagine.

Per quanto riguarda l'Italia nel complesso delle strutture ricettive le località montane registrano annualmente 250 milioni di presenze, il fatturato diretto del turismo legato alle nostre cime ammonta a 8,5 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi per il turismo montano estivo e 5,2 miliardi per quello invernale, pari all'11,8% del fatturato turistico complessivo (72 miliardi di euro)⁸.

In Spagna invece nella stagione invernale 2007/2008 si sono registrate 5.831.310 presenze, comprensive di sciatori e non sciatori, e 5,5 milioni di

⁷ Nelle Alpi lo sviluppo turistico risale alla seconda metà dell'Ottocento, anche se le prime manifestazioni si hanno già alla fine del Settecento. I primi vacanzieri sono attratti dal termalismo (Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Bormio) e dall'alpinismo (Cortina d'Ampezzo, Crissolo, Breuil). Le stazioni alpinistiche diventano ancora più famose località di villeggiatura estiva, in qualche caso è l'avvento della ferrovia o di più comode vie di comunicazione a innescare il decollo turistico. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, alcune località alpine cominciano a essere frequentate d'inverno per la pratica dello sci, allora per lo più sci di fondo. Ma è solo a partire dagli anni '20 e '30 che alcune località di montagna si trasformano in vere e proprie stazioni sciistiche: per citarne alcune Cortina d'Ampezzo, Breuil Cervinia, Sestrière. Dalla metà degli anni '60 lo sci diventa uno sport relativamente popolare e contribuisce in maniera sempre consistente a consolidare la riuscita turistica delle stazioni montane, v. *amplius* CHAMPVILLAIR E., *Turismo diffuso ed integrato nelle località di montagna: quali prospettive?*, *Quaderni della Fondazione Courmayeur* n. 22, 2008, 28.
<http://www.fondazionecourmayeur.it/archivipage.asp?l=1&id=37>

⁸ I dati reali sul fenomeno turistico montano sono stati raccolti nel corso studio realizzato dal Touring club e dal Comitato Italiano per l'Anno Internazionale delle Montagne nel 1999. Touring Club Italiano e Comitato italiano per l'Anno internazionale delle Montagne, *Turismo e montagna, un'analisi regionale*, 2002.

skipass venduti, con un incremento dell' 11,5 % rispetto alla stagione precedente⁹.

Ammontano poi a 570.000 l'anno i visitatori stranieri della montagna¹⁰; per quanto riguarda le strutture ricettive (hotel, appartamenti, alberghi, case rurali) che gravitano attorno ai comprensori sciistici si contano 176.462 esercizi e nella scorsa stagione sono stati stanziati 72.596.173 euro per il miglioramento dell'offerta turistica montana.

L'attenzione alle dimensioni economiche di questa realtà non deve far dimenticare che il turismo costituisce un'interazione complessa tra persone che richiedono una vasta gamma di servizi, attrezzature e risorse¹¹.

Il fatto di inserirsi in un mercato assai competitivo reca con sé una serie di problematiche che le singole località turistiche sono di volta in volta chiamate ad affrontare per offrire il meglio alla clientela, senza dimenticare l'importanza della salvaguardia e della protezione del territorio, che si configura sempre più come un elemento competitivo della offerta turistica delle località di montagna.

Occorre muovere da un dato ormai incontrovertibile: il turismo di cui parliamo ha assunto una dimensione di massa, sempre più caratterizzata da flussi turistici transnazionali. I fattori che hanno determinato questo stato di cose sono molteplici e possono essere così riassunti:

- l'aumento della popolazione nei centri urbani;

⁹ Si vedano i dati pubblicati dall'associazione che raggruppa le stazioni sciistiche spagnole: http://www.esquiespana.org/web/temporada_07_08.asp.

¹⁰ Questo studio elaborato da TurEspaña, (Istituto de Turismo de España) che ha analizzato i dati raccolti da La Palma, Montes Vascos, Picos de Europa, Pirineo Catalán, Pirineo de Huesca, Pirineo de Navarra, Sierra de Tramuntana, Sierra de Guadarrama e Sierra Nevada, ha rivelato un costante aumento di turisti montani che si avvicinano alla Spagna per praticare attività "al aire libre" come *trekking* o sport estremi. Fra le destinazioni più "gettonate" vi sono il Pirineo Catalan (27% di utenti), la Sierra de Tramuntana (21%) ed il Pirineo de Huesca (13,6%). Quanto alla provenienza dei turisti: gli Inglesi, che preferiscono i Pirenei e Sierra Nevada, sono in testa alla classifica. Seguono Tedeschi e Francesi, ma mentre i primi scelgono La Palma e la Sierra de Tramuntana i secondi, approfittando della vicinanza geografica, preferiscono i Pirenei e Montes Vascos. Anche i Portoghesi si aggiungono alla lista dei principali consumatori della montagna spagnola prediligendo i Pirenei. www.tourspain.es.

Nella stagione invernale 2007/2008 si è poi registrata la presenza di 5.831.310 utenti (sciatori e non sciatori) nelle stazioni sciistiche con un incremento del 11,5 % rispetto alla stagione precedente. http://www.esquiespana.org/web/temporada_07_08.asp.

¹¹ MESSERLI B., IVES J. D., "Montagne nel mondo", Tararà, Verbania, 2000, 251.

- la facoltà di disporre liberamente del proprio tempo e dei propri guadagni;
- la mobilità e le tecnologie della comunicazione;
- la raggiunta consapevolezza delle numerose risorse naturali e culturali offerte dalle montagne non solo del nostro Paese, ma dell'intero pianeta fruibile in termini turistico- escursionistici.

Sotto il profilo della scelta delle singole mete invece influiscono elementi come l'attrattiva, l'accessibilità e l'immagine¹².

L'immagine che i visitatori hanno delle regioni di montagna influenza anche i loro rapporti con queste aree e con i loro abitanti. Nella scelta di una meta di viaggio questa immagine può essere più determinante della realtà stessa. Gli operatori turistici, consapevoli di ciò, studiano strategie per la creazione di immagini positive che possano incidere sulla quantità e sul tipo di relazioni che i turisti stringono con i potenziali mercati¹³.

La dimensione globale oggi raggiunta dal turismo montano è inoltre caratterizzata da una forte sostituibilità tra modi di fruizione della risorsa "montagna" e da una rivalità crescente fra località sciistiche in grado di offrire prodotti simili. La competizione non conosce confini ed anche le località montane d'oltreoceano, tra cui quelle americane, canadesi ed asiatiche diventano simbolo e meta di una concezione estrema di montagna invernale. Alla concorrenza *inter similia* si aggiunge anche una concorrenza tra tipologie di vacanze differenti come ad esempio soggiorni esotici o nelle città d'arte.

Questo alto tasso di competitività impone agli operatori turistici di moltiplicare gli sforzi per sostenere l'immagine della propria località turistica. Sempre più esigente, il turista consumatore del nuovo millennio desidera vivere un'esperienza integrata, e non semplicemente visitare un luogo geografico, alla ricerca di prodotti e servizi personalizzati, modellati sui propri bisogni.

¹² L'immagine è un concetto dalle molte sfaccettature che comprende la somma delle convinzioni, delle idee e delle impressioni che una persona ha riguardo a una meta. BOYER M., VIAILLON P., *La comunicazione turistica*, Armando editore, Roma, 2000, 12.

¹³ CHAMPVILLAI R., *Turismo diffuso ed integrato nelle località di montagna*, *op. cit.*, 35.

I comprensori montani, nella loro ormai acquisita dimensione di vere e proprie industrie turistiche, devono dimostrare la capacità di adottare politiche di prodotto, prezzo, comunicazione e vendita adeguate alle mutevoli tendenze del mercato ed ai ritrovati tecnologici¹⁴. Tutti gli sforzi sono diretti alla creazione di un'offerta turistica di qualità volta a favorire lo sviluppo ed il progresso economico della località oggetto di promozione.

In tale contesto i comprensori sciistici giocano un ruolo fondamentale per l'offerta turistica invernale. Essi possono essere considerati alla stregua di grandi imprese capaci di movimentare l'economia delle zone in cui si inseriscono, evitandone lo spopolamento ed incentivandone anzi lo sviluppo mediante la creazione di posti di lavoro e l'edificazione di infrastrutture turistiche¹⁵.

Il numero ed il tipo di attività praticate dai turisti in montagna sono aumentati in modo notevolissimo negli ultimi anni. Si praticano attività passive come l'osservazione degli uccelli, degli animali, l'identificazione dei fiori, attività dinamiche come lo sci, nelle sue varie declinazioni (*snowboard, telemark, big foot*¹⁶), lo *sleddog*, il *trekking*, l'alpinismo e il semplice escursionismo, la *mountain bike*, il *down hill*, il turismo equestre, il volo con il deltaplano o con il parapendio, il *rafting*, il *canioning*, le escursioni in *quad*, ecc..

Alcune delle predette attività recano con sé un notevole gradiente di rischio per fattori intrinseci ed estrinseci. Chi svolge queste attività è attratto dalla prospettiva di esporsi ad una soglia di rischio ragionevole, perché è proprio il controllo di tale sfera di rischio che costituisce il

¹⁴ Sono ormai rare le località turistiche prive di un sito internet dall'accattivante *layout* ove sono reperibili tutte le informazioni utili per un eventuale soggiorno. Molti di essi sono persino collegati ad una *webcam* che trasmette immagini in diretta dalle piste, forniscono un bollettino neve e valanghe costantemente aggiornato, consentono l'acquisto on-line dello *skipass* ed agevolano la ricerca delle strutture ricettive. Si vedano ad esempio in Italia: www.val-gardena.net o www.infotrentino.com, ed in Spagna: www.esquiando.com.

¹⁵ GÓMEZ MARTÍN. B. , LÓPEZ PALOMEQUE, F., *El turismo de nieve*, in *La actividad turística española en 2002 (edición 2003)*, Madrid, AECIT, 2004, 430.

¹⁶ Per una descrizione delle varie attività che si possono praticare sulla neve si veda par. I.2.1.

proprium ludico ricreativo legato all'attività stessa e che rappresenta il fattore decisivo nella scelta di intraprendere quella data attività¹⁷.

Gli studi di psicologia cognitiva parlano in proposito di *sensation seeking* (SS) per descrivere il cuore della motivazione che spinge chi si accinge a praticare un'attività sportiva. Nelle pratiche amatoriali sciistiche, si è osservato che non si tratta di arrivare sino ai limiti più estremi delle proprie possibilità, come normalmente fa un'agonista, ma di misurarsi con le proprie abilità per migliorarsi e perfezionarsi¹⁸.

Ovviamente al crescere delle abilità cresce anche la volontà di misurarsi con tracciati o esperienze più difficili. Il test soggettivo di abilità a cui sottopone se stesso il soggetto trova come limite la paura, sentimento atavico, istintuale e talvolta irrazionale che si potrebbe leggere come un elemento in grado di mantenere costante, se non addirittura di innalzare, la soglia precauzionale e di attenzione dell'agente¹⁹.

Il rischio associato alla pratica delle diverse discipline diviene un elemento essenziale con cui i *promoter* del prodotto montagna devono sapersi relazionare in maniera ottimale. La sicurezza si atteggia come un elemento che deve collocarsi nell'offerta turistica, quale prodotto "venduto" ai potenziali consumatori del prodotto turistico oggetto di promozione pubblicitaria²⁰.

La *mission* dovrebbe quindi essere perseguita in nome dello slogan : "più turisti e meno infortuni". Tuttavia, anche se indubbiamente il principale obiettivo è quello della sicurezza declinata in tutte le precauzioni adottabili per minimizzare i rischi inerenti alle pratiche sportivo-ricreative montane, occorre riflettere sul fatto che il completo azzeramento di questi rischi indurrebbe i turisti *sensation seekers* ad intraprendere altre attività per

¹⁷ Il pioniere della *sensation seeking* è ZUKERMAN S., *Sensation seeking Beyond the Optimal Level of Arousal*, Erlbaum Hillsdale, 1979, 1, 10 e *Sensation Seeking and Risky Behaviour*, Washington, 2007, 3 e ss.

¹⁸ ALEXANDRIS H., OUTHOURIS C., IRGOLAS D., *Investigating the Relationship among Motivation, Negotiation, and Alpine Skiing Participation*, 39 *Journal of Leisure Research*, 2007, 648, 662.

¹⁹ SACCO R., *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, 175 e ss.

²⁰ PORRAS LIMA F., *Las Estaciones de Esquí como Industrias Turísticas : una Aproximación al Régimen Jurídico de las Estaciones de Esquí y Montaña en Italia*, in *Revista española de derecho deportivo*, n. 18, 2006, 109.

appagare il loro desiderio di sensazioni inconsuete, con l'effetto di far perdere competitività all'offerta turistica dei comprensori montani²¹.

Vi è dunque una soglia di rischio accettabile, la cui quantificazione varia in relazione a ciascun soggetto. Tuttavia le esigenze regolative che possono essere implementate dagli operatori del settore devono necessariamente prendere a riferimento ideale una soglia di rischio che si riveli accettabile sul piano collettivo.

Una conferma del fatto che esiste un legame diretto e assai intenso fra sicurezza, gestione del rischio e sviluppo economico del comparto turistico invernale è offerta anche dall'art. 1 della nostra legge n. 363/2003²².

Il testo legislativo nel regolamentare la pratica amatoriale di sport invernali, quali sci alpino e sci di fondo, in Italia pone fra i suoi principali intenti anche quello di favorire lo sviluppo delle attività economiche nelle zone montane.

I.1.2. La rilevanza della distribuzione dei rischi rispetto all'imperativo di evitare il danno e la centralità delle regole FIS

I soggetti impegnati a “dialogare” con il rischio, soprattutto in ambito sciistico, sono molteplici. In primo luogo il gestore dell'area sciabile attrezzata, il quale offre all'utenza la possibilità di risalire i pendii con gli

²¹ Aderendo alle indicazioni derivanti dagli studi di Kip Viscusi si potrebbe ipotizzare che anche nel nostro ambito si manifesti un *lulling effect* (effetto assopimento) ove chi offre il prodotto montagna lo circonda di eccessive precauzioni tali da annullare nell'utenza la percezione del rischio e delle precauzioni attivabili in prima persona, v. VISCUSI K. W., *The lulling effect: the impact of child-resistant packaging on aspirin and analgesic ingestions*, in 74 *Am. Econ. Rev.*, 324, 327 (1984), ove l'autore dimostra l'operatività del *lulling effect* in seguito all'imposizione regolamentare alle case farmaceutiche, da parte della FDA, di dotare le confezioni di aspirina di dispositivi di chiusura idonei a prevenirne l'apertura da parte dei bambini; in seguito all'adempimento di tali prescrizioni regolamentari si è riscontrato un curioso aumento di intossicazioni infantili da aspirine e questo era dovuto proprio all'“assopimento” della soglia di attenzione dei genitori, che facendosi “cullare” dall'apparente sicurezza dei dispositivi di chiusura non si curavano più, ad esempio, di conservare le confezioni in luoghi inaccessibili ai più piccoli.

²² Legge 24 dicembre 2003, n. 363, *Norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo*, in G.U. n. 3 del 5 gennaio 2004.

impianti di risalita e di sciare su un comprensorio adeguatamente preparato²³.

In una prospettiva di prevenzione ed educazione risultano rilevanti le figure del maestro di sci (o delle ulteriori tecniche di discesa, quali ad esempio *snowboard* e *telemark*), della guida alpina e dell'accompagnatore di montagna, soggetti altamente qualificati, che mettono la loro esperienza al servizio di utenti principianti o desiderosi di perfezionare la propria tecnica.

Queste figure, in quanto più esperte e responsabili delle persone che a loro si rivolgono, saranno ugualmente e doppiamente attori delle precauzioni prendendosi, durante l'esplicazione della propria attività professionale, gestori di una porzione del rischio fronteggiato dal turista che pratica l'attività in questione.

La figura dell'istruttore qualificato (maestro di sci, guida alpina, etc.), nell'ambito della ricerca dell'equilibrio fra il binomio sicurezza/divertimento e la promozione del concetto di prevenzione in ambiente montano, è dunque di primaria importanza e lo è ancor di più se pensiamo che molto spesso sono i principianti, soggetti per i quali prima

²³ In Italia, dal 1987, gli esercenti degli impianti di risalita sono riuniti nell'ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Funne) cui aderiscono 300 imprese per un totale di 1.500 impianti di risalita. L'associazione, nell'esplicare le sue finalità, ricorda che "l'attività degli impianti a fune, pur avendo forte valenza turistica, è comunque attività di trasporto, come tale soggetta alle regolamentazioni del Ministero dei Trasporti e relative prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, al pari degli altri concessionari di pubblici servizi di trasporto". Tale attività comunque ha comportato e comporta fortissimi investimenti ed elevate spese di gestione per impianti di risalita, di innervamento ed infrastrutture generali per rendere le stazioni appetibili e frequentate, anche in periodi difficili. Questo porta di conseguenza la necessità di avere un'affluenza turistica elevata, quindi un alto indice di riempimento delle strutture, in mancanza della quale non si può pensare neppure di avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. L'azione della categoria si incentra pertanto verso tutte quelle azioni imprenditoriali, gestionali, promozionali, pubblicitarie, di marketing che possano far raggiungere una sufficiente utilizzazione dei complessi turistici", v. il testo pubblicato in <<http://www.anef.it>>. In Spagna dal 1974 opera ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de esquí y de Montaña) che raggruppa 29 stazioni di sci per un totale di 356 impianti di risalita (www.esquiesapana.org). Primari obiettivi dell'associazione sono anzitutto promuovere il settore turistico invernale contribuendo al miglioramento del funzionamento e dei servizi offerti delle stazioni di sci. Rilevantissima iniziativa di uniformazione portata avanti dall'Associazione è costituita dalla realizzazione del Reglamento Interno de Funcionamiento (per un'attenta disamina si rinvia a III.2.1.). Sul piano internazionale entrambe le associazioni fanno parte di FIANET (Fédération Internationale des Associations Nationales d'exploitation de téléphériques) ed hanno rapporti con organismi tecnico professionali internazionali quali [OITAF](http://www.oitaf.org) (Organizzazione Internazionale Trasporti a Funne).

ancora delle spiegazioni tecniche relative alla disciplina è urgente una sorta di alfabetizzazione bianca, a rivolgersi ai maestri.

La prima precauzione che un neofita dello sci può porre in essere risiede dunque nel ricorso alla figura del maestro di sci. Si tratta di una scelta assolutamente libera in quanto non è previsto, in Italia e tantomeno in Spagna, un patentino obbligatorio per praticare lo sci e le altre discipline relative al turismo montano.

Da molti si sottolinea l'importanza di introdurre una patente proprio in virtù dei rischi connessi allo sci, ma questa scelta spaventa l'industria turistica, perché imporre costi al pubblico dei potenziali utenti affinché questi ultimi si dotino di un'abilità minima potrebbe avere come contropartita la riduzione del volume d'affari ed un probabile disincentivo da parte di molti ad avvicinarsi a queste attività. Si preferisce pertanto lasciare all'autonomia ed alla coscienza (e decisione) individuale la scelta di rivolgersi a delle figure altamente qualificate per acquisire conoscenze e tecniche utili a ridurre le probabilità che i rischi si concretizzino in danni e per minimizzare così i costi sociali degli eventuali sinistri.

In Italia esiste dal 1963 l'Associazione Maestri Sci Italiani (A.M.S.I.) nata per difendere e promuovere questa categoria professionale²⁴. L'A.M.S.I. oggi rappresenta 8.000 maestri e 350 scuole disseminate su tutto il territorio italiano attraverso una propria organizzazione territoriale che si articola in dieci sedi regionali, due sedi provinciali e una nazionale²⁵. L'attività dell'associazione si pone in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).

²⁴ L'AMSI è nata precisamente il 18 novembre 1963 ad opera di Giampaolo Frigerio, Piero Bosticco, Vittorio Carpineti, Alberto Demetz, Renato Valle e Guerrino Frigerio. Fino a quel momento la categoria dei maestri di sci era stata governata dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

<http://www.amsi.it/associazione.php>

²⁵ Collegio Nazionale Maestri di sci italiani, Collegio Maestri di sci del Piemonte (www.maestridiscipiemonte.it), Collegio Maestri di sci del Veneto (www.maestrisci.com), Collegio Maestri di sci Emilia Romagna, Collegio Maestri di sci della Valle d'Aosta, Collegio Maestri di sci della Lombardia, Collegio Maestri di sci Regione Liguria, Collegio Maestri di sci della Toscana, Collegio Maestri di sci del Trentino, Collegio Maestri di sci del Molise, Collegio Maestri di sci della Regione Lazio, Collegio Maestri di sci delle Marche, Collegio Maestri di sci Abruzzo, Collegio Maestri di sci Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.amsi.fvg.it), Collegio Provinciale Alto Adige.

La Escuela Española de Esquí (E.E.E.) venne invece fondata nel 1960 ed il suo Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale della F.E.D.E. (Federación Española de Esquí) il 28 settembre de 1961, attribuisce alla scuola il compito dell'insegnamento della tecnica dello sci, con carattere esclusivo, su tutto il territorio nazionale e la facoltà di nomina e certificazione degli insegnanti²⁶.

La E.E.E. si articola in *centros de enseñanza*, dei veri e propri organismi con autonomia di attività, ed è inoltre previsto che sia presente un solo centro per ogni stazione invernale.

In Spagna opera altresì l'Asociación de Escuelas Profesores, Entrenadores de Deportes de Invierno en España (A.E.P.E.D.I.) e nello Statuto si legge che una delle sue principali attività consiste nella “colaboración con la RFEDI y su E.E.E. en el estudio de mejoras en la formación deportiva y profesional del Profesor y Entrenador de Esquí y/u otros Deportes de Invierno”²⁷.

A livello internazionale si ricorda invece la rilevante presenza dell'International Ski Instructors Association (I.S.I.A.)²⁸, di cui sono membri sia l'A.M.S.I. che l'A.E.P.E.D.I. Lo scopo primario di questa associazione è la promozione della “collaboration in respect of Ski Technique, methodology, didactics and the question of safety ensuring the highest standards of professional practice”.

L'I.S.I.A. venne fondata nel 1971 e sono attualmente trentotto le Nazioni che vi fanno parte²⁹, Nazioni definite “the very best in ski instruction around the world”. L'I.S.I.A. è una realtà, che permette alla professione di avere una rappresentanza internazionale, a cui tutti i maestri di sci/*ski instructor* aderiscono ed è pertanto in grado di verificare le tendenze, le flessioni, le difficoltà, le richieste del mercato, segnalando le didattiche in *real time* a livello mondiale e svolgendo un ruolo di guida davvero incisivo.

²⁶ http://www.aepedi.es/aepedi_con_sub.asp?id_sub=8

²⁷ <http://www.aepedi.es/archivos/Estatutos%20AEPEDI%20desde%20junio%202006.pdf>

²⁸ <http://www.isiaski.org/>

²⁹ Il membro più giovane è la Repubblica di San Marino accolta in I.S.I.A. in occasione dell'ultimo congresso mondiale svoltosi a Jesolo il 28 maggio 2008.

L'I.S.I.A. inoltre da anni si impegna ad aiutare e a sostenere le nuove "Nazioni della neve" nella crescita tecnico/didattica e organizzativa e perché si adeguino alle mutevoli esigenze del turismo.

Questa Associazione riveste altresì un ruolo di prim'ordine nella lotta al fenomeno dell'abusivismo, che si cerca di arginare mediante la predisposizione di un sistema di certificazione dal respiro mondiale³⁰.

È opportuno ricordare che l'I.S.I.A. è a sua volta membro di Interski, un'associazione internazionale di cui fanno parte "organisations for snow sports (such as skiing, snowboarding, etc. hereafter called snow sports) from various countries unite in a spirit of friendship and fellowship in order to jointly promote, coordinate and further develop all matters relevant to the instruction of snow sports"³¹.

³⁰ Lo scopo di supportare la formazione degli insegnanti di sport invernali e di promuovere la qualità e la sicurezza a livello mondiale è perseguito da I.S.I.A. mediante la fissazione di standard minimi meglio noti come "I.S.I.A. minimum standard" (il testo integrale è reperibile alla URL: <http://www.isiaski.org/en/3/index.html>). Nel preambolo del documento si precisa comunque che "the I.S.I.A. minimum standard does not automatically give the right to mutual recognition of a country's national professional training by state authorities". Attraverso una procedura di formazione elaborata da ISA "aimed at the objectives of the CopenhagenProcess (European Credit System for Vocational Education and Training [ECVET]) i maestri di sci che abbiano completato la formazione nel loro Paese di appartenenza possono ottenere una sorta di patentino / certificazione denominata "I.S.I.A. stamp and/or I.S.I.A card". "I.S.I.A. card" è una vera e propria "carta d'identità" dei Maestri di Sci, è divisa in due livelli: uno per il riconoscimento del massimo di professionalità dei Maestri di Sci, a tutela della garanzia della qualità "del maestro", si tratta di una sorta di certificato d.o.c., l'altro livello è invece previsto per quelle Nazioni che non rispondono ai massimi requisiti nella preparazione e formazione dei Maestri. I due documenti hanno validità mondiale e rispondono alla finalità di permettere un effettivo riconoscimento del Maestro di Sci e del suo livello di formazione. Tutto ciò è previsto nell'ottica di combattere il pericoloso fenomeno dell'abusivismo e di favorire una gestione migliore del flusso dei Maestri nelle varie Nazioni. Questa modalità di certificazione, che ha abolito il precedente "bollino I.S.I.A. è stata adottata da I.S.I.A. in seguito a quanto emerso all'ultimo Congresso mondiale I.S.I.A. che si è tenuto il 28 maggio 2008 a Jesolo (VE). In questo Congresso si è prevista una ulteriore e relevantissima novità: la costituzione di una banca dati internazionale, cui ogni Nazione potrà avere accesso attraverso un determinato codice per avere in tempo reale i dati personali e il curriculum professionale del Maestro con diretta conoscenza di livello di formazione, lingue parlate, le sue specializzazioni, etc. Questa soluzione, in futuro, permetterà alle Scuole Sci di tutto il mondo di poter attingere a un bacino enorme di Maestri e, in funzione delle caratteristiche ricercate, avere la possibilità di contattare, in tempi rapidi, soggetti ad hoc per le proprie esigenze di mercato. Si stima un tempo di due anni per la creazione e il completamento di questa banca dati. http://www.amsiveneto.it/news/file_news/n24.27maggio08.Conv.ISIA.Finale.pdf

³¹ http://www.interski.org/uploads/media/20050822_Statutes_e.pdf, (art. 2 Interski Constitution). L'associazione ha come scopo principale la promozione dello scambio di informazioni attraverso attività quali l'organizzazione di Congressi e workshop, scambio di esperienze ed idee nei vari settori gravitanti attorno all'insegnamento delle discipline sciistiche. A tale obiettivo è sottesa la costante attenzione alla sicurezza nella pratica degli

Oltre ad I.S.I.A. fanno parte di Interski anche l'International Federation of Snowsport Instructors (I.F.S.I.) e l'International Association for Snowsport at Schools and Universities (I.A.S.S.U.)³².

A livello mondiale l'attenzione e gli sforzi per formare professionisti all'altezza delle difficoltà insite nell'ambiente montano e delle responsabilità che comporta la qualifica di insegnante sono dunque davvero notevoli.

Ovviamente il soggetto che si serve degli impianti di risalita e delle piste, ed eventualmente dell'esperienza dei maestri di sci, non deve per ciò stesso ritenersi esonerato dall'osservare condotte precauzionali che permettano una gestione autonoma del rischio legato all'attività intrapresa. Il soggetto che decide di praticare l'attività in questione, autore della scelta elettiva di esporsi ad un certo gradiente di rischio, deve possedere ed impiegare un certo grado di diligenza e di capacità di prevenire la materializzazione del rischio in danno.

Nell'ambito di un qualsivoglia sinistro sulle piste da sci l'adozione dell'ultima precauzione spetterà sempre al protagonista della vicenda nonostante le molteplici condotte preventive poste in essere da altri soggetti (come ad esempio gestore, insegnanti o altri utenti).

Il rischio è connaturato al prodotto "montagna", il problema che è posto alle regole giuridiche è quello di ridurlo e distribuirlo in modo socialmente ottimale fra una moltitudine di soggetti³³. Di fronte ad un simile scenario, peraltro, diverse associazioni si propongono, attraverso iniziative, forum, corsi di formazione ed ogni altro canale utile all'intento, di educare ed informare in vista della prevenzione degli incidenti³⁴.

sport invernali ed all'ambiente naturale in cui vengono praticati. (art. 3 Interski Constitution).

³² Art. 5 Interski Constitution.

³³ AYORA A., *Gestión del Riesgo en la Montaña y en las Actividades al Aire Libre*, Ediciones Desnivel, Madrid, 1 ed, dicembre 2008, 14.

³⁴ Per citarne alcune: Federazione Internazionale Sci (FIS) www.fis-ski.com, Federazione Internazionale Biathlon (www.fil-luge.org), Federazione Internazionale Slittino (www.fil-luge.org), Federazione Internazionale Bob (www.bobsleigh.com), Federazione Internazionale Telemark (www.telemarkski.org), la summenzionata I.S.I.A., Per quanto riguarda l'Italia si ricordano: Federazione Italiana Sci (FISI) www.fisi.org, l'AMSI, Associazione maestri di sci Alpi Occidentali (www.amsao.it), Fondazione Arpa (www.fondazionearpa.it), Sci Club Alpine Ski Aprica (www.alpineskiaprica.it), Sci club

A livello internazionale, ad esempio, dal 1974³⁵, opera la International Society for Skiing Safety (I.S.S.S.), un'associazione multidisciplinare che si prefigge di “providing a forum for discussion and education concerning skiing safety advances safety issues and injury care in snow sports through education, research and development in all related fields”. Muovendo dalla considerazione che il cambiamento che ha interessato gli sport invernali (attraverso lo sviluppo di *telemark*, *snowboard* e *skiboarding*) ha prodotto interessanti differenze nei sinistri rispetto a quelli normalmente originati dallo sci alpino I.S.S.S. individua così la sua *mission*: “to bring the attention of all those interested in skiing safety that specific research methods must be applied to attain valuable and usable information in ongoing epidemiologic studies. (...) It is only through the use of appropriate techniques that inroads can be made to identify problems present in winter sports and then determine by appropriate interventional methodology that risk of injury can be reduced”.

L'idea ripetuta ad ogni piè sospinto è che in montagna l'attività di prevenzione è fondamentale³⁶, ma questa attività deve partire da

Bormio (www.sciclub.bormio.it). A livello scientifico si ricorda l'importante attività della Fondazione Courmayeur (<http://www.fondazionecourmayeur.it/>). In Spagna si ricorda la Real Federación Española de Deportes de Invierno (REFEDI) (www.rfedi.es).

³⁵ ISSS fu fondata nel 1974 durante il I° World Congress on Skiing Safety in Riksgården (Svezia). Il primo meeting ufficiale si svolse in Spagna (Sierra Nevada) nel 1977 e da quel momento si svolge con cadenza biennale. I Congressi ISSS sono volti ad alimentare il dibattito sulla moltitudine di materie relazionate agli sport invernali con particolare attenzione all'aspetto della ricerca dei mezzi per ridurre i rischi di danno. Per sottolineare il fatto che l'opera di prevenzione non è delegabile ad un solo soggetto, ma che necessita di scambi di idee, critiche e commenti, i Congressi organizzati da ISSS hanno come partecipanti: rappresentanti dell'industria dello sci, rappresentanti dell'industria manifatturiera di sci e scarponi, ingegneri dell'industria, maestri di sci, medici, avvocati, ski area manager, alcuni praticanti delle varie discipline sia a livello agonistico che amatoriale. Molti dei privati che partecipano sono coinvolti dall' American Society of Testing and Materials (ASTM) o da altre organizzazioni nazionali ed internazionali come ad esempio la International Organization for Standardization (ISO) e ciò costituisce un metodo davvero utile per promuovere un forum di discussione sui problemi della sicurezza degli sci e per la pubblicazione di “state-of-the-art books” sui progressi compiuti. (<http://www.isssweb.com/index.html>). Per l'ultimo Congresso ISSS: 18th International Congress on Ski Trauma and Skiing Safety Garmish Partenkirchen (Germany) April 26 - May 2, 2009, si veda <http://www.isssweb.com/iss2009.html>

³⁶ Prevenzione è “l'attività tesa ad evitare che si possano verificare fatti od eventi che possano turbare la quiete sociale” e si tratta di un' attività “in cui devono essere coinvolte varie entità e non solo le Forze di Polizia”, DI VITA G. , *Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna “Domaines skiables e sci fuori pista”*,

Quaderni della Fondazione Courmayeur, n. 18, 2008, 100.
<http://www.fondazionecourmayeur.it/archivipage.asp?l=1&id=37>

un'educazione di base, un'educazione che, oggi, dovrebbe essere pari alla massa di gente che frequenta la montagna soprattutto per usufruire degli impianti sciistici³⁷.

L'obiettivo primario è la diffusione della cultura della sicurezza in montagna e gli sforzi comuni compiuti da Regioni, Provincie, Associazioni nazionali ed internazionali, Collegi di guide alpine e maestri di sci ci dimostrano come tale finalità non sia assegnabile ad un unico soggetto, ma debba essere condivisa da tutti i soggetti in gioco.

Il rischio è un concetto chiave per le attività sportivo-ricreative che ruotano attorno al sistema turistico montagna e le strategie precauzionali si rivelano di primaria importanza in vista della sua riduzione o meglio del suo mantenimento ad un livello socialmente accettabile.

Se in ambito sciistico tutti i soggetti menzionati, dal gestore fino all'utenza finale, gestissero in maniera ottimale la parte di rischio a loro delegata molti danni si potrebbero evitare. Questo perché la bilateralità della precauzione in ambiente montano è la regola, dal momento che il rischio in tale contesto non è mai unilaterale³⁸.

La sicurezza assoluta però, vale la pena ricordarlo sin d'ora, in montagna è un'utopia, senza contare che, come già segnalato, l'assenza di rischi da controllare potrebbe disincentivare un turista che pratica un'attività alla ricerca di un certo gradiente di emozioni (*sensation seeker*). Il comportamento degli sciatori dovrebbe essere presidiato dal principio di autoresponsabilità correlato alla consapevolezza dell'accettazione volontaria del rischio sotteso all'attività esercitata. Se gli avventori

³⁷ FLICK W., *Sicurezza in montagna e sulle piste da sci: un problema giuridico, ma anche e soprattutto di cultura*, III° Forum giuridico europeo sulla neve Bormio-Valtellina 23-25 novembre 2007. (www.bormioforumneve.eu).

³⁸ PORRAS LIMA, *Las Estaciones de Esquí como Industrias Turísticas*, cit., riporta i (per certi versi inaspettati) risultati di uno studio, elaborato dall'Università di Salisburgo, relativo ai fattori di rischio associati alle varie attività sportive e segnala che lo sci alpino ha un indice di pericolosità uguale a quello della pratica dell'aerobica o della ginnastica praticata con gli attrezzi in palestra. Lo studio associa allo sci un indice un rischio (8) e lo colloca dopo il calcio (41), l'equitazione(19), il ciclismo(18), lo squash (11), lo snowboard ed il parapendio (10). Tuttavia anche se astrattamente l'indice di pericolosità di tale pratica non è molto elevato l'affollamento delle piste e le mutevoli condizioni climatiche dell'ambiente montano aumentano le probabilità di sinistri e pertanto il tema della sicurezza in questo sport viene a rivestire un'importanza ben maggiore rispetto agli sport cui è associato il medesimo indice di pericolosità.

delegassero la gestione del rischio ed il perseguimento della sicurezza al gestore e al maestro di sci l'obiettivo di evitare gli eventuali danni si tradurrebbe in un sicuro fallimento³⁹.

La consapevolezza dei rischi legati all'attività che si sta praticando, all'ambiente in cui si pratica e delle proprie capacità è la prima precauzione che l'utente deve assumere⁴⁰. Per far sorgere una reale consapevolezza negli utenti è necessario che tutti i soggetti operanti nel settore turistico-ricreativo e le diverse associazioni intensifichino i sistemi di informazione in ordine ai comportamenti consigliabili ed ai pericoli latenti dell'attività praticata. Solo di fronte a soggetti consapevoli gli investimenti in sicurezza delle stazioni sciistiche e l'alta qualificazione dei maestri di sci permetteranno di realizzare proficuamente una gestione collettiva dei rischi.

In questa prospettiva *ex ante* di precauzione è opportuno menzionare il Decalogo dello sciatore⁴¹, approvato dalla Federazione Internazionale Sci

³⁹ Si veda il paragrafo I.1.3. in cui s'illustreranno le ragioni che sconsigliano di far funzionare la responsabilità oggettiva in ambito sciistico.

⁴⁰ AYORA, *Gestión del Riesgo en la Montaña y en las Actividades al Aire Libre*, cit., 23.

⁴¹ Il Decalogo fu approvato dal congresso della F.I.S. nel 1967 a Beirut e successivamente integrato dai Chiarimenti approvati dallo stesso Congresso a Famagosta nel 1973. Di seguito il testo recante "Regole per la condotta dello sciatore", come risultante dopo l'ultima modifica avvenuta nel 2002.

1 - *Rispetto per gli altri*. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

2 - *Padronanza della velocità e del comportamento*. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e del tempo.

3 - *Scelta della direzione*. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4 - *Sorpasso*. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

5 - *Attraversamento e incrocio*. Lo sciatore, che s'immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.

6 - *Sosta*. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista al più presto possibile.

7 - *Salita*. Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che discende a piedi la pista.

8 - *Rispetto della segnaletica*. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.

(F.I.S.) nel 1967⁴², e successivamente recepito dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.)⁴³.

Sono norme create volontariamente dalla stessa società degli utenti delle piste per autoregolamentare i propri bisogni in un settore non ancora provvisto di regole comportamentali a cui fare riferimento⁴⁴.

Si tratta di regole non dettate da astratti principi giuridici, ma derivanti dall'osservazione della realtà, valutata alla luce dell'esperienza tecnica, che possono catalogarsi a buon diritto nella categoria della c.d. *soft law*⁴⁵.

Tutt'ora esse sono un referente imprescindibile nell'ambito della responsabilità sciistica, in quanto (a parte isolate esperienze, come quella italiana⁴⁶, di legislazione speciale sulla materia) i singoli Paesi non si sono dotati di una normativa interna. Le Corti si avvalgono ampiamente di queste regole quando sono chiamate a compiere un accertamento volto a stabilire, in capo ad un responsabile, l'eventuale riallocazione sociale del danno. Stante l'indeterminatezza del concetto "colpa sciistica" si ritiene colpevole lo sciatore che ha provocato l'evento dannoso nell'inosservanza

9 - *In caso di incidente*. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10 - *Identificazione*. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Il documento è oggi divenuto un Dodecalogo in quanto l'Associazione Maestri di Sci Italiani (A.M.S.I.) ha aggiunto due regole: una relativa allo spazio minimo per il sorpasso a bordo della pista e la seconda in tema di traiettorie:

11 - "E' buona norma che lo sciatore non curvi sul bordo della pista, ma lasci sempre uno spazio sufficiente per agevolare il suo sorpasso";

12 - "Bisogna prestare attenzione alle traiettorie degli sciatori in considerazione del tipo di sci utilizzato, snowboard, telemark, carving, fun".

⁴² La Federazione Internazionale Sci venne fondata il 5 febbraio 1924 durante i primi Giochi Olimpici invernali che si tennero a Chamonix in Francia. Oggi la Federazione si compone di 107 Federazioni Nazionali. www.fis-ski.com.

⁴³ Federazione Italiana Sport Invernali, www.fisi.org.

⁴⁴ FLICK W., *L'influenza del diritto privato regionale sul diritto della montagna: diritto residuale o fonte primaria? Problemi e prospettive*, IV° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio-Valtellina 28- 30 novembre 2008, 8. (www.bormioforumneve.eu).

⁴⁵ Norme che acquistano valore solo nella misura in cui i tribunali le accettino e le applichino. V'è stato chi le ha definite come regole che individuano il "corretto comportamento che lo sciatore deve tenere sulle piste da sci con riguardo alla velocità, alla scelta di direzione, alla manovra di sorpasso ed incrocio, in caso di sosta e di caduta", v. PRADI M. *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1989, 219.

⁴⁶ Legge 24 dicembre 2003, n. 363 *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*. G.U. n. 3, 5 gennaio 2004, Serie Generale.

delle norme FIS⁴⁷. Grazie dunque al costante utilizzo da parte dei giudici queste norme dagli anni Settanta in poi hanno raggiunto un certo grado di effettività giuridica, anche se non erano state emanate da un legislatore⁴⁸.

Il Decalogo in questione per la sua semplicità e snellezza è resistito indenne in tutti questi anni e rappresenta la manifestazione di un sintetico principio valido per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sciistica: il diritto/dovere al buon senso.

In altre parole è essenziale che le persone che praticano attività in un ambiente naturalmente rischioso, quale è la montagna, si comportino responsabilmente.

Si può dire che le Regole FIS sono oggi un “nocciolo” duro intorno al quale tutti i fruitori della montagna invernale si riconoscono a livello globale, trovando applicazione in tutti i Paesi aderenti alla F.I.S.. Salvaguardare questa unitarietà è di fondamentale importanza visti i massicci flussi turistici che investono il nostro Paese e considerate le “fughe” degli sciatori italiani verso la neve straniera.

Per responsabilizzare gli utenti delle piste sono inoltre previste sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle più elementari regole di prudenza⁴⁹.

⁴⁷ PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo*, cit., 220.

⁴⁸ La prima sentenza della Suprema Corte che avallò tale orientamento fu emessa dalla VI Sezione penale il 23 febbraio 1976. In numerose pronunce di merito si fece strada la convinzione che, nel caso in cui lo sciatore avesse rispettato le regole di condotta F.I.S. in caso di incidente avrebbe rispettato lo standard minimo di diligenza richiesto allo svolgimento dell'attività in questione. Le regole F.I.S. dunque pur non essendo vincolanti per i giudici ove questi se ne fossero voluti discostare avrebbero dovuto fornire una motivazione valida e logica, dimostrando l'illogicità e l'irragionevolezza di tali norme.

⁴⁹ A titolo esemplificativo si riportano i dati presentati dalla Polizia di Trento per la stagione 2008-09 dai quali si apprende che le violazioni amministrative sono state 959 (+56,1%) in gran parte dovute a comportamenti scorretti o pericolosi degli sciatori. Le violazioni penali sono state 360 (-16,4% rispetto al 2007-08 in cui se ne sono registrate 431) e 335 sciatori sono stati denunciati per lesioni personali colpose in seguito a scontri ed in 63 casi c'è stata un'omissione di soccorso. 15 invece i furti, 3 gli stranieri denunciati per esercizio abusivo della professione, 3 persone sono state denunciate per aver provocato una valanga sciando fuoripista nonostante il divieto per le condizioni meteo e i cartelli bene in vista. A testimonianza del fatto che l'impegno della polizia sulle piste non è limitato al controllo nei pressi degli impianti sportivi, ma è rivolto alla promozione della sicurezza in montagna si può osservare che le multe comminate agli sciatori indisciplinati sono state 959, il 56% in più dell'anno prima, quando invece furono 614. Una multa su tre è per comportamenti pericolosi, per la troppa velocità o la mancanza di distanza di sicurezza e vi sono state ben 25 persone che hanno creato disturbo ad altri utenti degli

A nostro avviso nell'ottica di educazione e prevenzione tanto cara a tutti gli operatori del turismo bianco si potrebbe prevedere una diffusione capillare delle regole FIS attraverso, ad esempio, la stampa del testo del Decalogo su un lato dello *skipass* o mediante dei cartelloni pubblicitari collocati nelle aree di sosta o nei punti di accesso agli impianti ovvero all'interno delle molteplici *brochure* che pubblicizzano e promuovono il comprensorio sciistico; si tratterebbe di una campagna di istruzione minima allo "sci del buon senso" condotta attraverso l'investimento in comunicazione e pubblicità.

La proposta sembra banale, ma se si considera che per accedere alle piste non è necessario il conseguimento di un'abilitazione, e che molti principianti non si fanno assistere da un maestro accedendo pertanto alle piste con sconsideratezza, forse la diffusione di queste semplici regole aiuterebbe a far acquisire consapevolezza del fatto che lo sci, pur essendo un'attività libera, non può essere praticato in difetto di assennatezza.

I.1.3. Il ruolo della responsabilità civile nella gestione degli incidenti e nella distribuzione dei costi sociali ad essi associati

Il rischio che abbiamo visto essere sotteso alle attività ludico ricreative legate alla fruizione turistica della montagna è statisticamente destinato a tradursi in danno e questo danno, concretizzandosi in infortuni, costituisce un costo sociale crescente.

I dati relativi al numero di incidenti, che si verificano nei comprensori sciistici, testimoniano come la questione dei costi ad essi associati sia di primaria importanza. In Italia a tal fine ci si è dotati di un sistema stabile per il monitoraggio degli incidenti sulle piste da sci. L'Istituto Superiore di Sanità, Reparto Ambiente e Traumi, sin dal 2003 ha attivato il sistema SIMON (Sistema di Sorveglianza degli Incidenti in Montagna) in collaborazione con il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e con il Centro Carabinieri Addestramento Alpino, per i dati di primo

impianti, v. Dati raccolti e rielaborati dalla Questura di Trento e dal Centro addestramento alpino di Moena, ANSA 15/04/2009, 12:36.

soccorso in area sciabile, con l'A.N.E.F. (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) per i passaggi su pista e con 24h Assistance *Snowcare* per i dati assicurativi. Tale sistema è così in grado di incrociare i dati di soccorso e recupero degli infortunati su pista con quelli di pronto soccorso nelle strutture di assistenza sanitaria ed in seguito all'elaborazione di tali dati viene stilato un rapporto molto accurato che consente di rendersi conto della portata del fenomeno "incidenti sciistici".

Dal rapporto SIMON relativo alla stagione sciistica del 2007 si può constatare che la pratica degli sport invernali causa ogni anno circa 40 morti e 35.000 infortunati, di cui 25.000 necessitano di pronto soccorso e circa 1.100 del ricovero in ospedale⁵⁰. L'età media degli infortunati è di 32 anni ed i maschi sono risultati pari al 55 per cento dei feriti⁵¹.

Emerge inoltre che il numero di incidenti è strettamente correlato al numero di persone presenti sulle piste. Tale effetto determina ciclicità giornaliere, settimanali e stagionali nel numero dei feriti: si può infatti constatare che nella giornata tale numero risulta più alto tra le 11 e le 13 (circa 1/3 degli infortuni) e nell'ambito settimanale si concentra nel week-end (37,5%); nel corso dell'anno invece il picco di frequenza si osserva durante le feste natalizie (20% dei feriti) e nelle 2 settimane a cavallo di capodanno.

In Spagna le stazioni sciistiche non rendono pubblico il registro degli incidenti e pertanto non è possibile reperire una base di dati come quella offerta dal rapporto SIMON. È comunque possibile una stima parziale: se si prendono, ad esempio, i dati dell'Ospedale Clinico di Barcellona si ricava che ogni giorno si sono feriti dai due ai tre sciatori su mille (il che starebbe a significare che in stazioni di grande portata come la Sierra Nevada si possono avere fino a 15/20 sinistri al giorno)⁵².

⁵⁰Il rapporto completo è consultabile on-line. www.iss.it/binary/ampp/cont/simon05def.1133435499.pdf

⁵¹ Nel 72,9% dei casi la nazionalità del ferito è italiana, mentre il 6,5% proviene dai paesi confinanti e dell'arco alpino (Francia, Svizzera, Germania, Austria, e Slovenia). I soli britannici rappresentano ben il 5,9% degli infortunati. Rilevante anche la presenza dei paesi dell'est europeo (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia e Repubbliche Baltiche) con il 7,2%.

⁵² CUCHI DENIA J.M. , *La Responsabilidad por la Practica de los Deportes de Riesgo: el Caso del Esquí*, in *Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida*, n° 11, 2000, 221.

Dopo che l'infortunato è stato soccorso e curato presso le idonee strutture ospedaliere egli spesso adisce le vie legali per chiedere alle Corti di individuare l'eventuale responsabile di quanto accaduto ed essere così "ristorato" con *pecunia*.

Il diritto si inserisce anche nella prospettiva *ex post* e siccome "il nostro ordinamento non ammette l'ipotesi che un giudice possa non decidere una controversia"⁵³, bisogna che le Corti siano in grado di comprendere la complessità della materia su cui devono decidere ed avere cognizione del fatto che spesso la soluzione non è nella norma di legge, ma in un sapere non codificato a cui attingere per assumere la decisione⁵⁴.

Emerge dunque l'idea del diritto come "sapere cerniera" tra le diverse branche di sapere⁵⁵. Così pare opportuno in questa sede meditare, con l'ausilio degli strumenti concettuali offerti dall'analisi economica del diritto (AED)⁵⁶, sul ruolo che la responsabilità civile svolge in relazione agli incidenti che si verificano in montagna.

L'indagine non può che iniziare con una generale considerazione sulle funzioni della responsabilità civile.

Si può concordare con uno dei fondatori dell'AED che la responsabilità extracontrattuale rappresenti una sorta di sintesi, una formula mista nella quale convivono sul piano ideale l'istituto del contratto, regno della libertà personale, e l'istituto della regolamentazione amministrativa assistita dalla sanzione penale, espressione di un comando univoco e centralizzato.

⁵³ PASCUZZI G., *Giuristi si diventa, Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, Il Mulino, 2008, 79.

⁵⁴ Si pensi all'utilizzazione massiccia di consulenti tecnici e periti in campo processuale che forniscono un fondamentale apporto ai fini decisorii, apporto che non ha nulla di giuridico.

⁵⁵ PASCUZZI, *Giuristi si diventa, Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, *op. cit.*, 119.

⁵⁶ Per una generale panoramica sulla storia e sull'utilità dell'AED nel contesto di *civil law* si rimanda all'introduzione del testo COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 9-23, ove si ricorda che i precetti giuridici rappresentano un "insieme di incentivi" rivolti ai consociati che attribuiscono una serie di "prezzi impliciti" ai comportamenti individuali ed in questo quadro concettuale l'obbedienza al singolo precetto si consegue ove il prezzo ad esso associato sia "sufficientemente alto" da indurre l'individuo a non intraprendere quel dato comportamento.

La responsabilità civile si colloca quindi nel punto di contatto fra contratto e regolazione amministrativa accentrata, consentendo il libero esercizio di attività lecite, di per sé eventualmente dannose, ed offrendo la certezza di trasferimenti di ricchezza senza un previo accordo fra le parti nel caso in cui tali attività rechino dei danni in conseguenza della violazione del generale principio del *neminem laedere*⁵⁷.

La visione tradizionale associa alla responsabilità civile molto semplicisticamente una funzione reintegrativa del patrimonio del danneggiato, ma a ben vedere alla funzione compensativa si associa una ulteriore funzione, che potremmo definire precauzionale, in quanto “le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei costi preventivi, del danno e dei costi transattivi”⁵⁸.

Nell’ambito degli incidenti sciistici sarà opportuno valorizzare la funzione preventiva anche in virtù delle considerazioni economiche e psicologiche in precedenza svolte.

La via per ridurre gli incidenti è essenzialmente l’adozione di misure preventive, ma a queste misure è associato un costo che tutti gli agenti devono sopportare in misura variabile. Le regole di responsabilità civile possono dirsi efficienti se inducono gli agenti ad un livello di prevenzione che minimizza i costi sociali associati agli incidenti⁵⁹.

⁵⁷ CALABRESI G., *La responsabilità civile come diritto di una società mista*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, ALPA G., PULITINI F., RODOTA’S., ROMANI R. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1982, 496 e ss. Nelle parole dell’acuto giurista statunitense, uno dei fondatori dell’AED, la responsabilità civile si atteggia come il sistema che in un mondo di risorse finite offre una serie di regole “che determinano quando le risorse ed i diritti che vantiamo su di esse possono essere trasferiti in assenza di un accordo diretto intervenuto fra le parti ed in assenza di una decisione specifica dello Stato, in conseguenza della mera volontà espressa da chi decide di svolgere un’attività che ha un costo determinato dallo Stato, facendo in modo che il numero ed il tipo di questi trasferimenti di risorse, pur se ridotti, siano resi possibili”.

⁵⁸ COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti*, op. cit. ricordano questa felice definizione di CALABRESI, contenuta nello scritto *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, pubblicato nel 1970, di cui v. trad. italiana *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economica-giuridica*, (trad. italiana di DE VITA A., VARANO V., VIGORITI V.), Giuffrè, Milano, 1975.

⁵⁹ Si afferma che assumendo che la probabilità di un incidente è una funzione decrescente dell’ammontare della prevenzione il livello di prevenzione che minimizza il costo sociale degli incidenti coincide con l’equivalenza fra costi marginali di prevenzione e benefici marginali; secondo l’equazione $w = -p(x)A$: il membro di sinistra è letto come costo

La responsabilità per colpa infatti induce le parti ad essere diligenti ed il comportamento diligente ha come diretta conseguenza la minimizzazione del costo sociale degli incidenti.

Per poter giungere a livelli ottimali di prevenzione in un contesto come quello sciistico caratterizzato da relazioni biunivoche fra gli agenti sarà necessario che ciascuno di questi si conformi ad un livello di diligenza standard, assumendo che questo livello lo si possa definire *ex ante* con certezza.

Lo standard preventivo ottimale del gestore si potrebbe definire alla luce della normativa e dei regolamenti esistenti in materia di esercizio di un'area sciabile attrezzata, mentre guida alpina e maestro di sci per non incorrere in responsabilità, in virtù della loro maggior esperienza e perizia dovranno conformarsi ad allo standard di condotta superiore alla semplice "diligenza del buon padre di famiglia". I semplici sciatori, come già osservato, dovrebbero improntare la loro condotta al modello dello sciatore diligente tratteggiato dal Decalogo FIS.

Se tutti gli agenti si collocassero al livello preventivo ottimale la responsabilità civile non verrebbe in gioco perché in questo scenario ideale sulle piste gli incidenti non si verificherebbero. Tuttavia, la realtà può tendere ad un ideale, ma non corrisponde mai ad esso. Lo scenario che appartiene all'esperienza reale ci mostra invece una complessità che rende difficile raggiungere e coordinare i migliori livelli preventivi, rivelando la distanza che ci separa da un modello astratto di ottimi precauzionali.

Bisogna dunque valutare qual è il modo migliore per far operare la responsabilità civile in ambito di incidenti sciistici nella prospettiva precauzionale di minimizzazione dei costi sociali ad essi associati.

Considerando la relazione gestore/sciatore ci si potrebbe chiedere se sia economicamente più efficiente l'adozione del criterio della colpa o una forma di responsabilità oggettiva, che addebiti al gestore la responsabilità

marginale della prevenzione, mentre quello di destra come il beneficio sociale (marginale) delle misure preventive concretamente adottate. COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti, op. cit.*, 207.

indipendentemente dagli investimenti in misure precauzionali da questi effettuati.

La risposta è immediata. Il criterio della colpa appare maggiormente efficiente dal momento che l'incidente sciistico costituisce un caso in cui le precauzioni da adottarsi sono bilaterali. L'applicazione giurisprudenziale del criterio della colpa ha come effetto quello di indurre a comportamenti efficienti tanto gestori quanto sciatori, infatti ove il gestore dimostri di aver adeguato la sua condotta allo standard di diligenza atto ad esonerare la sua responsabilità, adeguandosi alle dettagliate prescrizioni in materia, sarà lo sciatore a dover sopportare il costo sociale del danno. La regola della colpa induce a comportamenti precauzionali (indipendenti, ma) complementari nella strategia di abbattimento dei costi associati al danno⁶⁰. È infatti noto che la diminuzione dei livelli di precauzione esplicabili dallo sciatore, che ad esempio non rispetti l'obbligo di adeguare la propria velocità nei luoghi adiacenti alle zone di accesso agli impianti di risalita, fa aumentare frequenza e gravità dei sinistri indipendentemente dal fatto che il gestore abbia adottato precauzioni superiori a quelle richieste⁶¹. La sinergia precauzionale alimentata dall'operatività di tale criterio sembra essere l'unica via praticabile nella nostra materia.

Le Corti hanno diversi modi di applicare alle fattispecie concrete il criterio della colpa⁶². Vi possono essere casi in cui il danneggiante viene ritenuto responsabile solo se le sue precauzioni si sono rivelate inferiori al livello di diligenza richiesto (livello di diligenza esonerante) indipendentemente dalle precauzioni della vittima (criterio semplice della colpa)⁶³.

In altri casi viene considerata la diligenza di entrambe le parti e se il danneggiante prova la negligenza della vittima viene esonerato dalla responsabilità (*compensazione delle colpe*). Infine casi in cui, avendo riguardo

⁶⁰ IZZO U., *Analisi economica del diritto della responsabilità sciistica*, III° Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 23-25 novembre 2007.

⁶¹ COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti, op. cit.*, p. 211.

⁶² COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti, op. cit.*, 212 parlano di diverse "forme di colpa".

⁶³ COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti, op. cit.*, 216.

all'apporto causale di danneggiante e danneggiato all'evento, si applica il *concorso di colpa*. Le tre modalità descritte sono tutte praticabili in termini di efficienza in quanto, dal momento che le parti non hanno alcuna certezza sul costo che dovranno sopportare in termini risarcitori fintantoché non si sceglie in sede giudiziale quale forma di colpa applicare alla fattispecie, non cambiano gli incentivi bilaterali all'adozione della miglior precauzione.

La maggior efficienza della regola della colpa si può affermare anche e soprattutto con riferimento alle fattispecie di scontro fra sciatori, ove le precauzioni, ancorché indipendenti, sono le medesime da porre in essere in quanto tutti gli utenti delle piste devono adeguare le loro condotte alle norme FIS.

L'appiattimento e l'irrigidimento delle regole operazionali in un contesto tanto complesso sotto il profilo precauzionale potrebbe portare a far funzionare la responsabilità civile per finalità che non guardano più al profilo della prevenzione del danno, limitandosi ad operare un trasferimento di ricchezza a fini meramente compensativi, con implicazioni assai problematiche sul versante dell'aumento dei costi legati alla predisposizione dell'offerta turistica montana⁶⁴.

Si avrà modo di indagare in sede di analisi giurisprudenziale se effettivamente le corti iberiche e quelle italiane sono in qualche modo sensibili a queste argomentazioni.

È a questo punto utile capire e dar brevemente conto del perché in fattispecie a prevenzione bilaterale, come quella degli incidenti avvenuti sulla neve, la responsabilità oggettiva possa implicare problemi sul versante dell'efficienza della soluzione prescelta.

Ad uno sguardo superficiale, che non tenga conto della vitale importanza della bilateralità della precauzione in ambito sciistico e della funzione precauzionale associata alla responsabilità civile⁶⁵, potrebbe sembrare

⁶⁴ Nella sezione dedicata alla responsabilità civile del gestore dell'area sciabile attrezzata queste implicazioni saranno analizzate con maggior profondità.

⁶⁵ Si osserva che coloro i quali riconoscono preponderante la funzione ristorativa della responsabilità civile tendono a preferire la responsabilità oggettiva alla colpa, senza però rendersi conto dell'impatto inefficiente che tale scelta determina sulla prevenzione degli incidenti. COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti, op. cit.*, 222.

ragionevole inasprire la regola di responsabilità civile gravante sul gestore dell'area sciabile, per una pura logica economico-industriale di redistribuzione dei costi.

La gestione degli impianti di risalita è infatti solitamente assunta da imprese che operano in forma societaria offrendo all'utenza molteplici servizi al fine di ottenerne un ritorno in termini di profitto; dette società dunque attraverso il prezzo di tali servizi possono frammentare e distribuire il costo sociale degli incidenti fra tutti gli utenti che acquistano lo *skipass*.

Queste considerazioni non tengono conto però che la regola di responsabilità oggettiva non incentiva la vittima/sciatore a porre in essere condotte preventive, misure precauzionali atte a prevenire eventuali sinistri o a diminuirne la gravità, in quanto in questo scenario il danneggiato, quand'anche il gestore abbia adottato tutte le precauzioni possibili, verrà risarcito per il danno sofferto sulla neve. In assenza di incentivi ad osservare una condotta ispirata a quella dello sciatore modello tratteggiata dal Decalogo FIS, lo sciatore medio potrebbe indulgere in comportamenti che sul piano statistico farebbero aumentare il numero e la gravità degli incidenti sulle piste.

L'AED chiarisce che sono tre le condizioni necessarie affinché la responsabilità oggettiva possa essere efficiente nella minimizzazione dei costi sociali associati agli incidenti. Anzitutto solo una parte (danneggiante potenziale) deve avere la capacità di porre in essere misure preventive idonee a ridurre frequenza e gravità degli incidenti, in proposito si parla di "situazioni a prevenzione unilaterale". In secondo luogo il risarcimento per la vittima deve essere "perfetto", ovvero deve essere indifferente per la vittima l'occorrenza di un incidente (condizione che dipende dall'operato dei giudici) ed infine devono essere chiari *ex ante* i ruoli di vittima e danneggiante potenziale. Condizioni che non possono dunque dirsi sussistenti nell'ambito sciistico.

Oltre a non essere efficiente in un contesto dominato dalla precauzione bilaterale l'applicazione costante ai gestori delle stazioni sciistiche di tale regola di responsabilità potrebbe condurre a soluzioni inefficienti anche sotto profili diversi rispetto a quello della riduzione dei sinistri. I gestori, in

qualità di danneggianti potenziali, si vedrebbero costretti ad investire ingenti somme in misure preventive e di conseguenza a scaricare il relativo costo sullo *skipass* venduto agli sciatori; le compagnie assicurative, che obbligatoriamente stipulano con i gestori delle polizze di r.c., si vedrebbero costrette ad aumentare il prezzo dei premi in modo da conservare il necessario livello minimo di remuneratività delle polizze, col rischio che l'assicuratore decida di uscire da un mercato fattosi scarsamente appetibile, se non a rischio di perdite.

Rimasto senza assicuratore il gestore avrebbe il problema di non poter soddisfare l'esigenza di assicurarsi per la responsabilità civile; un problema reso particolarmente acuto in Italia dalla previsione legislativa introdotta nel 2003, laddove l'art. 4 della legge 363/2003 prevede che i gestori siano obbligati a contrarre tale tipo di copertura assicurativa per essere autorizzati ad esercitare la loro attività.

I.1.4. Il soccorso alpino: l'azione di minimizzazione dei danni

Il soccorso alpino si inserisce in una prospettiva *ex post* ove il rischio si sia effettivamente concretizzato, a dispetto delle precauzioni che siano state o meno prese dai soggetti coinvolti nell'incidente o che dovevano prenderle a dispetto del loro diretto coinvolgimento (istruttori, guide, gestori del comprensorio sciistico, organizzatori di *active sport*).

L'importanza del soccorso in montagna è indubbia in quanto proprio per le condizioni estreme in cui in molti casi avvengono i sinistri è necessario poter contare su un corpo adeguatamente addestrato ed equipaggiato ad operare in tali situazioni.

La tempestività dell'intervento è un'esigenza imprescindibile soprattutto nell'ambito degli incidenti che si verificano sulla montagna innevata, in quanto l'infortunato si trova esposto ad una situazione climatica critica, a contatto diretto con la neve, condizione che può rapidamente condurre all'ipotermia. L'organizzazione del soccorso è pertanto volta ad essere efficace in tempi brevissimi ed in condizioni spesso estreme: il soccorso in

valanga rappresenta un esempio paradigmatico di queste condizioni critiche⁶⁶.

L'industria turistica quindi oltre ad offrire un comprensorio ed un ambiente sicuro ed appetibile per la clientela deve necessariamente collocare nel ventaglio delle proprie offerte anche una macchina organizzativa del soccorso altamente efficiente per ridurre le conseguenze negative degli incidenti in cui possano rimanere coinvolti per le più svariate cause i turisti.

In Italia dal 1954 è attivo il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) struttura operativa del C.A.I. dotata di ampia autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale⁶⁷.

⁶⁶ In base ai dati forniti dalla Sezione di Firenze del CAI dal 1983 al 2003 si sono registrati in Italia 641 incidenti per valanga nel corso dei quali sono state travolte 1.465 persone, il che significa che sono state travolte circa due persone a incidente (1465/641). La maggior parte dei travolti (65%) è rimasta in superficie o semisepolta mentre circa uno su tre dei travolti è stato completamente sepolto. Nel caso di travolti rimasti in superficie o semisepolti i decessi sono stati pochi (7%) mentre di coloro che sono stati completamente travolti circa il 65% è deceduto. Per coloro che sono stati completamente travolti il decesso è dipeso da: ferite riportate durante il travolgimento (15-20%), impossibilità di respirare (75%) ed ipotermia (5- 10%). Il 50% delle vittime sono sci alpinisti, circa un quarto sono sciatori fuoripista ed un quinto alpinisti. Generalmente l'intervento dei compagni del travolto è l'unica forma di soccorso efficace (disseppellimento entro 15 minuti). Proprio in ragione di questi dati da più parti si intensificano le iniziative per promuovere e diffondere strategie efficienti per l'autosoccorso in valanga. Dal momento che l'autosoccorso richiede tempi diversi a seconda dei mezzi utilizzati gli esperti consigliano l'utilizzo di strumenti che prolungano la sopravvivenza sotto la neve (come ad esempio un giubbotto senza maniche di materiale sintetico o un sistema è integrato in un marsupio: in caso di valanga, lo sciatore deve mettere in bocca un bocaglio tramite il quale avviene la separazione dell'aria inspirata da quella espirata e grazie alla separazione dell'aria si evita l'accumulo di anidride carbonica nel sangue), di strumenti che riducono il tempo di seppellimento consentendo una più rapida localizzazione del travolto (ARVA, apparecchi radio trasmettitori-ricevitori che operano sulla frequenza di 457 KHz, Recco, apparecchi radio applicati a giacche da sci o scarponi, Pallone da valanga, evoluzione del cordino da valanga: tirando una cordicella a strappo, si attiva lo srotolamento di un pallone a forma di "lampione" che, durante la discesa della valanga, rimane sopra la superficie nevosa e resta legato allo sciatore tramite un cordino grazie al quale si può individuare la persona sepolta, ed ancora di strumenti che riducono il grado di seppellimento mediante l'utilizzo dei quali si verifica un aumento del volume della persona che la fa "galleggiare sul manto nevoso (Airbag da valanga, giubbotto di salvataggio Avagear). Si vedano http://www2.dse.unibo.it/ichino/autosoccorso_valanga5.PDF, <http://www.aineva.it/pubblica/neve47/autosoccorso.html>, <http://www.scuolarighini.it/righini.asp?pg=64>, http://www.caicastelli.it/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=2.

⁶⁷ Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nasce ufficialmente il [12 dicembre 1954](#), quando il CAI istituisce il "Corpo di Soccorso Alpino" (CSA). Promotori dell'iniziativa furono il trentino Scipio Stenico e l'allora Presidente generale del CAI, Bartolomeo Figari. Nel [1968](#) entra a far parte del CSA il "Soccorso Speleologico",

Il C.N.S.A.S. è riconosciuto in base alla legge n. 63/1961, 26 gennaio 1961, ed alla legge n. 776/1985, 24 dicembre 1985, come “Ente specializzato a provvedere a favore dei propri soci sia di altri, all’organizzazione di idonee iniziative tecniche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti, nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche”. È inoltre struttura nazionale operativa del servizio nazionale della Protezione Civile, di cui alla legge n. 225/1992, 24 febbraio 1992, e la legge n. 74/2001 le ha riconosciuto la funzione di “Servizio di Pubblica Utilità”⁶⁸.

L’Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico (SR e SP) costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma dello Stato italiano, su proposta del Consiglio Nazionale e dopo l’approvazione dell’Assemblea Nazionale⁶⁹.

Sono componenti del C.N.S.A.S. 25 delegazioni di Soccorso Alpino e 15 di Soccorso Speleologico operanti su tutto il territorio nazionale. Il rapporto con le singole realtà locali è assicurato dai Servizi Regionali o Provinciali summenzionati.

Lo Statuto del C.N.S.A.S. individua le sue finalità nel “contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse all’ambiente montano e delle attività speleologiche; soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi, e recuperare i caduti, anche in collaborazione con organizzazioni esterne (...)”⁷⁰.

istituito nel 1966, e nel [1990](#) l’istituzione assume l’attuale denominazione. La sezione speleologica del CNSAS è chiamata ad intervenire per prestare soccorso alle vittime di incidenti all’interno di cavità ipogee, alle quali fornisce un servizio altamente specializzato che, oltre ai tecnici del recupero, vede la costante presenza di un medico speleologo appositamente addestrato per la medicina d’urgenza ipogea. Il soccorso speleologico del CNSAS è l’unico ente in grado di fornire un soccorso medicalizzato all’interno di cavità ipogee. L’Autorità Giudiziaria si è inoltre spesso avvalsa della collaborazione di membri del Soccorso Speleologico per indagini in ambienti particolarmente difficili e la capacità dei tecnici di soccorso speleologico di operare in sicurezza in ambienti estremi ha fornito nel tempo diverse occasioni per rendersi preziosi nell’assistere popolazioni civili colpite da gravi calamità: terremoto in Friuli (1976), terremoto in Irpinia (1980), alluvione in Versilia-Garfagnana (1996), terremoto Umbria-Marche (1997) e nel tragico e recente terremoto che ha colpito l’Abruzzo (2009).

⁶⁸ Art. 1 Statuto CNSAS <http://www.cnsas.it/pdf/statuto.pdf>

⁶⁹ Art. 11 Statuto CNSAS <http://www.cnsas.it/pdf/statuto.pdf>

⁷⁰ Art. 2 Statuto CNSAS <http://www.cnsas.it/pdf/statuto.pdf>

Bisogna ricordare che dal 1965, anno della sua nascita ufficiale, sul nostro territorio opera anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) per la salvaguardia della vita umana in territorio montano. Questo corpo è costituito da personale volontario e altamente motivato, selezionato sulla base di criteri rigorosissimi, ed è strutturato su 25 Stazioni dislocate strategicamente su tutto [l'arco alpino](#)⁷¹.

La collaborazione fra Guardia di Finanza e volontari del soccorso civile riuniti nel C.N.S.A.S. è sin dal principio stata costante e concreta, ma nel giugno del

1996 è stata firmata una “Dichiarazione di Principio” tra la Guardia di Finanza, il CAI ed il CNSAS con cui è stata formalmente sancita tale cooperazione. Nel documento si legge che tali organismi “convengono di promuovere e sviluppare un’azione comune per conseguire una più efficace ed uniforme gestione dell’attività di soccorso e presentare una unità di indirizzo nei rapporti con gli altri Enti, Istituzioni e mezzi di comunicazione, per quanto concerne le problematiche del soccorso in montagna (...) si impegnano, pur conservando autonomia organizzativa e funzionale, a promuovere, a tutti i livelli delle rispettive organizzazioni, la più ampia collaborazione tra le strutture operative nella programmazione, organizzazione ed azione di soccorso” ed inoltre che “si impegnano a promuovere, anche tramite le rispettive articolazioni territoriali, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico, esercitazioni, nonché lo scambio di informazioni tecniche, mettendo gratuitamente i mezzi di soccorso nella reciproca disponibilità, sia per gli interventi sia per le attività formative realizzate in comune”⁷².

La Dichiarazione prevede, altresì, l’istituzione di una commissione congiunta con la finalità di dirimere eventuali controversie tra le strutture, con poteri esclusivamente conoscitivi e non disciplinari.

⁷¹ Cuore del SAGF è la Scuola Alpina di Predazzo (TN), che cura la formazione di base e quella più avanzata, relativa alle tecniche di soccorso su neve, ghiaccio e roccia, in linea con le più moderne modalità operative, verificando costantemente il mantenimento degli standard addestrativi dei militari delle articolazioni operative.

http://www.gdf.it/Organizzazione/Specializzazioni/Soccorso_Alpino/index.html#

⁷²http://www.gdf.it/Organizzazione/Specializzazioni/Soccorso_Alpino/info-407506501.html

Nella vicina Spagna opera invece dal 1981 il Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (G.R.E.I.M.), originariamente costituito dai Grupos Rurales Especiales de Intervención en Montaña. Si tratta di Unità Speciali della Guardia Civil che ereditano le funzioni un tempo appartenenti ai Grupos de Esquiadores-Escaladores⁷³. Queste Unità vennero istituite per eseguire operazioni di soccorso in zone di difficile accesso come zone di montagna o altre zone che a causa della loro difficoltà orografica o climatica richiedono una speciale preparazione fisica e tecnica per accedervi o l'impiego di mezzi tecnici adeguati (cavità sotterranee). Le principali missioni di G.R.E.I.M. sono rappresentate dal soccorso in montagna e speleologico a cui si aggiunge l'attività di Policía Judicial in ambiente montano. La Dirección General della Guardia Civil nella sua normativa interna assegna al Servicio de Montaña queste funzioni: “Prestar auxilio a las personas accidentadas, perdidas o aisladas en zonas de montaña o lugares de difícil acceso; velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente en zonas de alta montaña; garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente en dichas zonas de actuación,

⁷³ Dopo la Guerra Civil Española, la resistenza al regime di Francisco Franco obbligò la Guardia Civil a formare dei membri che fossero in grado di muoversi agilmente su terreni montagnosi poiché in tali zone si rifugiavano i guerriglieri della resistenza ed era inoltre necessario porre un freno all'attività di contrabbando con la frontiera francese. Intorno alla metà degli anni Quaranta del XX secolo vennero così create le *Comandancias de Fronteras* nelle provincie limitrofe ai Pirenei ed entrano a far parte di esse le Guardie Civili che avevano conoscenza di sci e montagna. Nel 1967 vennero create le Unidades de Esquiadores-Escaladores in seno alla Guardia Civil che inizialmente operavano attivamente nei Pirenei e Picos de Europa. Prima dell'esistenza di tali Unità il soccorso in montagna era realizzato da volontari civili che dimostrando autentico valore abbandonavano il loro lavoro e si dirigevano, percorrendo con mezzi propri lunghe distanze, nelle zone montane dove era necessario un aiuto concreto. Questi soccorritori volontari, per le lunghe distanze da percorrere e per i mezzi di trasporto poco efficienti dell'epoca, arrivavano spesso con molto ritardo e questo spesso si rivelava tragicamente pregiudizievole per gli infortunati. Alla fine degli anni Sessanta il successo delle attività ricreative legate alla montagna fece sorgere alla FEDME il problema di poter contare su gruppi ben organizzati per effettuare un servizio di soccorso. Così la FEDME, sotto la presidenza di Félix Méndez, e gli stessi alpinisti francesi, che desideravano che il versante spagnolo dei Pirenei contasse su Gruppi di Soccorso simili a quelli della Gendarmeria Francese, diedero impulso alla formazione di gruppi ben addestrati nel soccorso da parte della Guardia Civil. Nel 1981 viene riorganizzata l'antica distribuzione delle Unidades de Montaña de la Guardia Civil, con la formazione dei GREIM e la loro distribuzione su tutti i massicci montagnosi della Spagna. Viene poi creata una Inspección Nacional e una scuola di formazione (CAEM). Si veda <http://www.greim.es/WEB%20GREIM/HISTORIA/historia.html>

realizar servicios de vigilancia y de prevención y mantenimiento del orden público en pistas de esquí, así como en competiciones deportivas de montaña”.

L'attuale, Servicio de Montaña de la Guardia Civil venne creato all'inizio degli anni Novanta ed attualmente conta sull'attività di 250 Guardias Civiles che per realizzare le operazioni di soccorso ricorrono all'appoggio delle Unidades de Helicópteros dello stesso Corpo.

A livello internazionale è d'uopo menzionare la Commissione Internazionale del Soccorso Alpino (I.C.A.R.), che funge da piattaforma mondiale per lo scambio di informazioni sul soccorso in montagna, di cui sono membri sia il C.N.S.A.S. che il G.R.E.I.M..

I.C.A.R. nacque nel 1948 in occasione del primo *meeting* sul soccorso in montagna organizzato dall'Austrian Alpine Association (Österreichischer Alpenverrein) i cui partecipanti erano i maggiori conoscitori del soccorso in montagna, provenienti da Austria, Francia, Sud Tyrol, Germania e Svizzera. Attualmente I.C.A.R. rappresenta 30 organizzazioni nazionali di soccorso alpino dislocate dall' Europa al Nord America.

Dalle parole del Presidente dell'Associazione si coglie che la *mission* di I.C.A.R. risiede nello scambio di esperienze, anche negative circa gli errori che si sono compiuti nelle operazioni di soccorso, e di informazioni per migliorare in termini di efficienza e qualità il servizio del soccorso alpino⁷⁴.

I dati relativi al numero di interventi testimoniano l'intensa ed importantissima attività delle organizzazioni di soccorso in Italia e Spagna.

Per quanto riguarda l'Italia nel corso del 2006 gli interventi effettuati dal C.N.S.A.S. sono stati in totale 5.568 (1.699 femmine e 4.239 maschi), di cui 3.163 interventi con elicottero. Gli illesi ammontano a 1.495 (25,2%), i

⁷⁴ “In the ICAR the actual mountain rescuers (summer and winter) come together as in the practical mission with the air rescuers and specific emergency doctors and also with the producers of mountain rescue equipment. They all together care about the preservation for quality and conducting an advancement of quality for the benefit of the injured people in the mountains. On this platform the practitioner of the member organisations tell their experience, their development as well as their rescue problems. The exchange of experience between the best mountain rescuers around the world helps avert already made mistakes get repeated that the new findings can immediately be used from everyone” (Toni Grab. Presidente).
<http://www.ikarcisa.org/eXtraEngine3/WebObjects/eXtraEngine3.woa/wa/article?id=518&rubricid=238&menuid=425&back=mp&lang=en>

feriti leggeri a 2.063 (34,7%), i feriti gravi a 1.579 (26,6%), i feriti con funzioni vitali compromesse a 375 (6,3 %), i morti a 405 (6,8%) ed i dispersi a 21 (0,4 %) ⁷⁵.

Fra le cause più frequenti dei sinistri vi è la “semplice” caduta, come è emerso anche dal rapporto SIMON, che registra una percentuale del 34,2 %. Seguono 831 interventi per malore (13,6%), 699 per perdita di orientamento (11,4%), 536 per scivolata (8,8%), 249 per incapacità (4,6%), 128 per scontro (2,1 %), 112 per sfinimento (1,8 %), 101 per valanga (1,7%), 97 per scivolata su neve (1,6 %), 70 per maltempo (1,1%), 66 per caduta sassi (1,1), 25 per folgorazione (0,4%), 15 per caduta in crepaccio (0,2 %), 23 per cedimento appigli (0,4%), 24 per crollo o frana (0,4 %), 19 in corda doppia (0,3%).

Per quanto riguarda le attività nell'esercizio delle quali si sono verificati i sinistri in vetta alla classifica si colloca l'escursionismo con 2.010 interventi (pari al 32,9% del totale). Seguono lo sci in pista con 753 interventi (12,3 %) e l'alpinismo con 558 interventi (9,1 %). I dati sono poi suddivisi nel seguente modo: turismo in generale 409 (6,7 %), raccolta funghi 352 (5,8 %), auto-moto 190 (3,1 %), sci alpinismo 149 (2,4%) residenza alpeggio 146 (2,4%), mountain-bike 128 (2,1%), sci fuori pista 120 (2,0%), ferrate 103 (1,7%), parapendio 93 (1,5%), arrampicata in falesia 67 (1,1%), *snowboard* in pista 67 (1,1%), *snowboard* fuori pista 31 (0,5%), sci di fondo 24 (0,4%), speleologia 30 (0,5%), cascate ghiaccio 21 (0,3%), sci escursionistico 16 (0,3%), impianti a fune 18 (0,3 %), torrentismo 14 (0,2%), equitazione 11 (0,2%), deltaplano 11 (0,2%).

Quanto alla suddivisione mensile degli interventi si può osservare un picco nei mesi di luglio ed agosto con 1.942 interventi (33,1 %) mentre con

⁷⁵ http://www.cnsas.it/pdf/dati_2006.pdf, 1. Quanto alla nazionalità dei soccorsi: Italia 4808 (81,0%), Germania 441 (7,4%), Francia 112 (1,9%), Austria 65 (1,1%) Svizzera 35 (0,6%) Europa in generale 329 (5,5%), altri 148 (2,5%). Mentre l'età dei soccorsi inferiore a 10 anni 141 (2%), dagli 11 ai 20 anni 452 (8%), dai 21 ai 30 anni 700 (12%) dai 31 ai 40 anni 675 938 (16%) dai 41 ai 50 anni 842 (14%) dai 51 ai 60 anni 823 (14%), dai 61 ai 70 anni 593 (10%), dai 71 agli 80 anni 376 (6%), sopra gli 80 anni 156 (3%), NN 917 (15%).

riguardo alla settimana le operazioni di soccorso si sono concentrate nei giorni di sabato (933 - 16,8%) e soprattutto di domenica (1518 - 27,3%)⁷⁶.

Per quanto riguarda G.R.E.I.M. nel 2006 ammonta a 741 il numero totale degli interventi in esito ai quali si sono registrati: 97 morti, 396 feriti e 858 illesi. Rispetto all'Italia il numero di interventi è minore, ma questo è dovuto alle dimensioni, già segnalate sotto il profilo economico, più ridotte del turismo montano spagnolo rispetto a quello italiano. Dal 1981 al 31 dicembre 2008 comunque questa organizzazione ha realizzato un totale di 12.621 soccorsi in montagna, in cavità sotterranee e in luoghi di difficile accesso.

Questa congerie di dati oltre ad offrire uno spaccato della quantità e della varietà degli interventi di cui è stata protagonista l'organizzazione del soccorso dimostra come in montagna, oltre a condotte precauzionali e ad una gestione del rischio distribuite fra i vari soggetti, sia assolutamente necessario predisporre un efficiente sistema di soccorso per cercare di ridurre i costi sociali degli incidenti.

Bisogna inoltre ricordare che tanto in Spagna quanto nel nostro Paese i gestori delle aree sciabili attrezzate offrono un autonomo servizio di soccorso per gli incidenti che avvengono sulle piste da sci.

Il che dimostra ancora una volta come la sicurezza assoluta sia un miraggio per l'impossibilità oggettiva di "mettere in sicurezza" l'ambiente montano nel suo complesso, per il tasso variabile di rischio connesso alle varie attività che vi si praticano, per gli errori umani o per tragiche fatalità che spesso si pongono all'origine di tragici eventi.

Il soccorso con la sua tempestività e la sua maestosa organizzazione capace di lodevoli interventi si impegna costantemente a ridurre le conseguenze degli incidenti ed a gestire il rischio in una prospettiva *ex post*.

⁷⁶ In gennaio i soccorsi sono stati 543 (9,8%), in febbraio 479 (8,6%), in marzo 375 (6,7%), in aprile 309 (5,5%), in maggio 207 (3,7%), in giugno 375 (6,7%), in settembre 621 (11,2%), in ottobre 420 (7,5%) in novembre 177 (3,2%) ed infine in dicembre 220 (4,0%). http://www.cnsas.it/pdf/dati_2006.pdf

CAPITOLO 2

MONTAGNA E TURISMO: OFFERTA TURISTICA E ATTIVITÀ SPORTIVE CORRELATE

I.2.1. Lo sci e le altre attività praticabili sulla neve

Lo sci insieme all'escursionismo è una delle attività sportive più popolari fra quelle che si possono praticare in montagna. La varietà dei sinistri sciistici, difficilmente unificabile e semplificabile, unita alla circostanza che la pratica dello sci ha conosciuto una intensa fase di regolamentazione negli ultimi anni offre ragione della scelta operata in questo lavoro di occuparci dello sci in via privilegiata rispetto alle altre attività sportivo-ricreative montane, che pure saranno analizzate a parte⁷⁷.

In Italia lo sci alpino ha iniziato ad essere praticato come attività sportiva nei primi anni del '900⁷⁸, e anche in Spagna l'anno che segna ufficialmente l'avvio di questa attività è il 1908⁷⁹.

⁷⁷ Per una completa analisi delle fattispecie si vedano nelle parti II e III i capitoli dedicati alla responsabilità sciistica.

⁷⁸ I primi indizi dell'esistenza degli sci si riscontrano su alcune antichissime pitture rupestri della località di Rødoy in Norvegia, che risalgono a 4500/5000 anni fa. Resti di sci sono stati rinvenuti anche nelle torbiere; i più antichi sono quelli di Hoting, in Svezia, e sono datati all'incirca 4500 anni. La parola sci deriva dall'antico norvegese e, precisamente, da due vocaboli antichissimi: *saa* e *suk* che indicavano l'attrezzo, ossia il pezzo di legno; nella lingua norvegese moderna si scrive *ski* e si pronuncia *shi*, termine che oggi viene usato in quasi tutte le lingue del mondo. L'inglese e il francese usano la grafia originale *ski*, e modificano la pronuncia; lingue come l'italiano la pronunciano esattamente come in norvegese modificando la grafia, "sci"; tedesco e spagnolo hanno adattato la parola alle loro regole linguistiche; *schier* e *esquí*. È interessante notare che molte lingue ne hanno ricavato un verbo: "sciare" in italiano, e "to ski" in inglese, cosa che non è possibile in norvegese; lo svedese, lingua strettamente legata al norvegese, ricorre al vocabolo *skidor*. Altre fonti storiche sostengono che lo sci in Iran risale al 2000 a.C., epoca in cui pare che antiche tribù abbiano ricavato degli sci utilizzando pelli di animali. I linguisti associano la parola *ski* alla lingua ariana, dalla quale deriva il persiano. Comunque sia i veri specialisti dello sci furono i Lapponi, che ne utilizzavano uno simile allo sci moderno al piede destro, mentre uno più corto con sotto la pelle di foca per darsi la spinta al piede sinistro. Nel 1500 ha inizio la leggenda dello sci, con Re Gustavo I di Svezia, che fu raggiunto dai suoi sudditi in Norvegia con le due "tavolette". Nel 1860 ha luogo la prima competizione ufficiale a Oslo, una gara viva nel tempo che tutt'oggi si disputa. Il primo sci club risale al 1833, ma quello ufficiale è il Trysil Club, del 1861. <http://www.scuolascifolgarida.com/ita/storia-dello-sci.asp>.

⁷⁹ In Spagna si iniziò a praticare lo sci nella zona de Rasos de Peguera, vicino a Barcellona. Successivamente gruppi simpatizzanti per tale disciplina e perlopiù autodidatti

In Italia la Federazione Italiana Sport Invernali venne fondata nel 1913 e dal 1920 prese il nome abbreviato di F.I.S.I.; mentre in Spagna si dovette attendere il 1941 per la nascita della Federación Española Esquí (F.E.D.E.), che si affrancava in tal modo dalla Federación de la Montaña di cui era parte dal 1930⁸⁰.

Nei decenni iniziali si trattava di un'attività svolta da una *élite*, così solo a partire dagli anni Settanta e Ottanta del XX° secolo si può parlare di sci come di fenomeno di massa e di democratizzazione dello sci.

Mette conto segnalare che insieme all'aumento degli sciatori si è passati dalla figura originaria dello "sciatore escursionista" che praticava lo sci con un ridotto numero di amici in libertà ad uno sciatore veloce e dinamico che pratica lo sci all'interno di piste ben delimitate, preparate, segnalate e gestite, come già in precedenza osservato, da operatori economici che fanno parte di una filiera che si rivolge al turista per attrarlo sulle vette innevate.

È indubbio che la presenza massiva di persone sulle piste da sci abbia fatto aumentare i rischi di incidenti e le percentuali di sinistri sono direttamente proporzionali all'aumento delle presenze⁸¹.

Si sono inoltre evolute le tecniche dello sci ed anche le tipologie di sci continuano ad essere interessate da molteplici trasformazioni tutte rivolte a consentire discese sempre più rapide.

Lo sci però non è però l'unico modo di scivolare sui pendii innevati. Dalla metà degli anni Ottanta si è affacciato sulla scena anche lo *snowboard* o tavola da neve⁸².

praticavano tale attività a Candanchù, Valgrande-Pajares, Sierra Nevada, Navacerrada ed altri luoghi che successivamente sarebbero divenute stazioni di sci. Durante la Guerra Civile Spagnola entrambe le fazioni crearono delle unità militari di sciatori nelle quali si istruivano i soldati sull'uso degli sci. La Federazione Spagnola di sci venne fondata nel 1941. Nel 1943 a La Molina viene inaugurata la prima stazione di sci spagnola. ARROYO MARTINEZ I., *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Práctica del Esquí*, Editorial Reus, Madrid, 2008, 13.

⁸⁰ <http://www.rfedi.es/competiciones/definicion.aspx?IdModalidad=1>.

⁸¹ Si veda il Rapporto SIMON (Sistema di Sorveglianza degli incidenti in montagna), <http://www.iss.it/binary/ampp/cont/simon05def.1133435499.pdf>.

⁸² Il primo esempio documentato di rudimentale *snowboard* risale al 1929, quando Jack Burchett, un costruttore di slitte, tagliò un pezzo di legno piatto con dei lacci di stoffa per i piedi. Un'altra documentazione certa risale al 1963 quando Sherman Popper, un ingegnere chimico del Michigan (USA), per far giocare i suoi figli inventò un attrezzo, che

La convivenza sci/*snowboard* sui tracciati a volte non è facile, soprattutto in casi di sovraffollamento, in quanto le tecniche sono diverse e difficilmente conciliabili. Sono tutt'ora aperti dibattiti circa l'opportunità di prevedere piste separate per le due discipline, ma per ora nulla si è fatto e ci si chiede se i costi di una simile iniziativa siano effettivamente sostenibili o se sia invece preferibile chiedere un maggior impegno all'utenza in termini precauzionali facendo leva sul principio di autoresponsabilità.

La legge n. 363/2003, ad esempio nella consapevolezza della varietà di discipline che possono essere praticate all'interno di una medesima area sciabile e dei rischi che ciò può comportare, prescrive l'individuazione di "aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le

battezzò *snurfer*, unendo due sci con l'intento di riprodurre un attrezzo simile al monosci, che all'epoca stava diffondendosi tra gli sciatori più spericolati; ma quando i ragazzi lo utilizzarono di traverso proprio come facevano i surfisti Popper realizzò il nuovo modello rifacendosi allo sport acquatico, predisponendo un surf da onda con bordi metallici e un attacco speciale. Popper registrò il nome, cedette i diritti alla Ditta Brunswick e lo *snurfer* cominciò a diffondersi nel territorio americano. Un ragazzo di quattordici anni, Jack Burton Carpenter, alquanto intraprendente, adattò lo *snurfer* per ottenere miglioramenti dalle sue performance agonistiche e nel 1977 fece produrre surf da neve, stretti come monosci. Nel frattempo D. Milovitch di New York, elaborò le *winterstick*, prototipi di tavole, con un'anima schiumata racchiusa tra laminati in fibra di vetro e con base in PTEX, ma l'elevato costo delle tavole di Milovitch causò l'insuccesso della sua invenzione. Un produttore di *skateboards* e di *tavole da surf*, Tom Sims produsse lo *ski-board*, una tavola di plastica sagomata incollata ad una base di skate, che poi trasformò in una tavola in fibra simile al *winterstick*. Più tardi ispirandosi al monosci diede luce ad una tavola più stretta e meno sciancrata. Fu la tavola che lo portò a vincere il primo campionato mondiale nel Colorado nel 1981, consacrando al successo sia agonistico che economico. Lo snowboard stava conquistando il pubblico degli anni Ottanta, anche se era lontano dalle tavole moderne. Abili e intelligenti manovre economiche favorirono il suo successo anche in Europa, dove le tavole furono prodotte da grosse industrie di sci che ne migliorarono anche la qualità. Un altro episodio importante nella storia dello snowboard accadde nel 1981, quando due riders americani della Winterstick, che si trovavano a Les Arc in Francia, vendettero una tavola ad un certo Regis Rolland, il quale a metà degli anni '80 produsse il primo video-film di *snowboard* intitolato "Apocalypse Snow", che diventerà una pietra miliare del genere. Il film provocò una diffusione a macchia d'olio dello *snowboard* in tutta Europa. Nel 1989 si svolse a St. Moritz-Livigno il primo *contest* di *snowboard* in Europa in collaborazione tra ISA (International Snowboard Association) e la PSA (Professional Snow Association) due movimenti che unendosi daranno poi vita alla ISF (Federazione Internazionale Snowboard), che è tuttora l'organizzazione più vicina alla realtà dello *snowboard*. Nel 1994 lo snowboard raggiunse la sua consacrazione definitiva entrando a far parte degli sport olimpici invernali. Nel 1996 un altro celebre video contribuì alla popolarità di questo nuovo sport: Subject Haakonsen. Nel 1998 lo *snowboard*, con tutte le sue discipline, approdò ai giochi olimpici di Nagano in Giappone. In Italia, oggi, il successo di questo sport è testimoniato da più di 100 club e da oltre 1600 soci.

http://www.girovagandointrentino.it/puntate/2003/inverno_2002_2003/polsa/snowboard.htm

aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*”(art. 2, 2° co.). Si prescrive unicamente la possibilità di vietare su talune piste, anche in via solo provvisoria, la discesa con lo *snowboard*, riservando certe aree agli sciatori senza tuttavia vietare l’uso promiscuo dei due “attrezzi”, che possono quindi continuare a essere praticati simultaneamente sul medesimo tracciato⁸³.

Lo *snowboard* è solo una delle molteplici tecniche che si possono utilizzare per la discesa. Oggi, ad esempio, molti “puristi dello sci” praticano il *telemark*, una tecnica che rappresenta l’antesignano del moderno sci da discesa⁸⁴.

In commercio esistono poi i cosiddetti “*big fool*”, mini-sci di lunghezza variabile tra 70 e i 100 cm che consentono di aumentare considerevolmente la velocità del discesista.

Le tecniche di discesa, come abbiamo visto, sono diverse ed i problemi di convivenza latenti, a ciò bisogna poi aggiungere che le stesse piste da sci potrebbero celare dei rischi come ad esempio l’impatto con cannoni spara neve, con pali della segnaletica o con elementi di delimitazione delle piste. Vi è chi ha dipinto queste eventualità come il *trade off* del progresso⁸⁵.

Accanto allo sci ed alle altre pratiche da discesa “di massa” bisogna ricordare che sui sentieri montuosi innevati e adeguatamente preparati una discreta percentuale di soggetti pratica lo sci di fondo⁸⁶, si tratta però di

⁸³ CAMPIONE R., *La responsabilità dei gestori e degli utenti delle aree destinate alla pratica degli sport invernali: Legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Responsabilità civile*, 2005, 1.

⁸⁴ Il Telemark è la più antica tecnica di discesa risalente intorno al 1860. Si tratta del più antico metodo usato per fare un comodo cambio di direzione con gli sci ai piedi. Conosciuto anche con il nome di “*sciata a tallone libero*” è un modo di sciare libero. Infatti questa disciplina permette di sciare in qualsiasi neve, in qualsiasi condizione, anche senza impianti di risalita, grazie agli scarponi che lasciano libero il tallone, permettendo allo sciatore di camminare. Per praticare il telemark non esistono regole ben precise. La flessibilità è uno degli aspetti più importanti di questa disciplina. Nelle curve lo scopo è utilizzare entrambe le punte degli sci, concentrandosi su alluce e mignolo. L’attrezzatura moderna, molto simile a quella antica, si differenzia da quest’ultima per i materiali. Infatti gli antichi sci in legno e gli scarponi in cuoio sono ora sostituiti da prodotti molto simili a quelli per lo sci da discesa. Gli attacchi sono strutturati in modo tale che il tallone sia sbloccato per consentire il piegamento, e lo scarpone, generalmente in plastica, ha la punta più lunga del normale. <http://www.dolomiti.it/ita/sport/telemark.htm>.

⁸⁵ ARROYO MARTINEZ, *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Practica del Esquí op. cit.*, 18.

⁸⁶ Non è chiaro se tale tecnica sia nata in Norvegia, in Svezia o nelle steppe siberiane. Ci sono diverse testimonianze sull’uso che si faceva un tempo di questo attrezzo, però non

una disciplina che rispetto allo sci da discesa implica un minore gradiente di rischio, si potrebbe paragonare al *trekking* su sentieri scarsamente impervi, ed a quanto consta gli incidenti in quest'ambito non sono stati oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza.

Nell'ambito del complesso sistema dell'industria turistica montana emergono oggi due principali segmenti sul lato della domanda del c.d. prodotto "neve"⁸⁷. Il primo è composto dagli sciatori tradizionali, che trascorrono una vacanza in montagna esclusivamente per sciare e

sono sufficienti a stabilire con precisione dove sia veramente nato, come non sono sufficienti a definire la sua costruzione. Sui monti Altai, in Siberia, sono stati trovati degli sci risalenti al 2500 a.C. fatti di giunchi legati insieme e delle scarpe da neve estremamente simili a quelle moderne. Sci in legno, più simili a quelli usati oggi dai fondisti, sono stati rinvenuti molti anni fa scavando in una torbiera svedese. Questi sci ed i primitivi graffiti rupestri di Rodoy (Norvegia), che raffigurano uno sciatore stilizzato, risalgono a quattromila anni fa. I primi sciatori non usavano il passo alternato e non scivolavano sulla neve come quelli di oggi, ma dovevano compiere un movimento simile a quello di chi va in monopattino. Gli sci norvegesi e finlandesi erano diversi tra loro: il primo era lungo e sottile, per favorire la scivolata, il secondo era corto e largo e aveva del pelo di renna applicato alla soletta per facilitare la presa sulla neve. Naturalmente lo scopo della diffusione di questi mezzi era soprattutto quello di spostarsi senza sprofondare su terreni innevati e servivano prevalentemente per cacciare, occupazione di vitale importanza a quei tempi. Nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo i vichinghi usavano gli sci in battaglia. La gara norvegese chiamata Birkebeiner commemora la battaglia durante la quale il piccolo principe Haakon fu portato in salvo, da Lillehammer a Rena (Norvegia), da due esploratori vichinghi. Per ottenere notizie più dettagliate con i primi cenni di tecnica bisogna arrivare al 1557 quando uscì a Roma il libro dell'arcivescovo di Uppsala il quale, nell'*Historia de gentibus Septentrionalibus*, parla diffusamente dell'uso degli sci ovvero "zoccoli piani di legno e lunghi ed in punta rivolti all'insù" ed in un passo successivo accenna anche a "tali arti e tali ingegni e modi di scorrere". Un enorme sviluppo, per la disciplina del fondo, si ebbe durante la prima guerra mondiale con la formazione di interi reparti di sciatori per l'addestramento dei quali furono ingaggiati istruttori stranieri. Le tecniche dello sci di fondo attualmente utilizzate sono tre: il "passo classico" (detto anche "passo alternato", che è il movimento più antico e la base fondamentale dello sci di fondo, viene effettuato su piste battute con binari paralleli nei quali lo sci vi scorre dentro ed i movimenti delle gambe sono coordinati con quelli delle braccia, infatti questo passo prende il nome di "alternato" proprio perché le braccia e le gambe si muovono in modo alternato come il movimento naturale della camminata), il "passo pattinato" (detto anche "skating", che è una nuova tecnica che ha preso piede in modo definitivo nei campionati mondiali di Seefeld del 1985, tecnica simile a quella del pattinaggio su ghiaccio, o a rotelle e in più ha l'uso dei bastoncini che servono per dare una spinta ed aumentare la scivolata e la velocità, in questa tecnica gli sci sono più corti e più rigidi di quelli usati per il passo alternato ed i bastoncini leggermente più lunghi mentre la scivolata avviene fuori dal binario pertanto le piste dove viene effettuata questa tecnica sono prive di binari) ed infine la tecnica di discesa permette di affrontare i tratti in discesa ed è composta da cinque movimenti: posizione ad alta velocità, sterzata, arresto ad alta velocità, sterzata pattinata e cambi di direzione dinamici.

I passi più importanti sono: il pattinaggio con spinta ed il pattinaggio con doppia spinta.

<http://www.ski-nordik.it/storia/index.asp>

⁸⁷ Si veda l'acuta riflessione di IZZO sulle implicazioni e sulla sostenibilità del concetto di neve come "prodotto". IZZO, *Analisi economica del diritto della responsabilità sciistica*, op. cit., 4 e ss.

costituiscono meno di un quarto degli sciatori totali. Questo segmento appare progressivamente in fase di estinzione, in concomitanza con una generale modificazione dei modelli di vacanza, in quanto questa viene sempre più concepita come un contenitore variegato all'interno del quale svolgere diverse attività, che si pongono come complementari allo sci.

Il secondo segmento è occupato dal gruppo in espansione degli sciatori vacanzieri. Si tratta di coloro che vanno in montagna non solo per sciare ma anche per praticare altre attività sportive e ricreative, e coprono oltre i tre quarti del mercato. Il 77,2% pratica lo sci da discesa, il 12,4% lo sci di fondo ed il 4,9% lo *snowboard*, mentre rispetto agli sciatori puri aumenta la quota di coloro che pratica altri sport, come lo sci alpinismo, il *trekking* sulla neve⁸⁸.

Al gruppo di vacanzieri negli ultimi anni si è offerta la possibilità di fruire della neve e del paesaggio montano attraverso un'attività denominata *sleddog*. Si tratta dello sport praticato dal *musher* che si trova su una slitta trainata da cani⁸⁹, di norma cani di razza Siberian Husky o di altri cani nordici come l'Alaskan Malamute o il Samoiedo⁹⁰.

Gli operatori turistici propongono all'utenza la possibilità di farsi trainare da queste slitte per godersi il panorama. I rischi associati a tale pratica non sono elevati, ma dal momento che la pratica comporta l'utilizzo di animali in dottrina si sta meditando sulle soluzioni applicabili in caso di incidenti in quest'ambito e si propende per l'applicazione dell'art. 2052 c.c., sulla responsabilità per danno cagionato da animali, finché la slitta è ferma mentre quando il mezzo è in movimento si propone il ricorso analogico alla giurisprudenza in tema di esercizio di attività di maneggio⁹¹.

⁸⁸ VERTULLO F. *Le ricerche di marketing nel turismo*, Franco Angeli, Milano, 2000, 77.

⁸⁹ Da qui l'unione dei termini inglesi *sled* (slitta) e *dog* (cane).

⁹⁰ Comunque è possibile correre anche su sterrato in sella a carrelli a quattro ruote, ed anche usare cani di razze differenti. L'utilizzo di cani di razza nordica si addice naturalmente alle temperature rigide alle quali si sottopone il team in corsa, mentre la purezza della razza è resa necessaria per l'equità delle condizioni di prestazione, oltre che per preservare la razza stessa da impoverimenti delle linee genetiche originali. <http://www.sleddogcis.com/> (sito del Club Italiano Sleddog).

⁹¹ ROSSINI V., *La pratica dello sleddog nel panorama degli sport invernali. Risvolti giuridici*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 28-30 novembre 2008, (www.bormioforumneve.eu.)

Vi è poi chi non si fa sedurre dall'offerta dei gestori degli impianti di risalita o degli operatori turistici e preferisce praticare lo sci alpinismo, specialità nata dalla fusione delle tecniche proprie dello sci alpino e dell'alpinismo per soddisfare l'esigenza di muoversi in alta montagna, superando dislivelli notevoli. Lo sci alpinista si muove nell'ambiente montano invernale o comunque a quote elevate utilizzando per la progressione, in salita ed in piano, degli sci muniti di attacchi specifici per permettere il passo in salita e di sistemi antiscivolamento, solitamente costituiti da pelli di foca⁹², mentre per effettuare la discesa si serve delle tecniche del fuori pista o *freeride*⁹³.

L'avvento dello sci alpinismo ha permesso di rendere accessibili agli escursionisti zone prima precluse per evidenti motivi di natura ambientale. All'apparenza sembra una tecnica non rischiosa e potenzialmente alla portata di tutti, ma in realtà necessita di una preparazione tecnica ed atletica molto elevata ed è consigliabile, per i principianti, fare ricorso ad una guida alpina o ad istruttori di scialpinismo del CAI⁹⁴.

⁹² L'utilizzo delle pelli di foca, (inizialmente naturali, poi soppiantate da prodotti sintetici) sotto le solette degli sci per permettere l'avanzamento e la tenuta anche in salita è stato ripreso dai pionieri dello scialpinismo e dagli esploratori delle aree polari. Le tecniche, sebbene primitive, erano già ben delineate nei primi anni del XX secolo, ed utilizzate anche in campo bellico dalle Truppe alpine durante la Prima Guerra Mondiale. Gli anni del dopoguerra hanno visto una notevole evoluzione della tecnica e dei materiali. Risale al 1927 la prima ascensione sciistica italiana al Monte Bianco, da parte di Ottorino Mezzalama ed Ettore Santi. Già nel 1933 si organizzò la prima edizione di quella che sarebbe diventata la più importante competizione di scialpinismo come disciplina agonistica. Nel secondo dopoguerra si è assistito ad una diffusione su scala relativamente vasta di appassionati a questa attività invernale. KURZ M., *Alpinismo invernale: le origini dello scialpinismo*, I Licheni, Vivalda editrice (ristampa del testo tradotto nel 1928).

⁹³ Il *freeride*, tradotto letteralmente significa "guidare liberi", ma indica la pratica ludica degli sport che si svolgono nella natura. Riguarda principalmente gli sport di movimento, dei quali sottolinea il contatto con la natura, gli spazi ampi e liberi, il divertimento, in alcuni casi l'importanza del gruppo, rendendo secondario l'aspetto agonistico e competitivo. L'approccio *freeride* ai diversi sport è stato introdotto grazie all'influsso di discipline quali lo *skateboard*, il *surf* e la BMX, e negli sport invernali, principalmente nello *snowboard* e nello sci ove il *freeride* è si atteggia ad un'attività fuoripista in neve fresca, in aree non attrezzate, al di fuori dei tracciati serviti da impianti di risalita. È praticato anche mediante l'*eliski*. Negli ultimi anni alcune declinazioni del fenomeno *freeride*, in modo particolare il Big Mountain con gli sci o con lo snowboard, hanno assunto lo status di vera e propria disciplina sportiva. Per questo motivo è stato istituito il *freeride* World Tour (FWT), il primo campionato ufficiale che incorona ogni anno i migliori *freerider* del Mondo. Negli sport estivi il *freeride* ha influenzato, fino a cambiarla radicalmente, la *mountain bike* (nel cui ambito si sono sviluppate una serie di discipline quali il *down hill* e il *dirt jumping*, praticabili con mezzi *full suspended* e protezioni integrali, spesso con l'utilizzo di impianti di risalita).

⁹⁴ Per una miglior disamina su funzioni e ruolo del CAI v. par. I.2.2.

Infatti questa disciplina richiede non solo abilità e preparazione fisica, ma anche un'attenta conoscenza dell'ambiente montano, del clima e del manto nevoso; inoltre bisogna sottolineare che è elevatissimo il rischio di provocare valanghe nelle escursioni sci alpinistiche e la cronaca, ogni anno, documenta incidenti assai gravi ed in non pochi casi mortali.

All'inizio degli anni Novanta si è poi iniziato a sentir parlare di *skyrunning* o "corsa del cielo": si tratta della corsa in alta quota nata dall'unione della corsa con la montagna⁹⁵. L'amore per la montagna e per la corsa accomuna i "corridori del cielo", soggetti in grado di sostenere immensi sforzi e comunque ripagati dalle emozioni che esperienze di questo genere sono in grado di far assaporare. Alle gare di *skyrunning* non partecipano solo atleti animati da spirito agonistico, ma anche soggetti che, come alle maratone, vi prendono parte semplicemente per il gusto di divertirsi a sfidare i propri limiti e la propria resistenza fisica. Le gare di *skyrunning* si disputano a quote considerevoli, comprese tra i 2.000 e i 4.000 metri, con notevoli dislivelli, e con una lunghezza del percorso di gara che varia dai 25 ai 50 km. I percorsi possono comprendere tratti innevati o ghiacciati la cui difficoltà alpinistica non supera però il secondo grado alpinistico. Chiunque voglia cimentarsi in queste competizioni dovrà quindi essere provvisto di un'adeguata preparazione tecnica e di un equipaggiamento che non lasci nulla al caso.

La montagna innevata si presta dunque ad essere scenario di una serie di attività molto diverse fra loro. Data la ricchezza dell'offerta gli avventori non possono che selezionare la disciplina che meglio si sposa con la soglia

⁹⁵ Nel 1995 viene fondata la Federazione Sport Alta Quota (FSA) e questo ha permesso allo *skyrunning* di avere una propria Federazione, una propria connotazione specifica con degli obiettivi, un calendario, uno statuto, in grado di valorizzare, diffondere e far crescere sempre più tale disciplina sportiva. La Federazione propone ogni anno un Calendario di gare che prevede la disputa di una serie di prove che vanno a costituire il "Campionato Italiano Skyrunning" e lo "Skyrunning World Series", oltre che ad alcune prove di Skyrace classiche, il calendario delle prove del "Vertical Kilometer" ed alcuni Eventi Speciali. Negli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate a questo sport e il panorama delle competizioni Nazionali ed Internazionali si è notevolmente ampliato. Le gare di Skyrunning si svolgono spesso in meravigliosi scenari, dalle montagne delle Alpi alle cime del Colorado sino agli altipiani Tibetani. Aspetto interessante è che parallelamente ad alcune di queste competizioni viene svolta anche della ricerca scientifica per monitorare alcuni parametri degli atleti, come lo stress psicologico, l'ipossia, lo sforzo muscolare, al fine di raccogliere dati per lo studio e la ricerca della fisiologia e della biochimica umana in alta quota. (<http://www.fsa-sky.org/ita/>)

di rischio soggettivamente accettabile e con le proprie caratteristiche fisiche. Il monito costante dovrebbe risiedere nel non sopravvalutare le proprie capacità e nel non accostarsi al *freeride* o allo sci alpinismo, ma anche semplicemente a sci alpino e *snowboard*, senza un minimo di bagaglio tecnico-conoscitivo.

I.2.2. L'alpinismo, il ruolo centrale del CAI e delle altre associazioni sportive

“L'alpinista? Un inquieto inguaribile: si continua a salire e non si raggiunge mai la meta. Forse è anche questo che affascina: si è alla ricerca di qualcosa che non si trova mai”⁹⁶.

Da questa definizione, la cui paternità si deve ad uno dei più famosi alpinisti di tutti i tempi, si può già cogliere come l'amore per la montagna nell'alpinismo prenda un'altra dimensione, rispetto a quanto avviene nella pratica dello sci nelle sue varie declinazioni, e si coniughi con la voglia di cimentarsi con le estreme difficoltà delle alte vette e con la quasi necessità di superare i propri limiti in uno scenario dominato da cime, cenge,

⁹⁶ BUHL H., *È buio sul ghiacciaio, op. cit.*. Hermann Buhl (Innsbruck 1924 - Chogolisa 1957) austriaco considerato uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi in quanto dotato di capacità di resistenza e forza di volontà straordinarie che gli consentirono di praticare questa disciplina a livello estremo diventando così una figura leggendaria. Dopo un addestramento sulle impegnative vette situate vicine alla città natale e l'esperienza della Seconda Guerra mondiale, intraprese la salita, prevalentemente in solitaria, delle principali cime delle Alpi per vie nuove e difficili. Nel 1950 realizzò in prima invernale la via di Soldà sulla parete sud-ovest della Marmolada e salì le Aiguilles de Chamonix. Nel 1952, dopo aver fatto la prima ripetizione in solitaria (in sole 4 ore circa, contro i 3-4 giorni delle normali cordate) della via aperta da Cassin sulla parete Nord Est del Pizzo Badile, effettuò, col compagno Sepp Jochler, l'ottava ascensione alla parete nord dell'Eiger. Nel 1953 partecipò alla spedizione austro-germanica al Nanga Parbat (8125 m s.l.m., Himalaya) conquistandone in solitaria ed in prima assoluta la cima, senza ossigeno, dopo aver pernottato a 8000 m privo di attrezzatura per bivacco. Durante la discesa riportò gravi congelamenti ai piedi, in seguito ai quali gli furono amputate due dita del piede destro. Con il compagno Kurt Diemberger effettuò poi nel 1957 la prima ascensione, sempre senza ossigeno, del Broad Peak (8047 m s.l.m., Karakorum), diventando così il primo “salitore” di due 8000. Mentre con lo stesso Diemberger pochi giorni dopo stava salendo sul Chogolisa (7645 m s.l.m., Karakorum), il crollo di una cornice nevosa provocò la sua morte. Messner si è ispirato a lui per utilizzare, anche sulle cime himalayane, la tecnica di salita “in stile alpino” che privilegia rapidità e compattezza rispetto alle imponenti spedizioni che si ritenevano in precedenza necessarie per conquistare le vette più maestose.

ghiacciai, creste e pareti di roccia. La storia dell'alpinismo è dunque la storia di uomini che si sono spinti all'estremo delle loro possibilità fisiche. Quando si parla di alpinismo bisogna abbandonare la dimensione turistico-ricreativa delle attività praticabili in montagna: infatti chi si cimenta in questa attività lo fa soprattutto per confrontare sé stesso in una sfida inesausta con la montagna. Al livello più estremo lo si può leggere come "l'incontro dell'uomo con qualcosa di più grande, il confronto dell'uomo con l'immenso"⁹⁷.

Si distinguono due tipi di alpinismo: l'alpinismo solitario e l'alpinismo di cordata.

Il primo, poco praticato, per ragioni di sicurezza, è più difficile perché praticato in assoluta solitudine ed in ambiente quasi sempre ostile; la cordata invece anziché venire letta come un modello di fratellanza è, da più parti, cinicamente interpretata come una "necessità tecnica per ridurre il rischio di ammazzarsi"⁹⁸.

La cordata espletterebbe la medesima funzione della corda o dei chiodi: questa lettura è alimentata dallo spirito spesso competitivo che sin dalle origini ha alimentato i più impavidi alpinisti⁹⁹. La stessa figura della guida alpina ha ricoperto il ruolo di "attrezzo", soprattutto nel corso dell'Ottocento, tanto che come titolare delle prime scalate figurava il cliente e non la guida¹⁰⁰.

I rischi connessi all'alpinismo sono davvero enormi soprattutto per le condizioni climatiche ed ambientali in cui tale attività viene praticata; occorre pertanto essere allenati, ben equipaggiati e perfettamente al corrente delle possibili complicazioni legate all'alta quota: la pressione atmosferica diminuisce infatti all'aumentare della quota e ciò comporta

⁹⁷ PASTORE A., *Alpinismo e storia d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003, 12.

⁹⁸ CRIVELLARO P., *Il cinismo in cordata*, in *Il sole 24 ore*, domenica 24 ottobre 1993.

⁹⁹ La nascita dell'alpinismo si fa risalire alla prima ascensione del Monte Bianco (8 agosto 1786) compiuta da Michael Gabriel Paccard, un medico di Chamoinix, e dalla sua guida Jacques Balmat, un cercatore di cristalli. La versione ufficiale che circolò per più di un secolo e mezzo, attribuendo tutti i meriti dell'ascensione a Balmat, era falsa. La verità venne ricostruita nel XX secolo attraverso ricerche e documenti inoppugnabili tanto che nel 1986 venne costruito a Chamoinix un monumento per riabilitare Paccard. PASTORE, *Alpinismo e storia d'Italia*, *op. cit.*, 18.

¹⁰⁰ CRIVELLARO, *Il cinismo in cordata*, *cit.*, 50.

una proporzionale riduzione della pressione dell'ossigeno. Questa condizione è definita come ipossia ed in tale evenienza il lavoro fisico diventa più faticoso, si verifica infatti una limitazione nella potenza massima che i muscoli sono in grado di erogare (limitazione che aumenta all'aumentare della quota): l'alpinista deve essere ben conscio di ciò e sapere come gestire il proprio corpo in queste circostanze.

Sottovalutare la quota o la variabilità del clima (anche il caldo si può infatti può rivelarsi insidioso poiché fa slavinare la neve pesante) e sopravvalutare le proprie capacità nella pratica alpinistica si traduce molto spesso irrimediabilmente in tragedia: l'imprudenza in quest'ambito è spesso mortale. La cronaca non manca di segnalare con cadenza purtroppo periodica ogni anno notizie di questo genere, sottolineando che la passione per il mondo verticale e la sua esplorazione può recare con sé un prezzo troppo alto¹⁰¹.

La precauzione e l'informazione anche in questa disciplina rivestono un ruolo centrale per minimizzare i rischi, promuovendo condotte improntate alla sicurezza; in questa direzione militano gli intensi e costanti sforzi dei club alpini, molti dei quali iniziarono la loro attività nella seconda metà dell'Ottocento, di divulgazione di una cultura della prevenzione a 360° gradi¹⁰².

¹⁰¹ Fra le innumerevoli vicende che la storia dell'alpinismo ha sfortunatamente prodotto si ricorda una recentissima tragedia avvenuta tra il 1° e il 2 agosto 2008, sulla parete sud del K2. Una serie di fatalità e il crollo di un seracco all'altezza del Collo di bottiglia, il canalone di roccia e ghiaccio che porta alla vetta, hanno dato il via a una imprevedibile catena di eventi che ha causato la morte di undici alpinisti. Qui c'era anche Marco Confortola che, dopo aver conquistato la cima, da "cacciatore di ottomila" è diventato preda del gigante himalayano e impotente spettatore dell'atroce destino dei suoi compagni di scalata. Quella che doveva essere un'impresa sportiva si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza nella "zona della morte" che lo ha costretto a misurarsi con i suoi limiti fisici e mentali. Per la cronaca di quelle terribili ore si veda CONFORTOLA M., *Giorni di ghiaccio: Agosto 2008. La tragedia del K2*, Baldini Castoldi Dalai, 2009. «C'è un silenzio irreali al campo base. Sento gli occhi di tutti puntati su di me. Non dico niente. Mi avvicino al Chorten (il tipico monumento votivo buddhista) e m'inginocchio. In questo momento sono solo. Parlo alla montagna e le chiedo: "Perché l'hai fatto?" Una lacrima mi riga il viso. "Dove sono le altre tende?" domando a Roberto, "dove sono gli altri?" "Sono morti."». CONFORTOLA M., *Giorni di ghiaccio: Agosto 2008. La tragedia del K2, op. cit.*, 65.

¹⁰² L'Alpine Club inglese venne fondato nel 1857, l'austriaco Österreichischer Alpenverein nel 1862, il Club Alpino Italiano (C.A.I) nel 1863, il Deutscher Alpenverein nel 1869, la Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.) nel 1872, e il Club Alpino Francese nel 1874. MOTTI G.P., *La storia dell'alpinismo*, L'Arciere Vivalda, 1994.

In Italia è il Club Alpino Italiano, meglio noto con la sigla CAI, a rivestire un ruolo di vitale importanza¹⁰³. Si tratta di una libera associazione nazionale che, come recita l'articolo 1 del suo Statuto, “ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”¹⁰⁴.

L'Associazione è costituita da Soci riuniti liberamente in Sezioni, coordinate in raggruppamenti regionali¹⁰⁵. Al 31 dicembre 2008 i Soci del CAI risultano 308.339.

All'interno dell'ordinamento italiano la struttura centrale del CAI si configura come un Ente pubblico non economico, mentre tutte le sue strutture periferiche (Sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato. Le Sezioni sono in tutto 489 ed a queste si aggiungono 305 Sottosezioni appartenenti a 21 gruppi regionali di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trentino e Alto Adige).

L'Associazione provvede ad espletare, in applicazione della legge 24 dicembre n. 776/1985 “*Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano*”, a favore sia dei propri soci sia di altri (in base all'articolo 2 di tale legge e nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto C.A.I.), una serie molto fitta di attività accomunate dalla finalità di educazione e promozione di un ambiente montano sicuro, alla diffusione della frequentazione della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale¹⁰⁶.

¹⁰³ Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino, anche se si può affermare che la sua fondazione ideale sia avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni Baracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert.

¹⁰⁴ Statuto CAI, integralmente consultabile sul sito <http://www.cai.it/>

¹⁰⁵ 489 Sezioni e 305 Sottosezioni appartenenti a 21 gruppi regionali di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trentino e Alto Adige).

¹⁰⁶ Tra le attività del CAI si possono inoltre menzionare : l'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volte a promuovere una sicura frequentazione della montagna e la formazione di 22 diverse figure di titolati (istruttori, accompagnatori ed operatori), necessarie allo svolgimento di tali attività; tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi alpini e di bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole Sezioni (quantificati ad oggi in 761 strutture per un totale

Il C.A.I. è inoltre membro di importanti Associazioni internazionali di alpinismo, come l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme (U.I.A.A.) ed il Club Arc Alpin (C.A.A.).

L'U.I.A.A. venne fondata nel 1932 dai rappresentanti di 18 Nazioni riuniti a Chamonix (Francia)¹⁰⁷. In questa sede vennero individuati quali compiti specifici dell'Associazione: la promozione dell'alpinismo per i giovani, lo sviluppo di standard internazionali e l'incremento della coscienza, della sicurezza e della tutela dell'ambiente montano. L'U.I.A.A. si fa promotrice di un libero accesso alla montagna per l'esercizio di un alpinismo prudente e con il minimo impatto a livello ambientale; aiuta altresì a salvaguardare le aree montane ed i siti di arrampicata da sviluppi e utilizzi nocivi, sostenendo uno sviluppo responsabile delle comunità locali.

I componenti dell'U.I.A.A., la cui sede ufficiale è in Svizzera ove si trova l'ufficio amministrativo, sono le Associazioni nazionali per l'alpinismo e gli sport di montagna ed attualmente vi fanno parte 97 Associazioni dislocate in 68 Paesi, che rappresentano oltre 2.5 milioni di soci e 10 milioni di partecipanti¹⁰⁸.

Si segnalano fra le tante iniziative dell'Associazione: la Carta dei Valori (Summit Charter), elaborata al fine di fissare principi e benefici degli sport di montagna, ed i tanti dossier sorti con il principale obiettivo di

di 21.681 posti letto - fissandone i criteri ed i mezzi); organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), struttura operativa del CAI, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale, anche attraverso l'operato di organi tecnici nazionali e territoriali; promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell'ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e della cinematografia di montagna, della conservazione della cultura alpina.

¹⁰⁷ <http://www.theuiaa.org/>

¹⁰⁸ Durante l'anno internazionale dell'ONU per la montagna nel 2002, l'UIAA ha conseguito con successo una serie di progetti di associazione, in particolare con l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, il programma per l'ambiente dell'ONU e la FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. L'UIAA è una federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale ed è membro dell'Associazione Generale delle Federazioni Internazionali Riconosciute di Sport e dell'Associazione Internazionale dei Giochi del Mondo.

incoraggiare la cooperazione, la pace, la protezione dell'ambiente e l'eccellenza sportiva.

Il C.A.A. è invece nato il 18 novembre 1995, a Schaan (Lichtenstein), ed il C.A.I. rappresenta uno dei Soci fondatori. Tale Associazione si prefigge uno scopo simile alla precedente ovvero quello di promuovere un alpinismo responsabile coniugato alla protezione della natura e dell'ecosistema alpino¹⁰⁹.

Le principali associazioni alpinistiche degli Stati delle Alpi formano la comunità di lavoro del Club Arc Alpin ed esercitano un'attività volta alla salvaguardia dei loro comuni interessi : protezione della natura, dell'ambiente alpino, della cultura alpina e tutela degli accordi finalizzati alla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)¹¹⁰.

Il C.A.A. è dunque il rappresentante degli interessi dell'intero territorio alpino, ed opera contemporaneamente per il rispetto degli interessi dei suoi Soci¹¹¹.

Spostandoci al secondo referente della nostra indagine incontriamo la "Federación Española de Alpinismo", costituita nel 1922, successivamente definita "Federación de Montañismo" ed infine battezzata con il nome, che tutt'ora mantiene, di Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.).

Si tratta di un "entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro" che gode di "personalidad jurídica", di un proprio patrimonio e della piena capacità di operare per il raggiungimento dei suoi fini. La F.E.D.M.E. riunisce Federazioni Autonome, Associazioni e Club sportivi, tecnici,

¹⁰⁹ Cfr. www.club-arc-alpin.eu

¹¹⁰ Sotto il profilo operativo il Club Arc Alpin si avvale di tre Commissioni che fungono da Organi Tecnici e di consulenza del Consiglio Direttivo. Esse operano direttamente in subordine al Consiglio ed in collaborazione con lo stesso e sono formate da specialisti nei diversi settori tecnici. Le Commissioni inoltre non sono formate in modo paritetico al numero dei Soci delle Associazioni, ma con parità di diritti. I Presidenti delle Commissioni, oltre che per il loro stretto legame con il Consiglio Direttivo, sono regolarmente invitati come ospiti all'Assemblea dei Soci, al fine di creare un solido legame fra Consiglio Direttivo e Commissioni. Le tre Commissioni sono: Commissione per la protezione della natura e dell'ambiente alpino; Commissione Rifugi, sentieri, impianti di arrampicata; Commissione per lo sport alpino, formazione, sicurezza.

¹¹¹ I Soci del CAA sono: Alpenverein Südtirol (AVS); Fédération Française des Clubs Alpains et de Montagne (FFCAM); Club Alpino Italiano (CAI); Deutscher Alpenverein (DAV); Liechtensteiner Alpenverein (LAV); Oesterreichischer Alpenverein (OeAV); Planinska Zveza Slovenije (PZS); Schweizer Alpenclub (SAC).

giudici, arbitri, sportivi, e chiunque si dedichi alla pratica amatoriale o agonistica delle varie attività sportive praticabili in montagna¹¹².

Tale Associazione gode di un carattere multidisciplinare in quanto la sua attività, similmente a quanto osservato in relazione al C.A.I., è volta allo sviluppo di diverse pratiche sportive accomunate dallo scenario in cui si svolgono: la montagna. Oltre alla scalata in tutte le sue varianti la F.E.D.M.E. si occupa anche di sci alpinismo, alpinismo ed escursionismo; fra i suoi interessi si possono menzionare anche una serie di attività non propriamente sportive, ma strettamente relazionate alle discipline praticabili in montagna come manifestazioni sportive, ricerca, formazione e pubblicazioni di vario genere¹¹³.

Come il CAI e le succitate Associazioni internazionali anche la F.E.D.M.E. si pone come obiettivo la protezione e la salvaguardia dell'ambiente montano.

Attualmente F.E.D.M.E. conta più di 75.000 federati, 1.300 club e 18 Federazioni autonome dedicate alla pratica o alla competizione negli sport di montagna.

La presenza di associazioni nazionali ed internazionali che condividono i medesimi interessi e che agiscono per il conseguimento dei medesimi fini, promuovendo attività di prevenzione molto simili, dimostra che anche in ambito alpinistico il rischio, oltre a non essere gestibile autonomamente dai singoli praticanti, richiede collaborazione ed attenzione costanti e capillari e dal respiro sovranazionale.

¹¹² Art. 1 Statuto FEDME ove si specifica inoltre che lo stesso Statuto viene emanato in conformità alla Ley 10/90 del 15 ottobre 1990 (Ley del Deporte) ed al Real Decreto 1835/91 del 20 dicembre 1991 sulle Federazioni Sportive Spagnole e sulle loro norme di sviluppo. Il testo dello Statuto è consultabile alla URL: <http://www.fedme.es/uploads/contenidos/Documento/807/pdf/Estatutos+FEDME.pdf>

¹¹³ Si vedano i Capitoli 2 e 3 dello Statuto FEDME dedicati ad oggetto ed attività dell'associazione. <http://www.fedme.es/uploads/contenidos/Documento/807/pdf/Estatutos+FEDME.pdf>

I.2.3. Sport estremi praticabili in montagna e profili problematici della categoria

La complessa offerta turistica montana, per soddisfare le esigenze di utenti alla ricerca di forti emozioni e di esperienze alternative, ha ideato una serie di proposte bizzarre e ad alto tasso di adrenalina. Le attività oggetto di tali proposte sono generalmente ricomprese nella categoria degli sport estremi.

La nozione di sport estremi è stata coniata in suolo statunitense, Paese che ha dato i natali alla maggior parte di queste attività¹¹⁴, e viene utilizzata per indicare una serie di discipline molto diverse fra loro, ma accomunate da tre caratteristiche: l'apporto individuale, l'espressione creativa e l'assunzione di particolari rischi¹¹⁵.

Tali sport sono anche definiti *active sport* o *outdoor sport* perché praticati a contatto con la natura intesa non solo come scenario dell'attività sportiva, ma anche come forza contrapposta con la quale scontrarsi oltre il limite ritenuto possibile. Da questo dato si può cogliere l'essenza per così dire ambivalente di tali pratiche in cui allo stimolo a superare ed a combattere la natura si affianca il piacere di farsi travolgere dalla sua energia sino a fondersi con essa¹¹⁶.

¹¹⁴ La diffusione degli sport estremi è avvenuta a partire dal 1995 in occasione della prima manifestazione degli Extreme Games (X-Games). Tale manifestazione è organizzata dall'ESPN e raggruppa discipline sportive molto diverse fra loro praticate in terra, acqua ed aria (ad esempio *BMX, stunt biking, rock climbing, bouldering, down hill, climbing, kayaking, mountain biking, trekking, hydrospeed, rafting, base jumping*, parapendio...). L'edizione degli X-Games del 1998 ha avuto un esito clamoroso vantando diciannove milioni di spettatori e pertanto le edizioni annuali si sono duplicate in una sessione estiva ed una invernale dedicate rispettivamente agli sport praticabili in clima caldo e freddo. Dagli USA gli sport estremi si sono diffusi in Europa soprattutto negli ultimi dieci anni ed in Italia si sono compiuti dei tentativi di imitazione degli X-Games come l'Xtreme Village organizzato ad Ostia nel 2004 e sono ormai una consuetudine i vari eventi ad alto tasso di adrenalina sponsorizzati da Red Bull.

¹¹⁵ WEBER L.J., *Something in the Way She Moves. The Case for Applying Copyright Protection to Sport Moves*, in *23 Columbia- VLA J.L. & Arts*, 320. Altra definizione: "extreme sports feature a combination of speed, height, danger and spectacular stunts", in Webster's New Millennium Dictionary of English, Preview Edition (v 0.9.7). Dictionary.com. <http://dictionary.reference.com/browse/extreme%20sport>.

¹¹⁶ FERRERO CAMOLETTO R., *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, Bologna, 2005, 54. Si sottolinea inoltre che l'elemento del contatto con la natura riveste un rilievo minore nelle attività in cui la tecnologia riveste un ruolo determinante solo in quanto

Dagli studi condotti in campo antropologico emerge che la propensione alla pratica degli sport estremi sarebbe legata ad una componente genetica dell'uomo denominata "fattore Ulisse", che consisterebbe nella spinta ad andare oltre ogni limite ritenuto possibile¹¹⁷. Gli studi di psicologia cognitiva ritengono invece che la predilezione per attività altamente rischiose affondi le radici nella psicologia individuale riflettendo un profilo della personalità, noto con l'espressione *stress seeker*, relativo al bisogno di sperimentare emozioni forti e di esplorare il limite delle proprie forze¹¹⁸.

La pratica degli sport estremi a differenza delle semplici discipline sportive viene inoltre associata ad una vera e propria filosofia di vita fondata su un'incessante sfida contro i limiti individuali di forza e coraggio¹¹⁹. Per meglio cogliere questa dimensione filosofica si riportano le parole di uno dei pionieri di alcune di tali attività : "l'estremo è ricerca del limite da superare, della meta più lontana che un uomo può proporsi di raggiungere (...) una volta che l'ha raggiunta, l'estremo diventa un ulteriore limite, una meta ancor più lontana. L'estremo è anche ragionevolezza, studio, calcolo, programmazione, pianificazione delle proprie forze e capacità in vista del risultato che si intende conseguire. Dedico la mia vita allo studio per migliorare la sicurezza di tutti (...) per capire, in sintonia con la natura, quali sono i limiti dell' uomo (...) per conoscerli e superarli."¹²⁰.

ausilio per facilitare l'attività o in quanto elemento necessario all'esercizio dell'attività stessa (ad esempio nelle discese lungo le cascate in *kayak* costruiti con speciali materie plastiche atte ad evitare che il mezzo si rompa nello scontro con le rocce).

¹¹⁷ Si vedano in proposito ANDERSON J.R.L., *Ulysses Factor*, in *Hodder & Stoughton Ltd*, 1970, *passim*, QUILICI B., *Action now: protagonisti di un incredibile America*, edizioni Dedalo, 1984, 9.

¹¹⁸ Si vedano in proposito FERRERO CAMOLETTO, *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, *op. cit.*, 55 e per la dottrina straniera SLANGER E., RUDESTAM K.E., *Motivation and distribution in high-risk sports: Sensation Seeking and self efficacy*, in *Journal of Research and Personality*, 1997, 31, 355-374; FREIXANET MONTSERRAT G.I., *Personality Profile of Subjects Engaged in High Physical Risk Sports*, in *Human Performance in Extreme Environments*, 1999, 4, 11-17; GRIDELY M.C., *Psychopatic vs Nonpsychopatic Thrill Seeking*, in *Psychology: A Journal of Human Behaviour*, 1990, 27, 18-20.

¹¹⁹ Si veda in proposito GASPER C.L., *Extreme Methods. Camp Help Skaters, Bikers Learn Safest Way sto Be Wild*, in *The Boston Globe*, 4 luglio 2004, 3 ed., *Globe Newspapers Co.*, 6; JACKSON G.G., *Punishment for Reckless Skiing – Is the Law Too Extreme?*, in *Dikinson Law Review*, 2002, 106, 626.

¹²⁰ Patrick De Gayardon de Fenayl (23 gennaio 1960 – 13 aprile 1998) è stato uno dei più celebri testimoni di sport estremi quali il paracadutismo sportivo, nell'ambito del quale è stato pioniere di discipline quali lo *skysurf* (realizzazione durante la caduta libera con una tavola da snowboard fissata ai piedi, tutte le figure proprie dello sci alpino e del surf

In quest'ambito dunque il gusto per il rischio, inteso come consapevolezza di esporsi ad un persistente margine di imprevedibilità, viene a porsi quale elemento imprescindibile. I cultori degli sport estremi, anziché porre l'attenzione sull'intrinseca pericolosità di tali pratiche, sostengono la necessità di padroneggiare la situazione di pericolo mediante la maturazione di determinate competenze ed abilità¹²¹. La maggior parte delle volte tali competenze hanno natura istintuale, in quanto si incorporano nel "senso del gioco" che si esprime a livello psico-fisico¹²². L'abilità del soggetto che pratica sport estremi, nel prendere le migliori decisioni alla luce delle situazioni ambientali contingenti, è stata paragonata alla capacità che avrebbe un esperto scommettitore nell'avvertire le probabilità favorevoli¹²³.

Per queste ragioni la competenza in queste discipline non è solo associata alla perfetta conoscenza e padronanza della tecnica, ma è strettamente connessa anche alla creatività, alla sperimentazione istintuale che muove i praticanti a collaudare schemi attuativi personali e sempre diversi al fine di ottenere risultati migliori nel costante tentativo del superamento dei propri limiti.

Dopo questa breve introduzione alla "filosofia dell'estremo" è ora opportuno descrivere sommariamente le attività turistico ricreative praticabili in montagna rientranti nell'ambito degli *active sport*.

Generalmente gli sport estremi vengono distinti a seconda dell'elemento naturale che si pone quale referente privilegiato dell'attività e così si hanno sport di aria, di acqua e di terra; in ambiente montano sono praticabili discipline afferenti a tutte queste sottocategorie¹²⁴.

classico) ed il *freestyle* (realizzazione di figure tridimensionali in caduta libera) e del *base jumping* (disciplina la cui particolarità è il lancio da basi fisse) e si gettava da grattacieli, tralicci e ponti. Nel mese di aprile 1998 Patrick si trova alle isole Hawaii per sperimentare alcune migliorie sulle prestazioni di una speciale tuta alare, da lui studiata ed ideata per il volo planare, ma durante un lancio di allenamento, nel meccanismo di apertura del paracadute applicato alla tuta, si verificò un problema e Patrick morì tragicamente. <http://patrickdegayardon.com/storia.html>

¹²¹ FERRERO CAMOLETTO, *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, op. cit, 66.

¹²² SANTORO L., *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2008, 8.

¹²³ FERRERO CAMOLETTO, *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, op. cit, 66.

¹²⁴ <http://www.sportestremi.org/>

Tra gli sport estremi d'acqua l'industria turistica montana offre la possibilità di praticare l'*hydrospeed*¹²⁵, il *rafting*¹²⁶, il *canioning* (o torrentismo)¹²⁷, il *trekking* fluviale¹²⁸, il *witbe-water kayaking*¹²⁹. Tra quelli

¹²⁵ L'*hydrospeed* è uno sport fluviale nato in Francia intorno alla fine degli anni Cinquanta come nuoto in acqua viva sulla scia della corrente. Successivamente venne introdotto il galleggiante, una sorta di bob, (detto *hydrospeed*), che il praticante abbraccia con la parte anteriore del corpo. L'*hydrospeed* ha la duplice funzione di proteggere dagli urti contro le rocce e di offrire un punto di appoggio e galleggiamento. Generalmente viene praticato in acque che derivano dal disgelo estivo di nevai e ghiacciai e per ridurre i rischi di ipotermia si consiglia l'utilizzo di una muta in neoprene provvista di imbottiture. Bisogna inoltre essere equipaggiati con un casco protettivo, un giubbotto salvagente e delle pinne che servono a dare la giusta propulsione nei passaggi in acqua. Tale disciplina è giunta in Italia alla fine degli anni Ottanta e dal 1991 è rappresentata a livello nazionale da un'associazione denominata A.I.Hydro (Associazione Italiana Hydrospeed) alla quale sono affiliate diverse associazioni turistiche o naturalistiche, ma la A.I.Hydro non è associata ad alcuna federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., v. <http://www.prextreme.com/gli-sport/>.

¹²⁶ Il *rafting* ha avuto origine negli USA e consiste in una discesa su corsi d'acqua impetuosi su di un particolare gommone inaffondabile ed autosvuotante (raft). L'equipaggio (4-12 persone) governa l'imbarcazione tra le rapide grazie alle pagaie, mentre per la sicurezza si devono indossare: una muta in neoprene, un giubbotto ad alto galleggiamento ed un casco. Per la pratica del *rafting* non si richiedono particolari doti fisiche, ma solo la capacità di nuotare. In Italia esiste la Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft), associata alla Federazione Italiana Canoa e Kayak (F.I.C.K.) ed a sua volta riconosciuta dal C.O.N.I., opera dal 1987 "per rendere queste discese fruibili in assoluta sicurezza da ogni tipologia di utenza, compresi ragazzi e bambini. Curiosamente la F.I.Raft esclude la natura di sport estremo per il *rafting* e sul suo sito del si legge "sebbene il *rafting* sia generalmente riconosciuto come sport estremo in realtà è un'attività divertente ed alla portata di tutti". Sono numerose le scuole che organizzano presso le Compagnie di Navigazione F.I.Raft. vere e proprie lezioni di educazione ambientale in ambiente fluviale. Attualmente nelle Compagnie operano più di 500 tecnici, fra maestri e guide di vari livelli. Il percorso formativo prevede un anno di pratica presso una Compagnia con prova di selezione per accedere al corso/esame per guide di III livello, della durata di 6 giorni. Dopo un ulteriore anno di esperienza su percorsi di media difficoltà, si può sostenere l'esame per conseguire il brevetto di guida F.I.Raft. Dopo cinque anni di attività di guida è possibile candidarsi all'esame per Maestro di *rafting*, qualifica che permette di operare su tutti i fiumi e di organizzare corsi di formazione per chi intende frequentare il corso per guida di III livello. <http://www.federrafting.it/>. In Spagna a livello ufficiale si occupa del *rafting* la Real Federación Española de Piraguismo che si dedica più propriamente a canoa e kayak <http://www.rfep.es/publicacion/main.asp>. A livello internazionale si ricorda la presenza della International Rafting Federation <http://www.intraftfed.com> ed a livello europeo la European Rafting Association.

¹²⁷ Il *canioning* o torrentismo venne inventato da uno speleologo francese, Alfred Martel, nel 1905. Consiste nella discesa a piedi di corsi d'acqua che scorrono all'interno di strette gole profonde scavate nella roccia e caratterizzati da portata ridotta (in genere inferiore ai duecento litri al secondo) e forte pendenza. Proprio per queste caratteristiche le rive dei torrenti adatti alla pratica del *canioning* risultano inaccessibili, una volta intrapresa la discesa non è più possibile tornare indietro, ma si può solo proseguire fino all'uscita. Il termine normalmente utilizzato dai praticanti per indicare tutto questo è "forra". Gli ostacoli all'interno di una forra sono rappresentati principalmente dalle cascate, che vengono superate con l'ausilio di corde o, dove possibile, effettuando tuffi, scivolate o passaggi di arrampicata in discesa. Spesso alla base delle cascate sono presenti profondi laghetti. In tale caso, dopo la discesa su corda, con una breve nuotata si raggiunge la riva. Qualora si usino le corde è necessario che sia presente un sistema di ancoraggio

d'aria si possono incontrare il parapendio¹³⁰, il *base jumping*¹³¹.

Considerevole è anche l'offerta degli sport di terra come ad esempio il

predisposto utilizzando tasselli ad espansione o fissati mediante resine speciali. Le corde vengono recuperate al termine di una calata e riutilizzate per le calate successive. I percorsi hanno mediamente una durata variabile fra le 2 e le 8 ore, ma sono presenti anche percorsi più lunghi che richiedono bivacchi notturni. Normalmente una marcia di avvicinamento in salita precede la discesa vera e propria. Il *canyoning* non è uno sport individuale, ma di gruppo. La quantità di materiale necessario alla discesa e questioni di sicurezza consigliano di evitare la formazione di gruppi inferiori a 4 persone. Per la pratica di tale attività si richiede esperienza in discese fluviali, trekking montano e in calate effettuate con tecniche speleologiche. I principali pericoli del *canyoning* sono legati all'ambiente inospitale in cui si svolge tale attività ed i due fattori di pericolo più evidenti sono l'acqua ed il freddo. La principale causa di incidente mortale in canyon è rappresentata dalle piene improvvise. È evidente che un'onda di piena, anche di ridotte dimensioni, all'interno di una forra di uno o due metri di larghezza può risultare fatale. Altra causa di incidente legata all'acqua riguarda le manovre di corda che avvengono sotto il getto di una cascata, poiché il blocco della discesa sotto una cascata rappresenta una situazione di potenziale pericolo di annegamento. I pericoli legati al freddo, o più specificamente all'ipotermia, sono pericoli indiretti, nel senso che si presentano in caso di prolungate soste in forra dovute ad altre cause quali piccoli incidenti, ritardi nell'avanzamento, perdita o danneggiamento del materiale di progressione. In Italia esiste l'Associazione Italiana Canioning (A.I.C.) sul sito della quale si nega la qualificazione del *canioning* come sport estremo: "nonostante si svolga in un ambiente particolarmente inospitale, non è uno sport estremo per definizione. Possiamo fare un parallelo con lo sci alpino, in cui esistono piste battute di varia difficoltà, fuori pista o il cosiddetto sci estremo. Allo stesso modo il *canioning* prevede percorsi accessibili a neofiti, a praticanti navigati, a "superesperti" dal curriculum notevole. Il *canioning* può diventare estremo, se è fatto in condizioni particolari, per esempio in presenza di portate del torrente fuori dalla norma, con temperature particolarmente basse o nel caso di esplorazioni di ambienti sconosciuti". <http://www.canyoning.it/ilnostrosport/estremo.htm>

¹²⁸ Nato alla fine degli anni Ottanta come evoluzione di quella che fino ad allora era solo una pratica accessoria alle discese dei fiumi in kayak svolta per valutare preventivamente la fattibilità delle stesse discese. Tale pratica presenta molti punti di contatto con il *canioning*, ma a differenza di questo non si utilizzano corde o strutture artificiali in quanto per praticare il trekking fluviale è necessario attendere che il livello dell'acqua sia ottimale (ciò di solito avviene tra fine luglio e metà settembre).

¹²⁹ Si tratta di una variante estrema del *kayaking*: consiste nella discesa lungo fiumi o torrenti alpini, nei tratti iniziali di maggior pendenza e tortuosità, con l'uso di una particolare canoa (kayak). In Italia esiste l'Associazione Italiana Canoa e Kayak <http://www.federcanoa.it/canoakajak.asp>, mentre in Spagna opera la Real Federación Española de Piraguismo <http://www.rfep.es/publicacion/main.asp>. A livello internazionale si segnala l'operatività dell'International Canoe Federation che nacque nel 1924 con questi propositi "to form a link between the Canoeing Associations of the various countries; as far as possible, to organize international competitions in paddling and sailing, once a year, and alternately in the various countries; to promote and foster foreign touring through production of appropriate river guides, and through the provision of inprogrammes about the possibilities of finding accommodation and places of interest; to introduce on maps, internationally recognized symbols for rivers, in order to facilitate touring; to exchange Canoeing inprogrammes by mutually making available the various national publications on Canoeing; through the preparation of lectures and speakers, films and photographs, as well as through correspondence". <http://www.canoecif.com>.

¹³⁰ Pratica che consiste nel lancio ad alta quota con uno speciale tipo di paracadute manovrabile che consente di eseguire dei volteggi mediante lo sfruttamento delle correnti d'aria. A differenza del paracadutismo la spinta per prendere il volo è data dalla rincorsa su alture o pendii che viene presa dal praticante con la vela già aperta. Per praticarlo è

*down hill*¹³², escursioni in *quad* o in *mountain bike*, *climbing* (o arrampicata) nella tipologia del *free climbing*¹³³.

sufficiente essere in buone condizioni fisiche ed avere una buona dose di sangue freddo; i primi voli vengono sempre eseguiti come “passeggeri” su un parapendio particolare guidato da un istruttore. Tale pratica rientra fra gli sport estremi, ma i suoi praticanti sostengono che ove venga esercitato con prudenza e con l'aiuto di esperti, in caso di principianti, non è uno sport pericoloso (www.vacanzealternative.com/sport_estremi/parapendio.php). In Italia il parapendio è rappresentato a livello nazionale dalla Federazione Italiana Volo Libero (F.I.V.L.) a sua volta associata all'Aero Club d'Italia (AcCI).

¹³¹ Il nome BASE deriva dall'acronimo (*buildings, antenna, span, earth*) che individua le strutture elevate da cui ci si può lanciare per praticarlo. Consiste nell'effettuazione di un salto (*jump*) nel vuoto con l'ausilio di un paracadute, ma a differenza del paracadutismo sportivo la quota di lancio è ridotta al minimo. A seconda dell'esperienza e dell'abilità del praticante si possono compiere delle evoluzioni aeree, ma in tal caso è necessario che il sito di lancio abbia un'altezza di almeno quattrocento metri tale da permettere le manovre aeree e da consentire l'apertura del paracadute per poi atterrare in sicurezza. Le origini del base jumping si fanno risalire al 1912 quando venne effettuato un simbolico lancio, da parte di Frederick Law, dalla vetta della Statua della Libertà. Sino alla metà degli anni Settanta ha avuto un pubblico ristretto, ma dal 1978 con la diffusione dei video dei lanci effettuati da Carl Boenish è cresciuto l'interesse del pubblico per questa disciplina. In Italia è operante l'Italian Base Association non collegata ad alcuna federazione sportiva. La stessa Associazione sottolinea e denuncia pubblicamente il carattere rischioso di questo sport fornendo un elenco (*fatality list*) quotidianamente aggiornato degli incidenti mortali verificatisi dal 1981 ad oggi, tali incidenti alla data del 3 aprile 2009 ammontano a 133. A fronte dell'estrema pericolosità di questo sport tale Associazione ed i *jumpers* che ne condividono gli scopi hanno stabilito un codice etico di condotta (*ITW rules*) strutturato in dieci regole vincolanti per gli stessi associati. Viene ad esempio stabilito il divieto di pubblicizzare i salti effettuati o i luoghi di salto a persone non adeguatamente preparate, evitando il proselitismo indiscriminato di tale pratica; si prevede la regola del salto notturno ove si tratti di luoghi frequentati e del salto diurno solo in luoghi isolati fuori dalla vista di terzi che potrebbero pensare ad un tentativo di suicidio; altra regola obbliga al rispetto dei siti oggetto di salto che non devono conservare alcuna traccia se non “le orme dei *jumpers* dopo il salto”. <http://www.basejumper.it/>

¹³² Pratica che consiste nella discesa a bordo di biciclette, estremamente robuste munite di speciali ammortizzate e con freni a disco di dimensioni maggiorate, per pendii di differenti dislivelli e gradi di difficoltà. Sono numerosissime le offerte di questa pratica anche nel territorio del Trentino si veda ad esempio l'offerta contenuta in questo sito <http://www.raftingcenter.it/downhill.asp>.

¹³³ L'arrampicata consiste generalmente nella scalata di un ostacolo che può consistere in una parete rocciosa, in un pannello artificiale, in un sasso o in qualsiasi struttura urbana. A seconda dell'ambiente in cui viene svolta si distinguono pertanto diversi tipi di arrampicata. L'arrampicata in ambiente naturale può essere effettuata su roccia, che si svolge salendo per pareti rocciose (c.d. *falesie*), su ghiaccio, che consiste nella risalita di ghiacciai e cascate gelate, e su terreno misto, che si svolge su due o più tipologie di terreno (ghiaccio e roccia, ghiaccio e neve, roccia e terra). L'arrampicata indoor si svolge invece su pannelli artificiali. La versione estrema dell'arrampicata è il *free climbing* (arrampicata libera) che è caratterizzata dalla progressione dello scalatore con il solo uso del corpo a mani nude e con ai piedi delle apposite scarpette, che facilitano l'aderenza al terreno. Le corde e le imbragature vengono utilizzate al solo fine di assicurare lo scalatore in caso di caduta. Esistono delle specifiche tecniche di arrampicata e queste variano a seconda delle diverse scuole di questa disciplina sportiva. Una delle moderne tecniche di progressione è la tecnica del triangolo (studiata per la prima volta dall'arrampicatore Paolo Caruso) e viene insegnata anche alle guide nei corsi di preparazione. Tale tecnica prevede che il baricentro del corpo dell'arrampicatore sia posizionato sempre all'interno di un triangolo costituito da tre punti su cui l'arrampicatore fa leva per restare ancorato

alla parete (due mani e un piede e viceversa). L'Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo (U.I.A.) ha elaborato una classificazione, diffusamente accettata, per determinare il grado di difficoltà delle scalate: sono previsti 11 livelli di difficoltà diversamente denominati nei vari Paesi. In Italia dal 1987, anno della sua costituzione, l'arrampicata è rappresentata dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.) (<http://www.federclimb.it/>). In Spagna la già citata F.E.D.M.E. si occupa anche di arrampicata (www.fedme.es); entrambe le Associazioni fanno parte dell'U.I.A. sul versante internazionale. La F.A.S.I. ha istituito una Commissione Falesie, con il compito di analizzare le problematiche tecniche della sicurezza e della qualità delle falesie al fine di farle diventare delle vere e proprie "palestre a cielo aperto", ed una Commissione Ambiente (per l'analisi di problematiche ambientali e la gestione dei rapporti con gli enti che si occupano di ambiente). L'attenzione alla sicurezza dell'ambiente naturale (roccia) in cui si pratica l'arrampicata deriva dal fatto che, come è stato osservato dal presidente della F.A.S.I. (Ariano Amici) nel corso del Convegno Nazionale falesie per arrampicata tra sviluppo e tutela (Casinò di Arco - 7-8 febbraio 2004), il numero dei praticanti è in crescita costante e di pari passo è cresciuto il numero delle falesie attrezzate. "Nel corso degli anni si è passati da un'attività di nicchia i cui praticanti erano identificati come individui originali e considerati un po' matti, ad una disciplina di massa praticata anche da donne e bambini". La F.A.S.I. ha cercato di promuovere il superamento dell'equazione arrampicata = sport estremo in quanto fra i suoi intenti vi è la diffusione di tale disciplina a livello giovanile a partire dalle scuole. Pertanto si sottolinea che l'arrampicata diviene una pratica altamente rischiosa solo nella misura in cui il praticante ne estremizzi le modalità attuative, come ad esempio nel *free solo* (in cui lo scalatore non fa uso di alcuna misura protettiva). Comunque anche se non si è ancora usciti dall'immagine di sport estremo, è indubbio che questa sia progressivamente mutata nel corso degli ultimi anni visto l'aumento dei neofiti. L'incremento dei praticanti su grande scala ha evidenziato statisticamente un aumento dei rischi e nel corso del Convegno il Presidente della F.A.S.I. afferma che "è evidente che ogni fenomeno, comunque evolva, presenta problematiche inedite. Ecco perché oggi, più che mai, è necessario porre mano alla materia "falesia", un bene limitato e fragile, soprattutto nelle aree di sovraffollamento: ormai in molte zone d'Italia si è giunti al punto critico di utilizzo". La F.A.S.I. formula così delle concrete proposte volte ad una regolamentazione della materia per il bene di tutti gli arrampicatori. L'invito rivolto dal presidente "è di uscire dalla giungla che in molti casi vede ancora la possibilità per chiunque di fare ciò che vuole nei confronti di qualcosa che per gli arrampicatori è un bene prezioso". Le leggi vigenti infatti consentono a chiunque di agire in totale libertà sulle pareti rocciose, salvi i vincoli posti dagli enti di protezione ambientale, archeologica o faunistica e ciò ha condotto a situazioni molto diversificate: ci si trova in situazioni altamente positive di beneficio per tutti i soggetti coinvolti nella disciplina ove arrampicatori o chiodatori si sono comportati in modo spontaneamente corretto o dove le istituzioni, come ad Arco, si sono fatte carico della professionalità di chi operava su questi terreni; situazioni negative invece si registrano ove non si sia agito in tal modo per la mancanza d'interesse da parte delle istituzioni o per l'arbitrio e la maleducazione alcuni. La F.A.S.I. mediante la costituzione di una Commissione Nazionale per lo studio delle problematiche legate all'arrampicata in falesia e per la loro soluzione propone: "il censimento di tutte le falesie italiane (le falesie attrezzate sono quasi 800 distribuite sull'intero territorio nazionale) con le specifiche relative alla sicurezza; la formazione di tecnici specializzati per il disgaggio, la chiodatura o la richiodatura corretta e per la manutenzione in genere di una falesia; la costituzione di una normativa sui materiali per la chiodatura delle falesie; la classificazione delle falesie in base alle esigenze di utilizzo ed alle problematiche relative; la soluzione dei problemi relativi alle proprietà, ai servizi necessari, ai rapporti con enti ed istituzioni coinvolti per l'interesse turistico ed ambientale; la revisione graduale delle falesie da parte dei tecnici formati, in base al tipo di frequentazione (senza escludere l'eventuale conservazione di alcune falesie come terreno d'avventura)". Nel complesso il generale scopo dell'iniziativa è che chi va ad arrampicare sappia dove eserciterà la pratica e cosa rischia in quanto "le società sportive e gli istruttori devono sapere dove possono portare gli allievi o i bambini con elevati margini di sicurezza". Anche il CAI, da sempre aperto a qualsiasi prassi pertinente alla frequentazione della montagna, partecipa al convegno, guarda alla

Anche la montagna invernale non manca di offrire possibilità di pratiche “estreme” come ad esempio il *free style skiing* (variante acrobatica dello sci), l'*heliskiing*¹³⁴, o il già menzionato *sleddog*.

Nonostante la varietà e le palesi differenze che le contraddistinguono queste attività si prestano ad una considerazione di ordine generale: sono tutte nate in contesti non organizzati¹³⁵, per iniziativa di singoli gruppi ed al crescere del successo incontrato nei partecipanti o nel pubblico si sono spesso indirizzate verso un'organizzazione stabile e vengono via via inserite stabilmente nell'offerta turistica di quei comprensori montani che presentano caratteristiche morfologiche adatte al loro sviluppo.

Le attività in questione inoltre per il loro carattere di emersione in base agli impulsi derivanti “dal basso”, dalla società, costituiscono una realtà in continua evoluzione difficilmente inquadrabile e regolabile.

Le classificazioni che precedono sono utili a livello esplicativo e possono essere mantenute per descrivere il fenomeno da un punto di vista sociologico, ma entrando nel terreno giuridico ove ci si interroghi sul regime di responsabilità applicabile in caso di danni occorsi nell'esercizio

disciplina dell'Arrampicata come ad una pratica capace di aggregare, integrare e avvicinare il mondo dei giovani ai valori della montagna; parimenti considera la necessità di conciliare questa attività con la salvaguardia degli habitat e delle specie ivi presenti, orientando la propria azione verso più direzioni, il CAI ha espresso più volte validi principi attuativi e sancito le norme comportamentali nel Codice di Autoregolamentazione dell'Arrampicata Sportiva del 1999 (<http://www.cai-tam.it/A6.html>) da attuarsi nel contesto di tale attività in perfetta armonia con i propri dettami statutari. Il tutto testimonia “il ruolo di associazione che opera la protezione dell'ambiente naturale montano nel principio di una difesa ragionata e di un'etica ecologica da coltivare con fermezza, quantomeno tra i propri soci” (Aldo Anzivino). http://www.sicilia.federclimb.it/falesie/convegno_falesie_2004.html.

¹³⁴ È una variante dello sci fuori pista caratterizzata dalla particolarità che si svolge al di fuori di percorsi battuti ed in zone raggiungibili solo con l'ausilio dell'elicottero. Tale pratica si è diffusa a partire dagli anni Sessanta prima in Canada e poi in Alaska, Nuova Zelanda, India (nella zona dell'Himalaya), Russia ed infine anche in Europa (dapprima nei Paesi nordici quali Svezia e Finlandia e poi in qualche Regione Italiana come ad esempio la Valle d'Aosta). Non si tratta di una disciplina sportiva riconosciuta a livello federale e nel nostro Paese non esiste un'associazione di riferimento. Vi sono soltanto singole associazioni che offrono il servizio di trasporto in elicottero in siti adatti all'*heliskiing* con la possibilità di avvalersi di guide esperte dei luoghi. Si veda un esempio di proposta inserita in una formula week-end <http://www.luxgallery.it/articolo/heliskiing-tra-italia-e-svizzera/11820/>.

¹³⁵ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, op.cit., 106.

di queste attività le categorizzazioni risultano fuorvianti e foriere di inutili applicazioni tassonomiche¹³⁶.

La dottrina civilista, assai scarsa, che si è occupata della materia non ha mancato di sottolineare i profili problematici sottesi alla categoria in questione; anzitutto dichiarando l'assoluta fallacia di una distinzione fra sport e sport estremi fondata sull'oggettiva pericolosità della disciplina "estrema". Ciò si afferma sulla base di una semplice considerazione: incidenti più o meno gravi si verificano anche nell'esercizio di discipline tradizionali (basket, vela, ciclismo, boxe, golf, arti marziali)¹³⁷. Viene altresì destituita di fondamento l'equazione disciplina nuova e curiosa -disciplina estrema.

Dal momento che ciò più conta nel giudizio di responsabilità sono le regole applicabili l'unica distinzione utile sarebbe quella fra pratiche regolamentate e non regolamentate ed ove ci si trovi dinnanzi a discipline non regolamentate bisognerebbe interrogarsi sull'applicabilità alle stesse di regole afferenti all'ordinamento sportivo, che conducono a regimi di responsabilità più tenui per coloro arrechino dei danni nel corso della pratica agonistica o non agonistica. L'attenuazione della responsabilità trova come fondamento l'accettazione da parte dei praticanti del rischio connaturato alla singola attività.

In relazione alle pratiche che, ai soli fini descrittivi, si continuerà a chiamare estreme è preferibile evitare di considerare l'ordinamento sportivo in prospettiva statica facendo riferimento alla sua dimensione istituzionale, che in Italia viene incarnata dal C.O.N.I. ed in Spagna dalle varie Federazioni Nazionali legislativamente riconosciute, detto ordinamento andrebbe invece considerato in una prospettiva dinamica come un sistema aperto comprendente attività non riconducibili ad alcuna disciplina formalmente ed ufficialmente riconosciuta¹³⁸.

Dal momento che l'indagine che si sta compiendo non è focalizzata sulla pratica agonistica, bensì sulla pratica amatoriale e turistica di tali attività,

¹³⁶ TASSONE B., *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 1179.

¹³⁷ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, cit.

¹³⁸ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, op. cit., 200.

nella parte dedicata alla casistica in materia si avranno come referente privilegiato le regole di responsabilità civile generalmente applicate dalla giurisprudenza.

Bisogna comunque tenere presente che molte di queste attività, inserite in pacchetti turistici ovvero offerte da società che si dedicano esclusivamente all'organizzazione ed alla promozione delle stesse, sono altamente rischiose e pertanto anche in quest'ambito concetti come rischio, sicurezza e precauzione rivestono un ruolo di prim'ordine ed i soggetti impegnati a dialogarvi sono molteplici: il soggetto che in prima persona decide di mettere alla prova le sue abilità, la società organizzatrice o il *promoter* dell'offerta, il proprietario dell'impianto sportivo (che potrebbe non coincidere con l'organizzatore), la figura dell'accompagnatore o dell'istruttore (delegato dalla struttura organizzativa o direttamente contattato dai clienti a seconda della disciplina considerata).

È indubbio che chi decide di intraprendere tali attività sia cosciente di esporsi ad un certo gradiente di rischio, ma fino a che punto dovremmo considerare esente da responsabilità l'istruttore o la società promotrice dell'offerta? Quali saranno le regole di responsabilità ottimali in queste discipline?

Rimandando alla parte espressamente dedicata alla casistica la risposta a tali questi; in questa sede comunque è utile ricordare che in giurisprudenza, dal momento che gli sport estremi costituiscono una realtà in continua evoluzione, sarebbe da preferire un approccio *case by case*. Nell'effettuare il bilanciamento di interessi e l'apportionamento di rischi che il giudizio di responsabilità civile necessariamente comporta bisognerebbe mantenere sullo sfondo le definizioni di sport e sport estremi soffermandosi invece a considerare la meritevolezza della singola attività esercitata¹³⁹.

I giudici, mediante gli strumenti offerti dall'AED, dovrebbero da un lato indagare i profili di utilità connessi all'esercizio di queste attività (estreme) e dall'altro considerarne i costi sociali.

¹³⁹ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, cit.

Sotto il profilo dell'utilità andrebbero considerati i benefici generali che la società nel suo complesso ricava dalla pratica di tali attività in termini di progresso psico-fisico e culturale, di creazione di nuovi mercati turistici e di potenziamento ed arricchimento di quelli esistenti¹⁴⁰.

Sul versante dei costi sociali associati all'illecito civile, nell'esercizio di queste pratiche, si dovrebbe anzitutto valutare il livello di pericolosità di ogni singola disciplina, per il singolo danneggiato che ne accetti consapevolmente i rischi e per soggetti terzi, ed in secondo luogo i costi sociali della materializzazione del rischio in danno (ad esempio sotto il profilo dei costi relativi alle operazioni di soccorso).

Il bilanciamento costi benefici operato *case by case* dovrebbe auspicabilmente condurre all'individuazione della regola di responsabilità efficiente capace di minimizzare i costi sociali e di non mortificare il progresso e l'economia delle attività turistiche che si reggono, talvolta in via esclusiva, sulla promozione di queste discipline "estreme".

¹⁴⁰ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, cit

Parte seconda
L'ESPERIENZA ITALIANA

CAPITOLO 1

LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

II.1.1. Il ruolo del formante normativo nella disciplina delle aree sciabili

L'importanza delle attività sciistiche per lo sviluppo dell'industria turistica montana è testimoniata, nel nostro Paese, sin dalla metà degli anni Settanta, periodo in cui la pratica non agonistica dello sci ha iniziato la sua rapida ascesa, anche da una copiosa legislazione regionale in materia¹⁴¹. Il principale oggetto di questi interventi legislativi è costituito dalla disciplina delle piste da sci e degli impianti di risalita con l'intento, talvolta espresso,

¹⁴¹ Fra le più risalenti leggi regionali in materia si vedano: Legge Regionale Lombardia n.81 del 15 maggio 1975 e successive modifiche "Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia"; Legge Regionale Lombardia n. 9 del 11 giugno 1998, "Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali"; Legge Regionale Friuli Venezia - Giulia n.15 del 24 marzo 1981, "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.56 del 30 dicembre 1988 "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia-Giulia "Interventi straordinari in favore a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani dei poli turistici" e Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.26 del 8 luglio 1991 a modifica delle Leggi Regionali n.15/81 e n.56/88; Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.87 del 8 novembre 1973, e successive modifiche "Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico"; Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.6 del 26 febbraio 1981 e successive modifiche "Ordinamento delle piste di sci"; Legge Regionale Abruzzo n.55 del 5 agosto 1982 e successive modifiche in particolare Legge Reg. n.61 del 9 settembre 1983 "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture"; Legge Regionale Abruzzo n.47 del 18 giugno 1992 "Norme per la previsione e per la prevenzione dei rischi da valanga", Legge Regionale Lazio n.59 del 9 settembre 1983 e successive modifiche "Disciplina in materia di funivie, slittovie e sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture"; Legge Provincia Autonoma di Trento n.7 del 21 aprile 1987 e successive modifiche "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci"; Legge Regionale Veneto n.18 del 6 marzo 1990 e successive modifiche "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato"; Legge Regionale Valle d'Aosta n.9 del 17 marzo 1992 e successive modifiche "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci", Legge Regionale Valle d'Aosta n.72 del 20 agosto 1993 e successive modifiche "Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo"; Legge Regionale Valle d'Aosta n.2 del 15 febbraio 1997 "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione"; Legge Regionale Emilia Romagna n.1 del 10 gennaio 1995 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve"; Legge Regionale Toscana n.93 del 13 dicembre 1993 "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati". Il testo integrale della normativa richiamata è rinvenibile in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

di potenziarne lo sviluppo ed il servizio senza dimenticare il rispetto per l'ambiente e la sicurezza dell'utenza¹⁴².

La disciplina esclusivamente regionale in materia, che a livello contenutistico non fa, per altro, registrare differenze troppo marcate, nel 2003 si vede affiancata da un intervento legislativo nazionale che si prefigge l'intento di dare maggior uniformità alla disciplina della gestione dei comprensori sciistici e della pratica non agonistica degli sport invernali. Nel corso del 2003 è stata infatti approvata, dopo una travagliata serie di proposte di legge¹⁴³, la legge n. 363/2003, 24 dicembre 2003, "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"¹⁴⁴.

Questa legge ha visto la luce in un momento successivo alla Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione¹⁴⁵, riforma che "rovescia come un guanto la previgente situazione del riparto di competenze fra Stato e Regioni"¹⁴⁶.

¹⁴² Si vedano ad esempio: l'art. 1 della Legge Regionale Toscana n.93/93, *cit.*, "la presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l'utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati"; l'art. 1 della Legge Regionale Lombardia n. 9/98, *cit.*, che nel delineare le finalità dell'intervento legislativo afferma "la Regione Lombardia allo scopo di promuovere lo sviluppo e di valorizzare la montagna lombarda e le tipiche attività economiche alpine, favorisce la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune, delle piste di sci e delle strutture ed infrastrutture connesse, anche per garantire la sicurezza degli utenti sugli impianti e sulle piste"; l'art. 1 della Legge Regionale Veneto n.18/90, *cit.*, stabilisce le finalità dell'intervento nella disciplina circa "la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, innevamento programmato nonché la concessione dei contributi di competenza regionale.

¹⁴³ Proposta di legge n. 4644, presentata alla Camera l'11 marzo 1998, Proposta di legge n. 3652, presentata alla Camera dei Deputati il 6 febbraio 2003, che prevedevano entrambe un divieto incondizionato di sci fuori pista, ma ciò si sarebbe rivelato incostituzionale poiché avrebbe gettato l'ombra dell'illegalità sulla pratica dello sci alpinismo. Ed ancora Proposta di legge n. 7046, presentata alla Camera dei Deputati il 1 giugno 2000 in cui si proponeva di imporre ai gestori l'obbligo di assicurare condizioni di sicurezza della pista in conseguenza del naturale allargamento della stessa per effetto del transito degli utenti.

¹⁴⁴ Si ricorda inoltre il D. Lgs. n. 210 del 12 giugno 2003 "Attuazione della direttiva 2000/9CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio".

¹⁴⁵ Riforma avvenuta tramite l'art. 3 della legge cost.n. 3/2001.

¹⁴⁶ ROPPO V., *Il diritto privato regionale*, in *Politica del diritto*, 2002, 555.

L'assetto risultante dalla Riforma prevede che lo Stato sia competente in un *numerus clausus* di materie, tipizzate e catalogate, mentre alle Regioni viene attribuita una competenza residuale che si configura come generale e suscettibile di essere utilizzata in una serie aperta di ambiti¹⁴⁷. Al comma terzo del riformato art. 117 Cost. vengono poi elencate le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni e si afferma: “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato”.

Le materie attribuite alla competenza concorrente mostrano una specifica attinenza con il diritto privato: si incontrano infatti “ordinamento sportivo, professioni” (in ambito montano si pensi ad esempio alle figure del maestro di sci e della guida alpina) “governo del territorio, istruzione, commercio con l'estero”. Il legislatore ordinario secondo tale impostazione è deputato ad intervenire in ogni singolo settore per fissare i “principi fondamentali” ed i meccanismi di diritto privato potenzialmente rilevanti affinché le singole legislazioni regionali vi si adeguino¹⁴⁸.

La legge n.363/2003 però non pare indicare quei “principi fondamentali” prefigurati dall'art. 117 comma terzo Cost. denotando poca chiarezza in ordine alla sua attuazione, a cui, in forza dello stesso art. 22, sarebbero tenute le Regioni¹⁴⁹. L'intervento legislativo nazionale non affronta, ad esempio, in via generale, importanti ambiti privatistici, come la disciplina dei contratti fra utente e gestore e manca altresì di indicare i criteri di responsabilità da utilizzare in caso di danni. Secondo alcuni commentatori, sarebbe invece stato opportuno che il Parlamento avesse indicato con una

¹⁴⁷ BENEDETTI A. M., *Il diritto privato delle Regioni*, Il Mulino, Bologna, 2008.

¹⁴⁸ BALLARDINI E., *La legge 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, (a cura di) IZZO U., PASCUZZI G., Torino, 2006, 7.

¹⁴⁹ Il testo recita: Art. 22 (Adeguamento alle disposizioni della legge) - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

“legge quadro” alcuni principi fondamentali anche per materie non soggette a competenza legislativa concorrente¹⁵⁰.

In dottrina ci si è chiesti se una legge così generica non rischi di portare le Regioni a legiferare in modo non uniforme¹⁵¹, ma non bisogna dimenticare che, a dispetto del poco brillante intervento del legislatore nazionale, le Regioni che finora hanno ottemperato al summenzionato obbligo di attuazione sembrano averlo fatto senza compromettere l'uniformità delle regole che la legge n. 363/2003 ha demandato alle loro cure attuative¹⁵².

Le Regioni infatti in ambito privatistico, nelle aree definite da attenta dottrina “a media resistenza”¹⁵³, sono in grado di integrare il precetto nazionale, senza sconfinare nell'illegittimità costituzionale, ponendo delle norme che concorrono ad individuare alcuni presupposti della responsabilità civile (*in primis* la colpa); soprattutto in materie relative allo svolgimento di attività umane, quali ad esempio la gestione di una pista da

¹⁵⁰ BALLARDINI, *La legge 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 8.

¹⁵¹ FLICK W., *La legge 363/2003: spunti di riflessione e prospettive future*, I° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 2-4 dicembre 2005. (www.bormioforumneve.eu).

¹⁵² Questa nota è da portare nel testo e mettere in prosa, presentando organicamente la legislazione regionale: Valle d'Aosta: legge regionale 15 novembre 2004 n. 24 “*Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge reg. 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio pubblico di piste da sci)*”, Lombardia: legge regionale 23 novembre 2004, n. 32 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26 (Norme per lo sviluppo degli sport e delle professioni sportive in Lombardia)*”, Provincia Autonoma di Trento v. delibera della Giunta Provinciale n. 2789, 26 novembre 2004, modificante il D.P.G.P del 22 settembre 1987, n. 11-51 (Regolamento per l'esecuzione della legge prov. 21 aprile 1987, n. 7 “*Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci*”, Abruzzo : legge reg. 8 marzo 2005, n. 24 “*Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie*”). Piemonte: Disegno di Legge n. 387 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.*” presentato in data 2 gennaio 2007 dalla Giunta Regionale, Friuli Venezia Giulia: legge reg. 15 dicembre 2006, n. 27 “*Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003*”, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 20 dicembre 2006, n. 51, Veneto: legge reg. 21 novembre 2008 n. 21 “*Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve*”, pubblicata nel B.U. Veneto 25 novembre 2008, n. 97.

¹⁵³ BENEDETTI individua e classifica nell'ambito dell'ordinamento civile nazionale tre aree (ad alta, media e bassa resistenza) nei rapporti con la legislazione regionale. Il diritto privato non patrimoniale, fortemente connesso a situazioni costituzionalmente tutelate (persona, diritti della personalità) rientra nell'area ad alta resistenza alla differenziazione regionale; il diritto privato patrimoniale (concernente i beni, il territorio, obbligazioni, contratti, imprese e società) si caratterizza per una resistenza media e talvolta bassa.

BENEDETTI A. M., *Il diritto privato delle Regioni*, Il Mulino, Bologna, 2008, 201.

sci, le norme regionali collaborano con quelle nazionali ad individuare specifiche regole di svolgimento, di sicurezza e di condotta completando la norma centrale senza porsi in contrasto con essa.

Operando in questo modo dunque la norma regionale viene a rivestire un validissimo aiuto in vista dell'efficienza del sistema della responsabilità civile "in particolare in relazione ad un miglior perseguimento di quegli scopi preventivi e sanzionatori che ne rappresentano due tra le possibili funzioni"¹⁵⁴. Inoltre si sottolinea che "la dimensione territoriale, in attività come quella degli sport di montagna, può far scaturire buone regole regionali, e cattive regole nazionali: perché è evidente che qui la fonte locale può essere in grado di operare meglio della fonte nazionale, perché più vicina all'oggetto della regolazione"¹⁵⁵.

II.1.2. La legge n. 363/2003: contenuti e profili di responsabilità civile

Sotto il profilo strutturale il testo della legge n.363/2003, "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", è articolato in quattro capi.

¹⁵⁴ BENEDETTI pone alcuni concreti esempi di come la legislazione regionale, intervenuta in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, viene concretamente a completare il precetto nazionale. La Legge Regionale Liguria n.5/2007 "Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali" è indicata come un "buon esempio di una legislazione che pur non mancando di disposizioni di rilievo privatistico, sicuramente non offende il riparto di competenze costituzionale" in quanto tali disposizioni non innovano e non derogano al diritto privato nazionale, ma "lo integrano a misura delle peculiarità e dei bisogni di cui la regione, attraverso la legge si è fatta portatrice". Tale testo legislativo contiene infatti norme sulla sicurezza e sulla gestione degli impianti, norme sul comportamento degli utenti che devono "tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose"(art. 7 comma secondo); il tutto si pone su una linea di sviluppo del precetto centrale. La Legge Regionale Valle d'Aosta n.27/2004 è citata in quanto prevede che "il gestore delle piste da sci non sia responsabile degli incidenti che vi si possono verificare fuori pista" (art. 7 comma primo) purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso di pericolo di frane o valanghe. Tale norma solo in apparenza sembra andare oltre le norme poste da diritto privato nazionale, in quanto la legge n.363/2003 già prevede che il gestore di un impianto non possa essere responsabile per ciò che accade fuori da esso e dunque la norma regionale non fa che completare specificando quanto già posto a monte. BENEDETTI, *Il diritto privato delle Regioni, op. cit.*, 208.

¹⁵⁵ FLICK W., *L'influenza del diritto privato regionale sul diritto della montagna: diritto residuale o fonte primaria? Problemi e prospettive*, IV° Forum giuridico europeo sulla neve Bormio-Valtellina 28-30 novembre 2008. (www.bormioforumneve.eu)

Il primo capo è costituito da un preambolo rubricato “finalità ed ambito di applicazione”¹⁵⁶, proprio in questa sede si pone quella, già menzionata, finalità di realizzare un certo grado di uniformità nella disciplina della pratica non agonistica degli sport invernali mediante la fissazione di standard minimi di sicurezza nella gestione delle aree sciabili ove si pratica lo sci nelle sue differenti tecniche (*snowboard*, sci di fondo, slitta, slittino ed eventuali altre attività sportive che potranno essere identificate dal legislatore regionale)¹⁵⁷. A tale scopo si affianca l’intento di “favorire lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente”; il legislatore nazionale dimostra quanto sia inscindibile il legame fra promozione delle attività sportive montane e crescita economica delle località che offrono la possibilità di praticare dette attività.

Il secondo capo è invece dedicato alla disciplina della “gestione delle aree sciabili attrezzate” (artt. 2-7). In quest’ambito viene preliminarmente fornita una definizione di “area sciabile attrezzata” che si rivela fortemente innovativa, in quanto sancisce un’indissolubile relazione fra impianto di risalita e pista di discesa¹⁵⁸. Alla luce di ciò si delinea infatti una coincidenza fra il concessionario dell’impianto di risalita e l’esercente della pista da discesa che vengono ad essere unitariamente ricompresi nell’unitaria figura del “gestore dell’area sciabile attrezzata”, questa scelta definitoria sembra essere orientata alla responsabilizzazione di tale soggetto soprattutto riguardo a quanto possa occorrere agli utenti nella fase di discesa¹⁵⁹.

¹⁵⁶ art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) - 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.

¹⁵⁷ Art. 2 primo comma.

¹⁵⁸ Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) - 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

¹⁵⁹ BALLARDINI, *La legge 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 13.

Nel proseguo del testo normativo si elencano gli obblighi gravanti sul gestore¹⁶⁰. Si tratta primariamente di obblighi di messa in sicurezza delle piste attraverso idonee misure di protezione (che possono consistere nell'apposizione di reti di protezione nei tratti adiacenti a burroni, nella collocazione di paravalanghe nei luoghi ove per la vicinanza a pendii si posano le maggiori quantità di neve, nella predisposizione di sistemi, a micro carica o a gas, idonei a far scivolare a valle la neve quando gli impianti di risalita sono chiusi), seguono obblighi di predisposizione di adeguata segnaletica (al fine di indicare i pericoli che gli utenti potrebbero incontrare lungo i tracciati), obblighi di chiusura delle piste in casi eccezionali di pericolo ed inagibilità, obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in gestione. Si pone altresì a carico dei gestori un generale obbligo di assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati sulle piste.

L'art. 5, rubricato "informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni", prevede inoltre dei finanziamenti per la realizzazione di campagne informative, concordate fra Regioni e Stato, volte "alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge".

Fra i tanti obblighi posti a carico dei gestori spicca l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, prima di aprire al pubblico le piste, per danni a cui sono esposti utenti e terzi per fatti ascrivibili alla responsabilità del gestore relativamente all'utilizzo delle aree sciabili attrezzate. L'art. 4 nel prescrivere tale obbligo prevede, al secondo comma, una sanzione amministrativa (dai 20.000 ai 200.000 euro) per coloro che non vi abbiano ottemperato.

Quest'obbligo non costituisce comunque una rilevante novità in quanto la disciplina regionale sull'esercizio degli impianti a fune già da tempo imponeva degli obblighi assicurativi in tal senso. Il primo intervento

¹⁶⁰ Gli obblighi si trovano elencati in dettaglio agli artt. 3-7.

legislativo in materia risale al 1973¹⁶¹; qui si imponeva al concessionario del servizio di trasporto a fune l'obbligo di contrarre copertura assicurativa per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone ed alle loro cose trasportate (il massimale imposto per persona è passato dai 31.000 euro di allora agli attuali 774.000 euro)¹⁶².

La novità relativa all'obbligo assicurativo è dunque più apparente che reale. L'unico profilo originale si può ravvisare relativamente all'oggetto della polizza non più rivolto ai soli danni sofferti nel corso del trasporto, ma esteso ai danni che utenti e terzi potrebbero subire per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle aree sciabili attrezzate. L'obbligo di assicurazione a carico degli esercenti impianti a fune coprirà gli sciatori per i danni imputabili alla responsabilità del gestore, sia provocati dall'impianto di risalita, sia provocati da una non corretta manutenzione delle piste o da una insufficiente segnalazione dei pericoli. Si tratta dunque di una copertura onnicomprensiva per l'eventuale inadempimento dei pregnanti obblighi previsti dal legislatore nazionale in capo ai gestori delle aree sciabili.

Bisogna comunque ricordare che restano esclusi da tale copertura assicurativa i casi di scontri o cadute dovute all'imperizia dello sciatore, in queste ipotesi i singoli utenti, come vedremo, potranno stipulare autonome polizze a copertura di questi rischi.

L'osservanza, da parte dei gestori, degli obblighi imposti dalla legge è presidiata dalla predisposizione di una serie di sanzioni amministrative; l'effettività di tali sanzioni viene altresì rafforzata dalla previsione della revoca dell'autorizzazione da parte della Regione in caso di reiterata inottemperanza agli obblighi di manutenzione e di segnalazione delle cattive condizioni del fondo della pista¹⁶³.

¹⁶¹ Legge Provincia di Bolzano n. 87, 8 novembre 1973, "Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico". Si vedano a titolo esemplificativo anche l'art. 27 della Legge Regione Molise, n. 19, 20 agosto 1984, "Norme in materia di trasporti di competenza regionale"; l'art. 57 della Legge Provincia Trento n. 7, 21 aprile 1987, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".

¹⁶² MELANI M., *Aspetti assicurativi nella pratica dello sci*, I° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio-Valtellina 2-4 dicembre 2005, (www.bormioforumneve.eu).

¹⁶³ Si veda l'art. 7 della legge 33/2003.

Dal contenuto delle norme appena ricordate si può pacificamente inferire che sui gestori delle aree sciabili attrezzate grava un diffuso e generalizzato obbligo di protezione nei confronti degli utenti; un obbligo fornito di una tale pervasività che si potrebbe arrivare a configurare una responsabilità contrattuale del gestore nella fase di discesa superando una consolidata tradizione interpretativa volta ad escludere tale soluzione; prima di questo specifico intervento legislativo infatti la responsabilità del gestore era incasellata in ambito contrattuale solo in relazione alla fase di risalita facendo leva, come meglio vedremo, sulle norme relative al contratto di trasporto che lo sciatore conclude con il gestore dell'impianto.

A fronte di un'imposizione così pregnante di obblighi da sovvertire la tradizione interpretativa e la stessa configurazione dei rapporti tra gestori ed utenza finale da più parti in dottrina si lamenta il silenzio della legge n.363/2003 in tema di contratto di *skipass*¹⁶⁴.

Sul versante della responsabilità extracontrattuale inoltre, alla luce del “pacchetto di obblighi” dei gestori, sembrerebbe quasi naturale la configurazione in capo al gestore della responsabilità per cose in custodia *ex art. 2051*¹⁶⁵, responsabilità qualificata come oggettiva dalla Cassazione¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Si rinvia al paragrafo specificamente dedicato alla disamina della casistica relativa alla responsabilità del gestore per considerazioni più approfondite sui temi relativi al contratto di trasporto, di *skipass* ed alla responsabilità dei gestori per gli incidenti degli utenti in fase di risalita e di discesa.

¹⁶⁵ CALABRESE afferma che alla luce di questa normativa “non sembra più potersi dubitare che i gestori siano custodi delle piste”. CALABRESE M., *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno resp.*, 2005, 837 e ss. In tal senso si cita sin d'ora la sentenza Cassazione, 10 febbraio 2005, n. 2706, che verrà successivamente analizzata.

¹⁶⁶ Corte di Cassazione 10 agosto 2004, n. 15429 ha così argomentato: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma, è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile

Il legislatore nostrano non sembra aver considerato le inefficienze in termini di costi sociali, descritte nella prima parte dell'indagine, derivanti dall'applicazione della responsabilità oggettiva ad un ambito, come quello sciistico, caratterizzato dalla bilateralità della precauzione.

Il capo terzo della legge sposta l'attenzione sull'utenza delle piste da sci e si dedica alle “norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”¹⁶⁷.

La stranezza che balza subito all'occhio, in questa specifica sede, consiste nell'assenza di una, seppur minima, definizione di utente. Questo silenzio del legislatore nazionale ha condotto a diverse soluzioni definitorie in sede di attuazione regionale¹⁶⁸, concretizzando, in parte, il pericolo della mancanza di uniformità attuativa per eccessiva genericità della legge. Il

dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia”. La motivazione sembra inossidabile, ma ciò che stupisce è il caso concreto, e il modo nel quale la Corte lo ha voluto risolvere. Il danno era stato subito da un minore che era rimasto schiacciato dalla caduta di una macchina per la predizione di oroscopi sulla quale si era arrampicato. Era usuale per il ragazzino dilettarsi in questo gioco e così i giudici hanno ritenuto responsabile il gestore del locale in quanto avrebbe dovuto prevedere, in quanto custode, l'“uso improprio” della macchina da parte dei minori. Anche in ambito sciistico come vedremo la Cassazione non esita a ritenere sistematicamente responsabili i gestori che non siano stati lungimiranti nel prevedere le condotte “spericolate” degli utenti.

¹⁶⁷ Si vedano in dettaglio gli artt. 8-19.

¹⁶⁸ Si vedano ad esempio l'art. 4, comma 5, Legge Regione Abruzzo n. 24, 8 marzo 2005, “sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, *snowboard* o attrezzi simili e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi”; analogamente l'art. 6, Legge Regione Lombardia n. 32, 23 novembre 2004, “dopo l'art. 16 della legge Reg. 8 ottobre 2002, n. 26 è inserito il seguente articolo 16 bis: regole di comportamento degli utenti. 1° Ai fini della presente legge, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo”. Diversamente e quasi all'opposto si colloca la definizione ristretta di utenza data dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 2789, 26 novembre 2004, “per sciatore si intende chiunque percorra le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard, o attrezzi simili. L'accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l'ingresso ai pedoni ed agli animali, nonché l'uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari”. Altro esempio di disomogeneità è dato dall'art. 2, comma 2, della Legge Regione Friuli Venezia-Giulia n. 27, 15 dicembre 2006, che pur non contenendo una definizione di utente implicitamente la fa rientrare nell'elencazione degli sport praticabili sulla neve e sulle aree sciabili attrezzate “sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare: sci di discesa nelle sue varie articolazioni; sci di fondo; *snowboard*; salto con gli sci; evoluzioni acrobatiche con gli sci; attività acrobatica su *snowboard*; slitta, slittino, gommoni (*snowtubing*) e similari; percorsi con cani da slitta (*sleddog*); camminata con racchette da neve, *nordic walking* e similari”. Nella Regione Piemonte nel Disegno di Legge n. 387, 2 gennaio 2007, si parla invece genericamente di sciatori e non si definisce nemmeno indirettamente la figura dell'utente.

tutto ha come diretta conseguenza un elevato grado di incertezza in capo ai turisti delle piste, che si muovono sul territorio nazionale, i quali a seconda della Regione che sceglieranno per trascorrere le vacanze invernali e dell'attività sportiva prescelta saranno qualificati "utenti delle piste" solo in alcuni luoghi.

Le critiche alle soluzioni legislative adottate in questo capo non si arrestano all'attestazione del summenzionato vuoto definitorio in quanto al suo interno si collocano altre soluzioni a dir poco infelici.

Anzitutto una novità assoluta è rappresentata dall'art. 8, che prevede l'obbligo per i minori di anni quattordici di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute¹⁶⁹. Questa imposizione ha però incontrato delle critiche poiché sarebbe stato preferibile solamente consigliare, in via generale, l'uso del casco, lasciando libero l'utente nella scelta di indossarlo o meno, mentre per i minorenni, privi di casco, in caso di sinistri risponderebbero i genitori¹⁷⁰.

Con la legge n.363/2003 il legislatore nazionale ha inoltre deciso di codificare il Decalogo dello sciatore che, come già sottolineato, costituisce una disciplina uniforme a livello mondiale dotata di straordinaria effettività. Detta soluzione è solo apparentemente lodevole in quanto per alcuni aspetti la disciplina italiana si è insensatamente differenziata dalle regole F.I.S. e ciò potrebbe condurre, in futuro, ad un pericoloso isolamento dell'Italia dal contesto internazionale escludendola da eventuali modifiche al Decalogo¹⁷¹.

¹⁶⁹ In caso di violazione di tali disposizioni sono previste sanzioni amministrative dai 30 ai 150 euro. In sede di adeguamento della normativa regionale alla 363 si segnala sul punto la legge regionale della Valle D'Aosta, 15 novembre 2004 n. 24, tale testo contiene una deroga all'obbligo di indossare il casco posto dal legislatore nazionale, si esonerano dall'obbligo quanti siano in grado di dimostrare di aver acquistato un titolo di viaggio all'estero sebbene praticino lo sci anche nelle aree italiane. La dottrina segnala profili di incostituzionalità della norma per violazione del principio di uguaglianza in quanto lo sciatore esonerato dall'obbligo in virtù della deroga in caso di sinistro sarebbe trattato sotto il profilo risarcitorio più favorevolmente rispetto allo sciatore obbligato ad indossare il casco, ma inadempiente.

¹⁷⁰ Gli esperti dello sci inoltre non unanimi sulla effettiva utilità del casco ai fini della sicurezza, in quanto alcuni parlano di "gabbia dorata" in grado di attutire rumori e suoni così da far perdere la percezione dell'effettiva velocità a cui si sta sciando.

¹⁷¹ Un esempio di tale isolamento potrebbe essere rappresentato dalle richieste di mutamento del Decalogo motivata dalla difficile convivenza di varie utenze sulle piste (es. sci / *snowboard*).

Un semplice rinvio al Decalogo sarebbe stata una soluzione di gran lunga più vantaggiosa rispetto a quella adottata in concreto praticata dal legislatore. Questa via oltre ad essere stata suggerita dalla dottrina è stata acutamente percorsa da alcune Regioni¹⁷², che hanno dimostrato, nella loro attività integrativa e complementare della norma nazionale, una sensibilità maggiore rispetto a quella dimostrata dallo “sbadato” legislatore nazionale.

Le regole di condotta mutuata dal Decalogo anzitutto si discostano dall’originale sotto il profilo della sistematica¹⁷³. Il legislatore ha poi curiosamente inserito in quest’ambito delle regole che sembrano mutuata dal Codice della Strada, si tratta specificamente degli articoli 9 e 19¹⁷⁴.

La prima norma, che richiama gli artt. 141 e 142 del CdS, è dedicata alla velocità e ne prescrive la moderazione nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia e di altre situazioni potenzialmente pericolose.

La seconda disposizione, “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”, sembra invece introdurre una novità sul piano processuale prevedendo una presunzione relativa di concorso di colpa e ciò, in sede di esegesi normativa, induce ad assimilarla all’art. 2054 comma 2 c.c. in tema di circolazione di veicoli a motore.

Già in passato la dottrina per sottrarre la responsabilità sciistica all’operatività del 2043 c.c. aveva cercato di assimilare la pratica sciistica

¹⁷² Legge reg. Veneto 21 novembre 2008 n. 21 “*Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve*” cfr. art. 73 (*Comportamento degli utenti*). In Piemonte Disegno di Legge n. 387, 2 gennaio 2007, Art. 32 (*Norme di comportamento*) 1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

¹⁷³ Art. 9 *velocità*, art. 10 *precedenza*, art. 11 *sorpasso*, art. 12 *incrocio*, art. 13 *stazionamento*, art. 14 *omissione di soccorso*, art. 15 *transito e risalita*, art. 16 comma 3 *precedenza ai mezzi meccanici*, art. 17 co. 2 *sci fuori pista e sci alpinismo*, art. 18 *ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni*, art. 19 *concorso di colpa*, art. 20 *snowboard*, art. 21 *soggetti competenti per il controllo*.

¹⁷⁴ Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 mentre il Regolamento d’Esecuzione è stato approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Considerevoli modifiche sono state introdotte, tra l’altro, dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003).

alla circolazione automobilistica, ma questi tentativi sono stati costantemente respinti dalla giurisprudenza della Cassazione sulla base della considerazione per cui gli sci non possono rientrare nella nozione di veicolo rilevante per l'applicazione dell'art. 2054 c.c.¹⁷⁵. A tale impostazione si aggiunge anche un dato normativo contenuto nel nuovo Codice della Strada che ha escluso dal novero dei veicoli, tassativamente elencati all'art. 47, le tavole, i pattini od altri acceleratori di andatura e gli sci in ultima analisi proprio questo sono. La conseguenza di ciò è l'inapplicabilità allo sci dell'art. 2054 c.c..

Di fronte ad una impostazione del genere l'art. 19 è dunque parsa una soluzione ampiamente discutibile in quanto anzitutto a differenza della circolazione stradale gli incidenti sulle piste da sci non sono così facili da provare per svariati fattori, che verranno esaminati a tempo debito¹⁷⁶, secondariamente perché non è prevista un'assicurazione obbligatoria per gli utenti delle piste come per gli automobilisti.

Visto comunque che l'art. 2054 comma 2 c.c. ha una funzione sussidiaria, ovvero si presta ad essere un criterio di imputazione della responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare in concreto le modalità del sinistro o determinare in concreto in quale misura la condotta dei soggetti coinvolti abbia determinato l'evento dannoso, si può ragionevolmente ritenere che anche l'art 19 della legge n.363/2003 vada ad espletare la medesima funzione.

È però ipotizzabile un ricorso alquanto massiccio a tale presunzione in virtù dei problemi connessi all'accertamento dell'incidente sciistico e ciò porterebbe con sé un notevole rischio di parziale soccombenza in capo allo sciatore che si sia gravemente ferito per colpa di un altro, lievemente

¹⁷⁵ Cass. 1 aprile 1980, n. 2111, in *Foro It.*, 1980, I, 1233: “ne deriva che neppure nell'ambito del codice civile la disciplina riguardante la circolazione dei veicoli può ritenersi estesa all'impiego dello sci, ciò appunto perché il Codice della Strada non lo annovera tra i veicoli (...). Peraltro, anche nella comune accezione il veicolo è un mezzo di trasporto per persone o cose, normalmente meccanico o guidato dall'uomo, ovvero senza motore e guidato dallo stesso uomo o da animali. Lo “sci” invece è un attrezzo di antichissimo impiego, a forma di spatola elastica curvata verso l'alto, ed assicurato al piede dello sciatore che può, in tal modo, scivolare sui pendii innevati. Il che rivela, di per sé, che l'uso dello sci dà luogo in concreto, piuttosto che ad una circolazione di veicoli in senso proprio ad una circolazione di persone munite di quel particolare attrezzo”; Cass. 30 luglio 1987, n. 6603, in *Arch. Circolaz.*, 1988.

¹⁷⁶ Si veda par. II.1.3.1..

contuso, e che non riesca a provare la totale insussistenza della sua colpa nell'evento. Lo sciatore per fornire la prova liberatoria dovrà provare che la collisione è avvenuta per colpa dello sciatore antagonista e che nella propria condotta non è ravvisabile alcuna infrazione di norme di condotta e di comune prudenza. Dovrà poi provare di avere attivato le manovre di emergenza atte ad evitare la collisione

La presunzione in parola essendo sfornita della previsione di un obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile per danni a terzi, a carico degli utenti delle piste potrebbe, alquanto iniquamente, portare uno sfortunato sciatore a “recitare il ruolo di assicuratore incolpevole del costo sociale degli incidenti avvenuti sulle piste”¹⁷⁷.

Giustamente comunque si osserva che il governo in concreto dell'ambito applicativo della presunzione in esame sarà affidato all'indagine del giudice¹⁷⁸.

La legge italiana sullo sci si configura come un risultato poco convincente in quanto anzitutto manca l'obiettivo di uniformità, che si era posta, per l'eccessiva genericità da cui è connotata e concretizza altresì il rischio di isolare il nostro Paese rispetto al Decalogo F.I.S. ed ai suoi innumerevoli membri.

II.1.3. Le fattispecie

Nonostante le condotte precauzionali e le numerose iniziative volte a promuovere la sicurezza negli sport invernali gli incidenti sulle piste da sci sono una realtà a cui le corti sono spesso chiamate a fare chiarezza circa gli eventuali responsabili.

Il rapporto SIMON, ricordato nella parte iniziale, aiuta a capire le effettive dimensioni e le principali caratteristiche del fenomeno degli incidenti. In base ai dati forniti sotto il profilo della tipologia di mezzi coinvolti nei

¹⁷⁷ BALLARDINI, *La legge 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 41.

¹⁷⁸ BALLARDINI, *La legge 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 37.

sinistri, essendo lo sci l'attrezzo più utilizzato, , risulta che il 78,7% degli infortunati utilizzava gli sci ed il 17,5% lo snowboard¹⁷⁹.

La maggior parte degli infortuni (69,2%) avvengono solitamente in condizioni meteorologiche buone, su neve compatta ma non ghiacciata (56,9%) e su neve naturale (44,9% dei casi). Meno del 10% dei traumi occorrono su neve con fondo esclusivamente artificiale, meno del 5% degli incidenti accade in condizioni di scarsa visibilità e solo una piccola parte degli infortuni (7,9%) avviene su piste difficili: per la maggior parte si tratta di piste di difficoltà media (54,5%) o facili¹⁸⁰.

Si può concludere dunque che l'incidente avviene in circostanze che possono definirsi come "normali". Dal punto di vista delle modalità degli incidenti si annoverano invece: perdita di controllo e caduta individuale (77,1%) mentre in una percentuale ridotta di casi (10%) si verifica un incidente per scontro fra sciatori¹⁸¹.

L'incrocio dei dati di soccorso su pista con quelli di assistenza sanitaria (8.273 eventi incrociabili) consente di fare due osservazioni: anzitutto sulle piste da sci in caso di scontro tra persone l'infortunato ha un rischio di contrarre un trauma cranico più che doppio rispetto al caso di caduta individuale ed inoltre il trauma cranico non è evento raro in quanto si riscontra in più del 10% dei casi di infortunio osservati in pronto soccorso ed in caso di scontro tra persone si arriva al 26%; secondariamente

¹⁷⁹ Negli uomini la quota di snowboardisti infortunati è doppia rispetto a quella delle donne (20,5% vs. 12,2%). Sullo snowboard 7 infortuni su 10 avvengono tra i 14 ed i 29 anni di età. Oltre i 40 anni gli incidenti su snowboard sono praticamente assenti, mentre quelli su sci sono pari al 40%.

¹⁸⁰ È significativo riportare i dati aggiornati dei sinistri, seppur parziali perché relativi alla Provincia di Trento, raccolti nella stagione in corso (2008-09), che per l'abbondante neve caduta (13 metri) si ricorderà come una delle migliori degli ultimi decenni ed in cui si è registrata una crescita dei fatturati in media del 15-20% (con punte fino al 40%). Si può osservare un aumento del 4,4 % degli infortuni fra chi pratica lo snowboard ed un lieve calo gli infortuni a sciatori, ma si segnalano infortuni con bob e slitte. Le cadute in pista sono per lo più accidentali (3200 su 4400), ma non cessano quelle causate da scontri (582) e nell'ambito degli impianti di risalita (43), per malore (184 casi). Dati raccolti e rielaborati dalla questura di Trento, e dal Centro addestramento alpino di Moena.

¹⁸¹ La lesione tipica degli sciatori è la distorsione a carico delle articolazioni degli arti inferiori (36,3%), mentre sullo snowboard è comune la frattura degli arti superiori (24% di fratture i 2/3 a carico degli arti superiori). Nello sci il 52,3% dei casi di infortunio riguarda gli arti inferiori, mentre nell'uso dello snowboard è più alto il rischio di lesione agli arti superiori (44,4%). Gli incidenti mortali sono rari, ne stimiamo 40 all'anno di cui il 62,8 per cento dovuto a malore. Nell'uso di entrambi gli attrezzi il trauma cranico viene contratto nel 13% dei casi.

dall'incrocio delle informazioni accidentologiche con quelle sanitarie si evince che la quota di casi osservati in pronto soccorso che sono volti in ricovero cresce progressivamente con la difficoltà della pista¹⁸².

Nell'ambito della casistica relativa alla responsabilità sciistica, al fine di procedere con ordine, si è ritenuto opportuno individuare una tripartizione fra:

- responsabilità civile in caso di scontro infrasciatorio,
- responsabilità civile del gestore dell'area sciabile attrezzata,
- responsabilità civile del maestro di sci.

La scelta di questa partizione espositiva è inoltre dettata dalla diversità di soluzioni e di norme impiegate dalla giurisprudenza nei diversi settori.

II.1.3.1. *Le difficoltà nella ricostruzione dell'incidente sciistico*

Prima di soffermarci sull'analisi della casistica vale la pena dar conto di due ordini di difficoltà con cui qualsiasi giudice nell'analisi di un evento dannoso in ambito sciistico sarà costretto a misurarsi.

Anzitutto per le peculiari caratteristiche della materia risulta spesso arduo per il giudice fornire un inquadramento sistematico preciso alle diverse fattispecie ed allo stesso tempo contemperarlo con soluzioni adeguate ed aderenti alla realtà dei fatti. In dottrina si osserva che questa tipologia di sinistri offre all'interprete la possibilità di rielaborare, con spirito critico, i principi della responsabilità civile soprattutto ove siano chiamati ad operare tra il gestore dell'area sciabile, cui è delegata la funzione di prevenire il rischio di eventi dannosi in capo all'utenza, e gli stessi sciatori,

¹⁸² Si passa da una quota del 9,3% di persone ricoverate tra quelle arrivate in pronto soccorso a seguito di infortunio in un campo scuola, ad una del 15,5% per gli accessi in pronto soccorso conseguenti ad infortunio su pista nera. Il grado di difficoltà della pista appare aumentare il rischio di incorrere in un trauma grave. È significativo riportare i dati aggiornati dei sinistri, seppur parziali perché relativi alla Provincia di Trento, raccolti nella stagione in corso (2008-09), che per l'abbondante neve caduta (13 metri) si ricorderà come una delle migliori degli ultimi decenni ed in cui si è registrata una crescita dei fatturati in media del 15-20% (con punte fino al 40%). Si registra un aumento del 4,4 % degli infortuni fra chi pratica lo snowboard ed un lieve calo gli infortuni a sciatori, ma si segnalano infortuni con bob e slitte. Le cadute in pista sono per lo più accidentali (3200 su 4400), ma non cessano quelle causate da scontri (582) e nell'ambito degli impianti di risalita (43), per malore (184 casi). Dati raccolti e rielaborati dalla questura di Trento, e dal Centro addestramento alpino di Moena. ANSA 15/04/2009 12:36

che mediante la loro condotta talvolta contribuiscono alla materializzazione di tali eventi. L'interprete ha così modo di scomporre analiticamente la responsabilità conseguente a queste tipologie sinistrose evitando automatismi applicativi delle regole di responsabilità¹⁸³.

La seconda complicazione, che si potrebbe definire operativa rispetto alla precedente di ordine sistematico, concerne la ricostruzione in sede processuale della dinamica dell'incidente sciistico¹⁸⁴. Questa difficoltà ricostruttiva dipende da svariate ragioni: anzitutto lo sci viene praticato in un ambiente, quello montano, soggetto a continui mutamenti dovuti a fattori esterni quali i cambiamenti meteorologici e di temperatura che conducono ad una rapida trasformazione del manto nevoso e pertanto ove si verifichi un incidente sciistico difficilmente le tracce saranno evidenti e permanenti.

La pratica dello sci a livello non agonistico è inoltre strettamente influenzata dalle condizioni psico-fisiche, dalla tipologia degli attrezzi adoperati, dalle loro qualità e grado di manutenzione e soprattutto dalla capacità tecnica del singolo sciatore. Si tratta di elementi che possono avere un certo determinismo causale nella dinamica dell'incidente, ma la difficoltà di provarli in giudizio sono talvolta notevoli¹⁸⁵.

¹⁸³ SIEFF B., *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, in *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, in IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), Torino, 2006, 82.

¹⁸⁴ ADILARDI G., *La prova nella responsabilità sciistica*, *op. cit.*, 60.

¹⁸⁵ Le maggiori complicazioni si incontrano quando nell'ambito di un incidente infrasciatorio il danneggiato deve provare la colpa di colui che l'ha investito. Si riportano ad esempio due pronunce di merito che hanno rigettato la domanda attorea sulla constatazione dell'insufficienza probatoria: "Poiché ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'onere probatorio incombe sull'attore, deve respingersi la domanda giudiziale, qualora egli non riesca a fornire la prova di tutti gli elementi della responsabilità del convenuto". (Nella specie le testimonianze acquisite sono poco attendibili ed il giudice ha respinto la domanda giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio) Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 20 febbraio 2004, n. 17 e "poiché nelle fattispecie degli incidenti sciatori l'onere probatorio incombe sull'attore, nel caso in cui questi non riesca a fornire la prova della colpevolezza del convenuto, il giudice deve respingere la domanda giudiziale. (Nella specie le testimonianze contrastanti non aiutano a chiarire la dinamica dell'incidente e, conseguentemente il giudice deve respingere la domanda giudiziale, non potendo ancora applicare l'art. 19 della l. 24 dicembre 2003, n. 363, per il principio della irretroattività delle leggi), Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 9 aprile 2004, n. 31, in IZZO U., FERRARI M., (a cura di), *La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali*, Torino, Giappichelli, 2006, CD Room.

Spesso inoltre per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro ci si deve affidare alle dichiarazioni delle persone presenti all'epoca della sua verifica e nel processo dette persone saranno chiamate a rendere testimonianza sull'accaduto.

La prova testimoniale, sebbene centrale, presenta dei limiti rilevanti nell'ambito dei sinistri sciatori in quanto i testimoni di tali incidenti sono spesso amici delle "vittime" e pertanto le dichiarazioni da questi rese risultano poco attendibili e fra loro discordanti. Se si è fortunati talvolta si può contare sulla testimonianza *de relato*, resa da un soggetto che sia indifferente ai fatti di causa e pertanto più attendibile.

Oltretutto indipendentemente dall'attendibilità dei testi bisogna osservare che la maggior parte dei probabili testimoni sulle piste da sci sono dei "testi in movimento", la cui percezione non è la stessa di un automobilista o di un pedone nell'ambito della circolazione stradale. Proprio per la modalità dinamica in cui acquisiscono i dati relativi al sinistro l'apporto testimoniale di tali soggetti si caratterizza per un certo grado di incertezza ed approssimazione.

È quindi palese che nell'ambito del "processo sciatorio" l'ausilio di mezzi di prova ulteriori e diversi dalla testimonianza si rivela quanto mai essenziale e doveroso.

Il giudice si potrà infatti avvalere di schede di soccorso, di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi che, ove risulti accertata la loro autenticità ed il luogo e la data dello scatto assurgono a piena prova documentale di scritti prodotti da soggetti terzi presenti al momento del sinistro e pertanto utili ai fini della ricostruzione degli accadimenti, costituiscono prove atipiche a valenza indiziaria, ed ancora di atti probatori formati in un diverso processo civile, penale, amministrativo o tributario che sono pienamente utilizzabili ed idonei a fondare anche in via esclusiva il convincimento dell'organo giudicante nel limite del rispetto del diritto al contraddittorio delle parti sulle prove acquisite in altri procedimenti¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Si veda Cass. Civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1388, in *Rep. Foro It.*, 1981, n. 48. In quest'ambito giova ricordare che la sentenza penale passata in giudicato ex art. 651 c.p.p.

Molto spesso inoltre per ricostruire il sinistro sciatorio i giudici ricorrono alla consulenza tecnica d'ufficio¹⁸⁷, considerata una sorta di cerniera tra processo civile e sapere extragiuridico.

Vale la pena ricordare succintamente che al consulente può essere affidato un duplice incarico¹⁸⁸: da un lato gli si può richiedere di percepire direttamente un fatto, rilevante ai fini della ricostruzione dell'incidente, ove per questa operazione siano necessarie particolari conoscenze tecniche (ad esempio per la ricostruzione dell'andamento di un tracciato o del suo dislivello o per l'accertamento della presenza di ostacoli fissi lungo lo stesso), dall'altro gli si può affidare un'attività deduttiva volta a risalire, da fatti secondari noti, alla conoscenza di fatti principali ignoti¹⁸⁹. Nel primo caso la consulenza tecnica può acquisire valenza probatoria in senso stretto ed il rilievo dei fatti compiuto dal consulente può essere utilizzato dal giudice per vagliare l'attendibilità delle testimonianze contrastanti o per rafforzarne l'attendibilità¹⁹⁰; il consulente infatti produce, in tali ipotesi, una dichiarazione di scienza molto simile a quella del teste. La consulenza con funzione deduttiva deve invece leggersi come un'attività di valutazione della prova¹⁹¹.

“fa stato quanto all'accertamento” in essa contenuto “della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso” e pertanto tali accertamenti, se le parti del giudizio civile sono state messe in grado di partecipare al processo penale, possono fondare la decisione del giudice civile. Un esempio in tal senso è riscontrabile in Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 23 dicembre 2004, n. 117, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

¹⁸⁷ BRUCCOLERI C., *La ricostruzione dell'incidente sciistico nella prassi giudiziaria*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 28-30 novembre 2008.

¹⁸⁸ Per una esaustiva disamina sull'istituto della consulenza tecnica nel processo civile si veda CONTE M., *Il risarcimento del danno nello sport*, in *Giurisprudenza critica* (collana diretta da) CENDON P., Torino, UTET, 2003, 205-229.

¹⁸⁹ La deduzione sarà posta in essere mediante l'applicazione di regole tecniche. Attività di questo tipo possono essere una consulenza medico-legale per la determinazione dell'entità del danno biologico lamentato dal danneggiato ovvero una consulenza diretta all'accertamento circa la corretta funzionalità di un impianto di risalita. Quanto a quest'ultima tipologia si veda ad esempio una sentenza d'appello che non ha riconosciuto la responsabilità del gestore sulla base delle risultanze di una c.t.u. in cui si era accertato che i seggiolini dell'impianto viaggiavano alla velocità prescritta dalle norme di sicurezza (Appello di Trento, 29 novembre 1995).

¹⁹⁰ ADILARDI, *La prova nella responsabilità sciistica, cit.*, 67.

¹⁹¹ In dottrina si segnala poi che il ricorso alla c.t.u. è criticabile ove venga utilizzata per lo svolgimento di un'attività deduttiva o ricognitiva di materie giuridiche istituzionalmente riservate al giudice. Inoltre sembra condurre all'alterazione del principio del contraddittorio e dell'equilibrio processuale la prassi di consentire al consulente l'acquisizione di testimonianze o di documentazione che spetterebbe alle parti produrre

La giurisprudenza ha interpretato la CTU alla stregua di un mezzo d'indagine, di uno strumento che “può aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma tale strumento non può essere disposto al fine di esonerare la parte a fornire la prova di quanto assume”¹⁹².

Alla luce delle succitate problematiche sottese alla prova degli incidenti sciistici gli addetti ai lavori hanno avanzato alcune proposte per rendere più agevole il reperimento di elementi probatori.

La sfera operativa di tali proposte si colloca in una fase anteriore a quella propriamente processuale concretizzandosi in una serie di accorgimenti preventivi volti a rendere agevole l'acquisizione al processo di un materiale probatorio attendibile che agevoli l'onere probatorio gravante sulle parti e conduca ad una corretta ricostruzione della fattispecie da parte dell'organo giudicante¹⁹³.

Anzitutto sarebbe auspicabile che gli operatori chiamati per primi ad intervenire sul luogo in cui si è verificato il sinistro non si limitino, come tutt'ora fanno, semplicemente ad acquisire delle generiche informazioni dall'infortunato e dai presenti¹⁹⁴, ma compiano rilievi simili a quelli che si compiuti in occasione degli incidenti stradali. Sul manto nevoso, ancor più che sull'asfalto, la tempestività di rilievi risulta infatti fondamentale e si consiglia l'adozione di una procedura operativa di intervento volta ad un sistematico accertamento e ad un'analitica documentazione dei dati significativi dell'incidente. Bisognerebbe ad esempio descrivere con una certa precisione dove si trovano i “mezzi” dei soggetti coinvolti nel

ex artt. 2697 c.c. e 184 c.p.c. v. DENTI V., *Perizie, nullità processuali e contraddittorio*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1967, 395.

¹⁹² Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3343, in *Foro it. Rep.*, 2001, voce *Competenza civile* n. 1420, 148. Comunque si veda Cass. civ. Sez. III, 12 dicembre 2000, n. 15630, in *Foro it. Rep.*, 2000, voce *Consulente tecnico* n. 1650, 6, in cui la consulenza tecnica è valutata come fonte oggettiva di prova “quando si risolve unicamente nell'accertamento di fatti rilevanti unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche”.

¹⁹³ ADILARDI, *La prova nella responsabilità sciistica*, in IZZO, PASCUZZI *op. cit.*, 76.

¹⁹⁴ Nella scheda di soccorso, redatta dal personale a ciò preposto, vengono semplicemente annotate informazioni di carattere generale (generalità dell'infortunato, cause del sinistro, condizioni meteorologiche e del manto della pista) e talvolta vengono raccolte le dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza del sinistro. Quanto alla valenza processuale di questi scritti in giurisprudenza sono ritenute delle prove atipiche dotate di valenza indiziaria.

sinistro all'esito di questo, le condizioni tecniche e climatiche della pista, la presenza di eventuali tracce ematiche, l'eventuale presenza di altri oggetti o ostacoli nelle immediate vicinanze.

Affinché tale proposta risulti percorribile sarebbe necessario innanzitutto potenziare l'organico degli addetti al soccorso sulle piste, che spesso sono i dipendenti della stazione sciistica, o delle forze dell'ordine, per lo meno nei periodi di massima affluenza sulle piste che, come rivelano i dati, sono quelli in cui si verificano il maggior numero di incidenti. Sarebbe inoltre opportuno prevedere dei corsi di formazione per consentire al personale di svolgere tali rilievi nella maniera più efficace ai fini processuali.

Accanto a questi suggerimenti si colloca l'ipotesi, estrema, ma in alcuni casi particolari percorribile, di collocare apparati di telecamere lungo i tracciati¹⁹⁵.

Anche se pare impraticabile la videoregistrazione di ogni singolo punto del tracciato, sarebbe invece possibile e consigliabile collocare delle telecamere per lo meno in corrispondenza delle aree in cui è statisticamente provato che si verificano un certo numero di incidenti (come ad esempio le aree di salita o discesa dagli impianti, le parti di tracciati estremamente pendenti e spesso ghiacciate, le piste con alto tasso di affollamento).

Tali proposte sono senz'altro pregevoli e lodevoli, ma è opportuno non arrestarsi ad esse e proseguire nell'individuazione di sistemi che siano in grado di fornire al processo un valido aiuto in vista di una fedele ricostruzione dell'accaduto.

II.1.4. Responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori

“La pratica dello sci comporta per lo sciatore la probabilità di cadute e quindi un certo rischio per la propria integrità fisica che egli stesso crea ed accetta. Oggi peraltro il rischio maggiore per lo sciatore è costituito non

¹⁹⁵ ADILARDI, *La prova nella responsabilità sciistica*, in IZZO, PASCUZZI *op .cit.*, 76, nello stesso senso anche BRUCCOLERI, *La ricostruzione dell'incidente sciistico nella prassi giudiziaria*, *cit.*

dalla situazione di pericolo collegata alla sua personale attività, ma dalla condotta pericolosa tenuta sulla pista dagli altri”¹⁹⁶.

Sulla base della classificazione delle attività sportive operata dalla dottrina penalistica¹⁹⁷, ma utile ai fini civilisti, lo sci si iscrive nel gruppo delle attività sportive che possono essere svolte da un gruppo di persone contemporaneamente in uno stesso luogo senza che sia necessario alcun tipo di contatto fisico, pertanto gli eventuali scontri fra sciatori costituiscono un’eventualità spesso ascrivibile ad imprudenza¹⁹⁸.

Ogni sciatore oltre ad essere tenuto ad attenersi agli obblighi che l’ordinamento statale pone in termini generici di condotta, nell’esercizio dell’attività sciatoria è obbligato a rispettare specifiche norme comportamentali dovute alle peculiarità della pratica esercitata. Infatti la pratica dello sci richiede un elevato grado di abilità e, quantomeno, una discreta capacità di controllo dei propri movimenti e del mezzo sci, sicché “la forma di colpa più tipica in questo caso è quella dell’imperizia dovuta ad inesperienza o ad insufficiente conoscenza delle regole tecniche dello sport, degli accorgimenti necessari a mantenere in ogni momento e in qualsiasi circostanza il controllo della velocità e dell’equilibrio”¹⁹⁹.

In questo quadro hanno acquisito un valore sempre crescente le regole contenute nel Decalogo F.I.S..

L’atteggiamento della giurisprudenza italiana di fronte agli incidenti infrasciatori si può definire abbastanza costante negli anni, infatti a tali

¹⁹⁶ PRADI M., voce *Sci alpino*, in *Dig. disc. priv.*, vol. XXVIII, UTET, Torino, 162.

¹⁹⁷ Albin Eser molto utilmente classifica le attività sportive in quattro gruppi:

- attività che hanno come scopo quello di causare lesioni (box, karate, judo ecc.),
- attività praticate da un numero indeterminato di persone nel medesimo centro sportivo senza che questo tipo di attività comporti un contatti fisico diretto e reciproco e senza essere dirette ad un comune obiettivo (sci, lancio del peso, allenamento individuale ecc.)
- attività in cui si ha di mira il medesimo obiettivo (gare automobilistiche, atletica)
- attività che prevedono una competizione fra squadre avversarie, si tratta di attività in cui gli attacchi corporali non sono l’obiettivo primario, ma talvolta sono inevitabili (calcio, basket, pallamano ecc.)

¹⁹⁸ DIAZ ROMERO M.R. , *La Responsabilidad Civil Extracontractual de los Deportistas*, in *Anuario de Derecho Civil*, 2000, 1508.

¹⁹⁹ FRATTAROLO V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.

fattispecie è stato sempre applicato l'art. 2043 c.c. senza cadere nella tentazione di applicare gli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) e 2054 (circolazione stradale) c.c., norme contenenti presunzioni di responsabilità che avrebbero potuto rivelarsi utili in un ambito, come quello sciistico, dominato dalla difficoltà di provare esaustivamente le concrete dinamiche del sinistro.

La centralità applicativa dell'art. 2043 c.c. “si rafforza ove si ritenga, con i giudici di legittimità e come dimostrano di fare le corti di merito, che le norme contenute nel Decalogo FIS altro non siano che la declinazione tecnica dei criteri di prudenza a cui guarda l'applicazione dell'art. 2043 c.c.”²⁰⁰.

La giurisprudenza ha riconosciuto lo speciale rapporto che lega il generale principio del *neminem laedere*, alla base dell'art. 2043, e le norme FIS, ed in proposito si è affermato che “ le norme FIS accanto alla legge (art. 2043 c.c.) o meglio come integrazione della legge, costituiscono oggi la fonte principale del diritto sciistico in materia di comportamento degli sciatori sulle piste”²⁰¹.

La stessa Cassazione si è espressa circa l'effettività delle regole di condotta dello sciatore conferendogli una patente di obbligatorietà. La Corte ha infatti stabilito che sebbene il giudice non sia tenuto ad attenersi a tali regole per discostarsene dovrà provarne la loro illogicità o irragionevolezza²⁰². Alla luce di questa presa di posizione appare chiaro che il comportamento degli sciatori sulle piste deve svolgersi secondo le regole di prudenza ricavabili dal Decalogo dello sciatore.

Oggi la pervasività e l'effettività di queste norme di condotta è confermata dalla legge n. 363/2003 che ne ha incorporato e dettagliato i contenuti, ma in maniera, come già osservato, alquanto discutibile soprattutto in relazione agli artt. 9 e 19, norme che richiamano la disciplina della

²⁰⁰ CASALE E., *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, in *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), Torino, 2006, 177.

²⁰¹ Corte d'Appello di Trento, 29 marzo 1999, n. 38, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²⁰² Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 1986, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

circolazione stradale che per la giurisprudenza non sarebbe estendibile alla pratica sciistica²⁰³.

Prima di dar conto delle soluzioni concretamente adottate in relazione agli incidenti infrasciatori pare opportuno esporre brevemente le ragioni che hanno condotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. a tali fattispecie.

Il ricorso a tale norma in quest'ambito sarebbe motivato da ragioni principalmente processuali in quanto contiene la previsione di inversione dell'onere probatorio tra danneggiante e danneggiato: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". Lo sciatore danneggiato potrebbe dunque giovare di tale regime probatorio, ma in ambito sciistico è alquanto improprio il ricorso a questo meccanismo dal momento che lo sci non può definirsi come un'attività pericolosa in sé in quanto i rischi insiti nella disciplina sono concretizzati dalle condotte dei praticanti.

Per confutare a dovere l'adattabilità dell'art. 2050 alle fattispecie in esame è però opportuno confrontare i presupposti di applicabilità della norma con i caratteri propri dell'attività sciistica.

Anzitutto è necessario individuare un criterio distintivo tra attività pericolose e non pericolose.

La soluzione più immediata potrebbe essere quella di riferirsi alle qualificazioni compiute dal legislatore in materia di attività pericolose, ma la giurisprudenza della Cassazione non ha ritenuto praticabile questa

²⁰³ Cass. 1 aprile 1980, n. 2111, in *Foro It.*, 1980, I, 1233 Cass. 30 luglio 1987, n. 6603, in *Arch. Circolaz.*, 1988. "Alla circolazione con gli sci non è applicabile la disciplina prevista dal Codice della Strada per la circolazione dei veicoli e neppure quella, a quest'ultima strettamente collegata, relativa al risarcimento del danno. Ne consegue che la tutela delle persone che rimangono danneggiate nel corso di tale tipo di circolazione resta garantita dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, nella quale spetta al danneggiato dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno" (Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 1987, n. 6603, in *Dir e Prtat. Ass.*, 1987, 863) Si ricorda anche una pronuncia di merito "la fattispecie va ricondotta all'art. 2043 c.c. non potendo applicarsi, ad avviso di questo Collegio, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2°, per non essere gli sci un veicolo, ma piuttosto un particolare attrezzo che, utilizzato dall'uomo, consente spostamenti non certo riferibili ad un concetto di circolazione quale quello delineato dalla suddetta norma" (Trib. Aosta, 23 luglio 1992).

opzione in quanto “il giudizio sulla pericolosità dell’attività prevista nell’art. 2050 c.c. quando non è riconducibile ad una valutazione del legislatore è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito”²⁰⁴; confermando tale presa di posizione si è sostenuto che “costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi utilizzati”²⁰⁵. La sussistenza di un’attività pericolosa sarà dunque oggetto di una *quaestio iuris* solo quando la qualificazione di tale attività deriva da una determinazione normativa, mentre i restanti casi saranno oggetto di una *quaestio facti* risolvibile dal prudente apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

La giurisprudenza anziché offrire un criterio atto alla semplificazione sembra dunque complicare il quadro alimentando la formazione di un mutevole elenco di attività pericolose.

Per far chiarezza non resta che ricorrere alla dottrina che ha cercato di qualificare tali attività facendo leva sui termini di “attività” e “pericolosità”. Il concetto “attività” ex art. 2050 c.c. è da riferire preferibilmente ad una serie di atti e fatti, mentre singoli ed isolati atti intrinsecamente pericolosi ricadrebbero nella disciplina dell’art. 2043 c.c.²⁰⁶. Alla luce di questa impostazione comunque non si dovrebbero considerare pericolose le sole attività imprenditoriali, in quanto non vi sono motivi per escludere dalla classificazione attività biologiche, non esercitate a fini economici, che si sostanziano in atti seriali orientati ad un fine oggettivamente pericoloso²⁰⁷.

Quanto alla “pericolosità” per distinguere fra attività disciplinate ex artt. 2050 o 2043 c.c. viene proposto un criterio basato sulla dimensione

²⁰⁴ Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 1995, n. 9205, in *Danno e Resp.*, 1996, 2, 255.

²⁰⁵ Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1954, in *Giur. It.*, 1996, I,1, 466.

La stessa Cassazione in un'altra pronuncia afferma che “un’attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., soltanto quando la potenzialità lesiva costituisce uno dei suoi naturali attributi o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla”. Cass.civ., Sez. III, 22 maggio 2000, n. 6113, in *Danno e Resp.*, 2003, 7, 781.

²⁰⁶ CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 185.

²⁰⁷ RECANO P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, Cedam., Padova, 2001, 9.

oggettiva dell'attività in concreto considerata; mentre l'art. 2050 c.c. si applica a situazioni di pericolo in cui il potenziale danno dipende dall'esercizio dell'attività oggettivamente considerata²⁰⁸, alla luce delle conoscenze tecniche e scientifiche presenti al momento della verifica dell'evento dannoso. Si sostiene inoltre che questa norma assegna un ruolo di primaria importanza al concetto di precauzione eleggendolo a elemento "portante della sua struttura di giudizio, e così diversificando radicalmente il modo in cui questo concetto di norma opera all'interno di un giudizio fondato sulla clausola generale dell'illecito aquiliano"²⁰⁹.

Così nella sua "emergenza precauzionale" in sede processuale l'art. 2050 c.c. sposta tutta l'attenzione sul convenuto facendo gravare su di questi l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele volte a prevenire il danno²¹⁰. La soluzione sottesa all'operatività di tale onere probatorio risiederebbe nella considerazione del fatto che le attività pericolose costituiscono, in ultima analisi, delle attività "lecite, astrattamente idonee a cagionare danni anche qualora vengano prese tutte le misure precauzionali conosciute dalla scienza e dalla tecnica" e sono fonte di responsabilità solo se chi le esercita non è in grado di dimostrare di aver adottato un comportamento conforme ai canoni precauzionali conosciuti dalla miglior scienza al tempo della verifica del danno²¹¹.

L'art. 2043 c.c. ha invece ad oggetto delle situazioni in cui la materializzazione del rischio in danno deriva dalla concreta condotta degli agenti e trova applicazione ove si ritenga che la condotta del presunto danneggiante non si sia adeguata ad uno standard di comportamento precedentemente individuato; in tali ipotesi inoltre spetterà all'attore

²⁰⁸ TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.

²⁰⁹ IZZO U., *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusione*, Cedam, Padova, 2004, 647.

²¹⁰ L'attore è "sollevato" dal dimostrare la preesistenza di un comportamento adeguato in quanto la norma "rinvia ad una situazione di pericolo originale ed inedita" e pertanto anche gli standard precedenti potevano essere inidonei ad evitare il danno. Per questo l'agente è il solo a poter fornire la prova che ha adottato un comportamento massimamente precauzionale. MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, nel *Trattato di diritto civile*, (diretto da SACCO), III, Utet, 1998, p. 1211.

²¹¹ CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 188.

fornire la prova della colpevolezza dell'agente per la non conformità a standard socialmente noti ed accettati.

Alla luce delle considerazioni fin ora svolte si concorda sul fatto che l'art. 2050 c.c. “dovrebbe trovare applicazione quando il danno sia espressione di un pericolo legato all'ignoto scientifico-tecnologico”²¹², così tornando all'attività sciistica non sembra plausibile considerarla come attività pericolosa facendola rientrare nello schema applicativo della norma a questa dedicata.

L'art. 2043 c.c. viene a porsi dunque come la norma più idonea ad accertare eventuali responsabilità in caso di incidenti sciistici poiché questi sinistri sono riconducibili all'agire umano sempre paragonabile ad un modello di condotta astraiabile dalla concreta osservazione dell'esperienza²¹³.

Dunque anche se è indubbio che lo sci è intrinsecamente pericoloso lo si dovrà intendere in senso “atecnico” per evitare fraintendimenti ed infelici riferimenti all'art. 2050 c.c.²¹⁴.

È giunto ora il momento di considerare alcune pronunce significative per verificare, in concreto, le soluzioni operative adottate dalla nostra giurisprudenza.

L'analisi delle condotte effettivamente poste in essere dalle parti coinvolte nell'incidente risulta di primaria importanza al momento di accertare le eventuali responsabilità e le corti nel fornire una risposta in tal senso tendono a confrontare tali condotte al generale modello di sciatore “prudente” che emerge dal Decalogo FIS.

L'incidente sciistico più ricorrente è caratterizzato dall'investimento di uno sciatore, che prima dello scontro si trovava “a valle”, da parte di un secondo sciatore proveniente “da monte”.

In giurisprudenza a questi sinistri si è applicata la regola generale, prevista dal Decalogo FIS, in base alla quale è lo sciatore situato a valle ad avere la

²¹² IZZO, *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale op. cit.*, 505.

²¹³ CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori, cit.*, 188.

²¹⁴ Come suggerisce CHINÈ G., *Con la neve alta così: sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sportivo*, 1995, 551 ss.

precedenza in quanto lo sciatore proveniente da monte “essendo in posizione dominante”²¹⁵, ha l’obbligo di impostare correttamente la propria traiettoria in modo da evitare di interferire nella traiettoria di chi scia più a valle”²¹⁶.

Sono numerose le pronunce che addebitano la responsabilità allo sciatore proveniente da monte per non aver ottemperato agli obblighi di evitare il sinistro derivanti dalla sua “posizione privilegiata”²¹⁷. Detti obblighi vengono specificati e dettagliati in una serie di accortezze che tale soggetto avrebbe dovuto tenere ad esempio adeguando la propria velocità alle condizioni di affollamento, di innevamento ed al grado di difficoltà della pista, ovvero valutando il comportamento dello sciatore che si trovava più a valle.

L’obbligo di prudenza gravante sullo sciatore a monte è molto esteso ed in alcuni casi la sua responsabilità viene affermata anche senza la prova di eccessiva o inadeguata velocità, solo sulla base del fatto che si è verificato l’investimento dello sciatore a valle ²¹⁸.

²¹⁵ Punto n. 3 del Decalogo FIS.

²¹⁶ Cass. civ, Sez. III, 1 aprile 1980, n. 2111, in *Foro It. Rep.*, 1980.

²¹⁷ Il Tribunale di Trento ritenne responsabile dell’investimento di una sciatrice, che lentamente stava affrontando una discesa sotto la supervisione del maestro di sci, un’altra sciatrice che proveniva da monte a forte velocità. La convenuta era colpevole di non aver adeguato la velocità di discesa alla presenza degli altri sciatori. Tribunale di Trento, 26 febbraio 1996, n. 153, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

Si veda inoltre Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 21 maggio 2004, n. 50, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*: “a norma del decalogo FIS e della clausola generale dell’art. 2043 c.c., lo sciatore procedente da monte deve tenere una condotta ed una velocità adeguate alle condizioni del terreno e poiché è in una posizione dominante con la possibilità di scegliere il percorso, è obbligato a seguire una traiettoria che eviti il pericolo di una collisione con lo sciatore più a valle”. (Nella specie l’attore chiede il risarcimento, adducendo il fatto di essere stato investito dal convenuto che procedeva da monte). Sempre il Tribunale di Trento ha deciso che “in caso di scontro tra sciatori risponde dei danni lo snowboarder proveniente da monte che, potendo scegliere la traiettoria della propria discesa, entra in collisione con lo sciatore procedente più a valle”. (Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 23 dicembre 2004, n. 117, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*)

²¹⁸ “Non vale affermare, come ha ripetutamente fatto il convenuto, che non sussiste alcuna diretta e specifica prova in ordine all’eccessività o comunque all’inadeguatezza della sua velocità di discesa. Una siffatta eccessività o inadeguatezza, infatti, è di per sé dimostrata dall’avvenuto scontro, nel senso che la circostanza che il convenuto, malgrado le sue ottime capacità e la sua perfetta conoscenza della pista, non sia riuscito ad evitare l’impatto con l’attrice, costituisce la migliore prova del fatto che il convenuto abbia più volte affrontato il più volte menzionato cambio di pendenza a una velocità che, qualunque fosse, non gli ha consentito né di arrestarsi per tempo, né di compiere alcuna seria manovra di emergenza, vale a dire a una velocità certamente superiore a quella per

Inoltre si osserva che ai fini dell'attenuazione di tali obblighi sono assolutamente irrilevanti le considerazioni circa la facilità²¹⁹, la difficoltà di percorrenza del tratto di pista²²⁰, scenario dell'incidente, ovvero circa il grado di esperienza sciistica dell'investitore²²¹: in quanto “nelle situazioni governate dall'art. 2043 c.c. il difetto di perizia può diventare indice di imprudenza riguardo al contesto nel quale si è verificato il sinistro”²²².

Bisogna comunque sottolineare che la condotta del danneggiante non è l'unico elemento da valutare per affermarne la responsabilità infatti anche il contegno dello sciatore investito viene preso in considerazione dalla giurisprudenza nel giudizio di colpevolezza²²³. Sulla base del decalogo FIS infatti lo sciatore che si trova più a valle è tenuto ad adottare un comportamento idoneo a non costituire un pericolo per gli altri ed ove contravvenga a tale obbligo, ad esempio muovendosi in maniera improvvisa e repentina, i giudici non possono che riconoscere un concorso di colpa dell'investito limitando l'entità del risarcimento del danno²²⁴.

contro impostagli dai (...) punti 2 e 3 del Decalogo dello sciatore”. Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 13 gennaio 2005, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²¹⁹ Tribunale di Trento, 23 luglio 1996, n. 758, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit., nel caso di specie si riconosceva la responsabilità, per i danni che aveva cagionato investendo la sciatrice precedente più a valle che effettuava la discesa “a spazzaneve”, di una sciatrice proveniente da monte per non aver moderato la velocità, adeguandola alle condizioni della pista che si restringeva ed al suo grado di affollamento.

²²⁰ Tribunale di Trento, 25 gennaio 1988, n. 27, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit., nella specie, uno sciatore inesperto che procedeva lentamente su una pista di difficile percorrenza era caduto senza riportare lesioni e, mentre cercava di risollevarsi, veniva travolto da uno sciatore esperto che sopraggiungeva da monte a velocità sostenuta, nonostante la ristrettezza e l'andamento curvilineo della pista. Il giudice addebitava la responsabilità dell'accaduto all'investitore per non aver adeguato la propria velocità di discesa alle condizioni della pista ed alla propria perizia e per non avere colposamente previsto la possibilità della presenza su di essa di altri sciatori, anche non del tutto esperti, soggetti a facili cadute, ed evitare di travolgerli.

²²¹ Tribunale di Trento, 1 giugno 1987 addebita la responsabilità ad un danneggiante imperito. Tribunale di Trento, 24 dicembre 1987, addebita la responsabilità ad un provetto sciatore proveniente da monte. Reperibili in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²²² CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 192.

²²³ Tribunale di Trento, 11 ottobre 2001, n. 923: “in caso di scontro tra sciatori in movimento è unico responsabile dei danni cagionati allo sciatore più a valle, colui che proviene da monte se non dimostra che lo sciatore precedente più a valle ha compiuto manovre repentine ed imprevedibili”.

²²⁴ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 16 dicembre 2004, n. 112 in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit., ha riconosciuto la responsabilità dello

In linea con un approccio estremamente casistico ed attento all'analisi delle concrete modalità di verifica del sinistro bisogna segnalare una pronuncia del Tribunale di Trento in cui non si è data applicazione alla regola FIS sulla responsabilità dello sciatore proveniente da monte sulla base della considerazione che anche lo sciatore investito, in posizione più avanzata, godeva di una certa visibilità e pertanto usando la normale diligenza avrebbe dovuto avvedersi del “pericolo” proveniente da tergo ed adottare la condotta idonea ad evitarlo²²⁵. Il giudice mediante questa soluzione operativa sembra proporre che la presunzione circa la responsabilità dello sciatore proveniente da monte, contenuta al punto 3 del Decalogo FIS, possa operare solo nel caso in cui detto sciatore sia l'unico in condizione di poter prevedere la traiettorie dell'altro e di conseguenza di poter evitare la collisione. Nel caso di specie le traiettorie dei due sciatori erano intersecanti, le velocità di entrambi moderate e le condizioni della pista idonee a consentire pari visibilità ad entrambi; alla luce di ciò il giudice ritenne preferibile risolvere il caso mediante il riconoscimento di un concorso di colpa in parti uguali poiché entrambi gli sciatori avrebbero dovuto “adottare una condotta di discesa idonea ad evitare l'impatto mediante la preventiva correzione delle rispettive traiettorie”.

snowboarder proveniente da monte per aver investito un altro snowboarder posizionato più a valle, non ritenendo rilevante la circostanza che lo snowboarder scendeva con le spalle rivolte a valle in quanto “lo snowboarder dovendo padroneggiare la tecnica dello sport che pratica, non è sollevato dalla responsabilità che grava su ogni utente delle piste” (il convenuto infatti aveva eccepito che quando gli snowboarder scendono con le spalle rivolte a valle dovrebbe invertirsi la regola generale della responsabilità dello sciatore proveniente da monte, in virtù della minore percezione delle traiettorie di questi e della maggior visibilità di cui godrebbe lo snowboarder più a valle), ma non negò la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, in una percentuale del 25%, in quanto si era improvvisamente fermato in mezzo alla pista. La sentenza oltre a fondare la soluzione sulle regole FIS richiama anche la 363 in questi termini “da un lato infatti la condotta tenuta dal convenuto è palesemente contraria ai punti 2 e 3 del c.d. decalogo dello sciatore elaborato dalla FIS (...) si osserva che tali punti sono stati sostanzialmente riprodotti negli artt. 9 e 10 della legge 24.12.03 n. 363 (...) dall'altro lato la condotta tenuta dall'attore è altrettanto palesemente contraria ai punti 1 e 6 del medesimo decalogo (...) punti sostanzialmente riprodotti negli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 della legge n. 363, che però non è applicabile alla presente controversia essendo entrata in vigore il 21.01.04, diversi anni dopo l'incidente per cui è causa”.

²²⁵ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, 25 maggio 2004, n. 44, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

La regola della precedenza dello sciatore a valle non viene quindi applicata meccanicamente e non sembra essere espressa in termini assoluti nemmeno nel Decalogo FIS, che infatti al punto 4 dedicato al sorpasso prevede “può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato”, la responsabilità in tal caso verrà quindi addossata su chi effettua la manovra di sorpasso tanto a monte quanto a valle²²⁶.

Oltre al classico investimento da tergo la casistica offre la possibilità di confrontarsi con un'altra tipologia di incidente che si verifica in caso di immissione di uno sciatore da pista secondaria, da stradina forestale, da fuori pista o da pista non aperta al pubblico. Il Decalogo FIS, al punto 5, rammenta “lo sciatore, che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri”; anche in giurisprudenza si raccomanda la prudenza nelle immissioni²²⁷, mediante, ad esempio, il rispetto della segnaletica sulle precedenze²²⁸, pena l'assoluta responsabilità del soggetto che le effettua²²⁹.

²²⁶ CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 199.

²²⁷ La Corte d'Appello di Trento ritenne responsabile esclusivo, dei danni che aveva cagionato ad un altro sciatore con cui si era scontrato, lo sciatore che sciando in modo distratto, aveva effettuato un'immissione repentina e non si era assicurato di poterla compiere senza rischi per l'incolumità altrui. Tale comportamento venne qualificato come imprudente e negligente. App. Trento, 17 agosto 1994, n. 300, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²²⁸ Il Tribunale di Trento ha riconosciuto come unico responsabile dei danni dell'incidente colui che, provenendo da una pista secondaria non aveva la precedenza indicata con regolare segnaletica. Tale pronuncia che si può considerare in linea con il punto 8 del Decalogo FIS, che prescrive infatti a tutti gli sciatori il rispetto della segnaletica delle piste, ma pone un quesito: quale valore giuridico hanno le norme poste dalla segnaletica sulle piste? È fuor di dubbio che la segnaletica ha la funzione di indicare un obbligo precauzionale, da tenere in una specifica circostanza e la prova del mancato rispetto di tale prescrizione da parte di uno dei due sciatori coinvolti nello scontro non può che condurre all'addebito di responsabilità. Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 28 maggio 2004, n. 53, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit. La dottrina comunque consiglia di non “enfaticizzare” e di cadere nella tentazione di assolutizzare la regola di condotta veicolata dalla segnaletica poiché così facendo si rischierebbe l'irrigidimento e quasi la negazione del principio della libertà della pratica sciatoria. Così nel caso in cui un minore o un incapace o uno straniero non rispettino la segnaletica anziché applicare il principio dell'*ignorantia legis non excusat* sarebbe consigliabile valutare se non sia ascrivibile ad un terzo (genitore o maestro di sci) la responsabilità.

Si incontrano anche delle soluzioni in cui viene riconosciuto un concorso di colpa fra lo sciatore che ha effettuato l'immissione e lo sciatore proveniente da monte che non abbia adottato le idonee precauzioni per evitare l'impatto²³⁰. Tale soggetto infatti è tenuto a prevedere le immissioni, dal momento che dette manovre sono consentite sulla base del principio di libertà della pratica sciistica²³¹, principio che, in virtù dell'assenza di una "patente di sci", consente a chiunque di frequentare le piste da sci a prescindere dalla capacità di comprendere la segnaletica ammettendo così la possibilità che alcuni sciatori accedano alle piste ignorando il significato dei cartelli sulle piste o le più elementari regole tecniche della disciplina praticata.

Molto simile all'incidente in caso di immissione risulta lo scontro all'incrocio fra due piste principali ed in un caso del genere il Tribunale di Trento ha riconosciuto un concorso di colpa fra i due soggetti coinvolti²³². All'incrocio tra una pista rossa ed una pista nera l'attore provenendo dalla pista rossa effettuava una traiettoria dal basso verso l'alto per un breve tratto sulla pista nera sfruttando la forza d'inerzia, per poi scontrarsi

Non si dimentichi comunque che l'art. 12 della l. 363/2003 ha enfatizzato l'obbligo di rispettare la segnaletica e pertanto le possibilità di valutarne in maniera elastica, in alcune circostanze, il mancato rispetto risulterà per i giudici alquanto ardua. CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 195.

²²⁹ Tribunale di Trento, 26 marzo 2001, n.362 ha riconosciuto che lo sciatore proveniente da un fuoripista o da una stradina forestale che si immetteva in una pista battuta era l'esclusivo responsabile dei danni che aveva cagionato ad un altro sciatore, che procedeva sulla pista battuta, per non essersi assicurato mediante controllo visivo a monte e a valle di potersi immettere nella pista senza pericolo per gli altri sciatori. (Nella specie il minore attore che percorreva la stradina di collegamento agli impianti di risalita venne investito dallo sciatore convenuto che percorreva una stradina forestale nel punto in cui le due piste si intersecavano), in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²³⁰ App. Trento, 30 aprile 1992, n. 143, nel caso di scontro tra uno sciatore che procedeva da monte ed uno che si immetteva da una pista secondaria ha riconosciuto la sussistenza del concorso di colpa dello sciatore che procedeva da monte ad alta velocità, poiché, tenuto conto delle condizioni ambientali che fanno da contorno alla pratica dello sci, egli doveva prevedere e prevenire la presenza di altri sciatori che potevano venire a trovarsi sulla sua traiettoria. Tuttavia si applicava un maggiore coefficiente di responsabilità a carico dello sciatore che si immetteva sulla pista principale in quanto aveva effettuato la manovra imprudentemente, senza fermarsi. La Corte riconosceva il concorso di responsabilità nella misura del 70% a carico dell'attore che si era immesso dalla pista secondaria e del 30% a carico del convenuto che procedeva da monte, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²³¹ CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit., 194.

²³² Tribunale di Trento, 21 novembre 2000, n. 1213, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

frontalmente con il convenuto che procedeva in posizione “a uovo” sulla pista nera. Il giudice riconosceva il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 25%, poiché, sebbene lo sciatore avesse effettuato una normale evoluzione l’aveva compiuta in un punto eccentrico rispetto all’incrocio²³³. Il Decalogo FIS prescrive poi di adeguare la propria velocità alle condizioni di affollamento della pista in prossimità di baite, luoghi di ristoro e tratti di pista destinati all’incanalamento degli sciatori, il carattere di tale prescrizione è molto stringente in quanto in tali circostanze risultano maggiori le probabilità di scontrarsi con soggetti fermi o che incedono lentamente.

Proprio in virtù di queste considerazioni una sentenza di merito nel decidere un caso di scontro frontale fra tra due sciatori nei pressi di un rifugio ritenne responsabile per aver tenuto una condotta gravemente colposa lo sciatore che pur provenendo da valle, grazie alla forza d’inerzia acquisita durante la discesa procedeva ad una velocità eccessiva e tale da consentirgli di raggiungere in salita il rifugio da cui aveva da poco intrapreso la discesa il convenuto²³⁴. Quanto alle andature dei soggetti, desunte in via presuntiva, la prima veniva ritenuta eccessiva in quanto consentiva al soggetto di sciare in salita e la seconda invece si considerava moderata per il semplice fatto che il soggetto si accingeva a rimettersi in marcia dopo una sosta in rifugio. La pronuncia consente di osservare come la responsabilità dello sciatore sia aggravata per le circostanze spaziali, vicinanza al punto di ristoro, in cui ha tenuto una velocità eccessiva mentre la norma sulla responsabilità di colui che proviene da monte risulti nella specie destituita di efficacia.

Può altresì accadere che lo scontro veda coinvolti uno sciatore in movimento ed un soggetto fermo in pista, a piedi, su sci o su *snowboard*. In proposito il punto 6 del Decalogo FIS, sostanzialmente ripreso dall’art. 13, comma 1, della legge n. 363/2003, prevede “lo sciatore deve evitare di

²³³ Il giudice rigettava inoltre la domanda di risarcimento proposta contro il gestore della pista, poiché la pista era ben mantenuta, non potendosi ritenere che un incrocio ad angolo retto induca gli sciatori a comportamenti imprudenti più di quanto faccia un incrocio ad angolo acuto.

²³⁴ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, 20 luglio 2004, n.63, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista al più presto possibile”.

Se lo sciatore si è fermato al centro della pista non per motivi di assoluta necessità la giurisprudenza comunque non gli addebita automaticamente la colpa, ma considera anche il contegno dello sciatore in movimento in quanto il grado medio di diligenza richiesto ad ogni sciatore porta con sé un generale obbligo di prevedere l’evenienza di imbattersi in sciatori fermi sul tracciato²³⁵.

Se però si considera l’ipotesi in cui il soggetto, contravvenendo al summenzionato divieto, si ferma dopo un dosso o una curva, trasformandosi in un imprevedibile ostacolo per gli sciatori che sopraggiungono, la giurisprudenza di merito, mostrando un atteggiamento oscillante, in alcune occasioni ha reputato colposa questa condotta²³⁶, mentre in altri casi ha considerato come unico responsabile lo sciatore in movimento.

La Corte d’Appello di Trento fornisce un esempio emblematico di questo secondo atteggiamento. Nella specie viene infatti riconosciuta senza riserve la responsabilità dello sciatore in movimento. Uno sciatore stazionava a valle di un muro e l’investitore anche se non sciava a velocità imprudente a giudizio della Corte “doveva moderare ancor di più la sua velocità in quanto il tratto di pista sottostante non era ben visibile e la presenza di altri sciatori altamente probabile”, così veniva considerato come unico responsabile lo sciatore in movimento perché godendo di

²³⁵ Si veda Pret. Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 15 luglio 1994 : in caso di incidente tra uno sciatore in movimento ed uno sciatore fermo in mezzo alla pista, a dispetto del divieto di stazionamento in centro pista se non per assoluta necessità, riconosce il concorso di colpa in quanto l’investito era in posizione visibile e pertanto evitabile dall’investitore. Inoltre si segnala l’*obiter dictum* del Tribunale di Trento, 2 dicembre 1997, n. 768: in uno scontro tra sciatori lo sciatore proveniente da monte risponde dei danni cagionati allo sciatore più a valle se il danneggiato, fermo o in movimento che sia, non costituisce ostacolo imprevedibile. Entrambe le sentenze sono reperibili in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²³⁶ App. Trento, 13 luglio 1991, n. 285, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, non ritenne responsabile dell’investimento lo sciatore minore di età che, pur sciando ad andatura tranquilla, aveva investito uno sciatore fermo a ridosso di un dosso e privo di sci ai piedi perché accorso a soccorrere un altro sciatore caduto. Pur considerando le finalità altruistiche sottese alla condotta del danneggiato non lo si può ritenere incolpevole di aver violato le regole di condotta sulle piste.

maggior visibilità, in virtù della sua posizione dominante, doveva improntare la propria condotta a criteri di comune prudenza onde evitare interferenze con le traiettorie di sciatori più a valle o, nello specifico, lo scontro con il soggetto fermo²³⁷.

Anche nel caso peculiare di investimento di un soggetto caduto nelle vicinanze di una curva, nel corso di una fiaccolata notturna, viene addebitata, ex punto 3 del Decalogo FIS, la responsabilità al soggetto investitore. Nella specie la Corte non ritenne idonei ad esonerarlo dalla responsabilità le condizioni di scarsa visibilità dovute all'ora notturna ed al tratto di pista in cui si era verificata la caduta anche perché altri sciatori, prima di lui, avevano agevolmente evitato lo sciatore caduto a dimostrazione che l'impatto era scansabile adottando un normale comportamento diligente²³⁸. L'investitore era dunque ritenuto responsabile per non aver adeguato la propria sciata alle condizioni della pista ed alle circostanze, in modo da evitare pericoli per gli altri partecipanti alla fiaccolata.

La regola dello sciatore proveniente da monte trova inoltre piena applicazione nelle ipotesi in cui l'investito si trovi fermo nei pressi di una baita o di un impianto di risalita, luoghi ove, come si è già ricordato, la condotta prudenziale prescritta è assai elevata. In questi casi la giurisprudenza ritiene infatti che lo sciatore proveniente da monte debba rallentare la sua andatura per la normalità e l'altissima probabilità di sciatori fermi in questi luoghi²³⁹.

Si segnalano altresì delle pronunce di merito che riconoscono un concorso di colpa tra investito fermo ed investitore in movimento²⁴⁰.

²³⁷ App. Trento, 12 aprile 2005, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²³⁸ Trib. Trento, 23 novembre 1999, n. 803, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²³⁹ Trib. Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 10 novembre 2000, n. 76, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit. Nella specie una sciatrice ferma in prossimità dell'impianto di risalita veniva investita da uno snowboarder, che il giudice ha ritenuto responsabile sulla base del principio in base al quale lo sciatore che provenga da monte, in virtù della maggior visibilità di cui gode, deve regolare la propria condotta in modo da evitare situazioni di pericolo con sciatori fermi poco più a valle.

²⁴⁰ Tribunale di Trento, 27 maggio 2002, n. 484, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit., nella specie l'attrice aveva effettuato una sosta per allacciarsi gli scarponi a valle di un dosso. La convenuta che procedeva secondo una traiettoria

Se l'investito si trova a bordo pista, configurandosi tale stazionamento assolutamente lecito alla luce del Decalogo FIS, la giurisprudenza di merito è compatta nell'addebitare esclusivamente la responsabilità all'investitore²⁴¹.

Vi sono comunque alcune pronunce di merito in cui si riconosce il concorso di colpa dell'investito, che pur trovandosi a bordo pista, non vi sostava per esigenze di assoluta necessità²⁴².

La dottrina che ha considerato le fattispecie ha ritenuto più ragionevole l'orientamento che addebita la responsabilità all'investitore in quanto la sosta in pista è da considerare un fenomeno del tutto normale ed in quanto tale qualunque utente delle piste avrebbe l'obbligo di prevederla e di adeguare la propria condotta alle circostanze²⁴³.

Le corti devono comunque considerare in ogni caso il tratto di pista e le circostanze in cui viene effettuata la sosta, in quanto anche in capo all'investito potrebbe apprezzarsi una certa dose di colpa²⁴⁴. Il concetto di

longitudinale l'ha investita. Il giudice ha attribuito la responsabilità alla convenuta, ma ha riconosciuto altresì l'imprudenza dell'attrice imputandole una frazione di responsabilità pari al 30%.

²⁴¹ App. Trento, 12 novembre 1992, n. 353 e App. Trento 31 marzo 1978, n. 74, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, che afferma che “è da considerarsi perfettamente normale ed ispirato a ragionevole prudenza il comportamento dello sciatore investito mentre risale trainando uno slittino a piedi una pista per principianti molto larga ed in ottime condizioni di visibilità, mantenendosi ai suoi limiti estremi; pertanto del danno determinato dall'investimento risponde in via esclusiva lo sciatore investito che procedeva in posizione ad uovo”. Si addebita la responsabilità all'investitore anche se l'investito non è fermo, ma sta risalendo a piedi la pista mantenendosi ai suoi bordi.

²⁴² Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, 15 aprile 2002, n. 22, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, nel caso di specie uno snowboarder che procedeva su una pista per principianti ostruita da sciatori e paia di sci incustodite, perdeva l'equilibrio passando su un paio di sci abbandonati ed investiva l'attore fermo a bordo pista. Il giudice ritenne sussistente il concorso di colpa tra le parti nella misura in cui la sosta dell'attore non era necessaria e la velocità del convenuto non era adeguata alle condizioni della pista, ostruita in quel momento da allievi e sci, né al tipo di mezzo usato dal convenuto: lo snowboard che per sua natura richiede particolari spazi che lo snowboarder ha l'obbligo di calcolare per effettuare le curve.

²⁴³ Si osserva infatti che la sosta è del tutto normale in quanto può essere motivata da molteplici fattori anche dalla semplice stanchezza dovuta all'esercizio fisico. CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori, cit.*, 203.

²⁴⁴ Come giustamente si è apprezzato in una sentenza di merito: “lo sciatore che investe un altro sciatore fermo dietro un curva cieca è responsabile dei danni che gli cagiona poiché ogni sciatore è obbligato a prevedere le possibili soste di altri sciatori. Tuttavia sussiste in proporzione minore il concorso di colpa dello sciatore investito se ha effettuato la sosta in un punto scarsamente visibile da chi proviene da monte”. Il giudice riconosce il concorso di colpa dell'attore danneggiato nella misura del 20%. Tribunale di

“assoluta necessità” della sosta dovrebbe essere apprezzato in modo duttile: in relazione alle circostanze spaziali e ed alle motivazioni dello stazionamento.

Fra l’investimento di sciatori fermi e lo scontro fra sciatori in movimento si collocano i casi relativi a scontri con sciatori che dopo una sosta si accingono a riprendere la discesa. Il Decalogo FIS al punto 5 invita gli sciatori che effettuano tali manovre denominate “ripartenze” a tenere il medesimo comportamento prescritto in caso di immissione sulle piste assicurandosi, mediante un controllo visivo a monte e a valle, di poterle eseguire senza pericolo per sé e per gli altri.

Nonostante questa prescrizione, che condurrebbe a presumere la responsabilità dell’attore della ripartenza, le decisioni di merito prendono in considerazione entrambe le condotte (del soggetto che sopraggiunge da monte e del soggetto che effettua la ripartenza). A fronte di ciò si possono riscontrare dei casi in cui viene riconosciuto un concorso di colpa egualmente distribuito fra i soggetti coinvolti nel sinistro²⁴⁵, ma anche delle pronunce di merito che addebitano la responsabilità allo sciatore che proviene da monte²⁴⁶. Anche una sentenza d’Appello ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità dello sciatore proveniente da tergo per non aver

Trento, 30 ottobre 2001, n.972, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁴⁵ Si veda: Tribunale di Trento, 22 luglio 1999, n. 463, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, ove il giudice ha riconosciuto che in uno scontro tra uno sciatore proveniente monte ed uno più a valle, colui che proveniva da monte era responsabile in quanto in posizione dominante, ma ha comunque ritenuto sussistente il concorso di colpa dello sciatore più a valle in quanto questi, dopo una sosta, si era rimesso in movimento omettendo di assicurarsi che da monte non sopraggiungesse nessuno.

²⁴⁶ Si vedano in proposito (tutte reperibili in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*) Tribunale di Trento, 2 maggio 1995, n. 377, nel caso di specie il giudice ritenne che la condotta del convenuto che sopraggiungeva da monte costituisse la causa determinante dell’evento dannoso nella misura in cui egli avrebbe potuto agevolmente evitare l’incidente, benché l’investito avesse appena ripreso la discesa senza controllare chi sopraggiungeva da monte; e Tribunale di Trento, 6 luglio 2001, n. 687, in cui si è ritenuto responsabile uno sciatore proveniente da monte che aveva investito una sciatrice, che dopo una sosta a bordo pista, aveva ripreso la discesa. La responsabilità del convenuto veniva riconosciuta sulla base della considerazione che questi trovandosi in posizione dominante, doveva tenere una condotta idonea a non creare pericoli per gli sciatori più a valle.

previsto fin dall'inizio della discesa l'evenienza che uno sciatore principiante potesse mettersi in moto²⁴⁷.

Quanto fin ora esposto dimostra come la categoria generale "scontro fra sciatori" si specifichi al suo interno in altre sottocategorie sulla base delle tipologie di sinistri che si possono in concreto verificare.

L'atteggiamento della giurisprudenza è molto attento all'analisi concreta delle fattispecie e tutti i casi vengono risolti ex art. 2043 c.c. mediante l'individuazione di una condotta colposa, o di un concorso colposo, che viene accertata in seguito al confronto della stessa con le norme di comune prudenza integrate e specificate dalle regole FIS. Il ricorso a tali norme è utile per l'accertamento della colpa generica dello sciatore per imprudenza o imperizia, ma le stesse vengono sempre confrontate con le circostanze del caso concreto: stato dei luoghi, con particolare riguardo ad innevamento e grado di affollamento della pista, segnaletica presente, visibilità, eventuali ostacoli presenti sul tracciato e tecniche sciatorie delle persone coinvolte nell'incidente²⁴⁸.

Tuttavia di fronte alle difficoltà, già segnalate in apertura, di provare in quest'ambito la colpa nella causazione del sinistro il giudice non può che utilizzare elementi indiziari e prove presuntive adottando un "regime probatorio fondato, in buona sostanza, su un criterio di ragionevolezza della prova, in cui al centro non si pone tanto la prova dell'esatta dinamica del sinistro, quanto invece, al di là di questa, la valutazione del giudice della condotta che entrambe le parti avrebbero dovuto tenere nel caso concreto di fronte ad un rischio comune"²⁴⁹.

²⁴⁷ App. Trento, 19 dicembre 1997, n. 430, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²⁴⁸ CASALE afferma che "appare dunque preferibile nell'economia della decisione giudiziale concedere spazio alle circostanze del caso, attribuendo rilievo ad una lettura soggettivizzante, contestualizzata ed all'occorrenza elastica dei canoni di diligenza trasmessi attraverso cartelli o attraverso regole tecniche allo sciatore coinvolto nello scontro, ove risulti ragionevole in relazione alle circostanze concrete che hanno fatto da sfondo al verificarsi dell'incidente". CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori*, cit. 196.

²⁴⁹ BONA M., CASTELNUOVO A., MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, Ipsoa, Milano, 2002, 163. Si riporta il passo di una sentenza di merito in cui si è riconosciuto un concorso colposo fra gli sciatori ed il modo di approcciare la vicenda pare proprio un esempio di questo regime probatorio improntato alla ragionevolezza. Nel caso di specie due sciatori, convergenti su una medesima quota, si erano scontrati ed il

La tanto temuta applicazione automatica della presunzione di concorso colposo negli incidenti sciistici, che deriverebbe dall'art. 19 della legge n.363/2003, di fronte ad un'indagine tanto puntuale circa le condotte degli sciatori a cui si mostra abituata la giurisprudenza di merito è più apparente che reale ed è auspicabile che le corti se ne servano solo in via sussidiaria, come suggerito da attenta dottrina, e solo ove non riescano ad individuare, anche mediante il ricorso ad altri meccanismi presuntivi, quale doveva essere in concreto il contegno di entrambe le parti addebitando in maniera puntuale le rispettive o l'esclusiva responsabilità.

II.1.5. Responsabilità civile del gestore dell'area sciabile

Il gestore dell'area sciabile attrezzata, così come risulta dalla legge n. 363/2003, è il soggetto che si occupa di fornire a chi pratica sci e pratiche affini un comprensorio adeguato a queste discipline. Egli offre all'utenza la risalita mediante la gestione dei relativi impianti, ma tra le sue competenze rientrano anche la garanzia dell'agibilità e della manutenzione dei tracciati,

giudice riconobbe la sussistenza del concorso di colpa di entrambi sulla base del fatto che non vi sarebbero stati elementi di colpa riferibili in via esclusiva ad uno dei due sciatori coinvolti; in quanto, nel caso concreto, non sarebbe stato sufficiente tenere una velocità moderata per evitare l'impatto dal momento che le regole di diligenza e prudenza impongono di valutare anche le modalità in cui la propria condotta avrebbe potuto interferire con quella degli altri. Il giudice applicava al caso in esame il combinato disposto dell'art. 2043 e 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore). Nella sentenza si legge che “ le modalità dell'incidente (...) portano all'addebito della responsabilità ad entrambe le parti in pari misura. Si deve infatti ritenere che i due sciatori. Per negligenza ed imprudenza, non abbiano valutato adeguatamente le conseguenze del proprio comportamento omettendo di considerare che la presenza di altre persone sulla pista condiziona le modalità della discesa. Nella pratica dello sci (...) non è sufficiente procedere a velocità moderata e con un andamento equilibrato e prevedibile poiché le regole di prudenza e diligenza impongono di valutare anche le modalità in cui la propria condotta può interferire con quella degli altri. In altri termini chi si accinge a scendere lungo una pista con gli sci, che com'è noto non è divisa da corsie di percorrenza, deve tenere conto della presenza degli altri sciatori cercando di evitare che le traiettorie convergano. Nel caso di scontro o di contatto, come nel caso in esame, in assenza di elementi di colpa riferibili in via esclusiva ad uno degli sciatori coinvolti(perché ad esempio proveniva da monte e disponeva di visibilità e spazi per evitare il sinistro, o perché teneva una velocità eccessiva, o ancora per aver operato movimenti imprevedibili) non si può che ravvisare una responsabilità concorrente”. Tribunale di Trento, 26 settembre 2000, n. 1032, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

l'obbligo di predisporre un'adeguata segnaletica, l'organizzazione di un servizio di soccorso e la nomina di un direttore delle piste²⁵⁰.

Le piste da sci quindi nel loro significato tecnico-giuridico devono presentare certe caratteristiche e trovano nel gestore il soggetto responsabile per le insidie non eliminate e per le difformità rispetto alla regolamentazione. Il gestore crea dunque nell'utenza un certo affidamento in ordine allo stato dei comprensori sciistici e con la legge n. 363/2003 è stato posto a carico di tale figura un vero e proprio obbligo di salvaguardia dell'incolumità degli utenti.

È opportuno porre una distinzione interna al tema della responsabilità civile dei gestori in quanto da un lato vi sono una serie di sinistri che possono avvenire nel contesto dell'utilizzo degli impianti di risalita, ovvero in un momento in cui si può considerare lo sciatore come un mero fruitore della prestazione del gestore, e dall'altro si incontra un complesso di incidenti che si verificano nel corso della discesa concretizzandosi nella collisione dell'utente con vari elementi della pista quali cannoni spara neve, cassette di servizio, pali di segnalazione ovvero nelle cadute imputabili all'assenza di reti protettive o alla mancanza di segnaletica.

II.1.5.1. Incidenti in fase di risalita

La fase di trasporto a monte degli sciatori, a parte iniziali resistenze giurisprudenziali a riconoscere la natura contrattuale del rapporto che lega

²⁵⁰ Sovente è proprio il direttore delle piste il soggetto delegato di queste funzioni poiché nell'organizzazione aziendale compiti manageriali ed operativi sulle piste vengono separati. Tale figura si occupa di coordinare il personale che effettua le operazioni di battitura e preparazione delle piste ed il personale addetto al soccorso. È lo stesso direttore che decide se aprire o chiudere le piste, a seconda che ci siano delle ragioni ad impedirlo (es. rischio valanghe, competizione, operazioni di battitura delle piste. Si segnala inoltre la presenza di una Commissione consultiva che si occupa di classificare correttamente le piste nei vari gradi di difficoltà, di verificare che la progettazione e la realizzazione delle stesse siano adeguate.

Varie Regioni fra cui la Valle d'Aosta (Legge reg. 15 novembre 2004, n. 27) hanno emanato disposizioni che governano la gestione e la costruzione di piste da sci. A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, esecuzioni e verifiche) viene concesso il riconoscimento di "pista da sci" a garanzia per l'utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo di macroscopiche insidie produttrici di possibili incidenti. *Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna "Domaines skiabiles e sci fuori pista", Quaderni della Fondazione Courmayeur*, n. 18, 2008.

v. <http://www.fondazionecourmayeur.it/archivipage.asp?l=1&id=37>.

gestore e sciatore, è attualmente ed unanimemente inquadrata nell'ambito del contratto di trasporto²⁵¹. Tuttavia è opportuno segnalare che in sede giurisprudenziale viene tradizionalmente operata una distinzione fra trasporto degli utenti mediante impianti a fune ed il trascinamento tramite *skilift* o sciovie²⁵².

Al trasporto a fune è infatti pacificamente applicata la disciplina codicistica del contratto di trasporto (artt. 1678 e ss. c.c.) e pertanto in caso di danno allo sciatore trasportato risponderà il gestore dell'impianto ex art. 1681 c.c.²⁵³, in qualità di vettore che detiene il pieno controllo del mezzo con cui viene effettuato il servizio di trasporto. Al fine della configurabilità di tale responsabilità lo sciatore danneggiato deve fornire la prova di un nesso di

²⁵¹ La Cassazione in diverse occasioni si è espressa in questi termini. V. Cass. civ. 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro It.*, 1969, I, 1960, Cass. civ. 13 gennaio 1993, n. 356, in *Giust. Civ.*, I, 2133, con nota di CHINE', Cass. civ. 3 agosto 2004, n. 14812, in *Arch. Civ.*, 2003, 933.

²⁵² Gli impianti di risalita possono essere definiti come dei mezzi di trasporto che mediante la trazione di apposite funi, a cui sono appesi, collegano luoghi separati da brevi distanze e notevoli dislivelli; questi mezzi sono ad esempio funivie, cabinovie, oovvie, seggiovie e bidonvie. Vi sono poi dei mezzi di risalita trasferiscono l'utenza da valle a monte mediante il traino della stessa (*skilift*, *slittovie*). Per quanto riguarda la normativa di settore che regola il servizio pubblico di trasporto di persone mediante impianti di risalita si segnalano: il D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367 e successive modifiche che tutt'oggi è il punto di riferimento fondamentale per la costruzione e l'esercizio delle funicolari aree (aree di cui fanno parte integrante gli impianti di risalita). L'esercizio dell'impianto deve svolgersi in accordo con il regolamento dell'ispettorato M.C.T.C (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione) contenente prescrizioni circa il personale e le modalità di trasporto. Vi sono poi il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (in materia di pulizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, in cui sono compresi anche gli impianti sciistici) contenente una fitta serie di sanzioni penali ed amministrative; e la Direttiva n. 2000/09 CE del 20 marzo 2000, recepita nel nostro Paese dal D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e corredata da un sistema sanzionatorio. Sin d'ora comunque preme osservare che la giurisprudenza di merito che si è interessata agli incidenti occorsi agli sciatori nell'utilizzo degli impianti di risalita non è ricorsa a tale normativa nell'individuazione delle soluzioni, ma si osserva che le ragioni di ciò risiedono nel fatto che si tratta di prescrizioni di carattere tecnico a cui nella normalità delle ipotesi i gestori si adeguano, così le ipotesi di danno non sono quasi mai diretta conseguenza della violazione di tali norme tecniche, ma preferibilmente inquadrabili all'interno dei normali schemi di responsabilità civile; infatti "il semplice rispetto della norma che prescrive particolari accorgimenti di ordine tecnico non esclude la possibilità di essere, ciò nonostante, civilmente responsabili". SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, in IZZO, PASCUZZI, *op. cit.*, 120.

²⁵³ V. Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 1993, n. 356, Cass. civ., 13 maggio 1997, n. 4607, in *Foro It.*, 1997, I, 2470; a riprova del fatto che anche la giurisprudenza di merito accoglie tale qualificazione si veda Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 741 ed App. Torino, 7 ottobre 1998, ined. richiamata da BONA M., CASTELNUOVO A., MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, Ipoa, Milano, 2002., p. 126;

causalità fra uso dell'impianto di risalita ed evento dannoso²⁵⁴, salva la possibilità per il gestore di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero, a prescindere da ciò, dell'esclusiva riconducibilità del sinistro al fatto del terzo, anch'egli passeggero, quale episodio interruttivo del nesso di causalità²⁵⁵.

La maggior parte della casistica relativa agli impianti a fune ha per oggetto il trasporto in seggiovia e questo dipende dal fatto che attualmente è il mezzo di risalita più utilizzato in ragione della sua comodità, infatti consente di trasportare, con continuità e una discreta rapidità, un buon numero di sciatori senza che questi debbano togliersi gli sci come invece avviene per le funivie o le ovovie.

La qualifica del contratto di seggiovia come contratto di trasporto non è però esente da problemi ed infatti al momento di considerare le fattispecie concrete sono sorte incertezze applicative circa la nozione di "durata del viaggio".

La giurisprudenza ha comunque aderito all'orientamento proposto dalla Cassazione in base al quale "nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento (...) la responsabilità del vettore si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempre che sussista un nesso di causalità tra il trasporto e l'evento"²⁵⁶. Il concetto del "durante il viaggio" non va dunque inteso in senso stretto, circoscritto alla sola fase in cui ha luogo il materiale trasporto da valle a monte dello sciatore.

A questo punto è necessario indagare quali siano i momenti iniziale e finale del trasporto latamente inteso.

²⁵⁴ Cass. civ. Sez. III, 13 luglio 1999, n. 7423, in *Contratti*, 2000, 243 e ss. con nota di SEVERONI C., *Onere probatorio in capo al danneggiato nel trasporto di persone*, accoglie una definizione di "sinistro" proposta da MASTRANDREA per il quale con tale termine dovrebbe intendersi "ogni evento foriero di danno al passeggero a causa del trasporto, dove "a causa del trasporto" deve intendersi un mero nesso di collegamento tra il sinistro e l'attività in senso oggettivo del vettore". MASTRANDREA G., *L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone*, CEDAM, Padova, 1994, p. 189-90. Si osserva che il richiedere al passeggero di dimostrare esclusivamente il nesso di causalità fra danno e trasporto significa optare per "l'adozione di un criterio estremamente ampio per l'individuazione del fatto costitutivo della presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c.", così PAOLUCCI L.F., *Il trasporto di persone*, UTET, Torino, 1999, p. 149 e ss.

²⁵⁵ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 12 ottobre 2004, n. 56, cfr. nota 168 *amplius*. No a citazioni da nota a nota

²⁵⁶ Cass. civ. Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812, in *Danno e Resp.*, 2005, 369 e ss., con nota di FLICK M., *Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*.

L'inizio del viaggio in seggiovia può considerarsi strutturato in tre fasi²⁵⁷, l'ingresso dello sciatore nell'area di partenza mediante l'uso dello *skipass* e l'arresto davanti ad un primo cancello, l'accesso alla piattaforma destinata alla risalita e la fase di partenza, che prevede la seduta sul seggiolino ed il successivo abbassamento della sbarra di protezione, il concetto di "durata del viaggio" elaborato dalla giurisprudenza sembra pacificamente ricomprendere tutte queste fasi.

Per quanto concerne il momento finale del viaggio in seggiovia, fase in cui statisticamente sono maggiori le cadute, la Cassazione ha chiarito che la durata del viaggio deve intendersi estesa fino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo²⁵⁸.

Dalle pronunce di merito emerge una regola di condotta che si sostanzia nell'obbligo, da parte del personale addetto, di arresto tempestivo dell'impianto in caso di pericolo per l'utenza. La violazione di un tale obbligo ha condotto i giudici, in alcuni casi, ad addebitare al gestore in modo quasi automatico la responsabilità del sinistro anche quando sia stato lo stesso danneggiato ad originare il pericolo²⁵⁹, soffermandosi ad

²⁵⁷ Così SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit. , 95.

²⁵⁸ Cass. civ. sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, cit. nel ribadire l'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nel contratto tipico di trasporto di persone (non escluso dalla necessaria collaborazione, più o meno attiva, dell'utente) attribuisce al trasportato che abbia subito danni in conseguenza di una caduta successiva al suo distacco dal veicolo la possibilità di invocare in proprio favore la norma di cui all'art. 1681 c.c. fornendo però la prova che la caduta è avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita.

Si veda in tal senso anche App. Milano 15 febbraio 2006, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, 5, con nota di VERNIZZI S., *Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore di impianti di seggiovia*. La sentenza riforma la pronuncia di primo grado (Trib. Sondrio, 25 giugno 2003) che non aveva riconosciuto la responsabilità del gestore per i danni subiti dallo sciatore che in fase di discesa era stato colpito al costato dal seggiolino ritenendo che il trasferimento fosse già terminato in quanto l'utente era già sceso dal seggiolino e non poteva trovare applicazione l'art. 1681 c.c.. La Corte d'appello critica la sentenza di primo grado in quanto si pone in contrasto con la tesi diffusa in giurisprudenza che estende la responsabilità del vettore alle operazioni preparatorie e/o accessorie al trasferimento vero e proprio ed ignora l'orientamento secondo cui la nozione di viaggio, ai fini dell'art. 1681 c.c., si estende fino al momento in cui siano venuti meno gli effetti del moto impresso al trasportato dal mezzo stesso; VERNIZZI osserva che tale pronuncia si allinea alla giurisprudenza che concepisce la prestazione del gestore "su di un presupposto di estrema precauzione";

²⁵⁹ V. in tal senso: Tribunale di Rovereto, 1 agosto 2000, n. 62, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità scistica: banca dati*, cit. : il gestore è stato ritenuto responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di discesa dalla seggiovia perché l'addetto all'impianto non aveva provveduto ad arrestare prontamente l'impianto stesso, nonostante la situazione di

esempio più del dovuto sulla rampa di discesa o mal posizionandosi sul seggiolino, ovvero quando siano stati dei soggetti terzi a costituirne la fonte²⁶⁰.

La dottrina ha ravvisato in questa tendenza giurisprudenziale l'applicazione di una forma di responsabilità per danni fondata su un presupposto di "infinita precauzione" facendo convergere causalmente ogni evento in capo a colui che si ritiene essere l'unico in grado di gestire il rischio nella sua totalità²⁶¹.

Si segnala comunque la presenza di alcune pronunce favorevoli al gestore in quanto lo stesso è riuscito a provare l'interruzione del nesso causale danno-trasporto²⁶².

pericolo fosse stata determinata da una maldestra manovra dell'utente, il quale si era impigliato con i bastoncini nel seggiolino al momento di alzare la barra di sicurezza; App. Trento, 2 maggio 2000, ha riformato la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso la responsabilità del gestore per l'infortunio subito da uno snowboarder in fase di discesa da una seggiovia ascrivendo l'intero accaduto alla condotta colposa del danneggiato senza considerare che l'addetto all'impianto non aveva prontamente provveduto ad arrestare l'impianto nonostante si fosse avveduto del pericolo; App. Trento, 16 dicembre 2003 riforma la sentenza di primo grado che negava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte del gestore vantato da una sciatrice che si era infortunata dopo essersi buttata in ritardo dalla seggiovia in quanto l'evento danno era attribuibile interamente all'attrice, che aveva ritardato a sollevare la barra di protezione per sua distrazione e per un mal posizionamento dei suoi bastoncini; in tale sentenza, al contrario, si ravvisa l'attribuzione causale dell'evento al fatto che gli addetti alla stazione di arrivo della seggiovia non avevano provveduto tempestivamente ad arrestare l'impianto nonostante il pericolo per l'incolumità dei trasportati, ed indipendentemente dal fatto che alla situazione di pericolo avesse contribuito la danneggiata.

²⁶⁰Tribunale di Trento, 24 febbraio 1997: mentre la piattaforma di discesa della seggiovia risultava ostruita a causa della caduta di alcuni passeggeri, nel tentativo di evitarli l'attore danneggiato che sopraggiungeva veniva colpito dal seggiolino e cadeva riportando delle lesioni. Vista l'inerzia dell'addetto agli impianti il quale non ha provveduto a fermare l'impianto visto il pericolo, il gestore degli impianti è stato condannato al risarcimento del 75% dei danni subiti dall'attore, tenuto conto che per l'attore sussisteva la possibilità di proseguire il tragitto decidendo di scendere ad una stazione posta più a monte di quella intermedia luogo dell'incidente

²⁶¹ SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., 88.

²⁶² V. in tal senso: Appello Trento, 27 ottobre 1984, confermando la pronuncia di primo grado non ha ritenuto responsabile il gestore per i danni relativi all'infortunio occorso allo sciatore in fase di discesa in quanto interamente riconducibili al comportamento colposo dello stesso che infatti era sceso con forte ritardo dall'impianto; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 12 ottobre 2004, n. 56: il gestore non viene ritenuto responsabile per il danno subito dallo sciatore in fase di discesa in quanto era riuscito a dimostrare che il danno subito dall'attore era interamente attribuibile alla scorretta manovra di discesa posta in essere dagli altri sciatori che sedevano in seggiovia e rendendo di per sé irrilevante il fatto omissivo del dipendente del gestore, privo di efficacia causale nella produzione dell'evento, visto che l'attore cadeva nella fase immediatamente successiva alla discesa dall'impianto di risalita e non veniva colpito da alcun seggiolino né da altri sciatori successivamente sopraggiunti.

La totale assenza di causalità si atteggia quale limite invalicabile alla responsabilità del gestore di seggiovia e questa situazione si configura quando il danno è totalmente imputabile alla condotta negligente, imprudente o imperita dello sciatore danneggiato²⁶³. La stessa Cassazione ha sottolineato infatti che anche il trasportato deve usare un minimo di diligenza e capacità ed anzi il gestore potrebbe vantare un ragionevole affidamento nella condotta responsabile e prudente degli utenti, per lo meno nelle fasi di salita e discesa dall'impianto ove è necessario un certo grado di attiva collaborazione²⁶⁴.

È soprattutto nella fase di salita sulla seggiovia che la giurisprudenza ritiene importante la collaborazione dell'utente in quanto in questo contesto spetta allo sciatore sedersi in maniera corretta sul seggiolino ed abbassare la sbarra protettrice. L'utente, in fase di salita sul seggiolino, si trova così a gestire una sfera precauzionale e la Cassazione, a tal riguardo, osserva che non è possibile imputare al vettore l'omesso controllo della regolare salita degli utenti sul mezzo ed inoltre che si deve escludere la responsabilità del gestore per il danno subito dal passeggero all'inizio della risalita in conseguenza dell'urto con il sedile del mezzo in quanto non sussiste un obbligo giuridico del vettore di attivarsi incondizionatamente per evitare eventi pregiudizievoli all'utente²⁶⁵.

Le pronunce aventi ad oggetto sinistri degli utenti nella fase di salita, nonostante siano quantitativamente inferiori a quelle relative alla fase di

²⁶³ Appello Trento, 14 novembre 2000 conferma la pronuncia di primo grado e rigetta la richiesta del risarcimento dei sofferti da una sciatrice in fase di discesa dalla seggiovia sulla base della constatazione che proprio la condotta imperita della vittima avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale. Si osserva anzi che "la presenza di un secondo addetto alla stazione di arrivo (...) non avrebbe potuto essere di aiuto. Difatti gli sciatori che arrivano con gli sci calzati devono alzarsi dal seggiolino e scivolare con gli sci sulla pendenza appositamente predisposta per uscire dalla traiettoria dell'impianto. E' inimmaginabile che un addetto possa accompagnare gli sciatori (o di corsa o con gli sci ai piedi) lungo questa pista di arrivo; ciò che è importante invece, è la presenza di un addetto che possa bloccare l'impianto in caso di caduta di coloro che arrivano per evitare che i seggiolini colpiscano da tergo lo sciatore caduto o per impedire che lo stesso venga investito da coloro che sopraggiungono. Nella specie tale compito veniva svolto dal dipendente, il quale allentò tempestivamente l'impianto allorché vide cadere la parte appellante".

²⁶⁴ Cass. civ. Sez. III, 1994 n. 2020, in *Riv. Giur. Circolaz. e Trasp.*, 1994, 9.

²⁶⁵ Cass. civ. Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1936, in *Contratti*, 1998, 5, 484 con nota di MASALA.

discesa, pongono al centro dell'indagine la condotta dell'utente e le eventuali omissioni da parte del gestore.

Le soluzioni dipendono dalle circostanze concrete del caso infatti talvolta il sinistro viene ricondotto esclusivamente alla condotta imprudente dello sciatore²⁶⁶, talaltra si esclude la responsabilità del gestore in quanto si riconosce la sussistenza di una sfera precauzionale aggiuntiva rispetto a quella dello stesso²⁶⁷. In altri casi viene invece accertata la responsabilità del gestore per aver omesso di predisporre le adeguate condizioni di salita al mezzo²⁶⁸. Si segnala poi una pronuncia di merito in cui è stata addebitata la responsabilità al gestore per omesso arresto dell'impianto dinnanzi ad una situazione di pericolo; si tratta di un ipotesi, come segnalato in precedenza, molto più frequente in caso di sinistri in fase di discesa dal mezzo²⁶⁹.

Vi sono altresì delle pronunce che hanno riconosciuto un concorso di responsabilità fra gestore e danneggiato che non abbia agito secondo i normali schemi di prudenza²⁷⁰.

La risalita mediante *skilift*, come anticipato, merita autonoma considerazione in quanto la giurisprudenza ha quasi sempre negato la

²⁶⁶ Trib. Trento, Sez. distaccata di Cles, 9 marzo 1998; App. Trento 29 novembre 1995, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁶⁷ Trib. Trento, 1 ottobre 1982. Viene riconosciuto un concorso di colpa fra il gestore e l'attrice, madre della bambina infortunata nel tentativo di salire sul seggiolino c on l'aiuto della madre. il gestore è stato condannato al risarcimento del danno subito dalla minore nella misura del 50%, accertata l'assenza di personale addetto al momento dell'imbarco (in quanto momentaneamente impegnato in altre attività di assistenza), tenuto conto del comportamento imprudente della madre, che procedeva da sola ad effettuare l'imbarco nonostante la presenza di una segnalazione che vietasse di salire senza l'aiuto del personale. Il giudice rammenta che nonostante l'esistenza di un contratto di risalita tra gestore di seggiovia e sciatore, qualificabile come contratto di trasporto, in virtù del quale il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell'arco di tutta la durata del viaggio e nelle ipotesi in cui non abbia adibito personale di imbarco in numero sufficiente a garantire un'adeguata assistenza a tutti i passeggeri al contempo al "il passeggero ha l'obbligo di vigilare sulla propria incolumità durante il trasporto, collaborando col vettore in osservanza sia delle norme di comune prudenza che di quelle di volta in volta imposte dal vettore"; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁶⁸ App. Trento, 23 febbraio 1999, Trib. Trento, 9 novembre 1993, Trib Trento 3 luglio 1995, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁶⁹ Trib. Trento, 23 maggio 1990, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁷⁰ Trib. Trento 27 febbraio 1980, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

configurabilità di un vero e proprio contratto di trasporto in queste ipotesi, ma non vi è unanimità in materia. Bisogna comunque ricordare che lo *skilift* ormai rappresenta un impianto di risalita sempre meno utilizzato in quanto rispetto agli impianti a fune è lento ed incapace di trasportare a monte più sciatori contemporaneamente.

Le resistenze giurisprudenziali all'operatività delle norme civilistiche sul contratto di trasporto sono essenzialmente dovute alle caratteristiche della risalita consentita da questo mezzo. Il trascinamento a monte infatti richiede un certo grado di collaborazione da parte dello sciatore, dal momento che i suoi sci poggiano direttamente sul tracciato egli è tenuto a mantenere l'equilibrio ed a gestire le eventuali, ma non rare, situazioni di emergenza che si vengono a creare come ad esempio la caduta di uno sciatore che stia risalendo davanti a lui²⁷¹.

Così in un caso riguardante una sciatrice che nel farsi trascinare dallo *skilift* era caduta su un tratto del tracciato non innevato e coperto di sassi una corte di merito ha affermato che “la risalita a mezzo di sciovia non può inquadrarsi nello schema del contratto di trasporto di persone in quanto manca l'affidamento del passeggero ad un vettore che abbia il controllo completo sull'esecuzione del trasporto, che in tal caso, al contrario, è caratterizzato dalla decisiva collaborazione dell'utente”²⁷².

In altra sentenza lo sciatore viene definito come un “autotrasportato”, a cui viene offerto solo un ausilio per salire a monte e pertanto “deve avere una sufficiente preparazione tecnica ed essere pronto ad affrontare eventuali rischi come quando effettua a suo rischio e pericolo una discesa”²⁷³. Si mettono in luce dei profili di autoresponsabilità nella condotta del trasportato tali da impedire l'applicazione della regola di responsabilità del

²⁷¹ Si vedano : Trib. Aosta, 2 giugno 1988, in *Arch. Giur. Circ. Sin. Strad.*, 1990, 321, App. Roma 2 dicembre 1981, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 69, Trib. Bolzano, 11 agosto 1980, in *Resp. Civ. e prev.*, 1981, 93, Tribunale di Rovereto, 18 gennaio 1988, n. 36, App. Trento; 16 ottobre 2001, Tribunale di Trento, 28 maggio 2001, App. Torino 19 febbraio 1996, n. 198, ined. (citata da BONA M. E AMBROSIO M., *Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skilift: contratto di trasporto o contratto atipico?*, nota a Trib. Torino, 8 luglio 1999, in *Danno resp.*, 2000, 291).

²⁷² Trib. Aosta, 2 giugno 1988, *cit.*

²⁷³ App. Roma, 2 dicembre 1981, *cit.*

vettore²⁷⁴; in alcuni casi trova piena applicazione l'art. 2043 c.c. : il gestore non viene ritenuto responsabile del danno occorso allo sciatore trasportato, poiché questi non è stato in grado di dimostrare la colpa del gestore e la sua caduta è ascrivibile in via esclusiva a sua imperizia e disattenzione²⁷⁵.

Viene altresì negata la configurabilità di un contratto di trasporto in quanto la natura della prestazione del contratto di sciovia sarebbe diversa da quella di tale tipologia contrattuale ovvero il trasferimento di persone da un luogo all'altro con affidamento dei clienti al vettore²⁷⁶.

Questo filone giurisprudenziale qualifica la relazione utente-gestore in termini di contratto atipico di trasporto il cui tratto caratterizzante è l'obbligo di collaborazione all'operazione di trascinamento a monte da parte dello sciatore trasportato²⁷⁷, in dottrina si specifica poi che “mentre nel contratto tipico di trasporto la colpa del vettore è presunta per legge, qui dovrà venire puntualmente provata dal danneggiato”²⁷⁸. Anche la Cassazione si è convinta della bontà di questa posizione affermando che il contratto di trasporto di persone presuppone che il trasportato non collabori in alcun modo allo spostamento e pertanto non può essere qualificato come contratto tipico di trasporto il contratto di utenza di sciovia²⁷⁹.

²⁷⁴ Tribunale di Rovereto, 18 gennaio 1988, n. 36, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit. ha escluso l'applicabilità dell'art. 1681 per le peculiari caratteristiche del trasporto mediante skilift.

²⁷⁵ App. Trento; 16 ottobre 2001, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²⁷⁶ In tal senso si afferma infatti che nel contratto di sciovia “l'impresa si limita a fornire la pista di salita, l'energia di trazione e accessoriamente l'aiuto per l'aggancio, mentre in tutto il resto deve provvedere il cliente”, così in questo caso venne ritenuto responsabile il gestore dello skilift per la caduta di una sciatrice che, mentre si trovava nell'ultimo tratto dello skilift, aveva visto i suoi sci infilarsi sotto una stuoia di plastica, collocata dal gestore a copertura di una parte poco innevata, e di conseguenza aveva perso la presa del piattello si sbilanciava andando a sbattere contro un palo di cemento dell'impianto, ma non sulla base dell'applicazione dell'art. 1681 c.c. bensì sull'affermazione della generica colpa. Trib. Bolzano, 11 agosto 1980, cit.

²⁷⁷ “il rapporto di sciovia instauratosi fra utente e gestore dell'impianto deve essere considerato come un contratto atipico nel quale il secondo mette a disposizione del primo, che ha pagato il prezzo, sia il mezzo di traino che la pista di risalita”. App. Torino, 19 febbraio 1996, cit.

²⁷⁸ GIUDICEANDREA U., *La responsabilità civile e penale del gestore di impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 301.

²⁷⁹ Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n.5953.

Sul versante opposto si colloca un orientamento giurisprudenziale e dottrinale propenso ad applicare la disciplina del contratto di trasporto alla risalita mediante *skilift*²⁸⁰. In questo contesto si valorizza l'affidamento che lo sciatore ripone nei confronti del gestore/vettore a scapito dell'obbligo di collaborazione del trasportato. Il gestore stipulando un contratto di trasporto a monte dell'utente dovrà rispondere degli incidenti che si verificano nel corso dell'esecuzione della prestazione. Viene riconosciuta piena operatività all'art. 1681 c.c. e qualora l'utente provi il nesso di causalità fra contratto ed evento dannoso il gestore per non rispondere dei danni deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno²⁸¹.

²⁸⁰ Per la giurisprudenza si veda: Tribunale di Trento, 26 aprile 1986 ed App. Trento, 8 aprile 1997, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*; Trib. Torino, 8 luglio 1999, in *Danno e Resp.*, 2000, 291. In dottrina: BEGHINI R., *L'illecito civile e penale sportivo*, Cedam, Padova, 1999, 127 e ss.; TRANQUILLI LEALI R., *Il contratto di trasporto a fune*, in *Trasporti*, 68,69; DEL CORSO S., *Contratto di utenza di sciovvia*, nota ad App. Torino 28 aprile 1993, in *Giur. merito*, 1994, 280; DE MARCO C., *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose*, Giuffrè, Milano, 1985, 38, quest'ultimo per fondare la configurabilità del contratto di trasporto nell'ipotesi di trasporto mediante sciovvia afferma che il ricorso al parametro del grado di collaborazione del passeggero non è convincente in quanto anche "nel trasporto su autobus, tram o treno i passeggeri che viaggiano in piedi devono prestare la loro collaborazione (...)", ma nessuno dubita che in queste ipotesi sia configurabile un contratto di trasporto.

²⁸¹ Trib. Torino, 8 luglio 1999, in *Danno resp.*, 2000, 291. Pronuncia che è una chiara testimonianza di tale orientamento. Una sciatrice mentre era nella fase di partenza da uno skilift si era trovata, in assenza di personale, a dover prendere da sola il piattello e, a causa dello srotolamento anomalo del cavo, aveva subito un forte strattone che le aveva fatto perdere la presa facendola cadere dentro una buca posta al lato della partenza dell'impianto. La corte osserva che "una oculata ed efficiente assistenza del relativo personale, doverosamente presente per riscontrare le difficoltà degli utenti, avrebbe evitato l'irregolare funzionamento dello skilift e, notando le difficoltà dell'attrice all'aggancio del piattello, l'avrebbe aiutata e consentito un regolare aggancio. (...) Risulta provato il nesso eziologico tra omessa assistenza da parte dell'insergente ed il verificarsi dell'incidente per cui è causa". Similmente si veda App. Trento, 8 aprile 1997 che riformava la decisione di primo grado che aveva escluso la qualificazione del contratto di skilift come contratto di trasporto ed aveva ascritto alla condotta imperita dell'attrice il danno da questa riportato in conseguenza di una caduta, occorsa durante la risalita, per essere inciampata sul corpo di una sciatrice che la precedeva, anch'essa caduta. La fattispecie a giudizio della Corte è inquadrabile nel contratto di trasporto in quanto "il fatto che lo sciatore debba collaborare al trasporto è circostanza di per sé idonea a snaturare il contratto, trattandosi piuttosto di semplice modalità con la quale il trasporto viene attuato". (si richiama a sostegno di ciò Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136, ove la S.C. aveva inquadrato nell'ambito del contratto di trasporto la risalita in seggiovia, per rilevare che anche nel caso della seggiovia, come in quello dello skilift, il trasportato deve cooperare attivamente al trasporto). Infine si ritiene che l'arresto dell'impianto da parte dell'addetto, avvedutosi del pericolo, avrebbe evitato l'evento dannoso e pertanto il gestore viene ritenuto responsabile.

Indipendentemente dall'orientamento a cui si voglia aderire bisogna osservare che in molti casi le corti danno rilevanza alla condotta concretamente tenuta dal danneggiato e talvolta ne riconoscono una concorrente responsabilità ovvero escludono la responsabilità del gestore imputando l'evento dannoso ad imprudenza o imperizia dell'utente.

A titolo esemplificativo si segnala una sentenza di merito che quantunque riconoscesse la responsabilità del gestore degli impianti sciistici, per i danni subiti da uno sciatore che si era infortunato in fase di abbandono del mezzo di risalita, a causa della pericolosità della zona di sgancio e del mancato arresto dell'impianto medesimo da parte dell'addetto visto il pericolo, riconosceva altresì la concorrente responsabilità del danneggiato per aver usato impropriamente il mezzo di risalita (si trattava infatti di una sciovia ad ancora ed il danneggiato aveva utilizzato il gancio di traino come se si trattasse del normale piattello rotondo dello *skilift*)²⁸².

In altra pronuncia di merito il danno è stato ascritto all'imperizia della danneggiata, che durante il suo trasporto a monte era caduta dopo essere inciampata sul corpo dello sciatore che la precedeva, a sua volta caduto, negando la responsabilità del gestore per non aver arrestato l'impianto in quanto anche se l'arresto fosse avvenuto l'impatto si sarebbe comunque verificato²⁸³. Altre pronunce escludono la responsabilità del gestore imputando il danno al fatto del terzo come ad esempio nel caso di una sciatrice colpita al viso dal piattello abbandonato con eccessivo e negligente ritardo dallo sciatore che la precedeva²⁸⁴.

²⁸² Tribunale di Trento, 1 marzo 2002, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²⁸³ Tribunale di Rovereto, 18 gennaio 1988, n. 36, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

²⁸⁴ App. Trento, 12 maggio 1984 che conferma Tribunale di Rovereto, 12 febbraio 1982; in un caso analogo si veda anche Tribunale di Trento, 26 aprile 1986 in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

Il Tribunale di Rovereto contempla un'altra ipotesi di fatto del terzo nella specie si è ritenuto responsabile il gestore dello skilift dei danni riportati dallo sciatore trasportato per essere stato investito durante il tragitto da un conducente di slittino-bob che era sconfinato nel tracciato di risalita. Tribunale di Rovereto, 8 maggio 1987, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

Si segnala una pronuncia relativa ad un caso di lesioni subite da uno sciatore, che stazionava in prossimità di un impianto di skilift, per anomalo ritorno di un piattello abbandonato da un altro utente della sciovia nella specie il gestore veniva ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. essendo il danno connaturato al dinamismo della cosa di cui

In alcuni casi anche senza riconoscere l'esistenza di un contratto di trasporto fra utente e gestore quest'ultimo è stato ritenuto responsabile in caso di comportamento imprevisto ed anomalo dell'impianto che aveva deviato a tal punto la traiettoria del trasportato sino a farlo collidere con un pilone non adeguatamente protetto²⁸⁵.

Segnaliamo in chiusura una pronuncia di merito che dimostra come sia alquanto irrilevante la configurazione del contratto di *skilift* come contratto di trasporto al fine di addebitare la responsabilità di un sinistro, in fase di risalita, al gestore se la Corte riesce, come in tal caso, a far operare in maniera sapiente l'art. 2043 c.c.²⁸⁶. Uno sciatore era dapprima caduto lungo il tragitto dello *skilift* e poi, essendo rimasto impigliato con la mano destra nel piattello, era stato trascinato ancora per qualche metro infortunandosi di conseguenza. Gli addetti all'impianto non avvedutisi del pericolo non arrestarono l'impianto.

Nel decidere il caso in favore del danneggiato si affermava *in primis* che “il contratto di utenza di sciovia si configura come contratto atipico, al quale non possono applicarsi, neppure per analogia, le norme sul trasporto, mancando l'affidamento completo della persona al congegno di traino ed a chi lo manovra (Cass. n. 5953 del 2000)” e pur considerando che il gestore aveva preposto il numero minimo di addetti all'impianto secondo la normativa speciale in materia, si ravvisava in capo allo stesso un obbligo cautelare di vigilare sulle operazioni di trasporto a monte degli sciatori e si riteneva che detto obbligo non poteva ritenersi assolto con la sola predisposizione del numero minimo di addetti previsto dalle speciali disposizioni di sicurezza; la condotta del gestore doveva infatti adeguarsi alle caratteristiche dell'impianto e del percorso dello stesso per non essere colpevole.

è gestore e poiché questi non era riuscito a dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, ovvero al fatto di un terzo o del danneggiato. Tribunale di Trento, 2 settembre 1995, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁸⁵ Tribunale di Trento, 28 maggio 2001, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

²⁸⁶ Tribunale di Trento 12 agosto 2002, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

Nella specie il gestore per non essere ritenuto responsabile avrebbe dovuto svolgere un controllo lungo tutto il tracciato, anche a mezzo di strumenti tecnici. È molto interessante la parte della motivazione contenente le ragioni della soluzione adottata “è pacifico principio giurisprudenziale che l’assolvimento degli obblighi cautelari specificamente imposti dalle norme non escludono la necessità che la condotta dell’agente, in relazione alle circostanze concrete, si conformi ai criteri cautelari di condotta generali (prudenza, diligenza e perizia) la cui violazione integra pur sempre la fattispecie colposa” e pertanto “era preciso onere della convenuta predisporre (...) quanto necessario per consentire agli addetti presenti in loco la sorveglianza del tratto di impianto ove è avvenuta la caduta dell’attore in vista del tempestivo blocco dell’impianto”²⁸⁷.

II.1.5.2. Incidenti in fase di discesa: fra schemi di responsabilità extracontrattuale e configurabilità del contratto di skipass

Una volta condotto, in sicurezza, a monte dagli impianti di risalita lo sciatore si accinge ad intraprendere la discesa e proprio in questa fase oltre a correre il rischio di scontrarsi con altri sciatori potrebbe cadere, da solo, per un innumerevole serie fattori come la collisione con manufatti artificiali o naturali presenti ai bordi o lungo il tracciato ovvero per la presenza di anomali dislivelli o di lastre di ghiaccio. In ogni caso bisognerà chiedersi se dell’accaduto debba ritenersi responsabile il medesimo sciatore, per imprudenza o imperizia, ovvero il gestore per aver omesso di adottare precauzioni idonee ad evitare il danno in concreto verificatosi.

Sin d’ora pare opportuno segnalare che la casistica è talmente variegata nelle dinamiche e nelle soluzioni adottate che mal si presta ad essere imbrigliata in ulteriori sottocategorie.

²⁸⁷ E si prosegue “Nella specie la condotta della società non si è uniformata al parametro che integra regola cautelare generale, atteso che risulta provato che gli addetti siti a monte ed a valle della sciovia non erano in grado di svolgere alcun controllo (né visivo, né di altro genere) sulla zona in cui è avvenuto l’incidente ed erano, pertanto impossibilitati ad assumere i relativi provvedimenti protettivi”.

La giurisprudenza ha approcciato il tema degli incidenti in fase di discesa in maniera piuttosto mutevole e senza mostrare un atteggiamento unitario. A questa mancanza di omogeneità non è poi stato d'aiuto l'intervento legislativo in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.

La legge n. 363/2003 è infatti intervenuta ponendo in capo al gestore dell'area sciabile attrezzata una serie di obblighi, richiamati in maniera onnicomprensiva dall'art. 3, ove si prevede un generale obbligo di garantire agli utenti che la pratica delle attività ricreative invernali sia svolta in condizioni di sicurezza, salvaguardando gli stessi da ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni passive e segnalazioni delle situazioni di pericolo. Tuttavia l'art. 4 rubricato "responsabilità civile dei gestori", in cui si dispone che i gli stessi sono "civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste (...) utilizza una formula talmente generica da non poter costituire un sicuro indice sul quale fondare l'esclusiva applicabilità dell'art. 2043 c.c. ed anzi "l'estrema genericità dell'espressione induce a ritenere che il legislatore abbia inteso demandare alla sensibilità del giudice la possibilità di ricorrere secondo le circostanze del caso concreto ad ulteriori schemi di responsabilità"²⁸⁸.

Fino alla fine degli anni Ottanta era prevalso un orientamento che considerava l'utilizzo della pista da discesa come un'attività autonoma rispetto alle attività dell'esercente il servizio funiviario, che faceva ricadere sullo sciatore qualsiasi danno si fosse verificato in tale fase sulla base della considerazione che il soggetto praticava liberamente un'attività di cui accettava implicitamente tutti i rischi²⁸⁹.

Questa impostazione ha però iniziato a vacillare con il potenziamento dei mezzi di risalita e con il riconoscimento, oggi anche sotto il profilo normativo, degli stessi mezzi come idonei a rendere fruibile la discesa e non più come fini a sé stessi.

²⁸⁸ CAMPIONE, *La responsabilità dei gestori e degli utenti delle aree destinate alla pratica degli sport invernali*, cit.

²⁸⁹ GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore di impianti di risalita*, cit., 301.

La giurisprudenza ha così cominciato a prendere in considerazione le istanze degli sciatori danneggiati imputando al gestore degli impianti o al concessionario delle piste, la cui coincidenza soggettiva non era scontata come oggi alla luce della definizione unitaria fornita dalla legge n. 363/2003, una responsabilità ex art. 2043 c.c..

I giudici per addebitare la responsabilità ai gestori spesso ricorrevano a schemi elaborati in altri settori, come ad esempio quello della circolazione stradale, ritenendo i gestori responsabili ex art. 2043 c.c. in presenza di un “insidia” o di un “trabocchetto”²⁹⁰.

All’orientamento che concede allo sciatore danneggiato in fase di discesa unicamente l’azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c.²⁹¹, con la necessità per questi di fornire rigorosa prova del danno, del nesso di causalità e della colpa del danneggiante, si affiancano altri filoni giurisprudenziali.

Uno di questi orientamenti è piuttosto recente e riconosce in capo al gestore dell’area sciabile attrezzata, in determinate situazioni, una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.²⁹². Questa impostazione sembra essere supportata e giustificata considerati i molteplici obblighi posti in capo ai gestori dalla legge n. 363/2003, che pare proprio qualificare il gestore dell’area sciabile alla stregua di un custode del tracciato²⁹³.

²⁹⁰ In dottrina propendono per l’esclusiva applicabilità dell’art. 2043 c.c. SPAGNOLI CATALANO T. *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno e Resp.*, 2000, 910; SILINGARDI G., RIGUZZI M. e GRAGNOLI E., *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circolazione*, 1988, 88; CAVANI R., *Contratto di trasporto a fune e gestioni di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, nota a Trib. Modena, 12 novembre 1990, in *Dir. trasporti*, 1992, II, 587; CHINÈ., *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, cit., 588.

²⁹¹ Cass. civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Foro It. Rep.*, 2001, n. 13, Cass. civ. Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6113, in *Foro It. Rep.*, 2000, n. 334. In questa pronuncia oltre a confermare l’esclusione della responsabilità del gestore per l’incidente occorso alla sciatrice ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 2050 c.c. al gestore di un impianto sciistico poiché un’attività può ritenersi pericolosa, agli effetti dell’art. 2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisce uno dei suoi naturali attributi od integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla, e la gestione di un impianto non integrerebbe tali requisiti.

²⁹² Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Foro It. Rep.*, 2005, n. 457, Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, in *Foro It. Rep.*, 2006, n. 468. Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, *Mass. Giur. It.*, 2007, 170.

²⁹³ Il legislatore, preso atto dello stretto rapporto di funzionalità corrente tra impianto di risalita e pista di discesa ha previsto in capo al gestore un complesso di obblighi inerenti allo svolgimento della pratica delle attività ricreative invernali in condizioni di massima

Già prima dell'entrata in vigore della legge comunque, dottrina e giurisprudenza sostenevano la responsabilità dei gestori ex art. 2051 c.c. fondandola spesso sul principio *cuius commoda eius est incommoda*, in virtù del quale “chi si avvantaggia della pista (per vendere i biglietti dell'impianto di risalita) è tenuto a sopportare gli oneri da essa derivanti”²⁹⁴.

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore ha come presupposto una concezione della figura del custode assai generica: è infatti sufficiente che

sicurezza. Il gestore è tenuto a provvedere alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto previsto dalle Regioni ed a proteggere gli utenti dagli eventuali ostacoli presenti lungo i tracciati mediante la predisposizione di idonee protezioni e di un'adeguata segnaletica (art. 3, 1° comma). In secondo luogo deve assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di ricovero (art. 3, 2° comma), inoltre vi è l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili (art. 7, 1° comma) e di segnalare le eventuali cattive condizioni di fondo dei tracciati. Eventuali pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici devono infine essere rimossi oppure deve essere interdetto l'accesso alla pista (art. 7, 2° comma), che può comunque essere chiusa in caso di pericolo o inagibilità. CAMPIONE R., *op. cit.*

²⁹⁴ FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni* (a cura di BOTTARI), Rimini, 2004, 175 ss.. In giurisprudenza si vedano in tal senso: Tribunale di Trento, 1 luglio 1999, il gestore di impianti sciistici è ritenuto responsabile in via extracontrattuale quale custode della pista di discesa per il danno subito da uno sciatore che percorrendo una pista nera, dopo aver perso il controllo degli sci, scivolava a terra per poi cadere, infortunandosi, in una buca ai margini della pista. La buca era stata segnalata, ma il gestore che doveva ritenere la possibile caduta di un utente su piste di particolare difficoltà evento prevedibile era comunque responsabile per aver ommesso di rimuovere tempestivamente l'insidia rappresentata dalla buca. (Il quantum risarcitorio viene diminuito di un 10% poiché in questa misura il fatto dannoso era attribuibile al comportamento imprudente del danneggiato per essersi avventurato in una pista nera senza disporre di adeguate capacità); Tribunale di Trento, 9 novembre 2000, in cui si è condannato il gestore degli impianti sciistici, in applicazione dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti da uno sciatore che era caduto a causa della presenza sulla pista di un accumulo di neve fresca non presegnalato e prodotto da un vicino cannone sparaneve, anch'esso non presegnalato. In qualità di custode della pista il gestore è responsabile per i danni subiti dallo sciatore caduto indipendentemente dalla dimostrazione che lo sciatore danneggiato fosse stato in condizione di avvistare il pericolo e di prevederne le conseguenze; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 29 ottobre 2002, anche se si afferma che il gestore risponde ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dagli sciatori in fase di discesa; nel caso di specie si è ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, che lamentava di essere caduto a causa della presenza di alcune cunette lungo il tracciato, di provare la pericolosità intrinseca della pista e della esistenza di un adeguato nesso causale con l'infortunio riportato in quanto si trattava di una situazione normale ed abituale per una pista da sci, oltre che chiaramente visibile ed avvertibile, si escludeva che la mera presenza di cunette o dossi integrasse il requisito della pericolosità; App. Trento, 12 marzo 2002, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, *cit.*, posto che il gestore degli impianti sciistici risponde a titolo di custode dei danni subiti dallo sciatore per la presenza di un'insidia sulla pista di discesa, è necessario che sussista un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre esclude ogni responsabilità del gestore, come nel caso di specie, l'attribuzione causale dell'intero evento dannoso al comportamento colposo del danneggiato che aveva tenuto un'eccessiva velocità ed era caduto a causa di una tavoletta coperta dal manto nevoso e collocata in prossimità del corridoio d'ingresso all'impianto di risalita.

l'amministratore dell'area sciabile eserciti sulla pista un effettivo potere materiale, ravvisabile anche ove egli non sia proprietario del terreno sul quale si snoda il tracciato.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sull'accertamento dell'esistenza di un potere di governo della cosa scomponibile in tre elementi: potere di controllare la cosa, potere di controllare la situazione di pericolo creatasi e potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno²⁹⁵.

Il custode risponderà dei danni prodotti dalla cosa non tanto perché ha ommesso di tenere un comportamento diligente, ma per la particolare posizione assunta nei riguardi della cosa danneggiante su cui esercita il potere.

Quanto alla cosa produttiva del danno si ritiene ormai superata la diatriba giurisprudenziale sulla distinzione fra cosa inerte e cosa potenzialmente pericolosa, perché dotata di dinamismo intrinseco, requisito della fattispecie ritenuto essenziale in passato. Oggi infatti la norma è pacificamente applicabile ad una cosa, in sé anche inerte, non autonomamente pericolosa, ma solo indirettamente in virtù dell'intervento di un fattore esterno²⁹⁶.

Pertanto anche la pista da sci, "cosa" di per sé priva di un proprio dinamismo dannoso, può trasformarsi in cosa produttiva di danno combinandosi con delle costruzioni artificiali (steccati, cannoni spara neve, piloni) o con delle particolarità morfologiche (rocce, dirupi), ovvero associata ad una condotta commissiva o più spesso omissiva (mancata adozione di una misura preventiva) del custode/gestore.

Affinché si possa applicare al caso concreto questa norma è necessario che l'attore provi in giudizio che tra attività di custodia della cosa ed evento dannoso sussiste un nesso di causalità, in virtù del quale si possa affermare

²⁹⁵ PENUTI C., *La prova liberatoria a carico del custode ex art. 2051 cod. civ.*, nota a Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Nuova Giur. Civ.*, 2007, 11, 1269.

²⁹⁶ È sufficiente che i danni derivino dall'insorgenza nella cosa, anche inerte, "di un processo dannoso ricollegabile all'attività umana o altro (...)". Cass. civ. Sez. III., 30 marzo 1999, in *Foro It. Rep.*, 326.

che il danno si è prodotto come naturale conseguenza della condizione di pericolosità della stessa.

L'art. 2051 c.c. è interpretato dalla Cassazione come un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto perché possa configurarsi sarà sufficiente la mera dimostrazione attorea del nesso di causalità, a nulla rilevando la condotta del custode che sarà ritenuto responsabile per il fatto di non aver controllato i rischi inerenti alla cosa²⁹⁷.

L'unica possibilità offerta al gestore, per non incorrere in un addebito di responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, risiede nel provare l'esistenza di un caso fortuito inteso come elemento esterno, dotato dei caratteri di oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità. L'elemento fortuito può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che siano in grado di interrompere il nesso eziologico fra cosa in custodia ed evento dannoso.

I requisiti del fortuito "esoneratore" dovranno quindi essere : autonomia, imprevedibilità, inevitabilità ed idoneità a produrre l'evento dannoso escludendo fattori causali concorrenti : "quando il fatto esterno, sia esso naturale o riconducibile al fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, è dotato di un autonomo impulso causale e si pone come causa unica del danno, la cosa degrada a mera occasione dell'infortunio ed il nesso di

²⁹⁷ Alcune sentenze che riconoscono la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia: Cass. civ. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, in *Mass. Giust. civ.*, 2006; Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2005, n. 15613, in *Mass. Giust. civ.*, 2005; Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 2051, in *Contratti*, 5, 1101; Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2430, in *Dir. e giust.*, 2004, 18, 117; Cass. civ. Sez. III, 20 maggio 2003, n. 12219, in *Fori It.*, 2004, 1, 511; Cass. civ. Sez. III, 15 gennaio 2003, n. 472, in *Mass. Foro It.*, 2003; Cass. civ. Sez. III, 20 luglio 2002, n. 10641, in *Danno e resp.*, 2002, 1201; Cass. Sez. Un, 11 novembre 1991, n. 12019, in *Giur. it.*, 1992, 1, 2218. In dottrina considerano la responsabilità da cose in custodia come ipotesi di responsabilità oggettiva ALPA-BESSONE, *La responsabilità civile*, II, Utet, 1987, 2 ss.; TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, 1961; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, 1967; MONATERI, *La responsabilità civile*, in SACCO, *op. cit.*; FRANZONI, *La responsabilità oggettiva*, I, *Il danno da cose e da animali*, Cedam, 1998, cap. 5; ALPA, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, (a cura di ALPA), IV, Giuffrè, 1999, 691; GALGANO, *Diritto Privato*, Cedam, 2004, 378. Si segnalano delle voci critiche in dottrina nei riguardi di una visione oggettiva della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, ritenendo più conforme al dettato normativo una interpretazione soggettiva basata su di una presunzione di colpa: BIANCA, *La responsabilità*, Giuffrè, 2000, p. 718; SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 1998; CORSARO, voce "Responsabilità da cose", nel *Digesto IV ed.*, Disc. priv., sez. civ., XVII, Utet, 1998, p. 103 ss.; GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, Giuffrè, 1974, p. 8 ss..

causalità intercorre non più tra la cosa ed il danno, bensì tra il fattore esterno e l'evento"²⁹⁸.

Una volta chiariti i presupposti di operatività della norma si possono prendere in considerazione alcune significative pronunce che l'hanno in concreto applicata ai gestori delle aree sciabili attrezzate.

Una sciatrice era caduta su una pista da sci procurandosi lesioni personali a causa della presenza, ai margini della stessa, di un palo di legno posto a sostegno della recinzione. Citava dunque in giudizio la società autrice della palificazione e la società che gestiva la pista per il risarcimento dei danni; l'attrice ravvisava tra la pista (cosa in custodia) delimitata dal palo e l'evento lesivo un rapporto di causa-effetto. In primo e secondo grado veniva però esclusa la condotta colposa delle convenute al processo di causazione del danno considerando l'imperizia della vittima come unica causa dell'evento.

La danneggiata faceva ricorso in Cassazione e vedeva accolti i suoi motivi²⁹⁹.

La Corte cassava la sentenza di merito per non aver adeguatamente valutato che anche in una pista di lieve pendenza e dal semplice tracciato, fornita di una buona visibilità, l'esistenza di una recinzione sostenuta da paletti in legno non imbottiti può costituire, considerato lo stato dei luoghi e l'utilizzo della pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare le lesioni dello sciatore. Nessun rilievo esimente è stato dunque accordato alla circostanza che il palo fosse ben visibile e facilmente evitabile semplicemente sciando al centro della pista e non in prossimità della rete in quanto non integra gli estremi del fortuito un evento non eccezionale come la caduta di uno sciatore su una pista di

²⁹⁸ PENUTI, *La prova liberatoria a carico del custode ex art. 2051 cod. civ., cit.*

²⁹⁹ Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2005, n.2706, in *Danno e Responsabilità*, 2005, 837 con nota di CALABRESE M., *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*. "In una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche sono prevedibili la perdita dell'equilibrio e i movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una responsabilità per custodia del gestore dell'impianto di risalita, essendo tutti gli ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto l'esclusione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli stessi sia del materiale adoperato". La Suprema Corte riconosce inoltre che "la Società funiviaria assume l'obbligo accessorio di mantenimento della pista in condizioni di utilizzabilità senza pericoli da parte degli utenti che dell'impianto si sono serviti durante la risalita".

discesa. La Cassazione sposa dunque l'orientamento che considera l'art. 2051 c.c. una ipotesi di responsabilità oggettiva, affermando che “la valutazione del comportamento del custode è estranea al paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., il quale non lega la responsabilità del custode ad una presunzione di colpa dello stesso, ma al rischio per i danni che non dipendono dal fortuito”.

Nella sentenza viene inoltre formulato un principio di diritto, utile alla corte di merito nella valutazione relativa alla scelta del gestore di delimitare la pista con una rete ancorata a pali di legno “nella scelta sulla convenienza della costruzione di un ostacolo artificiale in una pista di sci e sulle caratteristiche di tale ostacolo, l'autore dell'opera ha il dovere di considerare, con la necessaria diligenza e competenza tecnica, le condizioni ambientali ed i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il suo comportamento e di verificare così la pericolosità dell'ostacolo anche alla stregua della predetta realtà”³⁰⁰.

Anche la giurisprudenza di merito offre alcuni esempi di adesione a tale filone giurisprudenziale³⁰¹. Uno sciatore, nell'affrontare una curva sinistrorsa, aveva perso il controllo degli sci ed uscendo di pista era andato a collidere contro alcuni alberi situati al lato della pista. Lo sciatore conveniva in giudizio la società gestrice dell'area sciabile in quanto aveva ommesso di collocare una rete di contenimento nel punto in cui era uscito di pista: misura ritenuta necessaria in quanto si trattava di una pista difficile e costeggiata da vegetazione arborea costituita da alberi di alto fusto.

Il tema delle reti di contenimento è ricorrente in giurisprudenza, in generale si ritiene che il gestore non sia gravato dell'obbligo di allestire reti in ogni zona del tracciato in quanto si tratterebbe di una precauzione eccessivamente onerosa e forse poco consona alla bellezza del paesaggio

³⁰⁰ SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., 120.

³⁰¹ Tribunale di Bolzano sezione distaccata di Bressanone, 21 maggio 2007. Si vedano anche le già citate in nota Tribunale di Trento, 1 luglio 1999; Tribunale di Trento, 9 novembre 2000; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 29 ottobre 2002; App. Trento, 12 marzo 2002, tutte reperibili in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

montano³⁰². In sede di giudizio si fa gravare sull'attore danneggiato l'onere di provare che la predisposizione di reti avrebbe evitato l'incidente³⁰³.

Nel caso di specie il giudice di merito ritenne provato il nesso causale fra omessa predisposizione di reti di protezione (violazione dell'obbligo di messa in sicurezza della pista) ed evento dannoso. Spettava dunque alla convenuta fornire la prova liberatoria, impresa che risultò impossibile e pertanto venne ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c.³⁰⁴.

³⁰² SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., 121.

³⁰³ Si vedano in tal senso: Tribunale di Rovereto, 31 maggio 2003, n. 194, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit., nel caso veniva respinta la domanda tesa al risarcimento del danno avanzata dallo sciatore danneggiato per non essere stato trattenuto dalle reti di protezione presenti ai bordi della pista e non ancorate al suolo ed essere pertanto caduto in un dirupo, in quanto non l'attore non era riuscito a dimostrare l'obbligo di installare reti più resistenti da parte del gestore visto che le caratteristiche pendenza (prossima al 6%) e di pericolosità del tracciato della pista non erano tali da richiedere la collocazione di reti protettive; Tribunale di Trento 17 marzo 1998 ove si enuncia che "l'attore che intenda chiedere al gestore degli impianti sciistici il risarcimento dei danni subiti in fase di discesa allegando di essersi infortunato sciando per essere caduto in una scarpata priva di reti di contenimento e di adeguate segnalazioni ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, dimostrando la colpa omissiva del gestore ed il nesso di causa fra la precauzione omessa dal gestore e l'infortunio subito, a pena di veder rigettata la propria azione"; nella stessa direzione si veda anche Tribunale di Trento, 20 febbraio 2002, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.. Nel caso invece in cui le reti siano presenti, ma assolutamente inadeguate allo scopo perché lo sciatore con il suo corpo le travolga viene affermata la responsabilità del gestore. Tribunale di Trento 8 giugno 1999, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁰⁴ Tribunale di Trento 8 giugno 1999, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit. Si tratta di una pronuncia molto interessante in quanto la domanda attorea era fondata oltre che sulla responsabilità per cose in custodia anche sulla responsabilità contrattuale e considerando entrambi i profili il Tribunale. In tema di prova liberatoria affermava che "l'art. 2051 attribuisce al custode una prova liberatoria particolarmente gravosa, in questo caso praticamente identica a quella attribuita dall'art. 1218 c.c. (impossibilità oggettiva della prestazione), costituita dal caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile specifico che da solo ha creato le condizioni dell'evento dannoso. È equiparata al caso fortuito la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo, quando essa possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile. Tuttavia, nel caso di specie non può essere considerato avvenimento imprevedibile ed inevitabile per un gestore di impianti di sci che uno sciatore, anche senza impegnarsi nella discesa ad una velocità eccessiva o non adatta alle proprie capacità tecniche, possa cadere sulla pista e che il corpo in caduta scivoli per una distanza più o meno lunga, secondo la pendenza del tratto e le condizioni del manto nevoso, verso valle o verso il bordo della pista. Non vi è prova che una condotta imprudente o inadatta dell'attore abbia determinato l'apertura degli attacchi degli sci, in quanto molteplici fattori possono concorrervi (ripidità e durezza della pista, pietre o ghiaccio, velocità, materiale, ecc.). Nulla, ad eccezione dell'asserita eccessiva velocità (contraddetta dalle testimonianze assunte) è stato allegato dalla convenuta, che nessuna prova al riguardo ha offerto o fornito. La convenuta, cioè, non ha fornito né la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. né quella di cui all'art. 1218 c.c.(...). Essendo quindi la caduta dell'attore non imputabile ad una sua asserita inabilità alla pratica dello sci o ad una sua velocità non adeguata, ma all'apertura accidentale degli attacchi degli sci, nessun rimprovero può essergli mosso. È, infine, altamente probabile che la mera caduta sulla pista da sci non

La Cassazione in due occasioni pur considerando il gestore come custode della pista ha invece ritenuto provato il caso fortuito tenendolo così esente da responsabilità³⁰⁵.

Uno sciatore nella fase di discesa si era provocato delle lesioni in seguito alla collisione con un casotto in muratura, per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica, necessaria per il sistema di risalita, posto in prossimità della pista³⁰⁶. La Cassazione confermando le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Trento ha ritenuto accertata l'assenza del nesso di causalità tra cosa ed l'evento; in quanto l'incidente sarebbe stato determinato esclusivamente dalla condotta colposa della medesima vittima responsabile di non aver osservato una velocità adeguata al luogo. Lo sciatore danneggiato si era infatti imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo della pista senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto contro l'ostacolo; la corte di merito in proposito aveva infatti affermato che la cassetta, in quanto posta fuori e a distanza dallo slargo, ove gli sciatori debbono solo scivolare lentamente per portarsi nel punto di accesso alla funivia (o seggiovia) o per porre termine alla loro attività sportiva, non può considerarsi pericolosa per l'incolumità degli sciatori "che non possono correre il rischio di un impatto contro la stessa neppure in caso di imperizia ed imprudenza che non superi l'aberrante dispregio di ogni norma di cautela".

La responsabilità del custode viene dunque esclusa in quanto ci si trova dinanzi ad un ipotesi in cui la cosa (cassetta in muratura) è stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta spregiudicata della stessa vittima.

avrebbe determinato lesioni come quelle accertate tramite la c.t.u., dovute alla fuoriuscita del corpo incontrollabile dell'attore dal bordo della pista non protetto e allo scontro contro l'ostacolo costituito da una fila di alberi nelle immediate vicinanze del bordo medesimo. Nessuno spazio, quindi, vi è nel caso di specie per l'applicazione del principio di autoresponsabilità, neppure in termini di concorso di colpa".

³⁰⁵ Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832 in *Resp. Civ.*, 2006, 12, 979, con nota di CAMPIONE R., *Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità*. Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2653, *Mass. Giur. It*, 2007.

³⁰⁶ Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2653, *cit*.

La seconda pronuncia della Suprema Corte sembra porsi in linea con la precedente³⁰⁷. Nella specie uno sciatore aveva riportato delle lesioni in seguito alla collisione contro un manufatto in legno, posto in un'area deputata alla sosta ed al transito degli utenti verso il parcheggio e l'impianto di risalita. Conveniva in giudizio la società gestrice dell'area sciabile e dell'impianto per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c..

I giudici di merito accertata la dinamica dell'incidente e facendo leva sulle caratteristiche del luogo in cui si era verificato (luogo non deputato alla discesa propriamente detta) respinsero la relativa domanda. L'imprudente condotta del danneggiato che aveva fatto ingresso, in zona inidonea, ad eccessiva velocità era dunque da considerarsi esclusiva causa dell'evento dannoso.

La Cassazione investita della questione confermava quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio, pur aderendo all'indirizzo che ritiene applicabile al gestore l'art. 2051 c.c. per il danno subito dallo sportivo all'interno dell'area sciabile, ritenendo provata la rottura del nesso di causalità cosa/evento dannoso per l'intervento di un caso fortuito, costituito dalla condotta colposa del danneggiato fornita dei connotati di imprevedibilità e di eccezionalità, e pertanto al di fuori di ogni possibile controllo da parte del custode³⁰⁸.

Il fatto colposo dello sciatore libera il gestore-custode solo quando assume le caratteristiche del caso fortuito e cioè "di un elemento impreveduto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo del custode, renda inevitabile il verificarsi dell'evento ponendosi come unica causa efficiente dello stesso"³⁰⁹.

Le difficoltà di dimostrare il caso fortuito da parte dei gestori sono innegabili in quanto l'unico fatto che può condurre ad escludere una responsabilità oggettiva per cose in custodia sembra essere un fatto dotato

³⁰⁷ Cass. ci. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, *cit.*

³⁰⁸ CAMPIONE R., *Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità*, nota a Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, in *Responsabilità civile*, 2006, 12, 979.

³⁰⁹ FLICK W., *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, II° Forum giuridico europeo sulla neve Bormio-Valtellina 1-3 dicembre 2006.

di un'imprevedibilità tale da sfidare ogni legge statistica. Se la giurisprudenza fosse rigorosa nell'applicare l'art. 2051 c.c. dovrebbe considerare il gestore responsabile anche per la collisione di un soggetto ubriaco contro un albero che costeggia la pista in quanto evento statisticamente noto che dovrebbe essere previsto dal custode.

In ambito extracontrattuale si segnala inoltre un filone giurisprudenziale minoritario che ha qualificato, in particolari situazioni di fatto, l'attività del gestore dell'area sciabile attrezzata come attività pericolosa *ex art. 2050 c.c.*³¹⁰.

Una bambina di nove anni aveva riportato delle lesioni a seguito dell'urto contro uno dei paletti in ferro posti al termine della pista "baby", puntelli che fungevano da delimitazione della via di accesso allo *skilift*. Il padre, quale esercente la potestà sulla figlia minore, convenne in giudizio il responsabile degli impianti sciistici ed il proprietario delle piste e degli impianti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati alla figlia. L'attore affermava che i paletti si trovavano in posizione pericolosa, in quanto non vi era soluzione di continuità tra il termine della pista e l'imbocco all'impianto, ed erano di altezza tale da costituire un vero e proprio pericolo per i bambini che, come la figlia, sciavano su una pista che in quanto di modesta pendenza era frequentata principalmente da principianti. Il tribunale, in primo grado, ravvisò la "macroscopica colpa" del gestore dell'impianto per aver infisso paletti rigidi al termine di una pista percorsa da principianti non sempre in grado di controllare la propria direzione di marcia e ritenne inoltre sussistenti gli estremi di cui all'art. 2050 c.c..

La decisione venne però riformata dalla Corte d'Appello di Genova che rigettava la domanda e condannava il padre della minore ai due terzi delle spese del doppio grado ritenendo altresì improprio il riferimento all'art. 2050 c.c. sul rilievo che "l'attività sciistica è svolta da terzi" e non dal gestore dell'impianto. La Cassazione investita del ricorso non accettava tali conclusioni ed affermava che "con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività

³¹⁰ Cass. civ. Sez. III, 26 aprile 2004, n. 7916, in *Mass. Giur. It.*, 2004.

perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti".

Si tratta di un caso isolato e la motivazione per cui si è data applicazione all'art. 2050 c.c. può forse essere determinata dal fatto che la "macroscopica colpa" del gestore aveva tragicamente investito dei minori principianti³¹¹.

La giurisprudenza di merito si è fatta promotrice di un ulteriore orientamento, in taluni casi seguito dalla Cassazione³¹², che ricostruisce la

³¹¹ A conferma dell'eccezionalità della sentenza in commento si segnalano: Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2000, n. 6113, in *Danno e Resp.*, 2000, 10, 1017: "posto che un'attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisce uno dei suoi naturali attributi od integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla, la gestione di un impianto sciistico non costituisce attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.". Tribunale di Rovereto, 4 luglio 2006, "in tema di risarcimento del danno da infortunio sugli sci, va esclusa l'applicazione dell'art. 2050 c.c. nei confronti del gestore di un impianto di risalita in quanto tale attività non può essere considerata pericolosa", in *Corriere del Merito*, 2007, 3, 340. Si segnala inoltre Cass. civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e Resp.*, 2001, 4, 372, nota di CARBONE: "dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita - non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati".

³¹² Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, *cit.*: "Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure", che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato; pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale; non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita - non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati - sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto" La Suprema corte ha affermato *incidenter tantum* che il contratto di trasporto sciistico è atipico ed ha rigettato il ricorso proposto dallo sciatore in quanto non ha ritenuto censurabile la decisione della App. Torino che aveva escluso l'esistenza "di una clausola (anche implicita) o di una disposizione di sicurezza integrativa (per effetto di etero integrazione) del contenuto del rapporto" da cui dedurre l'assunzione di una responsabilità contrattuale del gestore per la manutenzione delle piste. che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono

responsabilità del gestore anche per gli incidenti in fase di discesa in termini contrattuali.

Questo filone ha incontrato alcune resistenze, in dottrina e giurisprudenza, che si fondano su alcune considerazioni: in primo luogo la prestazione del gestore si deve considerare conclusa nel momento in cui, esaurite le operazioni di sganciamento dall'impianto di risalita, termina la spinta impressa dal mezzo di trasporto allo sciatore; inoltre si sottolinea che l'utente effettua la discesa con mezzi propri e con propria autonomia di condotta ed altresì che la discesa può essere effettuata anche da chi non ha utilizzato gli impianti di risalita come ad esempio slittanti o sci-alpinisti che risalono con pelli di foca a lato del tracciato³¹³.

Da alcune parti si sottolinea anche l'impossibilità di applicare l'art. 1681 c.c. agli incidenti occorsi allo sciatore nella fase di discesa, momento in cui il viaggio da valle a monte è inequivocabilmente finito e pertanto non sarebbe possibile dare applicazione alla disciplina sui sinistri che avvengono in fase di risalita.

stato; pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale; non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita - non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati - sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto". Si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13334, in *Foro It. Rep.*, 2004, n. 336. "l'accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo di un contratto atipico di *skipass*, che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio"; Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2005, n. 15816, CED Cassazione, 2005; e da ultimo Cass. pen. Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 1160 in *Studium iuris*, 2008, 5, 619, con nota di CALLEGARI S., in cui si precisa che la fonte dell'obbligo di garanzia, che grava sul gestore di impianti sciistici di risalita nei confronti degli utenti, va individuata nel contratto atipico che lega tali soggetti e ricomprende prestazioni accessorie costituenti un pacchetto di servizi relativo all'intera attività dello sciatore, inclusa anche la sua protezione da pericoli atipici, non strettamente connessi alla pericolosità insita nell'attività sportiva.

³¹³ Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, in *Riv. dir. sportivo*, 1997, 492, con nota di LAGHEZZA, che ha escluso la responsabilità contrattuale del gestore per i danni subiti dallo sciatore in conseguenza di una caduta verificatasi sul raccordo di collegamento fra la piattaforma di arrivo della seggiovia e le piste di discesa. App. Trento, 28 febbraio 1979, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, 706, ha statuito che "per quanto strettamente si possano ritenere collegati impianti di risalita e piste di discesa, ciò non potrà mai comportare un'unicità di rapporto giuridico e di responsabilità in capo ad un'unica persona, il gestore degli impianti di risalita". Analoghe considerazioni sono svolte da Trib. Torino, 23 aprile 1987, in *Riv. dir. sportivo*, 1988, 263.

Si aggiunge un argomento più propriamente giuridico per escludere la responsabilità contrattuale del gestore: la fase di discesa non costituirebbe la causa del contratto concluso fra gestore e sciatore, ma un mero motivo che in quanto tale è irrilevante per l'ordinamento giuridico³¹⁴.

Le parti infatti stipulano un contratto la cui causa è rappresentata dal trasferimento dietro corrispettivo dello sciatore a monte. Si acquista solo un "diritto alla risalita" ed il fatto che l'utente sia stato indotto a stipulare il contratto al fine di sciare è un mero motivo³¹⁵.

Chi è favorevole al riconoscimento di una responsabilità *ex contractu* del gestore fonda i suoi convincimenti su ben altre basi, che oggi possono trovare valido appiglio nei contenuti della legge n. 363/2003.

Il contratto che lega gestore ed utente non ha solo ad oggetto il trasporto da valle a monte in quanto tale prestazione è funzionalmente correlata ad altre obbligazioni relative alla fruizione dell'area sciabile attrezzata ampiamente intesa³¹⁶.

Il contratto in questione denominato di *skipass* o "contratto bianco" è qualificato come un contratto atipico oggetto del quale non sarebbe solo il servizio di trasporto, ma anche la messa a disposizione di un comprensorio sciistico liberamente percorribile dagli utenti³¹⁷.

³¹⁴ CAVANI R., *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidente sciatorio*, nota a Trib. Modena, 12.11.1990, in *Dir. trasporti*, 1992, II, 587; CHINE' G., *Trasporto di persone e responsabilità del gestore di impianti di risalita*, nota a Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 356, in *Riv. dir. sportivo*, 1993, 2138; DE BASSA S., *In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente*, nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, in *Riv. giur. circolazione*, 1989, 765; SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, cit., 910, che ritiene il motivo comune ad uno solo dei contraenti e così sarebbe precluso anche il ricorso all'istituto della presupposizione e propende per l'esclusiva applicabilità dell'art. 2043 c.c.

³¹⁵ FLICK W., *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, cit.

³¹⁶ L'Art. 2 della legge 363/2003 definisce l'area sciabile attrezzata e sancisce che comprende "piste, impianti di risalita e di innevamento".

³¹⁷ In dottrina questi contratti sono denominati "contratti del tempo libero" e si tratta di fattispecie in cui "una parte offre la possibilità di godere di impianti, luoghi all'aperto, attrezzature, particolarmente idonei allo sport o al singolo divertimento che si vuol praticare, unitamente a servizi accessori, mentre il cliente è principalmente tenuto al versamento del corrispettivo, oltre ad obblighi di fare e non fare, cioè di tenere un determinato comportamento", CIURNELLI G., *I contratti del tempo libero*, in CIURNELLI G., MONTICELLI S. e ZUDDAS G., *Il contratto d'albergo, il contratto di viaggio, i contratti del tempo libero*, Milano, 1994, 281.

La causa di tale negozio si può indicare come “un trasporto funzionale all’attività sciistica su piste sicure”³¹⁸; salita e discesa si unificano in un “pacchetto” ovvero in un insieme di prestazioni che il gestore, dietro corrispettivo, offre all’utenza. La disciplina applicabile a tale contratto si individua nelle norme generali del contratto (art. 1323 e ss. c.c.), nelle disposizioni relative all’adempimento delle obbligazioni (art. 1218 e ss., 1175 e 1176, comma 1 c.c.), nelle norme su contratti specifici, applicabili per analogia, mentre per l’integrazione si dovrà ricorrere all’art. 1374 c.c.

Gli sciatori in forza di questo vincolo contrattuale possono nutrire delle legittime aspettative circa la rispondenza dei tracciati a determinati livelli di protezione.

Tra le obbligazioni contrattuali del gestore si colloca in posizione centrale l’obbligo di manutenzione in sicurezza della pista, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 363/2003 il gestore ha infatti l’obbligo di assicurare agli utenti la pratica dello sci in condizioni di sicurezza (provvedendo alla messa in sicurezza secondo quanto stabilito dalle Regioni); alla luce di ciò il gestore, in base alle generali norme sulla responsabilità contrattuale per inadempimento, potrà essere chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti dalla cattiva cura del comprensorio sciistico.

L’applicazione della responsabilità contrattuale ha un’importanza notevole in campo processuale in quanto lo sciatore / danneggiato in punto di prova si trova in posizione estremamente vantaggiosa. Egli infatti dovrà provare solamente le circostanze oggettive del rapporto mentre sarà il gestore a dover fornire la prova, ex art. 1281 c.c., che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. Ed in ambito sciistico solo la prova del caso fortuito, riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale, potrà liberare il gestore.

La prima pronuncia di merito riconducibile a tale orientamento risale al 1992. La sentenza stabilisce che il gestore di impianti di risalita che emette

³¹⁸ FLICK W., *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquilana?*, op. cit.

lo *skipass* riveste il ruolo di gestore, ma è contrattualmente responsabile anche per la fase di discesa sulle piste di cui ha la manutenzione³¹⁹.

Inoltre in una pronuncia del Tribunale di Pinerolo, fondamentale per la ricostruzione dei profili dell'orientamento che stiamo considerando, si legge "il contratto di *ski-pass* costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso ed alle caratteristiche dell'impianto sciistico, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita, nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci; pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce i servizi non è solamente tenuta a mettere a disposizione di quanti acquistano lo *skipass* gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma deve anche attrezzare gli impianti e mantenere gli stessi in modo da consentirne una fruizione sicura da parte degli utenti"³²⁰.

Da quanto emerge in sentenza il gestore sembra chiamato a rivestire una posizione di garanzia nei riguardi degli utenti e da ciò discenderebbe l'obbligo di garantire che le piste "si trovino in condizioni tali da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi a quelle che sono le ineliminabili difficoltà presentate dalla pista stessa (pendenza, tipo di neve, ampiezza del tragitto ecc.) alle quali lo sciatore accetta volontariamente di esporsi".

Nel 2003 anche il Tribunale di Rovereto, nonostante abbia respinto la domanda risarcitoria dello sciatore danneggiato per mancato assolvimento

³¹⁹ Tribunale di Modena, 12 novembre 1990, in *Dir. Trasporti*, 1992, 579; si veda anche App. Torino, sez. III, 25 settembre 1998, Est. SECCI, ined., in cui si afferma la responsabilità contrattuale della società convenuta, in concorso con quella dello sciatore danneggiato (non aveva infatti fornito la prova di aver riposto particolari attenzioni), per aver omesso di segnalare una vasta zona resa insidiosa dalla presenza di ghiaccio (in parte nascosto alla vista da un leggero velo di neve), sulla quale la vittima era caduta.

³²⁰ Tribunale di Pinerolo 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno e Responsabilità*, 2002, con nota BONA M., *Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste*, 83. Nella specie la società convenuta in quanto dotata di "conoscenze specifiche" ed ampia esperienza nel settore è stata ritenuta negligente per aver collocato una serie di pali di legno (20 cm di diametro) a non più di due metri dal margine battuto della pista senza segnalarli o munirli di idonee protezioni e questa condotta è stata ritenuta causa delle lesioni riportate dal danneggiante nel collidere contro il palo dopo una caduta. La società a giudizio del Tribunale avrebbe dovuto prevedere la pericolosità dei pali e pertanto procedere ad adeguata protezione con materiali idonei ad assorbire l'urto oppure alla realizzazione degli stessi in altri materiali più flessibili, che in caso d'urto avrebbero consentito al palo di piegarsi senza opporre resistenza".

dell'onere probatorio, ha riconosciuto *incidenter tantum* la configurabilità di una responsabilità contrattuale in capo al gestore, il quale viene ritenuto “contrattualmente responsabile non solo per l’adempimento della prestazione di trasporto dello sciatore a monte, ma anche per l’adempimento della prestazione di predisposizione di piste di discesa sicure”³²¹.

A prescindere dall’accertamento della responsabilità del gestore secondo i diversi criteri di imputazione individuati dalla giurisprudenza si rivela necessaria in via preliminare la determinazione dell’ambito dell’obbligo di garanzia del gestore, che sarà utile sia sotto il profilo dell’obbligazione contrattuale sia in relazione all’individuazione dei limiti di estensione della “cosa” soggetta alla sua custodia.

Bisogna chiedersi anzitutto qual è il grado di diligenza esigibile dal gestore? Da parte di un soggetto che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale, offre al pubblico degli sciatori una vasta gamma di servizi, garantendone la qualità, ed oggi tenuto, anche *ex lege*, a fare tutto il possibile per prevenire e controllare i diversi fattori di rischio connessi all’esercizio di detta attività.

Lo standard di condotta esigibile ruoterà intorno ad un preciso confronto tra rischi (individuabili, valutabili e prevenibili) connessi all’attività svolta e gli investimenti in sicurezza concretamente effettuati³²².

La responsabilità del gestore cede il passo all’autoresponsabilità dello sciatore ove il rischio elettivo, proprio dell’attività sciistica ed accettato dal suo praticante, si trasforma in un rischio “non voluto”, diverso e più grave di quello volontariamente assunto. Il gestore deve farsi carico proprio dei rischi atipici, difficilmente riconoscibili, non gestibili o difficilmente evitabili dallo sciatore, ed evitare che questi possano concretizzarsi in

³²¹ La motivazione prosegue dicendo “lo sciatore che acquista il cosiddetto skipass infatti aspira non tanto ad essere trasportato a monte (...) quanto a scendere a valle con gli sci, percorrendo piste che presentano specifiche caratteristiche di difficoltà, godibilità e sicurezza, quali risultando dai *depliants* informativi o dalle altre forme di pubblicità, cui in genere ricorre il gestore delle piste. Tribunale di Rovereto, 31 maggio 2003 (194/03), in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

Si è in buona sostanza di fronte a quel contratto atipico, descritto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 2216, 15 febbraio 2001, cit.), come “contratto di trasporto funzionale all’attività sciistica su piste sicure”.

³²² BONA, *Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste*, cit.

danno mediante investimenti in misure preventive e precauzionali normalmente esigibili in ragione della sua posizione di garanzia. Dai casi analizzati fin ora emerge infatti che “il contenuto precauzionale dell’addebito di responsabilità normalmente ravvisabile nei vari casi di condanna del gestore a risarcire i danni subiti dallo sciatore durante la discesa è, in linea generale, riconducibile ad un mancato controllo del pericolo”³²³.

Molto significativa in tal senso è una recentissima sentenza di merito che non considerava responsabile ex art. 2051 c.c. il gestore di una pista da sci per i danni subiti da uno sciatore che su un tratto ghiacciato del pendio aveva perso il controllo degli sci andando a collidere contro alberi ad alto fusto posizionati a fianco della pista e privi di protezione³²⁴.

Il Tribunale ha escluso la responsabilità del gestore in quanto il potere di controllo di quest’ultimo non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti ed accettate dallo sciatore.

Nel caso di specie il rischio conseguente alla presenza di un elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati all’interno del tracciato o in posizione non visibile, assenza di dirupi, precipizi) è ritenuto estraneo al potere fisico di controllo del gestore sulla cosa in custodia e dunque non gli è rimproverabile il mancato adempimento al dovere di impedire che la cosa produca danni a terzi.

Viene e così esclusa la responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. sotto il profilo del nesso di causalità e, considerando l’orientamento contrattuale, la sussistenza di un inesatto adempimento all’obbligo contrattuale di messa in sicurezza dei tracciati. La caduta in ultima analisi si era verificata per esclusiva imperizia o disattenzione dello sciatore.

La Corte precisa che si dovrebbe riconoscere responsabile il gestore in caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’impatto con ostacoli artificiali non idoneamente segnalati e protetti. Quanto invece ai rischi naturali tipici come la presenza di zone alberate ai

³²³ SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit, 120.

³²⁴ Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009, *Corriere del Merito*, 2009, 361.

fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di difficile consistenza la loro eliminazione non è esigibile dal gestore sarà sufficiente la semplice segnalazione in caso di non immediata percepibilità. Altre sentenze di merito meno recenti e la stessa Cassazione confermano questa presa di posizione.

La Cassazione ha infatti escluso la responsabilità del gestore per i danni subiti da uno sciatore che era caduto a causa di un ciuffo d'erba sporgente dalla pista battuta³²⁵. La Corte si è trovata d'accordo con i giudici di merito che avevano escluso l'esistenza del fatto illecito in capo al gestore in quanto non era sussistente il nesso di causalità fra evento (caduta dello sciatore) e situazione di pericolo, dovuta al ciuffo d'erba, non imputabile a condotta colposa del gestore. Il sinistro aveva trovato origine nella colpa esclusiva del danneggiato che era caduto per propria inesperienza, il ciuffo d'erba costituiva infatti una situazione non particolarmente pericolosa e prevedibile da un normale sciatore (inoltre gli sciatori che lo precedevano non l'avevano considerato un intralcio).

Similmente il Tribunale di Trento non ha ritenuto responsabile il gestore di una pista per la caduta di uno sciatore causata da detriti presenti sulla pista in quanto la presenza degli stessi costituiva una condizione normale per un tracciato costeggiato da alberi e rocce ed inoltre nel caso di specie tali detriti erano di dimensioni talmente ridotte da essere inidonei a costituire la causa della caduta dello sciatore³²⁶.

Un'ipotesi particolare che merita autonoma considerazione è quella relativa alla responsabilità del gestore per fatto attribuibile al personale addetto al soccorso sulle piste non dipendente dal gestore stesso³²⁷.

Uno sciatore, che stazionando sulla pista, era stato investito e danneggiato da un toboga vuoto e condotto da un addetto al soccorso. In primo grado

³²⁵ Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e resp.*, 2001, 372, con nota di CARBONE V.

³²⁶ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, 12 novembre 2001, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.: aderisce all'orientamento che ritiene applicabile al gestore degli impianti sciistici la responsabilità da cose in custodia per i danni riportati da uno sciatore in fase di discesa, ma non ritiene assolto l'onere del danneggiato di provare il nesso di causalità tra la presenza di detriti sulla pista ed il danno subito per la caduta in corrispondenza degli stessi.

³²⁷ SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., 115.

venne esclusa la responsabilità del gestore per fatto dei propri ausiliari in quanto il personale addetto al soccorso non era legato al gestore da nessun vincolo di subordinazione³²⁸. In appello la soluzione mutava radicalmente e si dava applicazione all'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) in quanto si metteva in risalto il fatto che il gestore si avvaleva direttamente e per il conseguimento di un proprio interesse del servizio offerto dai volontari del soccorso³²⁹.

II.1.5.3. *Incidenti fuori pista*

Tradizionalmente, e leggendo l'art. 17 della legge n. 363/2003 “i concessionari o gestori di impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi”, si afferma che la responsabilità civile del gestore di piste da sci trova un suo fondamentale limite nello sci fuoripista. Questa regola apparentemente semplice trova piena applicazione nei casi in cui si accerti che lo sciatore imprudentemente e consapevolmente si sia spinto a praticare l'attività in una zona fuori pista quand'anche l'incidente si sia verificato per un pericolo di per sé creato dall'attività dello stesso gestore come ad esempio in caso di impatto contro un cavo teso, una rete metallica acuminata o un cannone sparaneve artificiale³³⁰.

³²⁸ Tribunale di Trento, 6 marzo 2001, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.* Conclusione che ha trovato conferma in una pronuncia della Cassazione in cui si afferma che l'art. 2049 c.c. configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che ove si applichi ai rapporti d'impresa indica che l'imprenditore è responsabile dei danni cagionati da soggetti terzi inseriti nell'organizzazione aziendale. (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*).

³²⁹ App. Trento, 23 luglio 2002, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

³³⁰ App. Trento, 8 novembre 1986, (conferma Trib. Bolzano, 25 maggio 1985) in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, nella specie uno sciatore proseguiva oltre la fine del tracciato di discesa di un campetto per principianti e, dopo essere finito nella neve fresca, sprofondava in un fossato subendo danni; i giudici di appello confermano la sentenza impugnata, respingevano la domanda risarcitoria secondo il principio in base al quale va esclusa la responsabilità del gestore di impianti sciistici per il danno subito dallo sciatore portatosi consapevolmente al di fuori del tracciato delle piste destinate alla pratica dello sci; Tribunale di Trento, 18 gennaio 1993, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, respingeva la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del gestore, da parte di una sciatrice danneggiatasi dopo essere caduta incorrendo in un dislivello di oltre un metro, mentre stava percorrendo un tratto di pista non battuta (normalmente usato dagli sciatori meno esperti per evitare di

Le cose però si complicano ove si considerino gli incidenti che si verificano nelle cosiddette “zone bretella” o di intersezione, zone di confine con le aree sciabili attrezzate. Si tratta di situazioni in cui lo sci “fuoripista” è strettamente connesso alle aree attrezzate ed in ultima analisi anche con un’eventuale responsabilità del gestore dell’area.

La Cassazione penale offre due interessanti pronunce che permettono di indagare con maggior precisione tali fattispecie.

Nel primo caso quattro sciatori in fase di discesa erano caduti scivolando su un declivio della pista attrezzata e finendo fuori dalla pista si erano procurati gravi lesioni ed uno di questi era deceduto³³¹.

Gli incidenti ed i danni si erano verificati fuori dalla pista attrezzata, ove le persone erano solo cadute e la caduta è un rischio accettato da ogni sciatore. Bisognava dunque indagare se fosse configurabile una certa dose di responsabilità in capo al gestore per quanto era avvenuto fuori dalla pista.

La Cassazione a conferma di quanto accertato in merito ritenne responsabile il gestore in quanto veniva riconosciuto un obbligo giuridico di garanzia in capo allo stesso fondato sul contratto atipico di *skipass*³³².

affrontare un tratto di pista battuta di notevole difficoltà) la corte tiene conto del fatto che la pista percorsa dalla sciatrice prima di imboccare il tratto non battuto era segnata come nera, con la conseguenza che la sciatrice avrebbe dovuto usare la massima perizia e prudenza nell’avventurarsi fuori dal tratto di pista battuto; Corte d’Appello di Trento, 17 gennaio 1998, (conferma Trib. Bolzano, 13 maggio 1994) in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, respingeva l’istanza risarcitoria dello sciatore che, procedendo fuoripista, si era infortunato per essere caduto in una buca ove si trovavano corpi metallici acuminati adeguatamente recintata e sufficientemente segnalata sul lato della pista. Tribunale di Trento, 3 marzo, 1993, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, il gestore non è stato ritenuto responsabile dei danni conseguenti all’incidente occorso ad uno sciatore che sciando fuoripista si era infortunato impattando contro un cavo teso posto sotto un sostegno al portale di una seggiovia; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 18 novembre 2004, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*, raggiunta la prova in processo che lo sciatore al momento dell’incidente stava sciando “fuoripista”, viene respinta l’istanza risarcitoria avanzata dallo stesso che si era infortunato per essere finito contro un cannone per la produzione della neve artificiale posto con sufficiente margine dal bordo della pista.

³³¹ Cass. pen. Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27861, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*

³³² Nella sentenza si legge che l’obbligo giuridico di garanzia sarebbe “sicuramente conseguente all’evoluzione dell’attività sciistica come sport di massa ed alla correlativa sottoposizione alle leggi del mercato e della concorrenza, che hanno arricchito l’obbligazione del gestore degli impianti di risalita di prestazioni accessorie, costituenti un pacchetto di servizi che trascendono il mero trasporto da valle a monte e riguardano

L'obbligo in questione non era di palificare o di sbarrare lateralmente tutta la pista, ma trattandosi di un obbligo di diligenza il gestore avrebbe dovuto prevedere e prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore poteva andare incontro in caso di uscita dal tracciato. Nella fattispecie la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio posto al lato in caso di perdita di controllo degli sci da parte dello sciatore³³³.

La responsabilità era riconosciuta in capo al gestore dunque perché tutte le situazioni di danno in concreto verificatesi erano caratterizzate dalla prevedibilità e si sarebbero potute prevenire ed evitare se il gestore avesse usato l'ordinaria diligenza.

Nel secondo caso vi erano due piste distanziate da una pista intermedia non battuta, che in certi tratti era di 200 m ed in altri di 20 m, uno sciatore abbastanza esperto decise di abbandonare la prima pista per dirigersi sulla seconda, leggermente declinante, attraverso la pista non battuta. Dall'alto non vide il torrente, che scorreva quattro metri più sotto, di solito coperto di neve, ma che in quel momento a causa dello scarso innevamento non lo era, vi precipitò dentro e battendo la testa perse la vita³³⁴.

Anche in questo caso l'incidente si era verificato fuori pista, ma in una zona in cui era consuetudinario per gli sciatori transitare. Nei giorni precedenti all'incidente mortale si erano altresì verificati altri incidenti del genere, ma fortunatamente meno gravi, e pertanto la società di gestione aveva collocato un cartello di pericolo generico a valle.

La Cassazione ritenne responsabili il dipendente e l'amministratore delegato della società che gestiva gli impianti di risalita in quanto l'obbligo di informativa non poteva dirsi assolto con quel generico avviso, si sarebbe dovuto o dare un avviso di divieto ed un'indicazione specifica di

l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste battute, innevate se del caso artificialmente, dotate delle necessarie misure di sicurezza”.

³³³ La Corte ricorda quindi che “il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista. Senz'altro va contrastato anche questo pericolo laddove la situazione renda altamente probabile che si fuoriesca, o per situazioni naturali, o per predisposizione strutturale, quale quella conseguente alla battitura della pista fino all'orlo, che rende inevitabile, per il naturale declivio, l'uscita di pista di chi venga a cadere in tratti con pendenza verso l'esterno”.

³³⁴ Cass. pen. Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 1160, *cit.*

pericolo concreto in prossimità del passaggio fuori pista altamente insidioso oppure fare una palinatura in legno che richiamasse l'attenzione dello sciatore, in capo al quale venne comunque riconosciuto un concorso colposo per aver intrapreso detto percorso.

Riguardo alla fonte dell'obbligo di garanzia gravante sul gestore di impianti sciistici la Cassazione precisava anche in tal caso, che andava individuata nel contratto atipico che lega utenti e gestore. In conclusione si osservava che gravava sul gestore degli impianti l'obbligo, accessorio e connesso alla fornitura del servizio di trasporto, di informazione dello sciatore circa i rischi che l'inoltrarsi oltre i limiti della pista avrebbe comportato.

Quanto precede dimostra che la zona fuori pista lungi dal costituire un limite alla responsabilità del gestore in molti casi fa sorgere degli specifici profili di responsabilità in capo a quest'ultimo.

La casistica considerata in materia di incidenti in fase di discesa dimostra come non vi sia univocità circa il regime di responsabilità applicabile ai gestori. Alla luce della legge n.363/2003 è ipotizzabile un ricorso sempre più frequente a schemi di responsabilità oggettiva, soprattutto all' art. 2051 c.c., ovvero la qualificazione del un rapporto utenza-gestore in termini contrattuali.

Bisogna però tener conto del fatto che l'accertamento della responsabilità del gestore mal si presta a facili automatismi e generalizzazioni e pertanto sarà necessaria un'indagine molto attenta sulla circostanze concrete e rilevanti del danno verificatosi. Solo dopo essere pervenuti ad una ricostruzione auspicabilmente fedele dell'incidente potrà darsi applicazione ai principi giuridici elaborati dall'ordinamento in tema di responsabilità sciistica.

Davanti al caso concreto ogni giudice dovrebbe individuare la fonte di rischio connessa al danno verificatosi ed ove si tratti di un rischio non assunto volontariamente dallo sciatore dovrebbe esaminare se le misure precauzionali atte ad evitare o quantomeno a limitare il danno siano state o meno poste in essere dal gestore convenuto.

La varietà delle soluzioni offerte dalla casistica dimostra che la giurisprudenza si sta muovendo in questa direzione collocando altresì in

posizione centrale l'indagine sul nesso di causalità che “conduce inevitabilmente l'interprete ad interrogarsi non solo sulla questione del se ed eventualmente della misura in cui il danno sia imputabile a ciascuno dei soggetti coinvolti, piuttosto che al caso fortuito, ma anche a chiedersi, sul piano strettamente soggettivo, quale sia il ruolo che ciascuno dei protagonisti della vicenda dannosa assume con riguardo alla possibilità di intervenire in precauzione per limitare o impedire le ricadute pregiudizievoli legate al rischio che si è chiamati a gestire” indipendentemente dalla regola di responsabilità che si voglia applicare³³⁵. Questa via è l'unica in grado di non mortificare le industrie turistiche e di far sì che la bilateralità della precauzione dispieghi i suoi effetti in maniera ottimale. Bisogna evitare di far operare in maniera automatica l'art. 2051 c.c. o la responsabilità contrattuale del gestore in quest'ambito per non far perdere agli sciatori gli incentivi a prendere autonome precauzioni nei riguardi dei rischi connessi alla pratica sportiva.

II.1.6. Incidenti nell'apprendimento della disciplina sciistica

Si è già sottolineato, nella prima parte dell'indagine, che i neofiti o gli sciatori già avvezzi, che lo vogliano, possono contare sulla professionalità del maestro di sci. Il ricorso a tale soggetto, anche se non obbligatorio, si rivela di grande ausilio nel contenimento dei rischi connessi alla pratica sciistica, in quanto lo sci nelle sue varie declinazioni necessita dell'acquisizione di un bagaglio tecnico e conoscitivo abbastanza consistente considerato anche l'ambiente, intrinsecamente pericoloso, in cui viene praticato.

La figura professionale del maestro di sci è un stata ufficialmente riconosciuta in Italia nel 1991, con la legge 8 marzo 1991 n. 81³³⁶.

³³⁵ SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., 125.

³³⁶ Legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64. Fino al 1971 per poter esercitare la professione di maestro di sci era sufficiente ottenere un'autorizzazione dal questore. Si trattava di un mestiere girovago e non vi era nessuna distinzione fra guida alpina e maestro di sci che erano entrambi visti come degli accompagnatori dell'individuo nella sua accettazione del rischio.

Il maestro in quanto perfetto conoscitore della montagna in generale, del comprensorio sciistico in cui opera, delle tecniche di discesa e dei rischi associati alla pratica sportiva mette a disposizione dei suoi clienti, dietro corrispettivo, dette competenze.

Non è escluso che, nonostante la grande professionalità offerta dagli istruttori sciistici, in virtù, senza dubbio, degli efficaci sistemi di “certificazione” nazionale ed internazionale, gli allievi possano rimanere coinvolti in incidenti nell’ambito dell’apprendimento. A chi sarà addebitata la responsabilità di questi eventi? al maestro? all’allievo? alla scuola di sci? e come bisognerà qualificare tali fattispecie?

Anche in questo specifico ambito la casistica, offerta dalla giurisprudenza, sulla responsabilità del maestro di sci, è talmente variegata da non fornire all’interprete risposte omogenee e rassicuranti; pertanto si rivelerà di cruciale importanza l’accertamento e la valutazione dei singoli elementi del caso concreto³³⁷.

L’art. 2 della legge quadro n. 81/1991 definisce il maestro di sci come “chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi”. È poi delegata alle singole Regioni l’individuazione e la delimitazione delle aree sciistiche in cui è prevista l’attività di questa figura.

L’attività del maestro di sci è oramai pacificamente inquadrabile nell’ambito delle professioni intellettuali, per cui opera il generale regime di responsabilità ex art. 2229 e ss. del c.c., in quanto la legge n.81/1991 ha previsto come condizione essenziale all’esercizio di tale professione l’iscrizione “in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio regionale dei maestri di sci”³³⁸.

³³⁷ CHINÈ, *Con la neve alta così*, cit, 594.

³³⁸ Art. 3 legge n. 81/1991

Nel testo legislativo vengono altresì indicati i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo: conseguimento di un'abilitazione (ottenibile mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-didattico-culturali organizzati dalle Regioni³³⁹, con la collaborazione dei Collegi regionali dei maestri di sci), cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea, maggiore età, idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, possesso del diploma di scuola dell'obbligo, non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione³⁴⁰.

Alle Regioni, ex art. 10, viene data la possibilità di istituire corsi ed esami specifici di specializzazione per i maestri di sci³⁴¹.

³³⁹ I corsi hanno una durata minima di 90 giorni di didattica, sono previsti i seguenti insegnamenti fondamentali: “tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali” (Art. 7). L'art. 9 è dedicato alla disciplina delle commissioni d'esame ed alle modalità d'esame per il conseguimento dell'abilitazione. Le commissioni sono nominate dalle Regioni, d'intesa con i collegi regionali e la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale ed il superamento dell'esame si ottiene solo se al raggiungimento della sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

³⁴⁰ Art. 4 (condizioni per l'iscrizione all'albo). L'art. 8 precisa che la F.I.S.I. definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento e provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Le regioni invece hanno l'obbligo di assicurare il rispetto nei corsi dei criteri e dei livelli definiti dalla F.I.S.I. al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

³⁴¹ Ad esempio nella Provincia autonoma di Trento l'attività del maestro di sci si ramifica in tre categorie: discipline alpine, sci di fondo e snowboard, per ognuna delle quali oltre alla generica abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci è prescritto il conseguimento di un apposito diploma di specializzazione (art. 36 legge prov. Trento n. 20/1993). La regione Piemonte prevede una tripartizione in materia di insegnamento sciistico e prevede altresì che il collegio regionale Maestri di sci possa abilitare all'insegnamento della disciplina dello snowboard i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni, alla data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, e che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso (art. 19 comma 5-bis L.R. Piemonte 23 novembre 1992, n. 50 e comma 5-bis aggiunto L.R. 4 gennaio 2005, n. 1.). La Regione Val d'Aosta opera una tripartizione fra : maestri di sci di discipline alpine; maestri di sci di discipline nordiche; maestri di snowboard e prevede per l'abilitazione tecnica per l'esercizio di tali professioni specifici test tecnico – attitudinali, frequenza di appositi corsi di formazione regionali ed il superamento dei relativi esami (artt. 3-8 L.R. Val d'Aosta 31 dicembre 1999, n. 44). La Regione Veneto ha previsto una tripartizione affine a quella della Provincia di Trento (L.R. Veneto 3 gennaio 2005, n. 2)

Alla luce di tale assetto il maestro di sci in qualità di professionista intellettuale assumerà, nei riguardi dei suoi allievi, delle obbligazioni di mezzi: obbligandosi ad insegnare la pratica sciistica in base ai canoni di diligenza riferibili all'ambito della propria attività professionale. Il maestro non dovrà garantire il risultato dell'apprendimento, in quanto tale risultato è indipendente dalla diligenza e dalla bravura del maestro ed è inscindibilmente connesso alla concreta capacità del singolo discente.

La giurisprudenza di merito non ha mancato di qualificare l'obbligazione assunta dal maestro di sci come obbligazione di mezzi³⁴².

Un tale inquadramento dogmatico consente inoltre il ricorso all'art. 1176 comma 2 c.c. per la valutazione della diligenza usata dal maestro nell'adempimento delle obbligazioni. Tale analisi verrà compiuta mediante un esame fondato sostanzialmente sulla comparazione della condotta in concreto tenuta dal professionista con i livelli di diligenza normalmente esigibili nell'ambito di tale attività³⁴³. La responsabilità verrà così addebitata all'istruttore solo nel caso in cui la sua concreta condotta si sia assestata ad un livello inferiore rispetto allo standard di prudenza, diligenza e perizia comunemente esigibile dal "maestro di sci" ideale.

Norme sicuramente rilevanti nell'ambito della valutazione della condotta del maestro di sci sono *in primis* il Codice di deontologia professionale, adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, che impone all'istruttore, nell'esercizio della sua attività, di fare uso della "massima diligenza, cura e perizia richieste per la pratica di una disciplina sportiva quale è lo sci"³⁴⁴. Di grande rilievo sono anche in quest'ambito, come nello

³⁴² Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 9 febbraio 2001, n. 5; Tribunale di Trento, 3 agosto 1992, n. 659 (in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati, cit.*). A conferma di tale inquadramento si veda anche una sentenza della Cassazione : Cass. civ., Sez. III, 30 maggio 2001, n. 7837, in *Studium juris*, 2001, 1377, con nota di PASQUILLI.

³⁴³ LORENZATO F., *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in IZZO, PASCUZZI, *op. cit.*, 131.

³⁴⁴ Art. 11 del Codice di deontologia professionale dei maestri di sci. Il testo del Codice è reperibile al sito del Collegio dei maestri di sci del Piemonte <http://www.maestriscipiemonte.it/>.

scontro fra sciatori, le norme elaborate dalla FIS, ormai dotate di effettività incontestabile³⁴⁵.

La dottrina dell'assunzione del rischio ricorda che ogni pratica sportiva reca con sé dei rischi intrinseci ed ineliminabili i quali sono coscientemente accettati da chi si accinge a praticarla. Ci si potrebbe dunque chiedere se tale *doctrine* possa trovare applicazione nell'ambito della responsabilità dell'istruttore sportivo sì da attenuarla o da escluderla completamente.

La giurisprudenza non ha mancato di offrire soluzioni relative a questo specifico profilo.

L'operatività dell'assunzione del rischio nell'ambito dell'apprendimento di una disciplina sportiva va necessariamente circoscritta in quanto i principianti, pur essendo coscienti che la pratica sportiva a cui si avvicinano è rischiosa, non hanno un'esatta percezione di tutti i rischi connessi. Il neofita, in ultima analisi, accetta un coefficiente di rischio ridotto rispetto ad un agonista o ad uno sciatore già esperto³⁴⁶.

I giudici dovranno dunque sapientemente individuare caso per caso l'alea normale di rischio, accettato dal principiante, e non addossare la responsabilità al maestro ove il danno verificatosi si mantenga entro tale ambito.

Non potranno dunque essere addebitati al maestro gli eventi connaturati all'esercizio dello sci; un esempio principe di tali eventi è rappresentato dalle cadute. Le cadute sono insite nell'apprendimento dello sci, in quanto costituiscono un rischio che il principiante si assume al fine di acquisire maggiori capacità. Per escludere la responsabilità del maestro tale rischio

³⁴⁵ Si veda a titolo esemplificativo la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto che ha escluso la responsabilità del maestro di sci per i danni subiti da un'allieva in seguito all'investimento da parte di un'altra allieva del corso. La pretesa attorea si fondava sull'affermazione della pericolosità e dell'inadeguatezza della modalità di discesa, "in fila indiana", scelta dal maestro che non avrebbe consentito ai discenti il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza ed altresì avrebbe impedito al maestro di monitorare costantemente la condotta degli allievi. Il collegio giudicante non accoglieva però la domanda così fondata e facendo espresso richiamo alle norme FIS affermava che "la metodica di discesa in fila indiana corrisponde a criteri di buona didattica, avendo la caratteristica non solo di consentire la massima concentrazione della lezione, ma anche di evitare che sciatori estranei al gruppo intersechino le traiettorie degli allievi, i quali procedono ad una distanza ravvicinata fra loro"; Tribunale di Rovereto, 27 ottobre 1995, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁴⁶ LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, cit., 149.

dovrà rimanere nell'area della normalità (alea normale) ove ne fuoriesca e venga anzi incrementato a causa condotta negligente o imprudente del maestro quest'ultimo dovrà necessariamente rispondere del danno subito dall'allievo³⁴⁷.

Oltre alle cadute le corti, considerato l'ambiente naturalmente insidioso in cui si pratica lo sci, hanno qualificato come rischi rientranti nell'alea normale la presenza di cunette o di tratti ghiacciati lungo la pista escludendo la responsabilità degli istruttori in caso di caduta dei discenti in dette circostanze³⁴⁸, questo a patto però che i maestri abbiano adottato le cautele necessarie ad evitare eventi lesivi e che non abbiano tralasciato di considerare la capacità tecnica degli allievi³⁴⁹.

Al fine di non vedersi addossare la responsabilità il maestro dovrà operare con una diligenza tale da non aumentare la soglia di rischio normalmente accettata dal principiante adottando tutte le cautele necessarie a tal fine.

Il maestro di sci si trova infatti ad esercitare sui principianti che vi si affidano un potere di controllo e di direzione alquanto estesi, pertanto oltre al possesso delle conoscenze tecniche, certificato dall'iscrizione all'albo, egli dovrà essere dotato della capacità di valutare il livello di preparazione, i limiti fisici-psichici ed il grado di resistenza degli allievi al fine di adattare l'insegnamento al complesso di tali parametri. Solitamente il controllo di questi elementi viene operato nell'ambito della prima discesa e sarà oltremodo determinate nella formazione dei gruppi per le lezioni

³⁴⁷ Si veda in proposito App. Trento, 27 febbraio 1998, che riteneva che non poteva essere imputata a colpa del maestro la circostanza che egli procedesse davanti all'allievo poi infortunatosi, essendo la funzione di apripista del maestro connaturata alla prassi dell'insegnamento sciatorio ed inoltre che visto che il maestro aveva adottato tutte le cautele necessarie, in relazione alle capacità tecniche degli allievi, per non aumentare la soglia "normale" di rischio, la caduta, per le condizioni in cui si era verificata, era connaturata all'apprendimento dell'attività sciistica. App. Trento, 27 febbraio 1998, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁴⁸ App. Trento, 21 gennaio 1998, esclude la responsabilità del maestro per l'evento lesivo occorso alla propria allieva che era scivolata su un tratto di pista ghiacciato e caratterizzato dalla presenza di cunette in quanto detti ostacoli dovevano considerarsi inconvenienti connaturati all'esercizio dello sci e volontariamente accettati dalla discente. Di conseguenza "in caso di caduta, ove non sia fornita una prova puntuale e rigorosa in ordine ad eventuali elementi di responsabilità imputabili al maestro, quest'ultimo non può essere automaticamente costituito in colpa"; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁴⁹ Si vedano in tal senso: Tribunale di Trento, 13 marzo 2001, n. 305 e Tribunale di Trento, 4 maggio 1995, n. 405. in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

collettive ove è necessario garantire un certo grado di omogeneità in relazione alla preparazione tecnica degli allievi di ogni singolo gruppo³⁵⁰.

La giurisprudenza ha ad esempio addebitato la responsabilità, ex art. 2043 c.c., ad un maestro per i danni occorsi ad un suo allievo in seguito ad una caduta riportata su una pista il cui fondo era risultato insidioso per la presenza di sassi dovuti allo scarso innevamento. In questo caso la caduta e le condizioni della pista non si attergerebbero quali rischi insiti nell'apprendimento della disciplina sciistica in quanto in capo al maestro si riscontrava una condotta negligente per non aver impedito che l'allievo incorresse in una situazione di pericolo che non era in grado di affrontare in considerazione della sua limitata preparazione tecnica³⁵¹.

In virtù della posizione di direzione rivestita e della perfetta conoscenza dei tracciati su cui svolge le sue lezioni l'istruttore dovrebbe altresì valutare, prima della lezione, lo stato di innevamento delle piste e rendere edotti i suoi allievi circa le eventuali insidie dei tracciati.

In altra occasione è stata accertata l'imprudenza dell'istruttore e la sua conseguente responsabilità per la caduta dell'allieva principiante in quanto la l'aveva condotta, già nel corso della seconda lezione, su una pista classificata come "nera" e pertanto sconsigliata a sciatori inesperti³⁵².

Nel giudizio di responsabilità del maestro è di rilevantissima importanza la valutazione circa l'adeguatezza delle esercitazioni alle capacità tecniche dell'allievo: ove infatti l'allievo subisca dei danni nel corso di esercitazioni consone alle sue capacità il maestro non potrà essere ritenuto responsabile e detti danni non potranno che rientrare nell'alea normale di rischio coscientemente accettata dal principiante.

³⁵⁰ E' stato osservato che "la responsabilità per la formazione delle classi è da imputare alle Scuole di sci, secondo quanto dispongono le regole FIS, ma ciò non esonera il maestro dalla verifica, prima dell'inizio della lezione, che l'omogeneità delle conoscenze tecniche degli allievi ed il numero dei partecipanti sia tale da consentire di intraprendere l'insegnamento in condizioni di sicurezza ed in caso negativo di astenersi dal tenere la lezione", così LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, cit., 141.

³⁵¹ Tribunale di Trento, 5 marzo 1991, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁵² Tribunale di Trento, 10 febbraio 2000, n. 103, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

La valutazione di adeguatezza dell'esercizio ha ad esempio condotto all'esclusione dell'addebito di responsabilità del maestro per l'infortunio riportato dall'allieva nel corso di un' esercitazione finalizzata all'apprendimento della basilare tecnica dello "spazzaneve"³⁵³. Detto esercizio rientrava infatti, a giudizio della corte, "tra i più basilari rudimenti della disciplina sciistica" e veniva inoltre effettuato "all'interno di un "campetto" appositamente predisposto dalla Scuola di sci per le lezioni ai principianti".

Nemmeno la scelta di condurre l'allieva su una pista più difficile rispetto a quelle fino a quel momento percorse dalla stessa rileva, a giudizio della corte, ai fini dell'addebito della responsabilità al maestro di sci "posto che il miglioramento della tecnica sciatoria, scopo peraltro perseguito dallo stesso allievo attraverso la stipulazione del contratto d'insegnamento, richiede necessariamente il progressivo aumento di difficoltà dei tracciati, purché siano adottate da parte dell'istruttore cautele adeguate"³⁵⁴.

Anche in un caso di investimento fra due partecipanti ad una lezione collettiva la giurisprudenza ha avuto modo di escludere la responsabilità del maestro di sci sulla base della valutazione di adeguatezza della metodologia didattica adottata. Nella specie l'attrice, mentre prendeva parte ad una lezione collettiva di sci, veniva investita da un'altra allieva del corso, riportando una lesione al ginocchio. Si chiedeva dunque l'accertamento della responsabilità del maestro di sci e della Scuola per

³⁵³ Tribunale di Trento, 9 febbraio 2001. Si vedano nello stesso senso: Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 9 febbraio 2001, n.5; Tribunale di Trento, 4 maggio 1995, n. 405; Tribunale di Trento 12 febbraio 2002, n. 160 (l'istruttore di non risponde dei danni subiti dal proprio allievo a seguito di una caduta che può ritenersi, per le modalità in cui è verificata, accidentale e connaturata all'apprendimento dell'attività sciistica, sempreché egli abbia adottato tutte le cautele necessarie, in relazione alle capacità tecniche dell'allievo, ad evitare un simile evento); in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁵⁴ Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 3 ottobre 2003, n. 88; e nello stesso senso si veda App. Trento, 17 luglio 1997, che escludeva la responsabilità extracontrattuale del maestro di sci, e non ravvisava alcuna imprudenza in capo allo stesso, per aver condotto l'allieva (che partecipava ad un corso collettivo), al suo terzo giorno di lezione, su una pista caratterizzata da un livello di difficoltà superiore rispetto a quelle fino a quel momento praticate durante il corso. Ad avviso della corte infatti "l'insegnamento dello sci non avrebbe alcun significato se, dopo qualche giorno di lezione, gli allievi non fossero avviati su piste di maggior difficoltà", a condizione che l'insegnamento venga impartito con la diligenza adeguata ed in conformità alle capacità dell'allievo; ed inoltre Trib. Trento, 3 luglio 1995, n. 662; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

aver condotto gli allievi su una pista non adeguata alle loro capacità e per averli fatti scendere in “fila indiana” senza fargli mantenere una prudenziale distanza di sicurezza. Il Tribunale escludeva la responsabilità dei convenuti per carenza di colpa e del nesso di causalità (presupposti indefettibili sia della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale), un ruolo decisivo nella decisione veniva rivestito dalla positiva valutazione della condotta del maestro “improntata a criteri di prudenza e diligenza” in quanto la tecnica di discesa in “fila indiana” “corrisponde a criteri di buona didattica, perché idonea ad evitare che sciatori estranei al corso intersechino la traiettoria degli allievi”³⁵⁵.

Il maestro di sci inoltre, tenendo conto dell’affluenza di altri sciatori sulle piste, dovrà assicurarsi, prima di ogni discesa, che la pista sia agevolmente percorribile dagli allievi. Questo accorgimento dovrebbe consentirgli di evitare un eventuale addebito di responsabilità per non aver impedito l’investimento degli allievi da parte di un terzo.

La giurisprudenza comunque non si è rivelata molto rigida in tali evenienze ed ha anzi dimostrato un certo *favor* nei riguardi del maestro. Il Tribunale di Rovereto, ad esempio, non ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale del maestro di sci per il solo fatto di aver condotto gli allievi su una pista affollata, in quanto non era stata raggiunta la prova specifica, da parte del danneggiato, che l’evento lesivo a lui occorso a seguito dell’investimento da parte di un terzo sciatore, era eziologicamente riconducibile ad un comportamento imprudente e negligente dell’istruttore³⁵⁶.

In via più generale in altra pronuncia, della Corte d’Appello di Trento poi confermata dalla Cassazione, si è esclusa la responsabilità del maestro di sci e, conseguentemente, quella della scuola, per l’investimento subito da un allievo da parte di uno sciatore proveniente da tergo ed estraneo al gruppo. La condotta del maestro era stata giudicata diligente in quanto egli aveva adottato un metodo d’insegnamento corretto ed adeguato alle

³⁵⁵ Tribunale di Rovereto, 20 ottobre 1995, n. 345; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁵⁶ Tribunale di Rovereto, 17 aprile 1995, n. 99 in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

capacità tecniche degli allievi, pertanto se ne escludeva la responsabilità sulla base della constatazione che è “fatto notorio che le lezioni di sci vengono impartite su piste aperte al pubblico” e che non si può conseguentemente pretendere “che il maestro possa prevedere e prevenire le imprudenze di estranei”³⁵⁷.

La variegata casistica dimostra come lo standard comportamentale a cui si dovrebbe conformare il maestro di sci non sia astrattamente predeterminabile, ma venga preferibilmente, di volta in volta, individuato sulla base dei concreti elementi della fattispecie.

I profili relativi all'accettazione del rischio, all'alea normale che il principiante assume su di sé, non possono che farci affermare che il dovere di controllo del maestro ed i correlativi obblighi precauzionali non abbiano un carattere assoluto e pertanto la regola di responsabilità in concreto applicabile e maggiormente efficiente non potrà che essere fondata sul principio della colpa senza sconfinare nell'oggettività.

La giurisprudenza reperita in materia sembra ben consapevole di ciò; si segnala una pronuncia di merito, esemplificativa del generale atteggiamento, in cui non viene affermata la responsabilità del maestro di sci, per il solo fatto di aver condotto l'allieva principiante su una pista che, benché ghiacciata per alcuni tratti, era classificata come “verde” e, quindi, di facile percorrenza, in quanto l'allieva, infortunatasi a seguito di una caduta su un tratto ghiacciato, non aveva fornito la prova di uno specifico profilo di colpa del maestro causalmente collegato al danno in concreto verificatosi³⁵⁸.

II.1.6.1. *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del maestro e della Scuola di sci*

È opportuno soffermarsi in questa sede sulle norme concretamente invocabili in vista dell'accertamento della responsabilità dell'istruttore

³⁵⁷ App. Trento, 7 giugno 1997, n. 469. Confermata da Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6866; entrambe in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁵⁸ Tribunale di Trento, 4 maggio 1995, n. 405; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

sciistico per gli eventi lesivi in cui siano stati coinvolti gli allievi nel corso della lezione.

Il maestro di sci può infatti essere chiamato a rispondere tanto a titolo contrattuale, ex art. 1218 c.c., per la violazione degli obblighi che discendono dal contratto di insegnamento sciistico, quanto a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per aver violato il generale principio del *neminem laedere*.

Raramente comunque l'azione del danneggiato nei confronti del maestro si fonda sulla responsabilità contrattuale in quanto la relazione contrattuale si instaura quasi sempre con la Scuola di sci.

La legge n. 81/1991, che conferisce alle Regioni la competenza a disciplinare l'istituzione ed il riconoscimento delle Scuole di sci, all'art. 20 prevede infatti che "in linea di principio ogni Scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione sciistica"³⁵⁹.

Anche se non si tratta di una previsione assoluta, in quanto agli istruttori è comunque consentito di esercitare in via del tutto autonoma la loro attività, nella maggior parte dei casi i maestri sono inseriti nell'ambito della struttura organizzativa della Scuola di sci e pertanto in sede giudiziale la responsabilità del professionista viene ad affiancarsi a quella della Scuola³⁶⁰.

La responsabilità della Scuola sarà chiaramente invocabile dal danneggiato solo nelle ipotesi in cui il contratto di insegnamento sia stato concluso direttamente con la stessa, ove siano intercorsi accordi personali fra maestro ed allievo la responsabilità della Scuola sarà esclusa e rimarrà invocabile la sola responsabilità dell'istruttore³⁶¹.

³⁵⁹ L'art. 20 specifica dunque che le Scuole di sci dovranno essere istituite e riconosciute "in base ai seguenti orientamenti: a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale; b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività; c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse".

³⁶⁰ LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in IZZO, PASCUZZI, *op. cit.*, 168.

³⁶¹ Si segnala in proposito una sentenza del Tribunale di Trento che ha però respinto la domanda attorea di accertamento della responsabilità contrattuale del maestro di sci. Nel corso di una lezione impartita ad una sciatrice principiante, il maestro si era allontanato

Ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale della Scuola sono invocabili le norme tradizionalmente poste in tema di inadempimento contrattuale. Dal momento che il maestro di sci si configura come lo strumento attraverso il quale la scuola adempie all'obbligazione assunta in contratto l'ente scolastico risponde delle mancanze del maestro di sci in quanto queste costituiscono diretta violazione degli obblighi dedotti in contratto. Oltretutto la giurisprudenza ha sottolineato che la responsabilità della Scuola per le mancanze del maestro si può affermare non solo ove quest'ultimo sia alle dirette dipendenze della scuola, considerata quale entità imprenditoriale ex art. 2094 c.c. (prestatore di lavoro subordinato), ma anche indipendentemente dalla qualificazione del rapporto scuola-maestro in quanto sotto il profilo contrattuale rileva la concreta funzione dell'istruttore quale ausiliario nell'adempimento³⁶².

Quanto all'oggetto del contratto di insegnamento sciistico in giurisprudenza in varie ipotesi si è riconosciuta l'esistenza oltre all'obbligo di insegnare la pratica sportiva anche di un obbligo di svolgere l'attività di insegnamento in condizioni di sicurezza e di un generale ed accessorio obbligo avente ad oggetto la garanzia dell'incolumità e dell'integrità fisica dei discenti.

Tuttavia quest'obbligo di garanzia relazionato alle considerazioni, in precedenza svolte, circa l'alea normale di rischio accettata dall'allievo, non si atteggia in termini assoluti, si configura come un obbligo relativo di non

per raggiungere un'altra allieva giunta in ritardo rispetto all'orario d'inizio del corso. Stremata dall'attesa, la discente ebbe un cedimento delle gambe e cadde a terra procurandosi una lesione al ginocchio e così invocava la responsabilità contrattuale del maestro per la violazione degli obblighi contrattuali di insegnamento e sorveglianza precedentemente assunti nei suoi confronti. La corte ritenne che "pur dovendo sostenersi che l'abbandono, seppur temporaneo, dell'allieva principiante da parte del maestro costituisca illecito contrattuale, quello specifico evento lesivo non poteva considerarsi eziologicamente riconducibile all'illecito, dovendo essere imputato in via esclusiva alla mancanza nell'allieva del livello minimo di preparazione fisica ed atletica richiesta dall'attività sciistica". Si proseguiva sostenendo che le particolari modalità del sinistro evidenziavano "l'elevata probabilità che l'evento lesivo avrebbe potuto verificarsi anche nel corso del normale svolgimento della lezione, alla presenza del maestro". Il maestro non era responsabile per eventi lesivi eziologicamente riconducibili "a cause estranee alla sua sfera di controllo, quale l'assoluta mancanza, in un allievo di giovane età, della condizione fisico-atletica normalmente posseduta da un soggetto con tali caratteristiche tipologiche". Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 3 maggio 2000, n. 33, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁶² Tribunale di Rovereto, 27 ottobre 1995, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

esporre l'integrità personale del discente ad un rischio superiore a quello normalmente inerente alla pratica sciatoria e non consono alle specifiche caratteristiche del singolo discente³⁶³.

L'istruttore si dovrà considerare responsabile solo delle "lesioni riconducibili alla colpevole esposizione dell'allievo ad un rischio non consono alle capacità tecnico-fisiche di quest'ultimo" e l'onere probatorio relativo a tali circostanze competerà proprio al discente³⁶⁴.

La responsabilità del maestro di sci, dunque, visto e considerato che il contratto di insegnamento nella maggior parte dei casi viene stipulato fra allievi e Scuola di sci, si dovrà fondare su basi extracontrattuali. Oltre al ricorso all'art. 2043 c.c.³⁶⁵, che non comporta problemi applicativi di rilievo in tale ambito, è astrattamente invocabile anche l'art. 2048, comma secondo, c.c.. Quest'ultima norma pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori, per il fatto commesso dai minori nel tempo in cui si trovavano sotto la loro sorveglianza, salvo che non forniscano, ex art. 2048 comma terzo c.c., la prova, per nulla agevole, di non aver potuto impedire il fatto³⁶⁶.

³⁶³ Si veda in proposito una sentenza del Tribunale di Trento in cui si afferma che dal contratto atipico d'insegnamento della disciplina sportiva, scaturisce, come obbligo accessorio a carico della Scuola di sci, l'obbligo di protezione della salute dell'allievo il quale si specifica nel dovere di non esporre quest'ultimo ad un rischio superiore a quello normalmente inerente alla pratica dell'attività sciistica e deve ritenersi adempiuto qualora il maestro, di cui la scuola si avvale, non richieda all'allievo una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive qualità del cliente. Tribunale di Trento, 3 ottobre 2003, n. 88; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit. Nello stesso senso si veda Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, 9 febbraio 2001, ove oltre a sottolineare che l'obbligazione assunta dal maestro di sci è un'obbligazione di mezzi e non di risultato si specifica che "non rientra sicuramente tra le obbligazioni del maestro di sci l'assunzione di garanzia dell'incolumità fisica del principiante. Vi è senz'altro invece l'obbligo di non esporre tale incolumità fisica a un rischio superiore a quello intrinsecamente e normalmente inerente ad un'attività pericolosa come quella sciistica: tale obbligo viene adempiuto nel caso in cui il maestro non richieda all'allievo una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive caratteristiche dell'allievo"; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁶⁴ Tribunale di Trento, 9 febbraio 2001, cit.

³⁶⁵ Si segnalano a titolo esemplificativo alcune sentenze che hanno accertato l'esistenza o l'inesistenza della responsabilità del maestro di sci ex art. 2043 c.c.: App. Trento, 21 gennaio 1998, n.442; Tribunale di Trento, 5 marzo 1991, n. 158; App. Trento, 17 luglio 1997, n.138; Tribunale di Trento, , 4 maggio 1995, n. 405; Tribunale di Trento, 12 febbraio 2002, n. 160; Tribunale di Trento, 9 marzo 2001, n. 282; Tribunale di Bolzano, 21 marzo 1992, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁶⁶ Fra i numerosi contributi si richiamano i più recenti: VENTURELLI A., *Sulla responsabilità del precettore ex art. 2048, secondo comma, c.c.*, in *Danno e resp.*, 2004, 1094; LANOTTE A., *Condotta auto lesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*, in *Danno e resp.*, 2003,

Tale norma sarebbe invocabile nei confronti dell'istruttore sciistico in quanto la nozione di precettore, lungi dall'essere rigida, si presta ad ricomprendere tutte le tipologie di istruttori sportivi³⁶⁷.

La norma pone però ulteriori questioni, tutt'altro che superficiali, che hanno alimentato, nel corso degli anni, un dibattito dottrinale e giurisprudenziale di notevoli dimensioni.

Ciò che risulta controverso è se il precettore debba rispondere solo del danno che l'allievo abbia cagionato ad un terzo ovvero anche a quello che l'allievo si sia auto-procurato.

In giurisprudenza sono emersi due opposti orientamenti³⁶⁸, ma oggi, anche in seguito ad un recente avvallo delle Sezioni Unite³⁶⁹, sembra prevalere soltanto l'indirizzo in base al quale presupposto necessario all'applicazione della presunzione di responsabilità, ex art. 2048 comma secondo c.c., sarebbe il compimento da parte dell'allievo, di un fatto illecito nei confronti di una terza persona.

Questo orientamento "restrittivo" risulterebbe condivisibile anche alla luce del tenore letterale della norma, che infatti fa esplicito riferimento ad un "fatto illecito dell'allievo": pertanto non può che trattarsi di un fatto "antigiuridico lesivo della sfera giuridica di un terzo in quanto il danno che l'allievo procura a sé stesso non sottende alcun profilo di illiceità³⁷⁰". Le S.U. sottolineano inoltre che la presunzione contenuta nell'art. 2048 c.c.

46; AGNINO A., *Il fatto repentino ed improvviso esclude la responsabilità dei precettori*, in *Danno e resp.*, 2002, 283; DI COMMO F., *L'illiceità (o antigiuridicità) del fatto del minore (o dell'incapace) come presupposto all'applicazione dell'art. 2048 (o 2047) c.c.*, nota a Cass. 26 giugno 2001, n. 8740, Cass. 18 agosto 2001, n. 5668, in *Foro it.*, 2001, I, 3100.

³⁶⁷ Si vedano ad esempio per il maestro di tennis : Tribunale di Monza, 13 settembre 1988, in *Foro it. Rep.*, 1990, voce *Responsabilità civile*, n. 10; Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 1984, n. 2027, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce *Responsabilità civile*, n. 94.

³⁶⁸ La giurisprudenza minoritaria, avvallata da due pronunce delle S.U. (Cass., S.U., 3 febbraio 1972, n. 260, in *Foro it.*, 1972, I, 3522 e Cass. S.U., 11 agosto 1997, n. 7454, in *Foro it. Rep.*, 1998, voce *Istruzione pubblica*, n. 493 ed illustre dottrina (BIANCA C.M., *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1994, 701) riteneva operativa la presunzione ex art. 2048 comma secondo c.c. anche ove l'evento dannoso occorso al discente, nel periodo in cui si trovava sotto la sorveglianza dell'insegnante, fosse originato da un comportamento auto lesivo dello stesso.

³⁶⁹ "La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia con la sua condotta cagionato a se stesso", Cass. S.U., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Foro it.*, 2002, I, 2635, con nota di DI COMMO F.

³⁷⁰ LANOTTE, *Condotta auto lesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*, cit.

avrebbe un carattere di eccezionalità in quanto prevista al fine di espletare una funzione di garanzia e di protezione dei terzi che si trovino esposti al rischio di un danno derivante da condotte di minori difficilmente prevedibili e gestibili³⁷¹.

Molte delle pronunce di merito che si sono interessate della responsabilità del maestro di sci *ex art.* 2048, comma secondo, c.c. hanno sposato l'orientamento restrittivo, ancor prima del *placet* delle S.U., ritenendo operativa la presunzione nelle sole ipotesi in cui l'allievo, sotto la vigilanza del maestro, procuri colposamente dei danni a terzi³⁷².

A riprova di ciò il la Corte d'Appello di Trento nel 2001, escludeva la responsabilità dell'istruttore per il danno occorso all'allievo investito da un terzo durante una lezione in quanto l'applicazione della norma di cui all'art. 2048 comma secondo c.c. richiede che "il fatto lesivo provenga da un allievo posto sotto la vigilanza dell'insegnante"³⁷³.

Il Tribunale di Trento in una sentenza di merito ha poi richiamato la succitata pronuncia delle S.U. per rafforzare le sue argomentazioni circa l'esclusione dell'applicazione della presunzione di responsabilità ad una istruttrice di sci in relazione ai danni che la sua allieva si era provocata durante una lezione collettiva³⁷⁴.

Nonostante tutto potrà comunque essere accertata la responsabilità dell'istruttore per le lesioni che l'allievo si sia autonomamente provocato, ma sulla base dell'art. 2043 c.c. e dunque attraverso la dimostrazione di specifici profili di colpa dell'istruttore; sull'attore – danneggiato graverà così l'onere di provare anzitutto che il maestro è stato negligente nel violare l'obbligo di vigilanza ed inoltre la sussistenza di una relazione

³⁷¹ Cass. S.U., 27 giugno 2002, *cit.*

³⁷² Si segnalano comunque per completezza delle pronunce , antecedenti all'intervento nomofilattico delle S.U., che hanno sposato l'orientamento opposto: Tribunale di Trento, 10 febbraio 2000, n.10; Tribunale di Trento, 23 marzo 2001n. 12 : "il maestro di sci risponde, *ex art.* 2048 c.c., sia dei danni arrecati, sia dei danni subiti dai minori lui affidati": in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, *cit.*

³⁷³ App. Trento, 11 dicembre 2001, n.248; si vedano inoltre: App. Trento, 21 gennaio 1998, n.442; App. Trento, 20 aprile 1991, n.137; App. Trento, 7 dicembre 1991, n.50; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, *cit.*

³⁷⁴ "il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui"; Tribunale di Trento, 15 giugno 2004, n. 44, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, *cit.*

causale fra detta violazione ed il danno in concreto verificatosi: in altri termini dovrà provare che l'evento dannoso non si sarebbe verificato se l'obbligo di vigilanza non fosse stato, in concreto, violato³⁷⁵.

L'applicabilità della presunzione contenuta nell'art. 2048, comma secondo, c.c. pone un'ulteriore questione: detto segmento della disposizione infatti, a differenza di quanto avviene nel primo comma, non fa espresso riferimento alla minore età dell'allievo quale presupposto applicativo.

Da questo silenzio sono così emersi in dottrina due opposti orientamenti che sono stati poi seguiti in maniera ondivaga dai giudici di merito.

L'orientamento minoritario si fonda sulla distinzione, ritenuta necessaria, fra due tipi di illecito: quello che sia strettamente collegato all'attività di insegnamento e quello che invece sia in una relazione "occasionale" con tale attività. Solo nelle ipotesi rientranti nella seconda tipologia di illecito il maestro andrebbe esente da responsabilità; ove il danno causato dall'allievo sia strettamente legato all'attività svolta sotto la direzione dell'istruttore, indipendentemente dalla maggiore o minore età del discente, quest'ultimo sarà sempre responsabile a patto che sia accertata la relazione causale fra evento lesivo e violazione dell'obbligo di vigilanza, su di lui incombente³⁷⁶.

In tale direzione si colloca una pronuncia del Tribunale di Trento che fonda la responsabilità del maestro ex art. 2048 comma secondo c.c. per il danno che un allievo, maggiorenne, aveva causato durante l'esecuzione di un esercizio richiesto dallo stesso istruttore³⁷⁷.

Nella specie i partecipanti al corso erano impegnati in un esercizio consistente nello scendere per un tratto di pista per poi arrestarsi gli uni accanto agli altri. Uno dei discenti però al termine della discesa anziché

³⁷⁵ Nel caso deciso dal citato Trib. Trento, 15 giugno 2004, si riteneva ad esempio che l'onere della prova non fosse stato sufficientemente assolto dall'attore. Questi non era infatti riuscito a dimostrare che al maestro fosse imputabile un "difetto di attenzione o di vigilanza, ovvero una scorretta impostazione della lezione collettiva cui fosse eziologicamente riconducibile l'infortunio" da questi subito. Si concludeva affermando che l'evento lesivo era dipeso dalla caduta, improvvisa e non evitabile, dell'attore, che sarebbe riconducibile nel normale rischio insito nell'attività sportiva praticata.

³⁷⁶ BEGHINI R., *L'illecito civile e penale sportivo*, Cedam, Padova, 1999, 162; PATTI S., *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Resp. civ.*, II, 1992, 509-513.

³⁷⁷ Tribunale di Trento, 20 settembre 1989, n.742, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

arrestarsi investì una compagna di corso, che aveva già eseguito l'esercizio e si trovava accanto agli altri allievi ferma, procurandole delle lesioni. La responsabilità dell'accaduto venne addebitata, dalla corte, al maestro in quanto non aveva fornito la prova di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad impedire una situazione di pericolo favorevole al verificarsi del sinistro ed anzi era da considerarsi colpevolmente imprudente per aver scelto un esercizio che aveva in concreto agevolato il verificarsi dell'evento dannoso. La corte infine sottolineava, a conferma dell'adesione all'orientamento minoritario, "a nulla rilevando al fine dell'applicazione della suddetta norma la maggiore o minore età dell'allievo".

Il secondo orientamento, prevalente rispetto al precedente ed avallato anche da una sentenza di legittimità³⁷⁸, considera quale presupposto ineliminabile all'affermazione della responsabilità degli insegnanti per il fatto illecito degli allievi la minore età di questi ultimi³⁷⁹. Si sostiene ciò in quanto l'art. 2048 comma secondo c.c. troverebbe giustificazione nel particolare dovere di sorveglianza incombente sui precettori nei riguardi di soggetti che in ragione della minore età necessitano di un potere di controllo assai esteso da parte dei loro insegnanti³⁸⁰.

A prescindere dalle succitate questioni bisogna comunque ricordare che la responsabilità dei precettori viene individuata, dalla giurisprudenza, nella presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di vigilanza³⁸¹. Il maestro di sci pertanto al fine di non incorrere nell'addebito di responsabilità dovrà provare di aver adempiuto all'obbligo di vigilanza con

³⁷⁸ La Cassazione sottolinea come la presunzione di responsabilità ex art. 2048 comma secondo c.c. non sia applicabile ove l'allievo sia maggiorenne in quanto sarebbe irragionevole che il legislatore abbia inteso riservare agli insegnanti un trattamento peggiore rispetto a quello delineato per i genitori ed i tutori al comma primo della stessa norma. Cass. civ. Sez. III, 30 maggio 2001, n. 7387, in *Studium iuris*, 2001, 1337, con nota di PASQUILLI.

³⁷⁹ Affermano, ad esempio, l'applicabilità dell'art. 2048 alle sole ipotesi di danni cagionati da minori: Tribunale di Trento, 12 aprile 2000, n. 473, poi confermata da App. Trento, 11 dicembre 2001, n. 248, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità scistica: banca dati*, cit.

³⁸⁰ LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, cit., 154.

³⁸¹ Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 263, in *Foro it.*, 1970, I, 2135; Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 1986, n.5424, in *Foro it. Rep.*, 1987, voce *Responsabilità civile*, n. 97.

modalità tali da impedire l'evento dannoso³⁸². Sul danneggiato graverà invece il solo onere di dimostrare che il danno ha avuto luogo nel tempo in cui l'allievo si trovava sottoposto al controllo dell'insegnante.

I giudici dovranno compiere una valutazione sull'adeguatezza dell'attività di vigilanza posta in essere dal maestro. Tale valutazione sarà compiuta comparando il concreto comportamento dell'insegnante con uno standard di diligenza diversamente calibrato sugli elementi della fattispecie. Lungi dall'adottare uno standard preconfezionato ed assoluto è opportuno che di volta in volta le corti considerino le differenti caratteristiche degli allievi (età, maturità psicofisica, livello di capacità tecnica e di resistenza fisica) e le condizioni oggettive in cui si svolge l'attività di insegnamento (grado di difficoltà delle piste e degli esercizi, condizioni meteorologiche ed ambientali): l'intensità dell'obbligo di vigilanza gravante sul maestro è infatti variamente influenzata da tali fattori.

Al decrescere dell'età e delle capacità tecniche degli alunni si dovrà pretendere dal maestro una sorveglianza costante³⁸³.

Il maestro di sci per non incorrere in una positiva affermazione di responsabilità nei suoi riguardi ha inoltre la facoltà di fornire una prova liberatoria consistente nella dimostrazione di un fatto improvviso e repentino, ineliminabile pur con la dovuta diligenza, che si sia posto quale causa dell'evento dannoso. La stessa Cassazione si è espressa in questi termini escludendo la responsabilità di un istruttore di sci per le lesioni

³⁸² Si veda in tal senso Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6311, che conferma l'esclusione della responsabilità della scuola di sci e del maestro (di cui la scuola si era avvalsa) per l'investimento di un'alunna, che partecipava ad una lezione di sci collettiva, da parte di un terzo. Tale esclusione si fondava sulla considerazione che "l'insegnamento concretamente adottato, con il maestro che precedeva gli allievi e indicava le posizioni da assumere via via, doveva considerarsi adeguato" ed inoltre che "l'invocata responsabilità doveva essere esclusa per il fatto che al maestro risultava "umanamente impossibile" evitare l'incidente". Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6311, in *Foro it. Rep.*, 1998, voce *Responsabilità civile*, n. 187.

³⁸³ Si veda ad esempio App. Trento, 20 luglio 2004, che ha escluso la sussistenza della culpa in vigilando del maestro di sci per i danni che una sua allieva si era procurata, scivolando durante un esercizio svolto sotto la direzione dello stesso, in quanto erano state adottate tutte le cautele necessarie in relazione alla capacità tecnica ed alla maturità dell'alunna. La condotta del maestro veniva ritenuta diligente soprattutto per le modalità con cui aveva concretamente svolto la lezione: aveva infatti condotto la discente su un tracciato, un "campo scuola" per principianti, adeguato alle sue capacità, e l'aveva assistita in maniera costante posizionandosi a valle della stessa, con gli sci all'indietro, al fine di seguire i suoi movimenti. App. Trento, 20 luglio 2004, n. 256, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

subite da una sua allieva, in seguito all'investimento da parte di un terzo estraneo al corso, in quanto il maestro, procedendo davanti al gruppo di allievi, si trovava nella "materiale impossibilità di evitare l'evento"³⁸⁴.

Bisogna comunque sottolineare che l'imprevedibilità del fatto non ha effetto liberatorio sull'istruttore ove l'obbligo di vigilanza non sia stato, da questi, adeguatamente adempiuto in relazione alle circostanze concrete.

Prima ancora di allegare il fatto repentino ed improvviso il maestro deve aver cura di dimostrare di aver preventivamente adottato misure organizzative e didattiche atte a scongiurare situazioni potenzialmente rischiose per i propri allievi³⁸⁵.

Nei confronti della Scuola di sci, rimanendo in ambito extracontrattuale, è inoltre possibile invocare l'art. 2049 c.c. relativo alla responsabilità dei padroni e dei committenti; norma che per la giurisprudenza configura una responsabilità oggettiva per fatto altrui³⁸⁶.

Sotto il profilo dei presupposti applicativi della succitata norma la giurisprudenza, da quasi trent'anni, si attiene a quanto disposto dalla Cassazione; pertanto la responsabilità del committente per il fatto illecito del commesso non richiede la sussistenza di uno stabile rapporto di lavoro a patto che si tratti di attività svolta su richiesta e per conto del committente e sia caratterizzata da un vincolo di subordinazione

³⁸⁴ Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6866, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁸⁵ Si veda ad esempio una sentenza del Tribunale di Trento, molto severa nei riguardi del maestro, ove si afferma proprio che "la prova di non aver potuto impedire il fatto, che il maestro di sci deve fornire, a norma dell'art. 2048 c.c., comma 3, per superare la presunzione di responsabilità in ordine all'evento lesivo subito dall'allievo nel tempo in cui si trovava sotto la sua vigilanza, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di impedire il danno (nella specie una collisione repentina fra gli allievi), ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il maestro veniva pertanto ritenuto responsabile in quanto a giudizio del Tribunale "avrebbe dovuto impartire agli sciatori le corrette istruzioni tecniche da seguire durante la discesa collettiva, imponendo una prudenziale distanza di sicurezza fra i medesimi". Tribunale di Trento, 23 marzo 2001, n. 12; in un casi analoghi si vedano anche Tribunale di Trento, 20 aprile 1991 e Tribunale di Trento, 10 ottobre 1989, n. 795, in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁸⁶ Cass. Civ., Sez. III, 29 ottobre 1970, n.2256, in *Foro it. Rep.*, 1971, voce *Responsabilità civile*, n. 143: si afferma che la norma prevede una presunzione assoluta (*iuris et de iure*) di responsabilità che si fonda sulla *culpa in eligendo* o *in vigilando*. Cass. civ., Sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce *cit.*, n.115 ammette in maniera ancor più esplicita il carattere oggettivo di tali ipotesi di responsabilità ritenendole indipendenti dall'accertamento della non colpevolezza del soggetto.

implicante un potere di sorveglianza e di direzione in capo al medesimo committente³⁸⁷.

Nell'ambito di nostro interesse in una pronuncia di merito, ad esempio, si è ritenuto applicabile l'art. 2049 c.c. ravvisando l'esistenza, tra Scuola di sci e maestro, di "un vincolo, se non proprio di subordinazione, quantomeno di dipendenza caratterizzato da un potere di direzione e vigilanza, il quale pur di natura temporanea e non continuativa, è atto a integrare la responsabilità della convenuta"³⁸⁸.

In sede giudiziale per l'affermazione della responsabilità, ex art. 2049 c.c., della Scuola di sci per i fatti illeciti dei maestri di sci, di cui si serve per onorare gli impegni presi con i clienti, sarà opportuna la verifica della sussistenza di una serie di dati fattuali. Bisognerà in sostanza accertare che la Scuola abbia materialmente organizzato il corso di sci ricevendo le varie iscrizioni, che abbia scelto un determinato maestro per poi assegnargli l'incarico di svolgere la lezione ed inoltre che abbia ricevuto il compenso per l'attività svolta dal maestro stesso³⁸⁹.

Dall'analisi delle pronunce relative alla responsabilità degli istruttori sciistici emerge una tendenza dei giudici a trattare con rigore "attenuato" tali figure professionali rispetto a quanto visto, ad esempio, in relazione ai gestori dell'area sciabile attrezzata.

³⁸⁷ Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 1980, n. 5611, in *Foro it. Rep.*, 1980, voce *Responsabilità civile*, n. 111.

³⁸⁸ Tribunale di Trento, 20 settembre 1989, n.742; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

³⁸⁹ Tali profili sono stati puntualmente analizzati ed elencati in una sentenza della App. Trento, ma nella specie la mancata prova da parte del danneggiato della ricorrenza di tali elementi fattuali ha portato all'esclusione della responsabilità dell'Associazione dei maestri di sci per il fatto illecito di uno dei maestri ad essa associati. L'istruttore di sci, ritenuto responsabile per l'evento lesivo occorso ad un proprio allievo nel corso di una lezione, risultava infatti iscritto a tale Associazione di maestri di sci, che prevedeva tra i suoi scopi statutari la formazione e la preparazione dei propri iscritti, la tutela dell'immagine delle scuole locali, ma non vi includeva l'organizzazione di corsi. I suoi associati erano pertanto liberi di svolgere la propria professione autonomamente o su incarico delle scuole locali senza versare alcunché all'Associazione. Nel caso di specie, il corso, durante ed in occasione del quale si è verificato l'evento lesivo, era stato organizzato da una scuola locale e non direttamente dall'Associazione convenuta; la Corte escludeva perciò la sua responsabilità, non avendo quest'ultima speso il suo nome nell'organizzazione del corso, né provveduto alle iscrizioni, alla ricezione del compenso e tantomeno all'affidamento al maestro dell'incarico di svolgere la lezione. App. Trento, 9 marzo 2004, n.216; in IZZO, FERRARI, *La responsabilità sciistica: banca dati*, cit.

In dottrina alcuni ritengono che questo atteggiamento giurisprudenziale sia influenzato da una valutazione di meritevolezza ed utilità sociale dell'attività posta in essere dagli istruttori sportivi³⁹⁰. Tali soggetti infatti diffondono lo sport: attività foriera di benefici per il singolo e per la collettività; da alcune parti si sottolinea altresì l' idoneità dello sport a promuovere alcuni valori fondamentali della Costituzione tanto da riconoscerne un valore costituzionale indiretto³⁹¹.

In questo settore dunque i giudici, anche se senza sposare le considerazioni dell'AED relative alla bilateralità della precauzione in ambito sciistico e guidati da valutazioni di più ampio respiro, non mancano di offrire soluzioni efficienti mediante una precisa analisi degli elementi fattuali senza cadere nella tentazione di ricorrere acriticamente a schemi di imputazione oggettiva o di responsabilità aggravata.

³⁹⁰ BUSNELLI F.D., PONZANELLI G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Riv. Dir. sportivo*, 1984, 283.

³⁹¹ DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, 45.

CAPITOLO 2

LA RESPONSABILITÀ NELL'ALPINISMO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE LEGATE ALLA MONTAGNA

II.2.1. L'accompagnamento in montagna: fra figure riconosciute *ex lege*, CAI e spirito solidaristico

Il fenomeno dell'accompagnamento in montagna, alpinistico o escursionistico, viene da più parti letto come regola di prudenza e come strumento di limitazione dei rischi connaturati alla frequentazione dell'ambiente montano.

Prima di procedere ad un'analisi dettagliata in relazione alle diverse figure di accompagnatori, a cui l'utenza può ricorrere, pare opportuno, in questa sede preliminare, fornire una generale definizione di accompagnamento; definizione che si rivelerà utile anche per le considerazioni relative ai profili di responsabilità che verranno svolte nei successivi paragrafi.

L'accompagnamento si può definire come un'attività umana mediante la quale un soggetto (accompagnatore), professionalmente, per spirito associazionistico, per amicizia o per cortesia, si unisce ad una o più persone (accompagnati) assumendosi, espressamente o tacitamente, la responsabilità di offrire loro collaborazione e protezione in misura proporzionale alle differenze di capacità e conoscenze (da lui possedute in rapporto a quelle degli accompagnati), con la finalità di rendere possibile o favorire le attività escursionistiche o alpinistiche. All'accompagnatore in virtù della sua posizione compete un potere direttivo da cui deriva la consequenziale subordinazione degli accompagnati; questi ultimi infatti hanno il dovere di seguire le regole comportamentali impartite dal *dominus* della gita.

Gli accompagnati mediante il ricorso all'accompagnatore vedranno così limitato il rischio normalmente assunto nell'esercizio delle attività

alpinistiche, ma l'estensione di tale limitazione, lungi dall'essere fissa, varia in relazione al grado di affidamento riposto nell'accompagnatore e ciò, come meglio vedremo, si determina con riguardo a diversi fattori come ad esempio la qualifica dell'accompagnatore ed il grado di capacità possedute dell'accompagnato³⁹².

La guida alpina costituisce la figura di accompagnatore a cui tradizionalmente ci si affida nelle escursioni alpinistiche in quanto riconosciuta quale soggetto in grado di garantire una corretta frequentazione dell'ambiente montano. Le guide infatti in funzione del raggiungimento di elevati livelli di sicurezza trasmettono agli accompagnati conoscenze tecniche, parametri di comportamento ed orientamento, sensibilizzando gli stessi ai profondi valori insiti nell'ambiente montano.

Per quasi mezzo secolo l'attività della guida alpina è stata ricompresa nella categoria dei maestri girovagli, disciplinata dal T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza³⁹³. L'esercizio di tali professioni, fra cui rientrava anche quella di maestro di sci, era subordinato al rilascio di una licenza da parte del questore.

La crescente diffusione delle attività alpinistiche ed escursionistiche connessa al bisogno, per i neofiti delle discipline, di contare su figure altamente qualificate ha condotto, alla fine degli anni Ottanta, il legislatore nazionale ad intervenire organicamente in materia.

La legge quadro n. 6 del 6 gennaio 1989, "Ordinamento della professione di guida alpina", ha così inserito l'attività della guida alpina nell'ambito

³⁹² TORTI V., *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, Milano, 1994, 21.

³⁹³ Art. 123 del R.D. n. 773/1931 (modificato dalla legge n. 1051 del 1 dicembre 1971) "per l'esercizio del mestiere di guida o portatore alpino o per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza dal questore. La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente". Si ricorda inoltre che la Legge quadro per il Turismo n. 217 del 17 maggio 1983 aveva annoverato tra le "attività professionali" legate al turismo quelle di guida alpina, di aspirante guida alpina e di guida speleologica, all'art.11 di tale legge infatti si prevedeva "è guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina. È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali".

delle professioni “protette” (esercitabili solo da soggetti abilitati ed iscritti all’albo) codificando espressamente le attività riservate a queste figure.

L’intento di questa normativa è stato quello di introdurre una disciplina pubblicistica in grado di tutelare tali figure professionali mediante un doveroso riconoscimento giuridico sì da garantire al meglio il livello qualitativo degli esercenti la professione e l’affidamento degli utenti³⁹⁴.

L’art. 1 precisa che la “legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina” conferendo in tal modo alle Regioni la facoltà di dar vita ad un intensa attività di attuazione³⁹⁵.

La legge n. 6/1989 oltre alla figura della guida alpina, che articola nei due gradi di “aspirante guida” e “guida alpina- maestro di alpinismo”³⁹⁶, riconosce le figure di “accompagnatore di media montagna”, di “guida vulcanologica” e di “guida speleologica”.

Dal testo emerge in modo puntuale che è guida alpina “chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo naturalistiche”³⁹⁷. L’aspirante guida può svolgere analoghe attività, ma “ con esclusione delle ascensioni di maggior impegno”³⁹⁸.

³⁹⁴ Corte Cost., 3 luglio 1989, n.372, in G.U., 12 luglio 1989, 1ma serie speciale, n.28.

³⁹⁵ A titolo esemplificativo si ricordano : la L.R. Marche, n. 4, 23 gennaio 1996, “Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero” (artt. 34 e ss); L.R. Lombardia, n. 10, 6 dicembre 2004, “Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»”(artt. 1, 18-35); L.R. Veneto, n. 2, 3 gennaio 2005 “Legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”; L.P. Trento, n. 20, 23 agosto 1993, “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento”.

³⁹⁶ Art. 3 legge n.6/1989.

³⁹⁷ Art. 2 comma 1, legge n.6/1989.

³⁹⁸ Art. 3 comma 2, legge n.6/1989.

L'accompagnatore di media montagna costituisce una novità assoluta e la legge individua nelle Regioni i soggetti deputati all'eventuale previsione, formazione ed abilitazione di tali figure professionali³⁹⁹.

L'accompagnatore di media montagna in genere svolge “in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 art. 2” (attività normalmente riservate alla guida alpina) “con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi”⁴⁰⁰. Alla luce del richiamo testuale contenuto nella norma dovrebbe ritenersi ammessa anche la facoltà didattica, oltre a quella di accompagnamento, nei limiti della “media montagna”⁴⁰¹. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna, nelle Regioni ove tale figura sia stata prevista, è poi subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il Collegio regionale delle guide⁴⁰².

³⁹⁹ Art. 21 comma primo, legge n.6/1989. Si ricorda ad esempio la L.P. Trento n. 20, 23 agosto 1993, che all' art. 16-bis prevede la figura dell'accompagnatore di territorio definendolo come “chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati; accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico”. E prosegue, al comma secondo, ponendo come limite per l'attività di tale figura i 1.800 metri di quota “con esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi”, ma in deroga a tale limite si prevede che “il servizio provinciale competente in materia di turismo individua, su proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di accompagnamento in escursioni, in deroga a quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo”. Si segnalano anche la L. R. Lombardia n. 10, 6 dicembre 2004, che prevede accanto a quella della guida alpina la figura dell'accompagnatore di media montagna (artt. 1, 18, 33); la L.R. Marche, n. 4, 23 gennaio 1996 che disciplina la figura dell'accompagnatore di media montagna (artt. 39, 39-bis e 40).

⁴⁰⁰ Art. 21 comma secondo.

⁴⁰¹ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 26.

⁴⁰² In base all'art. 22 della legge quadro nazionale, recante “Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna”, si precisa che “l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione”, ma “l'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica (...). L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico – pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni. Programmi e modalità

Le altre due figure previste dalla legge non pongono particolari questioni interpretative e si ricorda che per la guida vulcanologica valgono dei limiti di operatività definiti in base ad un criterio territoriale, come, si è osservato, in relazione all'accompagnatore di media montagna⁴⁰³. La guida speleologica è invece chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle esplorazioni di grotte e cavità naturali⁴⁰⁴.

Dalla legge quadro si ricava che l'esercizio stabile di attività di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo⁴⁰⁵, ma il requisito della stabilità si ritiene soddisfatto anche se si tratta di attività non continuativa o esclusiva e dunque anche se, come spesso accade, essa è saltuaria o stagionale. Per acquisire l'abilitazione tecnica necessaria per l'iscrizione all'albo è prevista la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il successivo superamento dei relativi esami⁴⁰⁶.

per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide (...).

⁴⁰³ L'art. 23 dedicato alle guide vulcanologiche prevede "l'attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine - maestri di alpinismo ed agli aspiranti guida (...) quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piconza e ramponi. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali".

⁴⁰⁴ Art. 26 legge n.6/1989.

⁴⁰⁵ L'art. 4 dedicato all'albo professionale delle guide alpine al comma primo prevede che "l'esercizio stabile della professione di guida alpina (...) è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della Regione dal rispettivo Collegio regionale ex art. 13". L'art. 5 specifica gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione all'albo "abilitazione tecnica, cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea; età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida; idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza; possesso del diploma di scuola media inferiore; non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione; residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione".

⁴⁰⁶ Art. 7 specifica inoltre che "i corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione. (...) I corsi sono organizzati almeno ogni due anni. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine - maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore (...). Esse sono presiedute da una guida alpina - maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del

L'art 8 inoltre prevede che l'iscrizione negli albi abbia un'efficacia di tre anni salva la rinnovabilità previo accertamento dell' idoneità psico-fisica e l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale ⁴⁰⁷.

L'esercizio di tale professione senza aver conseguito l'abilitazione integra la fattispecie delittuosa di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p. ed art. 18 legge n. 6/1989), mentre la mancata iscrizione all'albo rende il rapporto contrattuale di lavoro nullo e non dà luogo a compenso (art. 2231 c.c.). L'esercizio professionale comporta altresì l'aggiornamento e la specializzazione tecnica⁴⁰⁸, l'uso di tariffe professionali e la soggezione alla normativa disciplinare⁴⁰⁹.

Dal quadro emergente dalla legge si può inferire che il principale oggetto dell'attività svolta dalle guide alpine risiede nell'accompagnamento professionale di persone e nell'insegnamento di tecniche alpinistiche. La norma sottolinea che tali attività sono svolte "professionalmente" e ciò sta ad indicare che la finalità delle stesse risiede nella realizzazione di un guadagno o un lucro; si tratta dunque di attività a titolo presumibilmente oneroso. Di conseguenza è possibile qualificare la relazione fra guida alpina e clienti come un contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. del c.c..

La legge quadro però non si arresta a quanto fin ora esposto. In virtù dell'importanza rivestite dal CAI in ambito alpinistico e nella diffusione dei valori dell'ambiente montano conserva a questo organismo la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento per attività alpinistiche, sci

turismo e dello spettacolo. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi”.

⁴⁰⁷ Art. 9 dedicato all'aggiornamento professionale prevede che “le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti”

⁴⁰⁸ L'art. 10 è dedicato alle specializzazioni vi fa rientrare “arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio; speleologia; altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide”.

⁴⁰⁹ L'art. 12 in materia di tariffe professionali prevede che siano “stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo”. L'art. 17 si interessa alla specifica materia delle sanzioni disciplinari e dei ricorsi.

alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori, purché “a carattere non professionale”⁴¹⁰. Nel complesso si tratta delle stesse attività che la legge attribuisce alla competenza delle guide alpine, ma al CAI sono consentite solo in quanto gratuite e dunque solo ove trovino la propria giustificazione in fini associazionistici, di amicizia o di cortesia⁴¹¹.

Quanto concesso al CAI dalla legge n.6/1989 si configura come una palese deroga al regime di professione protetta della guida alpina⁴¹². Le medesime attività alpinistiche sono dunque svolte da soggetti inseriti in un ordinamento professionale e da soggetti che ne sono estranei ai quali è richiesta, quale elemento essenziale, la gratuità della prestazione.

Si è così venuto a creare un sistema “parallelo” rispetto a quello regolato mediante l’istituzione dell’ordine professionale delle guide alpine la cui finalità sarebbe stata “quella di regolarizzare particolari attività di rilevanza tecnica e generale a tutela degli utenti”⁴¹³.

A prescindere dalle considerazioni circa la legittimità costituzionale di questa scelta, che esulano dai precisi scopi dell’indagine che stiamo svolgendo, oggi chiunque decida di svolgere escursioni in montagna può rivolgersi oltre alle guide alpine anche agli accompagnatori non professionali.

⁴¹⁰ L’art. 20 prevede infatti “ il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di alpinismo” o “di sci – alpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo”. CARRERI ricorda che chi presta la propria attività a favore del CAI come istruttore non può essere qualificato come un lavoratore dipendente, in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione organica con l’ente, e dunque altro non è che un libero professionista. CARRERI C., *Responsabilità civile e penale dell’istruttore nelle scuole del CAI (Club Alpino Italiano)*, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, I, 154.

⁴¹¹ TORTI, *La responsabilità nell’accompagnamento in montagna*, op. cit., 29.

⁴¹² CARRERI C., *Una professione non protetta. Brevi note a margine dell’attività di guida alpina*, in *Giurisprudenza di merito*, 2000, 1308.

⁴¹³ CARRERI, *Una professione non protetta. Brevi note a margine dell’attività di guida alpina*, cit.

Dal momento che la pratica alpinistica comporta il possesso di un bagaglio tecnico di non poco conto anche il CAI, nell'ambito dell'autonomia concessagli dalla legge n.6/1989, ha previsto una serie di corsi ed esami, volti a far acquisire e ad accertare il possesso di determinate conoscenze e competenze, per abilitare, mediante l'attribuzione delle relative qualifiche, alle attività di accompagnamento e di didattica "non professionale". La garanzia per la sicurezza dell'utenza vista la serietà di questa associazione non sembra in ultima analisi compromessa.

Nell'ambito della categoria degli "accompagnatori non professionali" è poi possibile operare un'ulteriore distinzione fondata sulla sussistenza o meno di un'attestazione di possesso di conoscenze e capacità; si può infatti distinguere fra accompagnatori non professionali qualificati e non qualificati.

Alla prima sottocategoria (accompagnatori non professionali qualificati) appartengono gli istruttori del CAI, l'accompagnatore di escursionismo del CAI e l'accompagnatore di escursionismo giovanile del CAI⁴¹⁴; nell'ambito degli accompagnatori non professionali non qualificati rientrano invece: l'organizzatore o coordinatore di ambito associazionistico, l'accompagnatore occasionale per amicizia o cortesia, il compagno di cordata o escursione⁴¹⁵.

Il possesso di una qualifica ha una diretta e, come meglio si vedrà, di non poco momento conseguenza nell'ambito della responsabilità: in quanto coloro che ricorrono ad un soggetto munito di una qualsivoglia attestazione, attribuita con la frequenza di appositi corsi ed in seguito al superamento di determinati esami, pur in assenza di remunerazione e professionalità, fanno affidamento sulle sue presunte capacità e pertanto questo soggetto potrà essere civilmente responsabile degli eventuali eventi dannosi.

⁴¹⁴ Il CAI in base alla delega concessagli dalla legge n.6/1989 può autonomamente regolamentare le proprie figure di istruttori-accompagnatori, individuandone requisiti, criteri, metodi di formazione, condizioni di permanenza delle relative qualifiche, ambiti di attività e competenza.

⁴¹⁵ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 29.

Per quanto riguarda gli accompagnatori non professionali non qualificati al cui interno si possono ricomprendere diverse situazioni, assai tipiche in ambito montano, come ad esempio le escursioni in gruppo o le cordate motivate da spirito di amicizia e cortesia, si rinvia al prossimo paragrafo, non senza sottolineare sin d'ora che una responsabilità può derivare anche in tali circostanze, se caratterizzate da un inequivocabile consenso all'accompagnamento.

II.2.2. Tutela dell'affidamento e responsabilità dell'accompagnatore per incidenti alpinistici: quali norme applicare?

La materia della responsabilità civile degli accompagnatori, qualificati o non qualificati, per gli incidenti alpinistici costituisce un terreno poco indagato dalla dottrina e ciò è dovuto principalmente al fatto che le dimensioni del relativo contenzioso sono molto ridotte rispetto a quanto osservato per lo sci.

Un maggior numero di pronunce sono offerte dalla giurisprudenza penale ove, com'è noto, l'azione è obbligatoria.

Chi si è interrogato sulle ragioni dell'esiguità delle sentenze civili in quest'ambito ha sottolineato che gli alpinisti, in virtù di valori morali ed etici condivisi, sarebbero naturalmente poco propensi ad instaurare controversie legali gli uni contro gli altri⁴¹⁶. Questi soggetti sono infatti consapevoli dei rischi ineliminabili connessi all'attività che svolgono e sono altresì animati, sul piano etico, da uno spirito di solidarietà reciproca e da un profondo senso di responsabilità per le proprie azioni. Un tale atteggiamento psicologico condiviso ha come diretta conseguenza la convinzione che “ogni antigiuridicità debba trovare soluzione, ed eventualmente anche sanzione, soltanto sul piano sociale e morale, ma non su quello giuridico”⁴¹⁷.

⁴¹⁶ LENTI L., *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 426.

⁴¹⁷ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. , 427.

Nonostante gli scarsi esempi concreti forniti dalla giurisprudenza è comunque possibile svolgere alcune considerazioni sulle norme che potrebbero essere applicate dalle corti nell'ambito dell'accertamento della responsabilità civile delle diverse figure di accompagnatori che materialmente si pongano alla guida di escursioni alpinistiche dagli esiti infausti.

Bisogna preliminarmente osservare che la principale conseguenza dell'accompagnamento risiede nell'ingenerare un certo affidamento in capo agli accompagnati, questa situazione fa sorgere in capo all'accompagnatore un preciso e consequenziale dovere di protezione nei riguardi di tali soggetti. Fare affidamento significa contare sull'attenzione, sulle capacità, sulla garanzia fornita da altri; in altri termini equivale a "rimettersi nell'altrui protezione" per affrontare le difficoltà connesse all'alpinismo contando sull'esperienza e sulle maggiori cognizioni tecniche dell'accompagnatore⁴¹⁸.

Il livello dell'affidamento e l'estensione del corrispondente dovere di protezione vengono però influenzati da una serie di fattori mutevoli, che andranno a rivestire un ruolo fondamentale nel giudizio di responsabilità.

Queste variabili sono essenzialmente:

- la corresponsione di un compenso all'accompagnatore (la presenza del compenso fa aumentare livello di affidamento e dovere di protezione);
- la qualificazione dell'accompagnatore (il livello di affidamento varia a seconda che le capacità dell'accompagnatore siano certificate da appositi organismi, come il CAI o i Collegi regionali di guide alpine, e varia altresì a seconda delle modalità della certificazione ove presenti);
- il grado di difficoltà, di pericolosità e di impegno fisico e tecnico dell'escursione rapportato alle specifiche capacità degli accompagnati.

⁴¹⁸ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 42.

In relazione agli accompagnati il livello di affidamento varia poi in relazione

- all'estensione del divario fra capacità complessiva di questi e quella posseduta dall'accompagnatore;
- alla capacità degli stessi accompagnati di compiere quella specifica escursione, in condizioni di sicurezza, senza bisogno di accompagnamento;
- all'età degli accompagnati.

Un'indagine sulla responsabilità civile dell'accompagnatore non dovrà prescindere dall'analisi del livello di affidamento che gli accompagnati abbiano riposto in quest'ultimo in quanto “la responsabilità di chi accompagna e il rigore nella valutazione della sua colpa sono diversi secondo i casi e sono strettamente dipendenti sia dalla natura del rapporto che lega le parti, sia dal grado di affidamento creato”⁴¹⁹.

Da quanto fin ora detto si può osservare che al crescere del legittimo affidamento dell'accompagnato e del correlativo dovere di protezione dell'accompagnatore diminuisce il grado di gravità della colpa dell'accompagnatore necessario per l'addebito di responsabilità civile.

Si ricorda inoltre che condizione imprescindibile perché possa dirsi sussistente il rapporto di accompagnamento è la prestazione del consenso da parte dell'accompagnatore; si tratta di una manifestazione di volontà inequivocabilmente volta alla costituzione di tale rapporto tanto che senza consenso non potrà dirsi sussistente un accompagnamento di rilevanza giuridica.

La manifestazione del consenso si atteggia però in maniera diversa a seconda della tipologia di accompagnatore considerato.

Nel caso in cui si ricorra alla guida alpina o ad altri accompagnatori professionali viene ad instaurarsi una relazione contrattuale fra le parti e pertanto il consenso dell'accompagnatore è necessariamente espresso in quanto imposto dalla nozione stessa di contratto (art. 1321 c.c.). Oltretutto pur in assenza di prova scritta l'esistenza di un rapporto negoziale si può

⁴¹⁹ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. , 429.

dedurre, in base a quanto previsto dalla legge n.6/1989, dalla presunzione di onerosità della prestazione professionale e dalla necessità di pattuire un compenso per l'escursione concordata con il cliente⁴²⁰.

Se si ricorre invece alle figure degli accompagnatori non professionali, pur certificati dal CAI, il consenso all'accompagnamento di tali soggetti verrà concretamente manifestato, anche tacitamente, mediante la conduzione o l'organizzazione di corsi o lo svolgimento ed il coordinamento di determinate attività.

La situazione viene a complicarsi ove si debba accertare la manifestazione del consenso all'accompagnamento nei rapporti di amicizia o di cortesia (accompagnamento volontario).

L'accompagnatore volontario, a parte l'ipotesi di responsabilità per omissione di soccorso (art. 593 c.p.), è assolutamente libero di prestarsi gratuitamente ad accompagnare altri soggetti. La prestazione del consenso di questo soggetto, che può essere espressa o tacita, dovrà essere desumibile, in sede di giudizio, da comportamenti che siano stati tali da "ingenerare in un escursionista o alpinista di media diligenza il convincimento di essere accompagnato"⁴²¹.

Il fatto che l'individuazione del sorgere di un reale affidamento non sia così agevole in ipotesi di accompagnamento volontario è testimoniato anche dalla giurisprudenza: "l'andare insieme in montagna non instaura, neppure fra i componenti della stessa cordata, nessun rapporto di affidamento, custodia o cura, ai sensi dell'art. 591 c.p., salvo il caso della guida rispetto al cliente o dell'alpinista esperto che conduca un meno esperto che voglia da lui imparare, secondo un rapporto anche gratuito purché esplicito"⁴²².

Per chiarezza espositiva è opportuno ora vagliare i regimi di responsabilità applicabili agli accompagnatori analizzando partitamente le diverse forme di accompagnamento in precedenza descritte.

a) accompagnamento professionale

⁴²⁰ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 42.

⁴²¹ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 50.

⁴²² App. Torino, 5 gennaio 1983, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 336.

Consideriamo *in primis* le figure, legislativamente codificate, della guida alpina o dell'accompagnatore di media montagna, ove previsto.

Se un soggetto si rivolge a tali professionisti è evidente che vuole ridurre al minimo il rischio, comunque ineliminabile, della pratica alpinistica facendo sorgere in capo alla guida un dovere di protezione assai esteso⁴²³.

Il rapporto di accompagnamento in questo caso, come già anticipato, viene a qualificarsi quale “contratto di guida alpina”, un contratto stipulato con un professionista intellettuale e dal contenuto presuntivamente oneroso.

Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso in sede civile saranno invocabili le norme relative alla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale: l'art. 1176 c.c. fungerà da necessario referente ai fini della valutazione della diligenza nell'adempimento, ma si potrà applicare anche l'art. 2236 c.c., norma dedicata alla prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che prevede la responsabilità del prestatore solo in caso di dolo o colpa grave.

Dal momento che la professione di guida alpina condivide con quella del maestro di sci le caratteristiche di “professione protetta” e che si può notare una certa assimilabilità con riguardo alle prestazioni dedotte in contratto, è plausibile che le corti, ove siano investite di questioni di responsabilità civile delle guide alpine, ricorrano alle medesime norme utilizzate per la figura maestro di sci. Pertanto ove la guida o l'accompagnatore di media montagna svolgano la propria attività nell'ambito di una Scuola di alpinismo valgono le considerazioni svolte in relazione ai rapporti fra la Scuola di sci e maestri di cui si sia avvalsa nell'adempimento del contratto con i clienti.

La garanzia di sicurezza, nell'ambito del rapporto contrattuale con la guida o con la Scuola, si atteggia quale obbligazione di risultato e competerà, a seconda dei casi, alla Scuola o alla guida, in sede processuale, fornire la prova di aver adottato un comportamento massimamente diligente in

⁴²³ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 43.

conformità alle norme deontologiche, cui le guide sono tenute a conformarsi ex art. 11 della legge n.6/1989⁴²⁴.

Come nel caso della responsabilità del maestro di sci anche per la guida alpina non si dovrà escludere la compresenza di profili di responsabilità extracontrattuale.

b) accompagnamento non professionale

Se anziché ad un professionista inserito in un ordinamento professionale ci si rivolge ad un accompagnatore non professionista (ad esempio un istruttore di alpinismo o di un accompagnatore di escursionismo del CAI, figure di sicura competenza e capacità poiché attestate dalla qualifiche attribuitegli) fra le parti non si viene ad instaurare un rapporto contrattuale, ma un rapporto di natura associazionistica fondato sulla disponibilità dell'istruttore a condurre in montagna chi l'ha contattato. In tal caso l'accompagnato assume ed accetta un rischio maggiore rispetto a quello accettato da chi si affida ad una guida alpina e di conseguenza anche il dovere di protezione dell'accompagnatore sarà per certi versi affievolito.

Il rapporto di accompagnamento non professionale si qualifica, come abbiamo visto, per l'obbligatoria gratuità e si iscrive, come osserva la dottrina, tra le prestazioni di mera cortesia, mancando dell'elemento della patrimonialità⁴²⁵. Di conseguenza la responsabilità in questa forma di accompagnamento sarà inquadrabile in ambito extracontrattuale e più precisamente nel generale regime delineato dall'art. 2043 c.c.. In ambito processuale graverà così sull'accompagnato l'onere di dimostrare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia dell'accompagnatore.

Situazione assimilabile a quella dell'accompagnamento non professionale si incontra ove ci si iscriva ad una gita organizzata da una sezione del CAI. In tal caso si confida nel fatto che l'organizzazione dell'uscita sia stata operata da persone competenti e che alla guida del gruppo vi siano escursionisti esperti (capogita) in grado di fornire informazioni e suggerimenti durante il percorso, ed in grado altresì di modificare

⁴²⁴ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit., 442.

⁴²⁵ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, op. cit., 57.

l'itinerario o di rinunciare alla gita ove necessario. In caso di eventi dannosi nel corso di tali attività potrà essere attribuita la responsabilità al "capogita" per non aver, ad esempio, scelto adeguatamente il percorso. Si osserva che in queste ipotesi sarebbe astrattamente ammissibile una prova contraria volta ad escludere l'affidamento dell'accompagnatore: non si giustificerebbe infatti alcun tipo di affidamento a favore di chi possiede capacità proprie sufficienti a compiere le gite e che dunque non riceve alcuna maggior sicurezza dal compiere la gita all'interno dell'organizzazione dell'attività sezionale⁴²⁶.

Nella valutazione della responsabilità civile degli istruttori del CAI, in sede processuale, potrebbero fornire un valido aiuto le raccolte di regole tecniche, periodicamente codificate dal CAI attraverso la pubblicazione di manuali che vengono poi usati nelle scuole di alpinismo o scialpinismo. Detti manuali oltre ad espletare una funzione didattica verso gli allievi possono costituire dei parametri per valutare la responsabilità degli istruttori. Oltretutto dal momento che contengono delle prescrizioni generali su come condurre in modo prudente un'escursione potrebbero porsi quale metro di riferimento per qualsivoglia attività di accompagnamento⁴²⁷.

c) accompagnamento per amicizia o cortesia ed il test di applicabilità della responsabilità da contatto sociale

La relazione di accompagnamento può instaurarsi fra singole persone anche nell'ambito di un rapporto non istituzionale. Alcune persone, con discrete esperienze e capacità tecniche in ambito alpinistico, anche non certificate, possono infatti per amicizia o per cortesia porsi a capo di un'escursione o di una gita i cui partecipanti siano dei soggetti meno esperti. Livello di affidamento e dovere di protezione in tali ipotesi risultano ancor più limitati che nel caso di accompagnamento non professionale.

⁴²⁶ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,439.

⁴²⁷ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,442.

Bisogna sottolineare inoltre che tale forma di accompagnamento è necessariamente gratuita altrimenti si configurerebbe un'ipotesi di esercizio abusivo della professione.

In tal caso è più difficile provare il consenso all'accompagnamento ed eventuali profili di responsabilità in capo all'accompagnatore saranno invocabili esclusivamente sul piano extracontrattuale.

In dottrina in relazione alle ipotesi di accompagnamento volontario e di accompagnamento non professionale si è inoltre vagliata l'applicabilità e l'estensibilità della responsabilità da contatto sociale.

Questa particolare ipotesi di responsabilità è stata inizialmente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità per affermare in termini generali la contrattualità della responsabilità medica non solo nei casi di rapporto diretto medico – paziente, ma anche nei casi in cui il medico sia dipendente di una struttura sanitaria ed in mancanza dunque di esplicita relazione contrattuale con il paziente. Mediante la categoria “responsabilità da contatto sociale” risulta così possibile affermare una responsabilità di tipo contrattuale sia nei confronti della struttura sanitaria che dello stesso medico dipendente dell'ospedale. Il fondamento della responsabilità in questione si individua nell'aspettativa e nell'affidamento del paziente sulla professionalità e sulla competenza del medico. Si configura così un rapporto obbligatorio di fatto ed in questo contesto il medico si vede gravato da un'obbligazione di protezione la cui violazione sarà azionabile contrattualmente⁴²⁸. Il risultato pratico di questo cambiamento è

⁴²⁸ Cass. civ. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589 (oggetto di numerosi commenti, tra i quali, CARBONE, *La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da contatto*, in *Danno e Resp.*, 1999, 294 ss.; DI MAJO, *L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*, in *Corriere giur.*, 1999, 441 ss.; PIZZETTI, *La responsabilità del medico dipendente come responsabilità contrattuale da contatto sociale*, in *Giur. it.*, 2000, 741 ss) ha siglato questo passaggio “in nome della coscienza sociale prima ancora che dell'ordinamento giuridico”. La teorizzazione della figura dell'obbligazione senza prestazione, basata sul rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale tra medico e paziente si deve a CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in *Id.*, *La responsabilità civile*, 2^a ed., Milano, 1997, 177 ss. DE MATTEIS R., evidenzia che “la configurazione di una responsabilità del medico (dipendente) come responsabilità contrattuale, nascente da un “contatto sociale” nel contesto di un'organizzazione ove la prestazione viene spersonalizzata nel servizio, si rivela funzionale all'esigenza di recuperare sul piano della dimensione individuale una relazione che, a fonte dell'attuale organizzazione del sistema sanitario e della penetrazione del mercato professionale della grande impresa o della società dei professionisti, sembra destinata a dissolversi”(La

rappresentato dalla possibilità di sottoporre, in sede processuale, l'intera attività medica ad un regime di responsabilità unificato ed i vantaggi per il paziente sono indubbi. In primo luogo si potrà giovare del più favorevole regime prescrizione ordinario, decennale, previsto per la responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.); sul piano probatorio viene ad operare il principio della "vicinanza della prova" in base al quale sarà il medico, e non il paziente, in virtù della sua "vicinanza" all'andamento dei fatti a dover fornire la prova di quanto è avvenuto al fine di far riconoscere la sua estraneità in termini causali e di colpevolezza rispetto all'evento lesivo.

La responsabilità da contatto sociale ha uno spettro d'azione difficilmente circoscrivibile e sembra essere dotata di una grande potenzialità espansiva in quanto i suoi presupposti applicativi, così come emersi dalle pronunce che vi hanno dato applicazione, si possono incontrare in uno svariato numero di attività. Detti presupposti sarebbero infatti: l'affidamento che un terzo ripone nella professionalità di un soggetto e l'esercizio da parte di quest'ultimo di un'attività professionale certificata in modo obiettivo da soggetti estranei all'evento dannoso⁴²⁹.

A dimostrazione della sua presunta forza espansiva tale responsabilità è stata estesa in alcune pronunce giurisprudenziali agli insegnanti di scuola ed alle vigilatrici di asili nido per i danni che gli allievi hanno prodotto a sé stessi (rigettando la tesi dell'applicabilità a queste ipotesi dell'art. 2048 comma secondo c.c.)⁴³⁰.

malpractice medica, in Aa.Vv., *Il danno alla persona*, (diretto da) CENDON e BALDASSARI, I, Bologna, 2006, 1303 ss.). Vedi anche Cass. civ. Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826 "La natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è da questa Corte con consolidato orientamento fondata sul contatto sociale instaurantesi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazione dal medesimo convenuta con la struttura sanitaria" (Cass., 19 aprile 2006, n. 9085; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., 29 settembre 2004, n. 19564; Cass., 21 giugno 2004, n. 11488; Cass., 14 luglio 2004, n. 13066; Cass., 28 maggio 2004, n. 10297; Cass., 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., 21 luglio 2003, n. 11316).

⁴²⁹ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit., 442.

⁴³⁰ Si vedano in proposito: Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Foro it.*, 2002, I, 2635, con nota di DI COMMO F., (riguardo agli insegnanti di scuola); Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11245 in *Foro it. Rep.*, 2004, voce *Responsabilità civile* n. 5760, 292, (riguardo alle vigilatrici di asili nido); nella giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano, 19 gennaio 2004, in *Danno e resp.*, 2004, 1096, con nota di VENTURELLI.

Vagliare l'applicabilità di tale ipotesi di responsabilità all'accompagnatore, nei cui confronti sarebbe invocabile la sola responsabilità extracontrattuale, non pare azzardato ed avrebbe come conseguenza l'aggravamento della sua posizione sul piano probatorio in virtù delle considerazioni sopra esposte riguardo al medico.

La dottrina comunque ha escluso l'assimilabilità dell'accompagnatore non professionale alle figure a cui è applicabile la responsabilità da contatto sociale. Nel rapporto di accompagnamento non professionale o volontario infatti pur essendo configurabile l'affidamento degli accompagnati e la nascita di un conseguente obbligo di protezione manca il requisito della professionalità, essendo il loro impegno volontario, connotato da gratuità e da spirito associativo. Oltretutto si sottolinea che non vi sarebbe alcuna esigenza di uniformazione dei regimi di responsabilità e non può dirsi operante, nel contesto di un'escursione di montagna, il principio della vicinanza della prova.

Infine per negare le utilità applicative del contatto sociale al rapporto di accompagnamento volontario si considerano il fatto che i precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità da contatto sociale hanno avuto ad oggetto casi in cui erano in gioco “aspetti fondamentali di tutela della persona aventi rilievo costituzionale: salute, istruzione, favore per la maternità ed infanzia, e ciò in situazioni sempre necessitate”⁴³¹. Di conseguenza è fuor di dubbio che la partecipazione ad attività alpinistiche sia un'attività del tutto facoltativa, cui non corrisponde alcuno specifico valore fondamentale di vita o della persona avente rilievo costituzionale, e pertanto “non appare ragionevole ricercare un aggravamento, pur solo sul piano probatorio, della responsabilità diretta e personale della singola persona che si presta a svolgere l'attività di accompagnatore gratuitamente, per passione”⁴³².

L'accertamento della condotta eventualmente colposa dell'accompagnatore volontario dovrà svolgersi in base alle norme della

⁴³¹ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,434.

⁴³² LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,434.

responsabilità extracontrattuale, senza cadere nella tentazione di contrattualizzare ipotesi che tali non sono per sole ragioni di semplicità probatoria.

II.2.3. Il rapporto di accompagnamento: potere di direzione, obbligo di subordinazione e fattori di esonero da responsabilità dell'accompagnatore

A prescindere dal tipo di accompagnamento considerato, come già sinteticamente rilevato, l'assistenza e la protezione richieste, in vari gradi, agli accompagnatori postula in capo agli stessi un potere di direzione e di decisione ed un corrispondente obbligo di collaborazione e di soggezione negli accompagnati.

Sotto il profilo dei contenuti del potere direttivo bisogna considerare le prescrizioni agli accompagnati circa i dettagli tecnici da seguire e le regole comportamentali da tenere nelle diverse situazioni in cui potrebbero venire a trovarsi. Inoltre gli ordini devono essere impartiti con un certo grado di autorevolezza, con chiarezza e decisione senza arrivare al costringimento fisico⁴³³.

Potere direttivo e dovere di soggezione si atteggiano quali elementi essenziali del rapporto a tal punto che la negligenza totale o parziale dell'accompagnato potrebbe ridurre o addirittura escludere la responsabilità dell'accompagnatore in quanto elemento in grado di interrompere il nesso di causalità fra condotta colposa dell'accompagnatore ed evento dannoso.

Una sentenza risalente conferma quanto appena affermato e relativamente ad un accompagnatore volontario, denominato “guida non patentata”, afferma che ha “l'obbligo di ammonire e richiamare coloro che, nelle escursioni in montagna, si comportano imprudentemente. Tuttavia non ricorre la responsabilità colposa della guida, quando non abbia mancato

⁴³³ TORTI osserva che non si tratta di un limite assoluto in quanto quando è in gioco l'incolumità stessa dell'accompagnatore e si versi in stato di necessità si potrebbe ammettere il costringimento fisico. TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna, op. cit.*, 57.

con reiterati richiami ed avvertimenti di far presente il pericolo cui si esponevano gli escursionisti per essere usciti fuori dalla pista percorsa dalla comitiva”⁴³⁴.

Altra sentenza offerta dalla Cassazione penale conferma invece l'inscindibile correlazione sussistente fra potere direttivo e dovere di subordinazione. Si afferma infatti “nel caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste la responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio e alla scelta dei modi e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesista fra i compartecipi un rapporto di sicura subordinazione”⁴³⁵.

Si può inoltre parlare di affidamento anche nella prospettiva dell'accompagnatore. Prima di intraprendere l'escursione questi ha il dovere di indagare e valutare adeguatamente in relazione a ciascun “partecipante” le sue capacità tecniche, le capacità di resistere alla fatica nonché la capacità psicologica di reagire alle difficoltà ed agli imprevisti. Ove si imbatta in persone non idonee ad affrontare la gita l'accompagnatore può rifiutarsi di accompagnarle, ma se la valutazione delle capacità ha esito positivo l'accompagnatore, nell'intraprendere l'escursione, può fare affidamento, secondo buona fede, su dette capacità; così in caso di eventi dannosi l'accompagnatore non sarà ritenuto responsabile ove l'accompagnato abbia fornito informazioni mendaci, millantando ad esempio capacità non possedute o vantando un *curriculum* di false esperienze⁴³⁶.

In una sentenza risalente il principio di affidamento dell'accompagnatore sembra essere addirittura generalizzato in quanto si afferma che chi assume l'incarico di guidare altri deve poter riporre “un ragionevole affidamento nel fatto che gli accompagnati tengano un comportamento allineato a quello dell'escursionista o dell'alpinista di media diligenza”⁴³⁷. Nella specie in una cordata erano deceduti sia la guida alpina che i suoi

⁴³⁴ Giud. Istr. Trib. Trento, 6 dicembre 1949, in *Foro it.*, 1950, II, 92.

⁴³⁵ Cass. pen Sez. II, 27 novembre 1957, in *Resp. civ. e prev.*, 1958, 508.

⁴³⁶ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,441.

⁴³⁷ Tribunale di Bolzano, 24 gennaio 1977, in *Resp. civ. e prev.*, 1978, 459.

clienti; gli eredi chiedevano allora l'accertamento della responsabilità della guida, ma il Tribunale rigettava le pretese così concludendo "ai fini della valutazione della colpa delle persone coinvolte nel sinistro costituisce un imperativo fondamentale, per la guida alpina che proceda in parete, imposto dalle comuni regole di prudenza, l'obbligo di assicurare sempre il cliente alla parete. D'altra parte esiste un obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza che varia a seconda della sua esperienza", tuttavia , se come in questo caso, il comportamento del cliente si è assestato ad un livello inferiore a quello medio tale circostanza rileva quale esclusione della responsabilità dell'accompagnatore.

In dottrina comunque si osserva che la responsabilità dell'accompagnatore non si dovrebbe escludere se l'incidente è dovuto ad un comportamento dell'accompagnato frutto di imprudenza o imperizia derivanti dal fatto di non avere un'esperienza adeguata alla specifica escursione in quanto la sua idoneità a far parte della gita avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dall'accompagnatore, che perciò verserebbe in colpa⁴³⁸.

Fra i fattori, sempre afferenti alla sfera dell'accompagnato, in grado di escludere la colpa e la conseguente responsabilità dell'accompagnatore si può annoverare altresì il caso in cui l'accompagnato, a causa di un imprevedibile eccesso di paura o stanchezza, si trovi nella totale incapacità di controllare il proprio comportamento e di contenerlo nei limiti della ragionevolezza⁴³⁹. Fra le cause interruttive del nesso di causalità oltre al comportamento degli stessi accompagnati potrebbe porsi il comportamento di un terzo estraneo al gruppo⁴⁴⁰.

Ai fini di completezza si rammenta che la responsabilità civile dell'accompagnatore è inoltre esclusa ove l'evento dannoso sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

Nell'ambito delle capacità dell'accompagnatore rientra senz'altro anche la capacità di saper gestire gli eventi imprevisi, non rientranti nel caso

⁴³⁸ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,443.

⁴³⁹ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,441.

⁴⁴⁰ LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, cit. ,442.

fortuito o nella forza maggiore, che possono turbare lo svolgimento dell'escursione. Alcuni esempi del genere possono essere costituiti dal distacco di una valanga, dalla caduta di sassi, da un brusco cambiamento meteorologico che ostacola il proseguimento della gita, da un incidente fisico o tecnico occorso ad uno degli accompagnati e che causi un ritardo all'intero gruppo. Per andare esente da responsabilità l'accompagnatore non dovrà farsi cogliere impreparato in simili evenienze e dimostrare di averle previste mantenendo le modalità di svolgimento della gita a livelli di rischio accettabili.

In tale contesto pare opportuno ricordare una sentenza penale che ha escluso la colpa dell'accompagnatore in un caso connotato da imprevedibilità⁴⁴¹.

Nella specie una comitiva di giovani gitanti, accompagnati da un sacerdote (accompagnatore non professionale), nel corso di un'escursione sul gruppo del Brenta, venne investita da una massa di grandine mista a ghiaia che causò la morte di sette di loro.

Il giudice si trovava a dover accertare se nei confronti dell'accompagnatore fosse configurabile l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo.

Primariamente si ritenne provato il nesso di causalità fra condotta dell'accompagnatore ed evento dannoso in quanto dopo una sosta in rifugio, dovuta al maltempo, aveva deciso di raggiungere un altro rifugio nonostante "le condizioni del tempo fossero tali da non lasciare ragionevolmente prevedere un consistente miglioramento" ed inoltre per non aver impedito, una volta che il gruppo venne sorpreso dalla grandinata, che "alcuni ragazzi trovassero rifugio sotto un masso e in prossimità di un colatoio, dall'alto del quale" era precipitata la massa di materiale che ne provocò la morte.

Alla luce di ciò il giudice proseguiva indagando se il comportamento dell'accompagnatore potesse qualificarsi come colposo nei termini di violazione di una regola di diligenza.

⁴⁴¹ Sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Trento, 8 ottobre 1992, citata e discussa in TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, *op. cit.*,

La risposta a cui si giunse alla fine dell'indagine fu negativa: in primo luogo non si ravvisava colpa in merito alla decisione di abbandonare il primo rifugio per dirigersi verso il secondo poiché “se il presupposto della nascita della regola della diligenza e del conseguente obbligo di adeguarvisi è dato dalla prevedibilità del pericolo” nessun elemento nel caso di specie “nell'atto di abbandonare il rifugio” rendeva possibile la previsione di “una grandinata di proporzioni assolutamente inconsuete”. Per quanto riguardava il non aver impedito che i giovani si riparassero sotto un masso nel corso di una grandinata che faceva presagire il pericolo di slavine, frane e smottamenti il giudice osservò che anche se la regola di diligenza oggettiva, nascente da un pericolo riconoscibile, nella specie la violentissima grandinata, sconsigliava nel modo più assoluto di ripararsi sotto un anfratto roccioso il giudizio di colpevolezza andava formulato alla luce della capacità personale, del livello individuale e della situazione concreta e non a posteriori. Il giudice, compiuto allora il giudizio di colpevolezza sulla base di questi criteri, negò la responsabilità dell'accompagnatore poiché si era trovato ad operare in una situazione di estrema difficoltà e pertanto non poteva “essergli rimproverato il mancato adeguamento ad una regola di diligenza che nessuno, che solo provi a calarsi in quello che fu il brevissimo e tragico momento, sarebbe stato in grado di osservare”.

La pronuncia, pur appartenendo all'ambito penale, dimostra come per addebitare la responsabilità agli accompagnatori, soprattutto in caso di figure non qualificate, sia fondamentale plasmare sul caso concreto il contenuto della diligenza richiesta.

II.2.4. Un caso offerto dalla giustizia civile: la tenuta dell'art. 2043 c.c. per l'accertamento della responsabilità dell'accompagnatore

La giurisprudenza civile in tema di alpinismo, come anticipato, è assai scarsa e si può distinguere fra ipotesi in cui l'escursione viene svolta sotto la conduzione di una vera e propria guida alpina e quella in cui si tratti solo di una escursione fra amici: nel primo caso viene posto in essere un

contratto in forza del quale la guida si trova in una posizione di garanzia nei riguardi del cliente ed è assoggettata all'art. 1176 comma 2 c.c. e nel secondo caso non sussiste alcun rapporto contrattuale e trova piena operatività la responsabilità extracontrattuale⁴⁴².

A conclusione dell'indagine sui profili di responsabilità degli accompagnatori si richiama un esempio offerto dalla giurisprudenza civile che consente di muovere alcune considerazioni⁴⁴³.

L'attore si era iscritto ad un Corso Nazionale per guida alpina organizzato dall' AGAI (Associazione Guide Alpine Italiane), ed era stato convocato a Bardonecchia per il settore roccia. Una volta qui venne condotto, con altri cinquanta allievi, in Briancon, per una prova di arrampicata che si doveva svolgere in cordate da due persone. Nel corso di tale attività venne però colpito da una frana di pietre, smosse dall'allievo che lo precedeva, ed in seguito a tale evento riportò una frattura articolare con conseguenti invalidità: temporanea e permanente (13%). Convenne dunque in giudizio l'AGAI per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale pur considerando in via preliminare che l'organizzazione di un corso di roccia costituisce esercizio di attività pericolosa anziché dare applicazione all'art. 2050 c.c., che avrebbe comportato la presunzione di responsabilità in capo alla convenuta, concentrava l'attenzione sul tema della colpa applicando l'art. 2043 c.c..

Si riteneva infatti provata la colpa degli istruttori in quanto “la via non era stata scelta di comune accordo con gli allievi, ma dagli istruttori, senza che nessuno di essi l'avesse mai praticata prima e senza quindi conoscere le difficoltà ed i pericoli che essa presentava”. Facendo inoltre leva sul concetto dell'affidamento si precisava “è indubbio (...) che in una simile situazione gli allievi, pur essendo esperti rocciatori, si erano affidati agli istruttori che avevano scelto la via” e dal momento che non era in discussione la capacità degli allievi, ma “la loro sicurezza in relazione alla scelta di una via piuttosto che di un'altra e l'informazione loro data al fine

⁴⁴² BEGHINI R., *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999, 173 e ss.

⁴⁴³ Trib. Verbania, 17 febbraio 1994 e App. Torino, 19 dicembre 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 545, con nota di LANOTTE A.

di tutelarne l'incolumità" non si poteva che ritenere colpevole la condotta degli organizzatori della prova dal momento che avevano scelto "una via mai praticata dagli stessi prima di allora, senza conoscere le caratteristiche della roccia, e quindi senza essere in grado di preavvertire gli allievi delle circostanze perché prendessero le idonee precauzioni".

I giudici d'appello investiti del riesame dall'Associazione appellante confermavano quanto accertato in primo grado sulla base della "colpa provata in concreto". La "scelta di itinerario" operata dagli organizzatori del corso veniva qualificata come nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso in quanto l'indicazione alle aspiranti guide alpine di una via ignota, mai praticata dagli stessi istruttori, avrebbe indotto gli allievi ad affrontare una scalata in mancanza di informazioni tecniche (qualità della roccia) assolutamente "necessarie per la buona riuscita dell'impresa".

I giudici per giungere all'affermazione della responsabilità della convenuta hanno fatto leva sull'affidamento degli allievi e sul corrispondente obbligo di protezione degli istruttori declinato in garanzia di incolumità e sicurezza.

La vicenda appena accennata costituisce un valido esempio di come sia possibile affermare la responsabilità degli organizzatori o degli accompagnatori nell'ambito di un corso o di un'escursione facendo semplicemente operare l'art. 2043 c.c. e quindi senza dover scomodare la responsabilità contrattuale o tentare di far operare la responsabilità da contatto sociale o la responsabilità da attività pericolose, che come osservato da attenta dottrina mal si presta alla pratica alpinistica⁴⁴⁴.

⁴⁴⁴ V'è chi nega l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'alpinismo o allo scialpinismo in quanto l'art. 2050 c.c. consiste nell'aggravare, considerandola oggettiva (con un esimente limitata: aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno), la responsabilità di chi, con la propria attività, introduce nella società un maggiore rischio, imponendogli almeno potenzialmente a tutti consociati (a persone che altrimenti gli resterebbero estranee e che non traggono alcun utilità da quella specifica attività). Tale aggravamento rispetto al parametro generale dell'art. 2043 c.c. è ragionevole poiché fondato su un "evidente differenza di posizione tra chi esercita l'attività pericolosa per proprio vantaggio e chi la subisce senza esercitarla", ma il caso dell'alpinismo e dello scialpinismo differiscono profondamente da questa situazione poiché in esse si può constatare "un consenso pieno e libero di tutti i partecipanti allo svolgimento dell'attività" e pertanto danneggiante e danneggiato si trovano sul medesimo piano. Sicché "applicare l'art. 2050 all'attività alpinistica" sia nelle reciproche relazioni fra compagni di gita e sia pure nelle ipotesi di rapporto di accompagnamento "appare ingiustificato sul piano teleologico", così LENTI,

Si osserva che è sconsigliabile applicare all'alpinismo l'art. 2050 c.c. in quanto non si può considerare attività intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, presupposto richiesto dal tenore letterale della norma, ma attività che può divenire pericolosa a causa di scelte poco assennate da parte dei suoi praticanti o dei luoghi nei quali si svolge o di particolari modalità con le quali viene praticato⁴⁴⁵.

II.2.5. Accettazione del rischio e profili di responsabilità nella pratica degli sport “estremi”

Nell'onnicomprendente categoria degli sport estremi praticabili in montagna, come già ampiamente ricordato nella Parte prima, si inseriscono attività molto diverse fra loro ed in continua evoluzione. La distinzione fra sport estremi e sport tradizionali, come osservato dalla dottrina, non è di nessun aiuto al momento di individuare il regime di responsabilità applicabile agli illeciti civili che si possono verificare nell'esercizio di tali attività.

Dal momento che la nostra giurisprudenza non si è pressoché misurata con fattispecie relative a tali pratiche si potranno avanzare solo delle ipotesi sulle norme applicabili in futuro prendendo come principale punto di riferimento la casistica e le considerazioni svolte in tema di responsabilità sciistica ed alpinismo.

Come ogni attività sportiva anche gli sport “estremi” sono caratterizzati da un certo margine di rischio per i praticanti. È comunemente accettato il fatto che chi si avvicina ad una qualsivoglia pratica sportiva, ed a maggior ragione chi si avvicina ad una pratica “inusuale”, ne accetta implicitamente i rischi e nell'accettarli si vede preclusa l'azione di risarcimento dei danni rientranti nell'alea normale dell'attività. Saranno irrisarcibili dunque i danni che siano stati cagionati senza la violazione di leggi, regolamenti o in loro assenza, cosa molto comune negli sport estremi, di regole e pratiche universalmente conosciute ed accettate nel settore di riferimento.

La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo, cit., 443.

⁴⁴⁵ TORTI, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna, op. cit.*, 130

Quanto precede è espressione della dottrina dell'accettazione del rischio a cui la nostra giurisprudenza ha dato applicazione a partire dagli anni Cinquanta⁴⁴⁶; si tratta in altri termini del concetto di rischio consentito declinato nella *species* del rischio sportivo. Tale rischio secondo una parte della dottrina consisterebbe nell'insieme dei pericoli associati all'esercizio di una certa attività sportiva⁴⁴⁷, secondo altri si sostanzierebbe nell'aumento del pericolo o nella maggior probabilità del verificarsi di un evento dannoso che varia a seconda del tipo di sport esercitato⁴⁴⁸.

La dottrina, che si è interessata allo sport in generale ed anche quella che si è dedicata allo specifico settore degli sport estremi, ritiene che il rischio vada riferito all'attività oggettivamente considerata e non alla condotta soggettiva del praticante⁴⁴⁹. In tal modo dunque la pericolosità dell'attività sportiva andrà valutata sulla base delle regole che la presidiano e non attraverso l'analisi del comportamento dei praticanti che non abbiano osservato dette regole; la valutazione dovrà altresì effettuarsi avendo come riferimento il tempo in cui l'attività è stata posta in essere (valutazione postuma secondo un giudizio di prevedibilità *ex ante*)⁴⁵⁰.

L'accettazione del rischio sportivo dunque “provoca una sostanziale sospensione delle regole ordinarie atteggiandosi quale vera e propria scriminante sportiva, in virtù della quale non vengono risarciti i danni che normalmente troverebbero ristoro, e perdono connotazione di illiceità i fatti che normalmente sarebbero illeciti”⁴⁵¹. Ove comunque il danneggiante versi in colpa la *doctrine* dell'accettazione del rischio non potrà trovare applicazione e le regole di responsabilità saranno nuovamente operative.

⁴⁴⁶ Cass. civ. Sez. Un., 13 novembre 1958, n. 3702.

⁴⁴⁷ BONASI BENUCCI E., *Il rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, 423.

⁴⁴⁸ COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 192.

⁴⁴⁹ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *op. cit.*, 28. Ritiene inoltre preferibile una valutazione del pericolo in termini di prevedibilità svolta in chiave oggettiva, a prescindere cioè da qualsiasi valutazione personale da parte dell'autore della condotta pericolosa e del soggetto passivo di questa, in quanto conduce ad un'interpretazione dell'attività costante e certa.

⁴⁵⁰ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *op. cit.*, 30.

⁴⁵¹ BONA M., CASTELNUOVO A., MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, Ipsoa, Milano, 2002, 4.

A prescindere dagli sport estremi in qualsiasi disciplina considerata il cuore della questione nell'ambito del rischio sportivo risiederà sempre nella distinzione fra alea normale ed anormale che verrà in ultima analisi a porsi quale discriminante fra lecito ed illecito. Tale distinzione non è per nulla agevole e sarà difficile applicare in concreto i canoni dell'ordinaria diligenza, prudenza e perizia dal momento che il rischio è presente in maniera diversa in ciascuno sport e ciò andrà ad incidere in misura variabile sulla valutazione della responsabilità⁴⁵².

In ambito civilistico si è tentato un inquadramento negoziale dell'accettazione del rischio ricorrendo all'art. 1229 c.c., norma dedicata alle clausole di esonero da responsabilità.

La giurisprudenza è ancora incerta sull'applicabilità dell'art. 1229 all'illecito aquiliano in quanto è stata a lungo discussa la configurabilità di dette clausole in quest'ambito⁴⁵³.

⁴⁵² FRATTAROLO V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 43 e 50 ss.

⁴⁵³ PONZANELLI G., *Le clausole di esonero dalla responsabilità*, in *Danno e resp.*, 1998, 10, 852 osserva che le iniziali resistenze alle clausole di esonero da responsabilità extracontrattuale si fanno risalire ad un triplice ordine di ragioni. Anzitutto se ne sottolinea l'inammissibilità ontologico - concettuale che troverebbe la sua principale giustificazione nella difficoltà di individuare un accordo preventivo alla commissione del fatto illecito fra danneggiante e danneggiato: la responsabilità extracontrattuale nasce, infatti, tra due soggetti che prima dell'illecito sono strutturalmente "terzi" l'uno rispetto all'altro. Chi afferma ciò però non sembra considerare l'esistenza di vaste aree, di origine sia giurisprudenziale sia legislativa, della responsabilità aquiliana in cui danneggiante e danneggiato sono in grado di porre in essere accordi di esonero o di limitazione della responsabilità. (Le conclusioni della giurisprudenza sull'applicazione dell'art. 1229 all'illecito extracontrattuale trovano precisa conferma proprio nell'area dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività sportiva. Pur se la giurisprudenza non ha mai espressamente fatto cenno a convenzioni di esonero dalla responsabilità extracontrattuale, si applica all'attività sportiva l'art. 1229 c.c. mediante lo scambio di volontà espressa dai partecipanti alla competizione sportiva viene esclusa l'applicazione delle regole di responsabilità presunta, normalmente applicabili in tali situazioni, ma non della responsabilità di diritto comune prevista dall'art. 2043, la quale riemergerà se il soggetto danneggiato avrà assolto l'onere di dimostrare la violazione delle regole del gioco, commessa da uno dei partecipanti all'attività sportiva. La Cassazione ha in proposito negato la responsabilità civile del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per i danni occorsi durante una prova di equitazione, ad un atleta, nonostante fosse privo di adeguata preparazione tecnica - Cass., Sez. unite, 12 luglio 1995, n. 7640, in *Danno e Resp.*, 1996, 1, 101-). In secondo luogo per il mancato richiamo dell'art. 1229 dall'art. 2056 c.c., norma che, nel settore dell'illecito aquiliano, richiama gli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., ma non l'art. 1229 c.c. La mancata espressa considerazione dell'istituto da parte del legislatore codicistico causa problemi nell'individuazione delle norme applicabili e si presta ad essere interpretata come una conferma dell'inammissibilità ontologica di tali clausole di esonero. L'assenza di una diretta previsione normativa non può però costituire un ostacolo alla trattazione del tema. Infine da alcune parti si propendeva per considerare completamente nulle dette clausole in ambito extracontrattuale in quanto l'illecito aquiliano sarebbe caratterizzato da principi

Il consenso di colui che si accinge a praticare una data attività si configurerebbe comunque come la stipulazione di un'espressa o tacita pattuizione di esonero da responsabilità, pattuizione che attualmente la dottrina maggioritaria ritiene possa avere ad oggetto tanto la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale⁴⁵⁴.

A conferma della validità di tale inquadramento si segnala che nell'ambito delle attività organizzate dai promotori dell'offerta turistica montana questi ultimi, in svariate occasioni, prima di consentire ai clienti la fruizione delle attività proposte, gli fanno sottoscrivere pattuizioni di questo genere. Nonostante questi accordi, il cui oggetto potrebbe essere tanto la responsabilità contrattuale quanto quella extracontrattuale, l'organizzatore potrà giovare dell'esonero da responsabilità nei limiti posti, ai commi 1 e 2, dalla stessa norma codicistica e pertanto sarà sempre responsabile in caso di dolo o colpa grave e l'esclusione non opererà altresì ove la violazione concerna "obblighi derivanti da norme di ordine pubblico"⁴⁵⁵.

L'organizzatore che non si sia ad esempio premunito di fornire un'attrezzatura adeguata o l'assistenza di personale qualificato ai suoi clienti, in caso di incidente, non potrà invocare la clausola di esonero preventivamente stipulata con gli stessi.

Oltretutto le clausole di esonero da responsabilità trovano attualmente un limite pressoché invalicabile nella disciplina di origine comunitaria posta a tutela dei consumatori e per quanto rileva ai nostri fini nella specifica disciplina sulle clausole vessatorie⁴⁵⁶.

di ordine pubblico, tali da renderlo inderogabile rispetto ai patti dei privati. Una soluzione di generale nullità, estesa a tutte le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità extracontrattuale, sembra trascurare la profonda varietà delle situazioni racchiuse nell'espressione "responsabilità extracontrattuale". La dottrina propone infatti una ricostruzione tendenzialmente unitaria delle trame della responsabilità, valevole sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale ed in questa prospettiva dovrebbero essere collocate anche le regole applicabili alle clausole di esonero dalla responsabilità extracontrattuale. (si veda GIARDINA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale*, Milano, 1991, 20).

⁴⁵⁴ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit.

⁴⁵⁵ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit.

⁴⁵⁶ Il riferimento è soprattutto alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 93/13 del 5 aprile 1993, che ha dato ingresso ai contratti con i consumatori in Italia con la legge 6 febbraio 1996 n. 52 il legislatore italiano ha dato infatti attuazione alle disposizioni comunitarie introducendo nel codice civile il capo XIV-bis "Dei contratti del consumatore". Da questo intervento sono divenuti inarrestabili il potenziamento e la

I neofiti, dal momento che le attività “estreme” necessitano di un bagaglio tecnico ed informativo che è più consistente rispetto a quello necessario alla pratica dello sci o di altre attività “tradizionali”, molto spesso ricorrono all’ausilio di istruttori.

Da qui si coglie dunque che essendo gli sport estremi mediamente più difficili da padroneggiare nella fase di apprendimento sarà molto elevata la probabilità di danni per i praticanti⁴⁵⁷.

Ove si verificano concretamente queste situazioni dannose la giurisprudenza potrà in via analogica applicare le norme analizzate nell’ambito della casistica relativa alla responsabilità del maestro di sci o della guida alpina.

Il danneggiato potrà dunque esperire un’azione di natura extracontrattuale ex art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni o dei committenti) contro l’organizzazione a cui si è rivolto per esercitare l’attività in questione, ma potrà agire contro la medesima anche in via contrattuale. L’organizzazione infatti costituisce la controparte contrattuale del danneggiato ed al medesimo tempo riveste il ruolo di datore di lavoro dell’istruttore, sotto la cui supervisione si è verificato il danno, pertanto potrà essere chiamata a rispondere, ex art. 1228 c.c., per il fatto dei suoi ausiliari o per non aver adeguatamente scelto un personale altamente qualificato⁴⁵⁸.

Dal momento che molte delle attività estreme richiedono, come abbiamo visto, soprattutto in fase di apprendimento, una base di conoscenze tecniche alquanto ampia alcuni in dottrina hanno proposto l’utilizzo in questa materia della vasta casistica relativa al consenso informato⁴⁵⁹. In

razionalizzazione di un sistema organico di tutele dei consumatori; si ricordano a tal riguardo la legge quadro sui diritti essenziali dei consumatori (legge 30 luglio 1998 n.281) e ed il recentissimo decreto legislativo del 22 luglio 2005 recante il codice del consumo, in attuazione della delega prevista all’art. 7 della legge, 29 luglio 2003, n. 229 (G.U. 8 ottobre 2005, n. 235. S.O.), che con i suoi 146 articoli sintetizza le disposizioni di 21 provvedimenti fornendo al consumatore un corpo di norme facilmente fruibile.

⁴⁵⁷ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit.

⁴⁵⁸ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit.

⁴⁵⁹ TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit. Propone un’estensione analogica delle considerazioni relative al consenso informato all’atto medico. Attualmente attraverso il processo di contrattualizzazione della relazione medico paziente, portato avanti dalla giurisprudenza, l’obbligo di informazione per la dottrina prevalente ha natura contrattuale e l’onere di provare l’assolvimento di tale obbligo è addossato dalla giurisprudenza al medico stesso. Si vedano fra i tanti contributi COSTANZA G.,

altri termini l'organizzatore o in subordine l'istruttore potranno essere esenti da responsabilità contrattuale solo ove dimostrino che il principiante è stato puntualmente edotto dei rischi connessi alla specifica attività praticata ed ove non siano incorsi in profili di colpa che superino l'alea normale del rischio coscientemente accettato da tale soggetto.

Spostandosi nel campo della responsabilità extracontrattuale si può pacificamente concordare sul fatto che molti illeciti civili relativi alla pratica di discipline sportive estreme verranno fatti rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c..

La tematica comunque si presterebbe all'applicazione di altri e più severi regimi di responsabilità extracontrattuale che talvolta sconfinano nel campo della responsabilità oggettiva. In dottrina si è così vagliata ed in ultima analisi ritenuta possibile l'applicazione dell'art. 2050 c.c. non solo alle attività di organizzazione di pratiche sportive "estreme", ma anche ad una singola attività, diretta anche a fini non utilitaristici, ma che presenti l'intrinseco requisito della pericolosità e di una potenzialità dannosa ineliminabile da parte del praticante dell'attività stessa⁴⁶⁰.

Tali affermazioni trovano conferma in alcune fondamentali pronunce che hanno qualificato alcune attività sportive come pericolose ex art. 2050 c.c. ed inoltre nel consolidato orientamento giurisprudenziale, già in precedenza segnalato, in base al quale le attività pericolose, non sarebbero unicamente quelle disciplinate dal legislatore attraverso il T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza o mediante leggi speciali, ma tutte le attività che, discrezionalmente, i giudici ritengano essere tali per la loro natura o per quella dei mezzi adoperati⁴⁶¹.

Informazione del paziente e responsabilità del medico, in *Giust. civ.* 1986, I, 1432 FACCI G., *Il consenso informato all'atto medico: esercizio di un diritto costituzionalmente garantito per il paziente o una "trappola" per il sanitario?*, in *Resp. civ.*, 2006, 486, DI PENTIMA M.G., *L'onere della prova nella responsabilità medica*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁴⁶⁰ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *op. cit.*, 151 e nello stesso senso TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, *op. cit.*

⁴⁶¹ La giurisprudenza nell'ambito delle attività sportive ha ravvisato il carattere di pericolosità, ai sensi dell'art. 2050 c.c., nell'esercizio dell'attività venatoria (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1964, n.2442, in *Giur. it.*, 1965, I, 201 e si veda in proposito FRATTAROLO, *La responsabilità civile per attività sportive*, *op.cit.*, 87 ss.), nell'organizzazione di gare su strada automobilistiche (Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2005, n.11361, in *Guida al Dir.*, 2005, 20, 105, *App. Milano*, 2 giugno 1981, in *Rep. Giust. civ.*, voce *Responsabilità civile*, 1981, 36), motociclistiche (Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2000, n.

Oltre all'astratta applicabilità dell'art. 2050 c.c. per le concrete modalità in cui vengono praticate le discipline "estreme" si ritengono invocabili altre norme afferenti alla responsabilità extracontrattuale.

Anzitutto dal momento che spesso si ricorre alla figura dell'istruttore si potrebbe invocare l'art. 2048 c.c. ed una sua applicazione affatto dissimile a quella evidenziata in tema di responsabilità civile del maestro di sci.

Sotto il profilo delle attrezzature o dei luoghi in cui viene svolta l'attività la società organizzatrice potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni occorsi agli avventori ex artt. 2051 c.c. ovvero ex art. 2054 c.c.⁴⁶², ove le discipline necessitano per il loro esercizio dell'ausilio di veicoli (ad esempio per le escursioni in *quad*). Per quanto concerne la responsabilità del custode in sede applicativa, senza ombra di dubbio, sarà utile il riferimento alla casistica relativa alla responsabilità del gestore dell'area sciabile attrezzata.

Come già anticipato in sede di introduzione alla categoria degli "sport estremi" praticabili in montagna per giungere all'individuazione della regola di responsabilità efficiente i giudici dovranno prediligere un'analisi *case by case*. Dovranno evitare di trincerarsi dietro rigide definizioni e classificazioni e non dovranno inoltre dimenticare che, anche in quest'ambito, la gestione del rischio non è unidirezionale e la bilateralità della precauzione coniugata al principio di autoresponsabilità del praticante sono elementi ineliminabili dell'indagine sull'eventuale responsabilità del presunto danneggiante.

749, in *Fori It.*, 2000, I), nella gestione di una scuola di equitazione (Cass. civ. Sez III, 24 maggio 1988, n. 3616, in *Giur. it.*, 1989, I, 1; Cass. 11 febbraio 1994, n.1380, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, si veda anche CATALANO G., *Vecchio e nuovo sull'art. 2050 c.c. (intorno a cadute da cavallo e responsabilità civile)*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 686 ss.), in alcuni casi nello sci, ma come già ampiamente visto nella Parte seconda del presente lavoro, si è tuttavia orientata prevalentemente per l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. (si veda CHINÉ G., "Con la neve alta così": *di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, id., 1995, 579 ss. e per i primi riferimenti giurisprudenziali, si vedano Pret. Porretta Terme 20 giugno 1968, in *Resp. civ. prev.*, 1968, 495, che qualifica l'attività sciistica come pericolosa, nonché App. Bologna 26 febbraio 1972, in *Dir. prat. ass.*, 1973, 815, orientata in senso contrario).

Inoltre, nell'interpretazione dell'art. 2050 c.c. la giurisprudenza ha anche distinto tra attività pericolosa vera e propria e attività che diviene pericolosa a causa della negligenza del soggetto che la esercita e nella seconda ipotesi la citata disposizione non trova applicazione (secondo BEGHINI, *L'illecito civile penale e sportivo*, op. cit., 46-47, proprio questo appare essere il caso dello sci, a cui, appunto, è giusto che si applichi l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2050).

⁴⁶² TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, op. cit..

II.2.5.1. *Alcune sentenze : il rafting all'attenzione dei giudici*

Le uniche sentenze consegnateci fino ad oggi dalla giurisprudenza, per altro penale, hanno ad oggetto la pratica del *rafting*. Si tratta di una sentenza di merito e di una sentenza di legittimità⁴⁶³. In entrambi i casi i giudici si sono trovati ad accertare le responsabilità degli organizzatori di tali attività in seguito a degli incidenti mortali avvenuti ai danni dei praticanti.

La pronuncia di merito prima di entrare nel cuore della fattispecie offre un'analisi ed una valutazione molto puntuale, ma fortemente critica, delle attività sportive estreme da cui emerge un giudizio, etico più che giuridico, estremamente ed eccessivamente negativo⁴⁶⁴; ci si spinge infatti a paragonare tali pratiche all'eutanasia ponendo una differenza in termini di alea: “nell'eutanasia assistita l'evento mortale è certo e provato scientificamente, negli sport estremi abbiamo una forte dose di alea”.

Dopo questa decisa presa di posizione i giudici dichiarano la colpevolezza dell'impresa organizzatrice di *rafting* sulla base di un'argomentazione poco convincente. Viene infatti esclusa l'efficacia in senso scriminante della dichiarazione di esclusione della responsabilità in favore

⁴⁶³ Trib. Terni, 4 luglio 2002, in *Riv. Pen.*, 2002, 7-8, 800 ss. e Cass. pen. Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 3446, nella stessa rivista.

⁴⁶⁴ A dimostrazione di ciò si riportano alcuni passi della pronuncia relativi a tali profili. “Tali attività si dirigono verso un rischio che travalica la normale alea del gioco sportivo in senso classico e standardizzato, ma propongono un rischio aleatorio enormemente superiore allo sport ordinario, un rischio appunto per così dire “estremo”. Ma il termine estremo è un eufemismo elegante e socialmente accettato di tipo soft che in realtà è sinonimo di un altro termine più chiaro e preciso: “rischio mortale” (...). In tutti questi sport “estremi” che stanno coinvolgendo schiere sempre più nutrite di giovani, il vero gusto nella ricerca di partecipare all'attività non è una sana competizione agonistica che caratterizzata lo sport, bensì è il gusto del rischio integrale e del brivido profondo. In senso totalmente illegale assistiamo sempre più frequentemente a gruppi di giovani che si riuniscono e organizzano sfide palesemente e penalmente illecite (...). Se dovessimo argomentare in senso positivo, dovremmo scardinare alcuni pilastri essenziali del nostro ordinamento giuridico che tolgono, giustamente, la disponibilità della propria vita in senso assoluto a ciascun cittadino, ivi incluso il malato terminale per male incurabile che soffre atrocemente e che chiede di poter porre fine in modo scientifico e controllato alla propria esistenza, ma verso il quale tutto l'ordinamento giuridico fino ad oggi ha comunque risposto in modo nettamente negativo. La risposta negativa è basata su un concetto etico e giuridico: nessuno può disporre della propria vita fino a causarne un evento fortissimamente lesivo e mortale.”.

dell'organizzazione che la vittima, una giovane ragazza, aveva firmato prima di intraprendere la discesa rivelatasi poi mortale. L'esclusione in questione si fonda sul fatto che la pratica del *rafting* è sfornita di una regolamentazione di fonte statale e la presenza di regole auto-codificate dai gestori degli impianti stessi non sarebbero “munite del crisma della giuridicità” e come tali idonee a legittimare “una presunzione di scriminante oggettiva e automatica a favore dei gestori poiché contraddicono il concetto etico, oltre che giuridico” sulla base del quale “nessuno può disporre della propria vita fino a causarne un evento fortissimamente lesivo e mortale”. Riguardo alla qualificazione del *rafting* come sport estremo è inoltre utile ricordare che l'A.I.Raft (Associazione Italiana *rafting*) ha da sempre fermamente escluso tale qualificazione, l'atteggiamento dei giudici appare impermeabile rispetto a quanto affermato dall'associazione ufficiale di riferimento, per giunta riconosciuta dal C.O.N.I..

Il titolare dell'impianto veniva così chiamato a rispondere dell'incidente mortale sulla base del generale principio della colpa generica e su tali basi i giudici avevano ravvisato la mancata adozione degli strumenti tecnici e delle cautele gestionali improntate a garantire la massima sicurezza di un utente generico in modo proporzionato al relevantissimo rischio connaturale alla caratteristica “estrema” di questi sport.

La motivazione della corte a prescindere dal caso di specie e dall'adozione in concreto delle misure di sicurezza idonee non appare condivisibile in quanto non tiene in alcuna considerazione il fatto che il *rafting* è un'attività sportiva organizzata in un'apposita federazione nazionale, che ha posto delle regole circa le modalità tecniche di condotta che i praticanti devono osservare ed altresì circa gli standard di sicurezza che i gestori sono tenuti a garantire all'utenza. Il principio dell'accettazione del rischio applicabile a qualsiasi attività sportiva e a maggior ragione ad un'attività sportiva regolamentata non viene minimamente considerato dai giudici che hanno scelto di condannare gli organizzatori in base a delle considerazioni più di principio che ad un puntuale accertamento dei fatti.

Nella seconda sentenza in tale materia la Cassazione conferma quanto deciso nei precedenti gradi, dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino. Si considera infatti corretta l'affermazione della responsabilità penale, a titolo di colpa, in capo all'organizzatore dell'attività di *rafting* e del conduttore del gommone in ordine alla morte per annegamento di uno dei partecipanti, conseguita al rovesciamento del natante sul quale la vittima aveva preso posto⁴⁶⁵.

L'organizzatore era colpevole di non aver in concreto approntato un'organizzazione sportiva adeguata, avendo affidato la conduzione del gommone ad un soggetto non dotato delle necessarie capacità (“non in grado di guidarlo autonomamente, anche a prescindere dall'ausilio degli altri occupanti in buona parte alla prima esperienza”) e di non aver valutato in modo appropriato il rischio presentato dalla notevole intensità che la corrente presentava in quel momento. Si era altresì accertato che tale soggetto non aveva intrapreso idonei controlli da terra o dal fiume ed in generale aveva negligenemente omesso la previsione di accorgimenti idonei a fronteggiare situazioni di emergenza.

Quanto al conducente de gommone si rilevava che, seppur fornito della qualifica di conduttore rilasciata dalla A.I.Raft. , “non aveva prestato alcuna attenzione alla più opportuna composizione e distribuzione dei presenti a bordo; non aveva interrotto la discesa pur rilevando che i partecipanti erano in difficoltà e la corrente era particolarmente forte; non era stato in grado di governare l'imbarcazione evitando l'impatto con una roccia, il che aveva causato il secondo rovesciamento del mezzo; non aveva apprestato il necessario soccorso dopo il sinistro”.

⁴⁶⁵ La vittima aveva partecipato insieme ad altre cinque persone, facenti parte dell'equipaggio, alla discesa in gommone. Detto gommone, poco dopo la partenza, si era ribaltato una prima volta e tutti coloro che si trovavano a bordo erano caduti in acqua, in particolare uno di questi aveva avuto difficoltà a ritornare a riva. Poco dopo che il gommone aveva ripreso la discesa un altro membro dell'equipaggio era caduto in acqua. Successivamente il natante , vista l'incapacità del conducente di fermarlo, si era nuovamente capovolto e così gli occupanti compreso l'istruttore caddero in acqua; con difficoltà erano stati tratti in salvo, ad eccezione della vittima, che risultava dispersa e venne rinvenuta cadavere circa 10 km più in giù nel fiume.

Il Tribunale riteneva gli imputati titolari di una sostanziale posizione di garanzia, “nel cui ambito costoro erano incorsi in negligenza, imprudenza e imperizia, attuando comportamenti che avevano determinato l'incidente, l'annegamento ed il decesso” dell'avventore. (Cass. pen. Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 3446).

L'affermazione di tali responsabilità si fonda sul riconoscimento di una posizione di garanzia, ex art. 40 comma 2 c.p., “ e più esattamente di una posizione di “protezione” a carico dei prevenuti, i quali avevano offerto al pubblico lo svolgimento di attività sportiva, peculiare e presentante aspetti di pericolosità, garantendo la loro capacità tecnica nella conduzione del natante nelle rapide del fiume qualificandosi come “guide e maestri con brevetto” del settore” e “parimenti, corretta appare l'individuazione dei concreti elementi di colpa ravvisabili, secondo i noti criteri di prevedibilità e prevedibilità dell'evento, nella condotta tenuta dai ricorrenti nella circostanza”.

Entrambe le pronunce giungono ai medesimi addebiti di responsabilità, ma la sentenza della Cassazione, congiuntamente alle pronunce che conferma, appare maggiormente condivisibile sul piano motivazionale rispetto alla prima.

Si configura una posizione di garanzia e si dettagliano i contenuti dell'obbligo derivante da questa posizione senza perdersi in considerazioni moraleggianti circa la pratica degli sport estremi.

Se gli stessi casi fossero approdati dinnanzi al giudice civile avrebbero potuto probabilmente trovare applicazione oltre al generale art. 2043 c.c. norme quali l'art. 1229 comma 1 c.c., l'art. 2050 c.c., art. 2048 e 2049 c.c..

Per non mortificare lo sviluppo e l'offerta delle attività “estreme” nell'ambito dell'industria turistica montana è opportuno che le corti evitino estremismi e di farsi persuadere acriticamente del fatto che dal binomio “sport estremi” discendano necessariamente discipline mortali da osteggiare ad ogni piè sospinto soprattutto applicando sistematicamente regole di responsabilità oggettiva, che come dimostrato dalla AED si rivelano del tutto inefficienti nel contesto di attività a precauzione bilaterale.

CAPITOLO 3

PROFILI ASSICURATIVI

II.3.1. Il sistema assicurativo di fronte ai molteplici fattori di rischio legati alla pratica delle attività turistiche montane

Le problematiche emerse nei precedenti capitoli si prestano ad essere affrontate unitariamente da un punto di vista assicurativo.

Sin d'ora comunque precisiamo che il tema assicurativo per la sua vastità meriterebbe un'indagine autonoma ed approfondita, indagine che esula però dagli intenti di questo lavoro. Ci limiteremo pertanto a fare alcune considerazioni in materia senza ambizioni di esaustività.

Mediante il concetto di rischio è possibile accostare a livello generale il tema assicurativo, la cui ragion d'essere è proprio costituita dall'assicurabilità di certi rischi, alle attività ricreative legate alla montagna.

La funzione unificante del contratto di assicurazione o meglio la sua causa risiede, come osservato da attenta dottrina, nella "neutralizzazione dei rischi individuali a un costo parziale"⁴⁶⁶.

In tutte gli ambiti in precedenza considerati, si è sottolineata la presenza ineliminabile di un certo margine di rischio. Il gestore dell'area sciabile o l'organizzatore di un'escursione alpinistica, di *rafting* ecc. esercitano attività di per sé astrattamente rischiose per l'utenza sotto diversi aspetti. I maestri di sci e gli istruttori, di cui si avvalgono le Scuole o le entità organizzatrici per adempiere all'obbligazione contrattuale nei riguardi dei clienti, affrontano dei rischi ogni volta che si mettono alla guida di un gruppo di allievi.

Gli stessi praticanti delle diverse attività assumono volontariamente e coscientemente i rischi insiti alla pratica prescelta e spesso tale accettazione elimina i profili di responsabilità in capo a gestori, istruttori ed entità organizzatrici.

⁴⁶⁶ GAGLIARDI M., *Il contratto di assicurazione: spunti di atipicità ed evoluzione del tipo*, Giappichelli, Torino, 2009, 324.

Ecco dunque perché è quasi naturale accostare il tema delle assicurazioni a quello della nostra indagine.

Il contratto di assicurazione⁴⁶⁷, in base ad una definizione cara ai cultori dell'AED, offre ad una persona avversa al rischio che “in cambio della

⁴⁶⁷ Art. 1882 c.c. Nozione “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Il codice civile vigente colloca i contratti di assicurazione nell’area dei contratti tipici (artt. 1882 – 1932), fornendo una disciplina riservata alle sole assicurazioni private e statuendo specificamente che “le assicurazioni sociali sono disciplinate da leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo 2 (art. 1886)”. Il legislatore del codice del 1942 ha delineato pertanto un diritto delle assicurazioni suddiviso in due sistemi: assicurazioni private (collocabili nell’ambito del diritto privato) ed assicurazioni sociali (nell’ambito del diritto pubblico). Questi due sistemi non sono l’uno avulso dall’altro, e ciò lo si può constatare anche in ragione di quanto previsto dall’art. 1886, norma che, pur prevedendo la separazione delle rispettive discipline, prevede l’applicabilità di disposizioni di diritto privato delle assicurazioni sociali, ove risulti mancante una norma di diritto pubblico. Il rapporto tra i due sistemi è di continenza laddove quello privatistico abbraccia l’intera materia e quello pubblicistico si inserisce a sottrarre alla disciplina comune alcuni contratti specificamente regolati con norme pubblicistiche secondo il basilare brocardo *lex specialis derogat generalis*. Con il Codice delle assicurazioni, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private-Codice delle Assicurazioni private”, il Governo ha disposto il riassetto e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di assicurazioni private attuando una semplificazione e delegificazione ed eliminando circa mille disposizioni legislative, alcune delle quali risalenti addirittura agli anni ‘20. Il Codice rappresenta un’innovazione normativa in quanto oltre ad essere un esempio paradigmatico di decodificazione introduce spunti di atipicità rispetto al tipo contrattuale espresso dagli artt. 1882 e ss. Il testo adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione. Non si tratta di un semplice riordino normativo bensì del tentativo di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. Tra le tante innovazioni introdotte dal Codice, le più rilevanti sono: trasparenza nelle condizioni di contratto, con l’obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; maggiore tutela degli assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il provvedimento recepisce la Direttiva 2002/92 CE (9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa) che introduce più puntuali regole di comportamento in capo a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa; risarcimento del trasportato da parte dell’assicurazione del veicolo; liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada; indennizzo diretto nel ramo R.C. auto, che prevede, in caso di sinistro, la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente. Tale procedura non sarà applicabile nel caso in cui siano coinvolti nell’incidente più di due veicoli, i veicoli coinvolti abbiano targhe straniere, i danni alla persona superino i 9 punti; rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento della proprietà del veicolo. (L’indennizzo diretto, ovvero la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, dovrebbe avere positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e sul rapporto fiduciario degli utenti verso le imprese di assicurazione. Questo sistema di liquidazione è diventato operativo, con l’adozione del regolamento governativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice). Le imprese assicurative

cessione di un certo ammontare di reddito (il premio assicurativo) la società assicuratrice si assuma il rischio di un evento incerto”⁴⁶⁸.

Pertanto, l’assicurazione può definirsi un’operazione economica mediante la quale un assicuratore assume a proprio carico un rischio che riguarda la persona o il patrimonio dell’assicurato o di un terzo verso il pagamento di un premio. In entrambi i casi è possibile individuare il medesimo schema dell’operazione economica, ovvero trasferimento di un rischio da un soggetto ad un altro e obbligo di pagamento di un corrispettivo in denaro. Dal momento che la maggior parte dei dati di cui disponiamo, grazie al rapporto SIMON, è relativa agli incidenti sciistici ed altresì in ragione del fatto che tali sinistri sono statisticamente più frequenti rispetto a quelli che avvengono nello svolgimento delle altre pratiche considerate, concentreremo la nostra attenzione in quest’ambito. A sostegno della scelta operata si aggiunge anche la diffusa reperibilità sul mercato di prodotti assicurativi dedicati esplicitamente allo sci.

II.3.2. Obblighi assicurativi dei gestori, polizze di responsabilità civile dei maestri e delle Scuole di sci e libera scelta di assicurarsi del singolo utente

La legge n. 363/2003, come già sottolineato in sede di analisi normativa, impone all’art. 4 - fra i tanti obblighi in capo ai gestori - l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, prima di aprire al pubblico le piste, per danni a cui sono esposti utenti e terzi per fatti ascrivibili alla responsabilità del gestore relativamente all’utilizzo delle aree sciabili attrezzate. Si tratta altresì di un obbligo presidiato da una sanzione

dovranno rimborsare all’assicurato le rate o il premio relativo al periodo di assicurazione successivo al furto di un veicolo o al trasferimento di proprietà; registro elettronico degli operatori nel settore. Obbligo di iscrizione agli elenchi per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione, banche, poste, società, persone fisiche collaboratrici di intermediari; tempi più brevi per chi voglia avviare una nuova impresa di assicurazioni. DE LORENZI V., *Contratto di assicurazione: disciplina giuridica e analisi economica*, CEDAM, Padova, 2008.

⁴⁶⁸ COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole*, op. cit., 75.

amministrativa (dai € 20.000 ai € 200.000) per coloro che non vi ottemperino.

Quest'obbligo non costituisce comunque una rilevante novità in quanto la disciplina regionale sull'esercizio degli impianti a fune già da tempo imponeva obblighi assicurativi in tal senso⁴⁶⁹. Si tratta dunque di una novità più apparente che reale⁴⁷⁰.

L'unico profilo di originalità riguarda l'oggetto della polizza, che non più relativo ai soli danni sofferti nel corso del trasporto, ma esteso ai danni che utenti e terzi potrebbero subire per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'utilizzo in senso lato dei comprensori sciistici. In virtù della polizza RC stipulata dal gestore gli utenti riceveranno un indennizzo per i danni subiti nell'utilizzo degli impianti di risalita, ovvero per gli incidenti occasionati da una negligente manutenzione delle piste o da un'insufficiente segnalazione dei pericoli⁴⁷¹.

L'impresa assicuratrice offre ai gestori una copertura onnicomprensiva per l'inadempimento degli svariati obblighi imposti, dal legislatore nazionale, in capo ai medesimi.

Nell'oggetto dell'assicurazione di tali polizze, oltre all'indicazione degli impianti assicurati viene infatti inserita la menzione della specifica copertura dei rischi derivanti da tracciatura, battitura, segnalazione, manutenzione e preparazione delle piste ed altresì dei rischi derivanti da proprietà e funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e sollevamento necessari alla manutenzione degli impianti ed alla preparazione delle piste. Bisogna inoltre ricordare che alcuni di questi

⁴⁶⁹ Il primo intervento legislativo in materia risale al 1973 ed è la Legge Provincia di Bolzano n. 87, 8 novembre 1973, "Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico" qui si imponeva al concessionario del servizio di trasporto a fune l'obbligo di contrarre copertura assicurativa per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone ed alle loro cose trasportate (il massimale imposto per persona è passato dai 31.000 euro di allora agli attuali 774.000 Euro). Si vedano a titolo esemplificativo anche l'art. 27 della Legge Regione Molise, n. 19, 20 agosto 1984, "Norme in materia di trasporti di competenza regionale"; l'art. 57 della Legge Provincia Trento n. 7, 21 aprile 1987, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".

⁴⁷⁰ MELANI, *Aspetti assicurativi nella pratica dello sci*, cit.

⁴⁷¹ PASCAZIO G., *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, II° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio-Valtellina, 1-3 dicembre 2006, (www.bormioforumneve.eu)

mezzi sono targati e sottoposti all'assicurazione obbligatoria sulla circolazione ed in caso di sinistro dovranno interagire le diverse polizze.

Costituiscono inoltre oggetto di esplicita estensione di garanzia, delle polizze RC stipulate dai gestori, i danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, dagli addetti al servizio di pronto soccorso e trasporto a valle di feriti mediante toboga ed altre idonee attrezzature anche se espletato da persone che non siano alle dipendenze del gestore assicurato⁴⁷².

Il presupposto di validità di tali polizze è che siano state conseguite tutte le concessioni abilitazioni ed autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di gestione dell'area sciabile attrezzata e che gli impianti siano sottoposti alle periodiche revisioni previste *ex lege*.

In dottrina a livello generale si è osservato che il ricorso a forme di assicurazione obbligatoria è intimamente relazionato alle situazioni di maggior rilevanza sociale connesse ad una serie di rischi. Si tratterebbe di rischi o ampiamente diffusi fra la popolazione ovvero di ipotesi il cui verificarsi comporta ingenti costi per lo Stato o per la società nel suo complesso ovvero di casi in cui gli obiettivi di *compensation* e *deterrence* non possono essere perseguiti con il solo ricorso alle regole di responsabilità civile⁴⁷³. L'assicurazione obbligatoria dei gestori sembra trovare la sua ragion d'essere in quest'ultima categoria di ipotesi, in cui rientrano a pieno titolo anche l'assicurazione di responsabilità per la circolazione di autoveicoli o le assicurazioni per ipotesi di inquinamento ambientale⁴⁷⁴.

L'imposizione di un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai gestori si trova inoltre in linea con la tendenza ad imporre tali coperture a garanzia della risarcibilità di danni alla persona. Lo strumento dell'obbligatorietà viene privilegiato dal legislatore quando vengono in considerazione specifiche esigenze di riparazione di danni connessi alla

⁴⁷² CALANDRA DI ROCCOLINO F., *Responsabilità nello sci e profili assicurativi*, in AA.VV., *Atti del convegno: Regole per uno sci più sicuro*, Rovereto, Edizioni Osiride, 2002, 52.

⁴⁷³ GAGLIARDI, *Il contratto di assicurazione*, *op. cit.*, 163.

⁴⁷⁴ Si pensi ad esempio all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i danni prodotti dalla fuoriuscita di idrocarburi trasportati via mare che è stata introdotta dalla Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 e disciplinata dalla legge 6 aprile 1977 n. 185.

persona e nel nostro specifico caso si tratta di danni relativi all'utente sciatore⁴⁷⁵.

Si chiarifica inoltre che “benché il sistema di responsabilità civile connesso con forme di assicurazione obbligatoria della responsabilità stessa sia considerato al confine con i sistemi di indennizzo automatico o piani di *no-fault*, esso mantiene le caratteristiche autonome che lo mantengono nell'alveo delle risposte di diritto privato”⁴⁷⁶. Si afferma quanto precede in virtù del fatto che l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile presuppone e non esclude la stessa responsabilità civile: l'accertamento della responsabilità è infatti fondato sulle norme ordinarie di responsabilità di volta in volta invocate; di conseguenza l'obbligo dell'assicuratore, a parte i limiti convenzionali ed i massimali di copertura, è parametrato sulla liquidazione dei danni cagionati dal responsabile secondo la quantificazione operata in base alle ordinarie regole di responsabilità civile⁴⁷⁷.

Bisogna comunque ricordare che restano esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria per i gestori delle aree sciabili i casi di scontri fra sciatori o le cadute accidentali di singoli utenti dovute ad esclusiva imperizia degli stessi. In queste ipotesi la responsabilità è dei singoli utenti e questi hanno la facoltà, come meglio vedremo in dettaglio, di stipulare autonome polizze a copertura di questi rischi.

Le previsioni legislative di assicurazione obbligatoria non si arrestano a quanto previsto per i gestori delle aree sciabili ed infatti bisogna segnalare che alcune leggi Regionali e provinciali nell'istituire l'ordinamento della

⁴⁷⁵ GAGLIARDI, *Il contratto di assicurazione*, op. cit., 169.

⁴⁷⁶ GAGLIARDI, *Il contratto di assicurazione*, op. cit., 166. L'Autrice osserva altresì che il sempre più crescente utilizzo delle assicurazioni obbligatorie ha alimentato in varie esperienze una profonda trasformazione dei modelli assicurativi. “La tendenza ad asservire l'assicurazione di responsabilità alla protezione del terzo danneggiato ha infatti posto in crisi la tradizionale dicotomia *first party* (assicurazione contro i danni) e *third party insurance* (assicurazione di responsabilità)”. Si porta l'esempio di come in molti Paesi la copertura assicurativa della responsabilità per sinistri da circolazione di veicoli viene estesa al titolare stesso ed ai suoi familiari. Del resto, le direttive europee in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità da circolazione di autoveicoli sposano soluzioni che vanno nella medesima direzione, v. TROIANO O., *Terzo danneggiato ed assicuratore della responsabilità civile: verso la contrattualizzazione del rapporto?*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2006, 427-449.

⁴⁷⁷ DE LORENZI V., *Contratto di assicurazione: disciplina giuridica e analisi economica*, CEDAM, Padova, 2008, 65.

professione di maestro di sci e delle Scuole di sci rendono obbligatorie per l'esercizio di queste attività la stipulazione di una polizza di responsabilità civile (*third party insurance*)⁴⁷⁸.

Dal momento che chi si rivolge ad una Scuola di sci ed al suo personale qualificato, come già in precedenza osservato, confida nelle capacità e nell'esperienza di tali figure, accettando una percentuale di rischio minore rispetto all'utente che affronta autonomamente le piste, in tali ipotesi istruzioni sbagliate, mancanza di preventivi accorgimenti sulle condizioni della neve o delle piste, esercizi inadeguati alle capacità degli allievi che vengano a porsi quali cause di danni agli stessi allievi o a terzi, costituiscono un comportamento negligente che trova riscontro in una polizza di responsabilità civile⁴⁷⁹.

La copertura assicurativa si estenderà sia al danno subito dall'allievo sia a quello eventualmente subito dal terzo estraneo coinvolto nell'incidente qualora la responsabilità sia effettivamente imputabile al maestro ed in subordine alla Scuola, soggetto assicurato, che se ne è avvalsa quale strumento di adempimento dell'obbligazione contrattuale verso l'utenza.

Se però il maestro si è adeguato allo standard di diligenza richiesto e non risulta configurabile in sede civile alcun profilo di responsabilità nei suoi riguardi la polizza assicurativa non potrà venire in gioco e le conseguenze economiche del danno dovranno essere sopportate dalla vittima.

⁴⁷⁸ Si vedano a titolo esemplificativo la Legge Prov. Bolzano, 19 febbraio 2001, n. 5 che istituisce l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci e rende obbligatoria per l'esercizio di entrambe le attività una polizza RC (art. 22); il Reg. Regione Lombardia, 7 ottobre 2003, n. 22 "Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia", che pone fra i requisiti per l'apertura e l'esercizio di una scuola di sci la "stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento" (art. 16 lett. g); la Legge reg. Abruzzo 16 ottobre 1996, n. 94, "Ordinamento della professione di maestro di sci", che pone fra le condizioni per la valida apertura di una Scuola di sci la dimostrazione di aver stipulato "un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento" (art. 18 lett. l); la Legge Reg. Emilia Romagna, 9 dicembre 1993, n. 42, "Ordinamento della professione di maestro di sci", che pone fra i requisiti necessari per l'apertura di scuole di sci alpino, di fondo e di snowboard, che "la che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento"(art. 7 lett. i).

⁴⁷⁹ CALANDRA DI ROCCOLINO, *Responsabilità nello sci e profili assicurativi*, cit., 53.

Vi sono dunque una serie di ipotesi dannose in capo all'utenza "scoperte dall'assicurazione" e queste sono principalmente costituite da cadute fortuite e scontri infrasciatori. Potremmo definire tali ambiti come il regno della libertà dal momento che non esiste alcun obbligo assicurativo per gli sciatori.

Quanti si sono interessati al fenomeno assicurativo nel nostro Paese hanno osservato che gli italiani sono molto meno assicurati per la responsabilità civile rispetto agli stranieri e che risulta molto ridotta la propensione all'acquisto di prodotti assicurativi da parte del consumatore italiano (fanalino di coda in Europa con Grecia e Portogallo)⁴⁸⁰. La maggioranza degli utenti essendo sprovvista di un'assicurazione appare incurante dinnanzi alle possibili ripercussioni che un evento dannoso sulle piste potrebbe causargli⁴⁸¹.

Qualunque sciatore dovrebbe considerare che durante tale pratica sportiva corre una serie di rischi economici diretti. Detti rischi sono inquadrabili in due tipologie di costi : costi personali e costi legati a danni causati ad altri sciatori.

I costi personali si riferiscono alle spese immediate e dirette derivanti dall'infortunio che colpisca in prima persona lo sciatore, ad esempio accidentalmente caduto. Bisogna però ricordare che il servizio di soccorso sulle piste è gratuito per lo sciatore in tutta Italia (sia che sia prestato dalle forze dell'ordine che dal personale addetto dipendente delle società impiantiste; stesso discorso vale per l'elicottero, fornito dal 118) e lo stesso vale anche per il trasporto in ambulanza dalla base delle piste all'ambulatorio. Solo le spese mediche sono a carico dello sciatore: ad esempio per una lussazione se nelle vicinanze delle piste esiste un ambulatorio pubblico per una visita con RX e ingessatura si pagano circa € 100 mentre se esiste solo un ambulatorio privato si può arrivare ai € 300.

Si osserva pertanto che "il modesto valore economico fa da contrappeso alla frequenza del rischio trasferendo una percezione di bassa importanza

⁴⁸⁰ PASCAZIO, *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, cit.

⁴⁸¹ MELANI M., *Andamento della sinistrosità e condotte assicurative nell'arco alpino*, II° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio- Valtellina 1- 3 dicembre 2006. (www.bormioforumneve.eu).

agli sciatori” tanto che “non solo il rischio reale ma anche quello percepito dallo sciatore è basso”⁴⁸². Di qui la scarsa propensione all’assicurazione dello sciatore italiano.

La seconda categoria di costi ovvero quella relativa al rischio di costi legati a danni causati ad altri sciatori è percepita, anche nel nostro Paese, come un’entità economica potenzialmente molto elevata, ma con una probabilità di accadimento infinitamente più bassa. “Lo sciatore tende ad accettare l’alea seppure si tratti del rischio reale più importante da coprire”⁴⁸³.

Considerando gli scontri fra sciatori bisogna osservare che qualche padre di famiglia si è dotato della “polizza del capofamiglia” una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi, dall’assicurato o dai familiari (figli minori o maggiorenni a patto che siano ancora studenti o in contratto di tirocinio o apprendistato e che coabitino anche saltuariamente con i genitori), per eventi che abbiano luogo nell’ambito della vita privata compresa la pratica di comuni sport, fra cui talvolta è compreso lo sci⁴⁸⁴.

Così nell’eventualità che il terzo danneggiato dall’imprudente condotta dello sciatore, assicurato, chieda il risarcimento del danno subito l’assicurato sarà garantito dal massimale della polizza stipulata.

L’offerta assicurativa negli ultimi anni si è arricchita di una serie di polizze, riconducibili al *ramo c.d. Assistenza*, gestite da Compagnie specializzate che stipulano accordi con comprensori sciistici e sci club. Ci riferiamo alle polizze acquistabili alle casse degli impianti unitamente allo *skipass*⁴⁸⁵, alle

⁴⁸² PASCAZIO, *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, cit.

⁴⁸³ PASCAZIO, *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, cit.

⁴⁸⁴ MELANI, *Aspetti assicurativi nella pratica dello sci*, cit. Osserva che alcuni hanno ricevuto questa copertura in regalo all’atto dell’apertura di un conto corrente con alcune banche, mentre altri si giovano di tale copertura in quanto inclusa nella tessera F.I.S.I. il cui massimale di copertura ammonta a € 258.228,45.

⁴⁸⁵A titolo esemplificativo segnaliamo l’esistenza di *Snowcare*: una polizza assicurativa acquistabile presso le casse delle principali località sciistiche europee con un supplemento di € 2 al giorno sul prezzo dello *skipass* e presente in Italia dal 2002. Nella stagione sciistica 2005 \2006 *Snowcare* ha assicurato oltre un milione di sciatori. *Snowcare* offre copertura in relazione a: responsabilità civile per danni a persone terze, responsabilità civile per danni a cose di terzi, tutela giudiziaria, spese di soccorso in toboga, spese di soccorso in elicottero, Spese mediche d’urgenza, autista a disposizione, rimborso *skipass* per infortunio, rimborso *skipass* per meteo avverso, rimborso noleggio materiale da sci per infortunio, rimborso lezioni di sci per infortunio, rientro sanitario. Queste sono solo alcune delle garanzie assicurative e di assistenza disponibili, ogni località ha scelto le

polizze legate all'associazionismo (ad esempio la tessera F.I.S.I. o CAI⁴⁸⁶) ed a Polizze a tempo con validità per il week-end, settimanale o annuale⁴⁸⁷.

garanzie, i massimali e le franchigie della propria versione di *Snowcare* sulla base delle specifiche esigenze e bisogni del proprio pubblico sciatore. Ricordiamo che in Italia *Snowcare* può essere acquistata alle biglietterie di Adamello Ski, Alagna, AlpeLusia, Antagnod, Artesina, Asiago-Melette, Barzio-Valtorta, Bielmonte, Bormio, Brusson, Campitello, Canazei, Caspoggio, Cavalese, Cervinia, Champoluc, Champorcher, Chiesa in Valmalenco, Courmayeur (Monte Bianco), Crevacol, Domobianca, Fai e Andalo della Paganella, Falcade, Fassa, Fiemme, Folgaria, Forni di Sopra, Frabosa, Gran San Bernardo, Gressoney, LaThuile, Limone Piemonte, Macugnaga, Madesimo, Madonna di Campiglio, Moena, Monte Bianco, Monte Bondone, Monterosa Ski, Mottarone, Obereggen, Oga-Valdidentro, Ovindoli, Pampeago, Passo Costalunga, Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Passo Sella, Piancavallo, Pila, Pinzolo, Pölsa, Ponte di Legno, Pozza di Fassa, Prato Nevoso, Predazzo, Primiero, Promotur, San Martinodi Castrozza, San Valentino, Santa Caterina Valfurva, Sella Nevea, Tarvisio, Temù, Tonale, Torgnon, Tre Valli, Valtournenche, Vigo di Fassa, Zoncolan e presso le principali scuole di sci italiane, tra le quali Mottolino Top Club di Livigno. A Barzio-Valtorta e Crevacol-Gran San Bernardo Snowcare è inclusa in tutti gli skipass, a La Thuile è inclusa, ma solo negli skipass stagionali. Inoltre Snowcare è inclusa in tutti gli skipass acquistati con voucher dall'Italia validi a Celerina, Corvatsch, Diavolezza, Furttschellas e Sankt Moritz (Ski Engadin). In Svizzera è disponibile in opzione anche a: Crans-Montana, Verbier, Zermatt, Nendaz, Splügen, Thyon, Titlis-Engelberg, Veysonnaz, Villars sur Ollon. PASCALIO, *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, cit.

⁴⁸⁶ La tessera F.I.S.I. 2008/2009 copre i rischi per lo sciatore per morte sulle piste, invalidità permanente, Responsabilità Civile, spese di primo intervento (trasporto in autoambulanza, trasporto in elicottero presso le strutture ospedaliere più vicine), perdita anno scolastico, danno estetico assicurati età inferiore ai 14 anni, assideramento, congelamento, rischio volo.

<http://www.sciclubbronzi.it/Notizie/Tessera%20FISI%202008-2009.pdf>

L'iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a diversi aspetti: infortuni Soci, che assicura i Soci nell'attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente) e rimborso spese di cura ed inoltre assicura Istruttori ed Accompagnatori Nazionali per infortuni (morte, invalidità permanente), prevede rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero (per l'anno 2009 la franchigia invalidità permanente è abbassata dal 5% al 3%); soccorso Alpino, che prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. (il massimale per Socio nel 2009 è aumentato da €20.000 a €25.000 e il massimale catastrofale da €45.000 a €500.000); responsabilità civile, che assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali, i Raggruppamenti Territoriali, gli Organi Tecnici Centrali e Periferici, mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali (nel 2009 il massimale è aumentato a 5 milioni di Euro); tutela legale, che assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti, difende gli interessi degli assicurati in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente; soccorso\spedizioni Extraeuropee, che assicura i Soci di spedizioni organizzate o patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in Paesi Extraeuropei, rimborsa le spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente al centro ospedaliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo della sepoltura, rimborsa le spese farmaceutiche, chirurgiche, di ricovero, il prolungamento del soggiorno in albergo e viene attivata su richiesta specifica della Sezione organizzatrice o patrocinante (dal 2009 è attivata anche per le spedizioni in solitaria). Il CAI offre la possibilità di attivare una copertura assicurativa anche ai non Soci ed a richiesta sono attivabili: la polizza infortuni (assicura i non Soci nell'attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente) e rimborsa le spese di cura) e copertura per Soccorso alpino (prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta). www.cai.it.

Bisogna comunque segnalare che nell'ambito della libertà dell'utente delle piste, di attivare o meno una copertura dei rischi relativi a tale pratica, la legge Prov. Trento 14 dicembre 2005, n. 18 ha introdotto in capo al gestore dell'area sciabile un obbligo assicurativo ulteriore rispetto a quello già in precedenza analizzato⁴⁸⁸. Il gestore deve infatti mettere a disposizione dell'utenza una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni provocati a persone o cose nel corso della fruizione del servizio.

Il gestore in virtù di tale previsione ha un duplice obbligo: deve reperire, sul mercato mediante accordi con Compagnie assicurative, una garanzia assicurativa per i propri utenti e secondariamente offrire agli utenti, nel momento di acquisto dello *skipass*, la possibilità di avvalersene. Gli utenti rimangono pertanto liberi di aderire o meno alla proposta di assicurazione che il gestore *ex lege* deve obbligatoriamente sottoporli.

Dal momento che la Legge prevede anche, all'art. 1-ter, che “le caratteristiche delle garanzie assicurative previste (...) e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione” da alcune parti si è criticata questa soluzione in quanto sembrerebbe troppo “dirigistica” nella sua pretesa di individuare dei criteri che le polizze devono rispettare e “non si capisce a quale titolo un ente locale possa decidere di porre limitazioni al libero mercato, le cui dinamiche nel

⁴⁸⁷ Si vedano ad esempio: Genertel “Sci”, EuropAssistance “Sci no problem”, Elvia “E-ski”, 24hAssistance “Multisport” ed altre ancora.

⁴⁸⁸ Art. 1 “(...)1- ter è altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti. 1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione. 1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista”. Legge provinciale 14 dicembre 2005, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi”, in B.U. 27 dicembre 2005, n. 52.

rispetto delle normative comunitarie e sotto la vigilanza dell'autorità competente, devono concorrere all'interesse del consumatore finale"⁴⁸⁹.

Il mercato assicurativo si è dunque rivelato molto tempestivo nel fornire una offerta di prodotti a copertura dei crescenti rischi connessi alla pratica dello sci.

II.3.3. Considerazioni circa l'efficienza/efficacia della proposta di assicurazione obbligatoria per l'utenza, nella prospettiva di minimizzazione dei costi sociali degli incidenti

Come abbiamo poc'anzi evidenziato assicurazione e sci sono più legati di quanto si possa comunemente pensare. Tutti i soggetti incontrati nel corso della nostra indagine possono o devono attivare delle polizze assicurative a copertura dei rischi che si assumono nell'esercizio delle loro attività professionali, imprenditoriali o amatoriali.

La proposta di imporre ai singoli utenti delle piste una copertura assicurativa obbligatoria, attivabile contestualmente all'acquisto dello *skipass*, ha fatto nascere un dibattito, tutt'ora aperto, le cui voci sono alquanto discordanti.

Ai fini semplificatori possiamo ricomprendere le opinioni contrarie all'obbligatorietà dell'assicurazione per l'utenza nell'ambito di un orientamento "liberal", mentre le opinioni favorevoli in un orientamento "garantista".

Le voci "liberal" offrono numerosi motivi per opporsi alla proposta di obbligatorietà, pur giudicandola ragionevole ad un livello superficiale. Si osserva infatti che in Italia esistono già 46 forme di obbligo assicurativo di responsabilità civile, e non si sente il bisogno di aumentarle anche considerando che in nessun Paese al mondo esiste un provvedimento di questo genere nemmeno in Nazioni dove lo sci è lo sport più praticato.

⁴⁸⁹ *Assicurazione obbligatoria sulle piste da sci? No grazie. Il dibattito politico e l'opinione pubblica si interrogano sempre più spesso sulla possibilità di rendere obbligatoria una polizza per chi scia con l'aggiunta di qualche euro al costo dello skipass. Ecco perché è una proposta che non gioverebbe a nessuno, dallo sciatore all'impiantista*, Comunicato stampa di 24hAssistance, Milano, 13/03/2006.

Secondo motivo che sconsiglierebbe l'assicurazione obbligatoria è fondato sulla considerazione che lo sci, rispetto ad altre attività, è uno sport con un fattore di rischio basso. Si afferma ciò sulla base dei dati forniti dal rapporto SIMON e si segnala che sebbene in passato siano stati fatti alcuni tentativi di rendere l'assicurazione obbligatoria tramite l'iscrizione alla F.I.S.I., questi sono falliti proprio perché gli sport per i quali avrebbe senso un'assicurazione obbligatoria sono quelli pericolosi (caccia), o che sia pure con minore pericolo si svolgono entro aree non aperte al pubblico (golf). Non è evidentemente accostabile a questi il caso dello sci : pratica che si svolge in aree accessibili in regime di controllo stabilito dalla legge e non così rischiosa.

A queste motivazioni diremmo oggettive si aggiungono motivazioni economiche. Si sconsiglierebbe l'obbligatorietà della copertura assicurativa in capo all'utenza in quanto il mercato mondiale del turismo, sempre più competitivo, ha costi e margini di guadagno sempre più ridotti; così un aumento anche contenuto dei costi degli *skipass* si tradurrebbe in una perdita di competitività del prodotto se non armonizzato a livello europeo. Si potrebbe obiettare che pochi euro non fanno la differenza oppure dire che nel settore auto non è l'autostrada a pagare l'assicurazione ma l'automobilista, ma occorre marcare la differenza fra i due campi: "l'auto è un fenomeno sociale di eccezionale rilevanza ed una necessità quotidiana, lo sci un bellissimo sport praticato nella natura"⁴⁹⁰.

A questo si aggiungono altri fattori economici negativi: una rilevante percentuale di sciatori è infatti già coperta da assicurazioni infortuni o RC, come per esempio chi ha stipulato una polizza RC del capofamiglia o chi è sottoscrittore di una carta di credito che include una polizza di tal genere. In questo caso gli sciatori pagherebbero due volte lo stesso servizio, alimentando in tal modo un altro fenomeno registrato nella prassi assicurativa italiana per cui ad una generale scarsa propensione assicurativa fa da contrappeso la duplicazione di coperture vendute forzatamente⁴⁹¹.

⁴⁹⁰ *Assicurazione obbligatoria sulle piste da sci? No grazie (...)*, Comunicato stampa di 24hAssistance, Milano, 13/03/2006.

⁴⁹¹ CALANDRA DI ROCCOLINO, *Responsabilità nello sci e profili assicurativi*, cit., 53.

Anche per i turisti stranieri potrebbe concretizzarsi il fenomeno della “duplicazione di polizze”, ma in capo agli stessi si segnalano situazioni differenti: i turisti provenienti dal nord Europa hanno mediamente coperture più elevate degli italiani, mentre i turisti provenienti dall’Europa dell’Est spesso sono meno garantiti. Ma al di là delle polizze personali tutti i viaggi organizzati, a cui quasi sempre prendono parte i turisti stranieri, prevedono già delle polizze incluse nel pacchetto⁴⁹².

Infine bisogna considerare che tutti gli sciatori già oggi hanno la possibilità di assicurarsi in maniera estremamente semplice contro i principali rischi derivanti dalla pratica dello sci. L’offerta da parte di diversi assicuratori, come già evidenziato nel precedente paragrafo, è molto ampia, ed è regolata dalle leggi del libero mercato. L’assicurazione a giudizio di queste voci dovrebbe rimanere nella libertà del singolo in quanto un’assicurazione obbligatoria verrebbe in ultima analisi percepita come una tassa imposta agli sciatori.

Si rafforzano tali conclusioni con la considerazione che l’obbligatorietà non aiuterebbe la promozione della cultura della sicurezza in montagna, ma alimenterebbe quella dell’assistenzialismo: mettendo le mani nelle tasche degli utenti senza però creare un sistema condiviso di prevenzione e gestione dei rischi che si corrono in montagna.

La corretta e forse l’unica via da seguire per chi aderisce a tale “orientamento” risiederebbe nella messa a disposizione dei cittadini una sufficiente congerie di informazione per conoscere i rischi, valutarli, prevenirli e comportarsi di conseguenza, sia in termini di comportamenti pratici (andare in montagna in sicurezza) che di comportamenti assicurativi (assicurarsi o auto assicurarsi). Si tratta di una strada più lunga, ma meno superficiale della semplice imposizione di un obbligo e che necessita altresì di professionalità e coordinamento⁴⁹³.

⁴⁹² MELANI, *Andamento della sinistrosità e condotte assicurative nell’arco alpino*, cit.

⁴⁹³ Un piano organico ancora non esiste ma ci sono esperienze di questo tipo in corso da quattro anni su tutto l’arco alpino, quali la campagna di informazione e sensibilizzazione degli sciatori denominata “Don’t worry, ski happy!!!”. Ideata e promossa da 24hAssistance, la campagna diffonde le regole introdotte dalla legge 363/2003 in materia di sicurezza sulle piste da sci riscritte ed adattate graficamente per essere efficaci sul target da coinvolgere. PASCAZIO, *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, cit.

Chi invece aderisce all'orientamento "garantista" promuove l'utilità e quasi la necessità dell'obbligatorietà dell'assicurazione per gli sciatori. Una volta considerate le dimensioni globali del fenomeno sciistico, si premette che il tema per la sua incidenza economico-sociale dovrebbe trovare soluzione e regolamentazione a livello comunitario e si consiglia l'adozione di una direttiva in materia⁴⁹⁴.

Alle voci critiche e "liberal" i promotori dell'obbligatorietà rispondono con altrettanti argomenti. Anzitutto proponendo di rendere obbligatoria un'assicurazione venduta contestualmente allo *skipass* dal valore massimo di € 2 al giorno si confuta la tesi per cui la stessa verrebbe percepita come una tassa in quanto al prezzo di un caffè l'utilità che lo sciatore potrebbe ricavare in caso di sinistro è davvero enorme soprattutto in relazione ai danni che con la sua condotta potrebbe causare a terzi⁴⁹⁵.

Si fa leva inoltre sulla funzione dell'assicurazione come tecnica di solidarietà e si afferma che detto valore dovrebbe essere perseguito e promosso nell'ambito di uno sport come lo sci che si pratica in montagna : ambiente da sempre sinonimo di libertà e solidarietà.

In secondo luogo si cerca di confutare la tesi secondo la quale l'assicurazione alimenta l'insicurezza e l'imprudenza in montagna e che pertanto un'assicurazione obbligatoria farebbe diminuire la diligenza del soggetto assicurato poiché la sua responsabilità risulterebbe traslata sull'assicuratore. A queste osservazioni si risponde che se l'assicuratore fosse certo di dover pagare per i rischi coperti da ogni polizza assicurativa uscirebbe dal mercato e non proporrebbe nemmeno polizze attivabili volontariamente.

In via generale si tratta del problema dell'azzardo morale (*moral hazard*) che ogni assicuratore deve fronteggiare quando il comportamento dell'assicurato cambia in seguito alla stipulazione di un qualsivoglia contratto assicurativo facendo così aumentare la probabilità che il danno ed il costo ad esso associato aumentino⁴⁹⁶. La prassi assicurativa ha

⁴⁹⁴ MELANI, *Aspetti assicurativi nella pratica dello sci*, cit.

⁴⁹⁵ ARROYO MARTINEZ, *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Práctica del Esquí*, 106-108.

⁴⁹⁶ DE LORENZI, *Contratto di assicurazione*, op. cit., 43.

elaborato alcuni metodi per minimizzare la tendenza degli assicurati a comportarsi in modo da aumentare la concretizzazione del rischio assicurato e fra questi strumenti nel campo delle polizze assicurative offerte agli sciatori si segnalano coassicurazione e franchigia. Nel primo caso l'assicuratore sopporterà una percentuale fissa della perdita mentre nella seconda ipotesi l'assicurato sopporta un ammontare fisso di denaro per la perdita mentre l'assicuratore pagherà per la quota che superi l'ammontare di "competenza" dell'assicurato.

Questi strumenti hanno lo scopo di neutralizzare l'azzardo morale proprio perché rendono partecipe l'assicurato alla copertura delle sue perdite potenziali e di conseguenza lo inducono a non cambiare il suo comportamento in seguito alla stipula del contratto di assicurazione.

Altro problema di non facile soluzione nel campo dell'assicurazione degli sciatori riguarda la selezione avversa. Con questo concetto ci si riferisce generalmente agli alti costi in cui l'assicuratore incorre per distinguere in maniera precisa gli assicurati ad alto e basso rischio.

La legge dei grandi numeri (*Maximum Potential Loss*) aiuta gli assicuratori nello stabilire le probabilità medie del verificarsi di un determinato evento dannoso ed il premio assicurativo verrà stabilito proprio in relazione a queste probabilità⁴⁹⁷.

Non è però facile in un ambito come quello sciistico, a differenza di quello della circolazione stradale, in cui non vi è la previsione di un patentino obbligatorio corredato da un sistema sanzionatorio adeguato selezionare in maniera precisa gli sciatori più propensi al rischio e quelli meno propensi per inserirli nella categoria più consona e remunerativa per la Compagnia assicuratrice. L'asimmetria informativa nel nostro terreno d'indagine è difficilmente arginabile, sarebbero infatti impraticabili soluzioni quali test psicologici effettuati alle casse degli *skipass* per comprendere la propensione al rischio di ogni singolo utente; gli unici strumenti di cui dispongono gli assicuratori per arginare gli effetti distorsivi della selezione

⁴⁹⁷ COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti*, op. cit., 76-77.

avversa limitando le perdite economiche risultano i medesimi attivati per l'azzardo morale⁴⁹⁸.

Alla luce di tali considerazioni l'assicurazione obbligatoria non sembrerebbe indurre l'utenza a comportamenti più ragionevoli o prudenti ed in ultima analisi l'efficacia dello strumento assicurativo nella minimizzazione dei costi sociali legati agli incidenti sciistici è pressoché nulla.

L'utilità dell'assicurazione si può sicuramente rinvenire *ex post*: l'esistenza di una copertura assicurativa può condurre ad una composizione più agevole delle controversie in sede giudiziale e se tale strumento fosse reso obbligatorio a livello europeo la mancanza di uniformità normativa sotto il profilo civilistico non costituirebbe più un problema stringente.

Per centrare l'obiettivo di abbattimento della media degli incidenti sono dunque necessari e fondamentali gli investimenti in sicurezza ed informazione compiuti *ex ante* dalla congerie di soggetti che operano nell'ambito del turismo montano.

Ci si dovrà impegnare soprattutto in vista di un "alfabetizzazione" minima degli sciatori e a livello generale dei neofiti di qualsivoglia disciplina sportiva considerata per infondere principi di auto responsabilità e per far prendere coscienza dei rischi connessi alla specifica disciplina.

⁴⁹⁸ GAGLIARDI, *Il contratto di assicurazione*, *op. cit.*, 150.

Parte terza
L'ESPERIENZA SPAGNOLA

CAPITOLO 1

LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

III.1.1. Responsabilità per incidenti sciistici e diritto civile spagnolo: lineamenti introduttivi

La Spagna è suddivisa in Comunità Autonome (CCAA) ed in virtù della Carta costituzionale, del 1978, e degli Statuti delle stesse CCAA le competenze risultano ripartite fra Governo Centrale e CCAA.

L'art. 149.1.8 è la norma costituzionale di riferimento per le competenze in diritto civile ed in base ad essa si possono individuare “tre strati” di competenze⁴⁹⁹: il primo riservato allo Stato, il secondo demandato ai diritti privati forali (*derecho privado foral*)⁵⁰⁰, ed il terzo strato ancora statale esercita una funzione suppletiva rispetto al diritto delle CCAA⁵⁰¹.

In base alla succitata norma la competenza della legislazione civile sembra attribuita in via esclusiva allo Stato, ma in realtà riconoscendo l'esistenza di un diritto privato forale, e concedendo alle CCAA, che ne siano detentrici, la possibilità di conservarlo, modificarlo e svilupparlo, l'esclusività statale vede restringersi grandemente il suo raggio d'azione a poche e generali materie come ad esempio l'efficacia delle norme civili sulle obbligazioni contrattuali.

Il diritto civile di esclusiva statale si configura di conseguenza come “esiguo, minimale, leggero” e sembra “nascere dall'esigenza di mantenere un minimo comun denominatore che non imprigioni i diritti locali”⁵⁰².

⁴⁹⁹ SERRANO A.L., *La coesistenza di più regimi giuridici civili nel sistema dell'ordinamento spagnolo*, in AA. VV., *L'ordinamento civile nel nuovo sistema di fonti legislative*, Milano, 2003, 94.

⁵⁰⁰ Il *derecho privado foral* costituisce un diritto storico, nato in seno alla Comunità Autonoma, di dimensioni corpose non frammentarie e sporadiche. RUGGIU lo definisce come uno strumento identitario della singola Comunità. RUGGIU I., *Testi giuridici ed identità. Il caso dei nuovi statuti spagnoli*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2007, 131.

⁵⁰¹ Art. 149.1.8 Cost. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídico-civiles relativas a formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”.

⁵⁰² BENEDETTI, *Il diritto privato delle Regioni*, op. cit., 110.

I giudici costituzionali spagnoli hanno poi dimostrato una tendenza a favorire, oltre le previsioni costituzionali, le leggi locali che costituiscono una vera e propria invasione degli ambiti di diritto privato di esclusiva competenza statale qualificandole in alcuni casi come regole amministrative⁵⁰³; ed in altri casi “salvandole” sulla base della considerazione che dal momento che uno Statuto attribuisce una competenza su una determinata materia detta competenza può estendersi direttamente o indirettamente anche agli aspetti civilistici (esclusivi)⁵⁰⁴.

Al di là di quanto previsto dalla norma costituzionale dunque oggi anche le Comunità che non siano dotate di un *derecho privado foral* storicamente fondato hanno iniziato, con il *placet* dei giudici costituzionali, ad emanare norme innovative di diritto privato nelle materie assegnate alla loro competenza normativa dagli Statuti e pertanto si è iniziato a parlare di *derecho privado autonómico*⁵⁰⁵.

La tendenza espansiva del diritto privato elaborato dalle Comunità Autonome appare un dato di fatto incontestabile ed inarrestabile. Se leggessimo il fenomeno con gli strumenti del nostro ordinamento giuridico proveremmo un certo sgomento poiché vedremmo compromesso il principio di eguaglianza, andando ben oltre quel ruolo complementare, illuminato dal principio di ragionevolezza, assegnato al nostro diritto privato regionale. Tuttavia è la stessa Costituzione spagnola, a giudizio del Tribunal Constitucional⁵⁰⁶, a non parlare di eguaglianza ed a

⁵⁰³ Si veda ad esempio la sentenza n.62/1991 del Tribunal Constitucional che ha salvato, qualificandole come amministrative una legge galiziana sui contratti dei consumatori. “La emanación de regulaciones administrativas que disciplinen determinadas modalidades de venta no supone introducir una innovación en el seno de los derechos y obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas, ni afecta a la unidad de mercado, puesto que la diversidad derivada de la estructura autonómica del Estado puede comportar diversidad de regímenes jurídicos que serán legítimos en tanto resulten del ejercicio de una competencia atribuida a la Comunidad en la medida en que las diferencias y peculiaridades introducidas resulten adecuadas a su finalidad, y que se respete, en todo caso, la igualdad básica de los españoles”.

⁵⁰⁴ Si vedano in proposito sentenza n. 14/1998 del Tribunal Constitucional che salva la legge di Extremadura sulla durata minima di contratti di locazione di fondi rustici giustificandola sulla base della competenza in materia di protezione ambientale prevista dallo Statuto; e sentenza n. 173/1998 del Tribunal Constitucional sulla competenza in materia di associazioni regolata dallo Statuto basco.

⁵⁰⁵ SERRANO, *La coesistenza di più regimi giuridici civili nel sistema dell'ordinamento spagnolo*, op. cit., 101.

⁵⁰⁶ “el principio de igualdad de los derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional, que se contiene en el artículo 139.1 de la Constitución, no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen los mismos derechos y obligaciones, ya que en virtud de las competencias

proteggere indirettamente la diseguaglianza, proclamando “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”⁵⁰⁷.

Il pluralismo delle legislazioni civili è un dato che oltre ad essere stato sancito e preservato dalla Costituzione continua ad essere perseguito come un valore fondamentale ed uno strumento di affermazione dalle realtà autonomistiche.

Dopo questa breve introduzione circa le fonti di produzione del diritto civile spagnolo è opportuno tornare agli specifici temi della nostra indagine.

Anzitutto va ricordato che la Costituzione spagnola attribuisce esplicita rilevanza allo sport: “los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”⁵⁰⁸.

Lo sport viene così consacrato come principio di politica sociale ed economica⁵⁰⁹; è inoltre materia di esclusiva competenza delle CCAA⁵¹⁰, a meno che non si tratti di competizioni sportive a carattere nazionale o in cui siano interessate più CCAA, nel qual caso sarà lo Stato centrale ad essere competente.

Stante questa regolamentazione per così dire dualistica, nell’ambito degli sport invernali opera sul piano statale la Real Federación de Deportes de Invierno (RFEDI), competente in tutto il territorio nazionale, mentre a livello di CCAA vi sono tredici Federaciones Autonómicas de Deportes de Invierno⁵¹¹.

Si tratta però di Federazioni che esplicano la loro attività in relazione alle competizioni agonistiche in virtù di due testi legislativi che sono intervenuti in tal materia: la Ley del Deporte 10/1990, 15 ottobre 1990, ed il Real Decreto 1835/1991, 20 dicembre 1991, sulle Federaciones

legislativas de las Comunidades Autónomas, nuestro ordenamiento tiene una estructura compuesta por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional, siempre que quede salvo la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales”. Tribunal Constitucional sentenza n. 37/1981.

⁵⁰⁷ Art. 139.1 Cost. Española

⁵⁰⁸ Art. 43.3 Constitución Española del 1978.

⁵⁰⁹ A. ORTI VALLEJO, *Responsabilidad en la Explotación y Práctica de Actividades de Riesgo*, in AA VV. *Tratado de Responsabilidad civil*, tomo III, parte segunda especial, coordinador L. Fernando Reglero Campos, Thomson Aranzadi, 2008, 4 ed., p. 480.

⁵¹⁰ Art. 148.1.19 CE “Las CCAA podrán asumir competencias en las materias siguientes: 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”.

⁵¹¹ Anche se le CCAA in Spagna sono diciassette.

Deportivas Españolas che qualifica le federazioni sportive come associazioni private cui la legge attribuisce funzioni pubbliche amministrative.

Alla competenza esclusiva delle CCAA oltre allo sport sono attribuite materie come “los montes” e “la promoción del turismo en su ámbito territorial”⁵¹².

A fronte di tale autonomia dovremmo aspettarci un mosaico di leggi autonomiste, in materia di sci ed attività turistico-ricreative legate alla montagna, di enormi proporzioni e capace di sconfinare nelle materie di diritto civile di esclusiva competenza statale, ma in realtà non si rinviene nulla di tutto ciò.

Le corti territoriali investite di questioni relative agli incidenti sciistici non potranno dunque che applicare le generali norme di responsabilità civile contenute nel Codice Civile, così come interpretate dalla dottrina ed avendo riguardo ai precedenti della massima autorità giuridica in materia civile: il Tribunal Supremo.

Si segnala sin d’ora che nei casi relativi alla responsabilità nella pratica di attività sportive legate alla montagna i tribunali hanno applicato in maniera abbastanza costante la dottrina dell’assunzione del rischio, cui verrà dedicata un’approfondita trattazione.

III.1.2. Un esempio di autoregolamentazione di fronte al silenzio legislativo

La prima parte dell’indagine ha consentito di mettere in luce come il fenomeno del turismo montano sia anche in Spagna in forte crescita. I dati forniti dal Ministero del turismo testimoniano l’importanza di questo segmento turistico.

Accanto alle strutture ricettive e ricreative, ingranaggi della potente macchina dell’industria turistica, si è osservata la presenza di una serie di associazioni, che in maniera speculare a quelle presenti in Italia, svolgono un ruolo di primaria importanza nella diffusione della cultura della sicurezza e della precauzione nella pratica delle attività turistico ricreative⁵¹³.

⁵¹² Art. 148.1.8 e art. 148.1.18 Cost.

⁵¹³ Si ricordano in proposito le già menzionate:

I sinistri infrasciatori, vista la massificazione delle pratiche sciatorie ed i problemi di convivenza sulle piste da sci, sono divenuti anche in Spagna una realtà, ma questo fattore, unito all'importanza socio-economica del fenomeno turistico non ha condotto in questo Paese all'approvazione di alcuna legge speciale, nazionale o autonomista, in materia di responsabilità in caso di incidenti sciistici.

Nonostante il silenzio legislativo pare opportuno segnalare la presenza di un'iniziativa dell'Associazione Spagnola delle Stazioni di sci (ATUDEM)⁵¹⁴, che, pur restando sul versante della *soft law*, ci consente di fare delle considerazioni rispetto alla normativa italiana già analizzata⁵¹⁵.

L'iniziativa di cui si fa menzione è il *Reglamento de Funcionamiento de las Estaciones de esquí españolas integradas en ATUDEM*⁵¹⁶. Il primo documento venne emanato nel 1994, ma nel 2003 è stata approvata una nuova versione⁵¹⁷. La versione aggiornata, com'è specificato nel preambolo, estende l'ambito di applicazione alle piste da fondo ed è inoltre stata motivata dalla necessità di fornire risposte concrete ai problemi di convivenza fra le diverse tecniche di discesa, oltre che dalla volontà di offrire alle persone diversamente abili la possibilità di sciare mediante soluzioni concordate, e dalla comune intenzione di promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone montane attraverso la limitazione dello sci fuori pista.

Per quanto concerne gli utenti, la nuova versione del Regolamento amplia l'elenco di diritti ed obbligazioni, muovendo dalla considerazione, generalmente condivisa dalla giurisprudenza spagnola ed internazionale, che lo sci è uno sport intrinsecamente rischioso e che le stazioni di sci hanno l'obbligo di minimizzare i pericoli legati a questa attività rischiosa,

⁵¹⁴ ATUDEM (<http://www.atudem.org/web/>).

⁵¹⁵ Si ricorda la legge n. 336/2003, cui è stata dedicata apposita trattazione.

⁵¹⁶ Il primo documento venne approvato nel 1994, ma la nuova versione, com'è specificato nel preambolo estende l'ambito di applicazione alle piste da fondo ed è inoltre stata motivata dalla necessità di fornire risposte concrete alle questioni di convivenza fra diverse tecniche di discesa, dalla volontà di offrire a persone handicappate la possibilità di sciare mediante soluzioni concordate, dalla comune intenzione di promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone montane attraverso la limitazione dello sci fuori pista. Per quanto concerne gli utenti la nuova versione del Regolamento amplia l'elenco di diritti ed obbligazioni e sottolinea che il punto di partenza è il principio, generalmente assunto dalla giurisprudenza spagnola ed internazionale, in base al quale lo sci è uno sport rischioso, che diventa ancor più rischioso se praticato in un ambiente come la montagna. Si sottolinea che l'obbligazione delle stazioni di sci è di minimizzare i pericoli

⁵¹⁷ La nuova versione del Regolamento è stata approvata dall'Assemblea Generale di ATUDEM a Santander l'11 luglio 2003.

garantendo, per quanto possibile, la sicurezza nelle piste aperte, battute, segnalate e controllate dalla stazione. La portata di quest'obbligo si arresta tuttavia alla neutralizzazione dei pericoli della montagna che l'utente non abbia potuto prevedere al momento di iniziare la discesa o di fare ingresso nella pista.

Già nel preambolo del documento, quindi, si avverte come l'obbligazione della stazione sciistica spagnola sia meno stringente rispetto a quella prevista dalla nostra normativa, se è vero che in Italia la normativa mira a garantire agli utenti la pratica delle attività sportive in condizioni di sicurezza con l'obbligo di proteggerli dai pericoli presenti lungo le piste.

La validità dei contenuti del documento ATUDEM come fonte di diritti ed obbligazioni delle stazioni di sci e dei loro utenti è stata riconosciuta dai Tribunali spagnoli nel corso degli anni. Il richiamo alla giurisprudenza si può leggere come un esempio di un utile dialogo fra addetti alla sicurezza sulle piste e giudici. Vediamo i contenuti di questo documento in maggior dettaglio.

Esso è suddiviso in quattro Titoli. Il Titolo primo, contenente disposizioni comuni alle Stazioni di sci alpino e di fondo, è a sua volta suddiviso in dieci capitoli: capitolo primo (*ambito di applicazione*), capitolo secondo (*delimitazione dell'area sciabile*), capitolo terzo (*responsabilità*), capitolo quarto (*salvataggio e soccorso*), capitolo quinto (*diritti e doveri degli utenti*), capitolo sesto (*biglietto di trasporto ed abbonamento*), capitolo settimo (*accesso alle piste*), capitolo ottavo (*infrazioni e sanzioni*), capitolo nono (*reclami*), capitolo decimo (*altre attività*).

Il Titolo secondo è dedicato ai mezzi di risalita, il terzo alle piste di sci alpino ed al suo interno così suddiviso: capitolo primo (*classificazione delle piste*), capitolo secondo (*preparazione delle piste*), capitolo terzo (*messa in sicurezza delle piste*), capitolo quarto (*battitura delle piste*), capitolo quinto (*segnalatica delle piste*), capitolo sesto (*apertura e chiusura delle piste*), capitolo settimo (*accesso alle piste di sci alpino*). Il Titolo quarto è invece dedicato alle piste di sci di fondo.

L'appendice contiene un esplicito richiamo alle norme F.I.S. che sono riportate nel loro testo integrale.

Pur trattandosi di un Regolamento le soluzioni adottate sono davvero interessanti ed anche il richiamo al Decalogo è degno di nota a differenza della soluzione praticata dalla normativa italiana che suscita invece, come già osservato, perplessità e timori.

L'oggetto del Regolamento consiste nel definire le norme di funzionamento delle Stazioni di sci spagnole, facenti parte di ATUDEM, e le norme di comportamento degli utenti delle piste.

Per stazioni di sci si intendono i centri turistici che si dedicano alla pratica dello sci e degli altri sport invernali praticabili sulla neve e che formano un insieme coordinato di impianti di risalita, piste ed installazioni complementari ⁵¹⁸, si specifica inoltre che non sono compresi nella definizione di stazione di sci i servizi di alloggio, insegnamento dello sci e servizi complementari come il noleggio di sci.

Si tratta di una definizione che si può dire coincidente con quella italiana di “gestione dell’area sciabile attrezzata”, in quanto il Regolamento utilizza il termine Stazione di sci con riferimento al soggetto esercente le attività di trasporto di risalita e di gestione delle complementari piste o installazioni di sci di fondo ⁵¹⁹.

Nel capitolo dedicato alle responsabilità delle Stazioni sciistiche viene preliminarmente richiamato il concetto, già espresso nel preambolo, del rischio associato alla pratica sciistica e qui si esplicita che i rischi si possono accrescere in funzione di diversi fattori quali le condizioni meteorologiche, la neve, il materiale tecnico adoperato, il livello tecnico ed il grado di stanchezza dell’utente ⁵²⁰.

Si aggiunge poi che la Stazione di sci non dispone di mezzi per controllare il livello tecnico degli utenti e che pertanto questi ultimi saranno gli unici responsabili delle conseguenze derivanti da una discesa inadeguata al loro livello tecnico ⁵²¹. Tale specificazione si pone in linea con il fatto che il Regolamento è stato emanato dalle stesse Stazioni di sci e pertanto esprime un chiaro intento di limitarne le responsabilità nei riguardi dell’utenza.

Alla fine comunque viene posta a carico dei gestori delle Stazioni di sci una sorta di obbligazione di sicurezza consistente nel minimizzare i pericoli non prevedibili dall’utenza finale.

Come nella legge n. 363/2003, anche nel Regolamento ATUDEM viene sancita la necessità di garantire un servizio di soccorso nelle piste e viene

⁵¹⁸ Definizione che viene presa dalla Disposizione Addizionale al Real Decreto 1211/1990 del 28 settembre 1990 con cui è stato approvato il Regolamento della Legge di Ordinamento dei trasporti terrestri.

⁵¹⁹ Titolo 1, capitolo 1, art. 2 comma 2.

⁵²⁰ Titolo 1, capitolo 3, art. 6 comma 1.

⁵²¹ Titolo 1, capitolo 3, art. 6 comma 2.

altresì imposto l'obbligo di chiusura, dei tracciati e degli impianti, in casi eccezionali.

Per quanto concerne le piste da sci, come nel nostro Paese, è prevista la classificazione delle stesse in base al grado di difficoltà mediante l'indicazione di un colore (verde, azzurro, rosso e nero).

Trattandosi poi un di un'autoregolamentazione operata dalle medesime Stazioni di sci, non stupisce il dettaglio con cui sono specificate le attività di preparazione, messa in sicurezza, battitura e segnaletica delle piste. In relazione alla segnaletica si prevede che dovrà rispondere ad un principio di efficacia e che non dovrà essere eccessiva ovvero tale da non consentire agli utenti di leggere il segnale con un "colpo d'occhio".

Sotto il profilo della messa in sicurezza si raccomanda la protezione, mediante reti, rivestimenti imbottiti e barriere, degli ostacoli artificiali situati lungo il tracciato dei quali gli sciatori non abbiano percezione prestando l'ordinaria diligenza⁵²²; tale prescrizione non è però estesa agli ostacoli naturali.

Si precisa poi che lo sciatore deve essere cosciente del fatto che i mezzi di protezione degli ostacoli hanno la funzione di avvertire dell'esistenza di un ostacolo, sono previsti per una velocità limitata e soprattutto non possono garantirne totalmente la sicurezza in caso di collisione.

La parte del Regolamento riguardante gli utenti fa emergere un dato interessante. Oltre l'indicazione delle norme di condotta si prevede infatti anche il riconoscimento di una serie di diritti in capo agli utenti delle stazioni, oltre ad un esplicito riferimento al titolo di trasporto.

Gli utenti delle piste hanno diritto di ricevere informazioni sulle piste aperte e chiuse, sulle condizioni meteorologiche e sullo stato della neve al momento dell'apertura della stazione e la Stazione dovrà aggiornare le predette informazioni ogniqualvolta si verifichi un cambiamento significativo. Dovranno altresì ricevere informazioni dettagliate sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e chiusura osservati dalla Stazione. Hanno diritto di usufruire di piste adeguatamente preparate, segnalate e controllate per la pratica dello sci e di ricevere informazioni su eventuali rischi e pericoli individuati dalla stazione nella preparazione delle piste. Inoltre si prevede il diritto di ottenere informazioni relative a doveri e responsabilità contenuti in tale Regolamento, che a tal fine dovrà essere

⁵²² Titolo 3, capitolo quinto, artt. 59-61.

messo a disposizione del pubblico con i mezzi che la Stazione ritenga più adeguati. Si aggiunge un diritto a ricevere in qualsiasi momento un trattamento corretto dal personale della stazione⁵²³.

Sembra proprio che gli utenti siano considerati a tutti gli effetti consumatori del “prodotto” stazione sciistica ed a sostegno di ciò si segnala anche la previsione di uno specifico diritto di reclamo⁵²⁴.

La Stazione è infatti obbligata a comunicare agli utenti l’esistenza di un “Libro dei Reclami” ove potranno formulare le loro rimostranze, mediante la presentazione di un documento di identità unito al biglietto di trasporto. La Stazione sarà poi obbligata a rimettere copia del reclamo, in un termine inferiore a dieci giorni dalla sua presentazione, ad organismo competente a decidere in materia.

Viene quindi previsto una sorta di dialogo fra stazioni ed utenti, in una logica di miglioramento e di precauzione collaborativa, molto efficiente, come osservato, in vista della minimizzazione dei costi associati ai sinistri.

Anche il dovere, posto in capo all’utenza, di comunicare alla stazione qualunque pericolo osservato lungo i tracciati o un qualsivoglia deterioramento delle installazioni sembra essere previsto in vista di una proficua collaborazione utenti/gestori⁵²⁵.

Quanto ai doveri degli sciatori vi è un richiamo, contenuto nell’Appendice del documento, alle regole di condotta stabilite dalla F.I.S.⁵²⁶, ma ad esse si aggiungono altri doveri, come l’obbligo di pagamento dello *skipass* (denominato *forfait*), di obbedienza alle istruzioni del personale della stazione, di scelta di piste adeguate al proprio livello di sci, evitando quelle che eccedano il livello di perizia soggettivo e di rispetto per l’ambiente⁵²⁷. Si tratta di obblighi dettagliati che comunque non si pongono in contrasto con quanto previsto dalla F.I.S., come invece è parzialmente avvenuto nel nostro Paese in seguito alla legge n. 363/2003.

In una prospettiva di prevenzione viene poi raccomandato agli utenti l’uso di un casco omologato soprattutto quando si tratti di minori, soluzione che sarebbe stata preferibile anche in seno alla nostra normativa, che ha invece paternalisticamente imposto l’obbligo del casco ai minori.

⁵²³ Titolo 1, capitolo quinto, art. 20

⁵²⁴ Titolo 1, capitolo nono, art. 38.

⁵²⁵ Titolo primo, capitolo quinto, art. 24 comma 4.

⁵²⁶ Titolo primo, capitolo quinto, art. 22.

⁵²⁷ Titolo primo, capitolo quinto, art. 23.

Vi è inoltre, a differenza della legge n.363/2003, una parte dedicata alla disciplina del contratto di *skipass*⁵²⁸. Si specifica che la relazione della Stazione con l'utente si articola attraverso il titolo di trasporto che può consistere in un biglietto individuale, in un abbonamento o in un *forfait* valido per tutti gli impianti di risalita della stazione. L'acquisto di tali documenti conferisce agli utenti la facoltà di accedere alle piste aperte con le limitazioni e condizioni espresse nel Regolamento stesso. Si aggiunge che l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento attribuisce agli utenti i diritti e le obbligazioni sopra elencati e che le Stazioni sono obbligate a collocare un estratto di tali norme unitamente alle tariffe vigenti in un luogo ben visibile. Il tutto sembra essere previsto in vista di un rapporto fra le parti contrattuali fondato sulla trasparenza.

Il Regolamento specifica in quali casi la Stazione può sottrarsi all'obbligazione di effettuare il trasporto dell'acquirente del titolo di trasporto addirittura ritirandogli lo *skipass*. Le circostanze che legittimano una tale azione da parte della Stazione si concretano nelle ipotesi in cui gli utenti non rispettino la normativa vigente e le condizioni di trasporto, ovvero contravvengano alle misure adottate dalla Stazione a beneficio dell'ordine e della sicurezza o mettano in pericolo mediante comportamenti gravemente scorretti la sicurezza delle piste e degli altri utenti o dell'ordine pubblico⁵²⁹.

Il tutto è corredato da un capitolo dedicato ad infrazioni e sanzioni e qui si specificano le modalità operative del ritiro del biglietto. Inoltre si prevede che in caso di falsificazione dello *skipass* o di utilizzo di uno *skipass* non valido la stazione può obbligare il trasgressore a pagare il doppio del prezzo del biglietto.

Pur essendo frutto di una iniziativa privata, il testo del documento ATUDEM appare ben congegnato, rivelandosi molto attento alle problematiche legate all'esercizio della pratica sciistica e consapevole della necessaria bilateralità della precauzione in montagna.

Da una lettura di insieme del documento emerge infatti anche la volontà di prevenire gli incidenti con la collaborazione dell'utenza, che viene responsabilizzata sotto vari profili. A differenza della legge n. 363/2003 non si tende a considerare il gestore un soggetto responsabile quasi oggettivamente di tutto quanto possa accadere sulle piste.

⁵²⁸ Titolo primo, capitolo sesto, art. 26.

⁵²⁹ Titolo primo, capitolo sesto, art. 28

In ultima analisi sarebbe stato preferibile che il nostro legislatore si facesse guidare da un gruppo di esercenti gestori dei comprensori sciistici al fine di pervenire ad un testo più convincente e dettagliato.

E' significativo che un paese come la Spagna frammentata in CCAA, molto gelose della loro autonomia in ambito civilistico, lanci un segnale di uniformità in questa materia ed anche le Corti territoriali applicando le norme della responsabilità civile, come meglio si vedrà, militano in questa direzione⁵³⁰.

È significativo che proprio in un ambito in cui alle CCAA, come abbiamo osservato, è riconosciuta piena autonomia legislativa, dalla Costituzione, le stesse abbiano tacitamente, ma unanimemente evitato di legiferare lasciando alle corti ed alla dottrina il compito di individuare sulla base degli elementi concreti delle fattispecie le regole di responsabilità maggiormente efficienti.

III.1.3. L'assetto della responsabilità civile spagnola: brevi cenni

Le norme di riferimento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale iberica o, come le definisce unitariamente parte della dottrina, del “*derechos de daños*”⁵³¹, sono rispettivamente gli artt. 1.101 e 1.902 del Còdigo Civil.

Il primo articolo riguarda la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurren en

⁵³⁰ PORRAS LIMA, *Las Estaciones de Esquí como Industrias Turísticas*, cit., 95, segnala comunque che nella Comunità di Aragòn il Dipartimento dell'Industria Commercio e Turismo del Governo, unitamente ai centri invernali della Comunità, stanno cercando di elaborare un regolamento relativo alla disciplina dei diritti e doveri degli utenti e delle imprese che esercitano “commercialmente” la neve. Tale regolamento comprende nove capitoli al suo interno si cerca inoltre di definire e delimitare il concetto di area sciabile, di esplicitare le varie ed eventuali responsabilità, di qualificare la relazione contrattuale fra stazione di sci ed utenza; al fine della sicurezza nelle piste si prevede la possibilità di riservare alcune aree delle piste alla pratica di discipline specifiche e l'istituzione di un corpo di polizia delle piste. Nella stessa direzione di Aragòn si muovono anche le Comunità di Catalunya e Andalucía, infatti stanno manifestando un grande interesse allo sviluppo ed all'approvazione di differenti normative con cui colmare il vuoto legislativo esistente in materia. Queste proposte comunque non rimangono isolate ed anzi in tutta la Spagna è molto sentita l'esigenza che le diverse normative autonomiste in fieri siano simili e trovino il consenso di tutte le stazioni del Paese al fine di impedire una frammentazione giuridica che in ultima analisi andrebbe a ripercuotersi sulla stessa sicurezza nella pratica sciistica.

⁵³¹ ROCA E., *Derecho de daños textos y materiales*, Tirant le Blanch, Valencia, 2007.

dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquella”. Si ricorda che le fonti delle obbligazioni – secondo il Codice Civile⁵³² - sono costituite da atti e fatti illeciti “en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”, quasi contratti, legge, contratti (e i requisiti richiesti per l’esistenza del contratto sono tre: “consentimento de los contratantes, objecto que sea materia de contrato, causa de la obligación que se establezca”)⁵³³.

La nostra attenzione si volge però esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale in quanto sarà proprio questo il terreno privilegiato dalle corti per individuare le soluzioni delle fattispecie relative alla responsabilità scisciistica.

La norma di riferimento in quest’ambito è il succitato art. 1.902 C.C. [“el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”]. Il concetto di illecito civile, che sorge dall’interpretazione sistematica di tale norma e dell’art. 1.089 (fonti delle obbligazioni), trova i suoi elementi essenziali in: danno, antiggiuridicità del danno, criterio di imputazione (colpa, dolo, rischio) e relazione di causalità fra azione o omissione ed evento dannoso⁵³⁴.

Come noto, il sistema spagnolo di responsabilità civile si iscrive nel gruppo dei sistemi atipici dell’illecito civile, i quali si caratterizzano per il fatto che il principio della risarcibilità del danno qualificato come antiggiuridico è una clausola generale la cui concretizzazione viene rimessa all’organo giudicante, il quale caso per caso decide se l’interesse del danneggiato trovi o meno protezione nell’ordinamento giuridico e se la lesione costituisca un danno illecito e pertanto risarcibile⁵³⁵.

L’antigiuridicità, intesa come contrarietà del danno all’ordinamento giuridico nella sua interezza, non è espressamente prevista come requisito oggettivo dall’art. 1.902 C.C., ma per la dottrina costituisce un obiettivo di

⁵³² Art. 1.089 Codice Civil.

⁵³³ Art. 1.261 CC, per la disciplina del “consentimento” si vedano gli artt. 1.262-1.270, per l’oggetto gli artt. 1.271-1.273 e per la causa gli artt. 1.274-1.277.

⁵³⁴ DIAZ ROMERO M.R. , *La Responsabilidad Civil Extracontractual de los Deportistas*, in *Annuario de Derecho Civil*, 2000, 1485.

⁵³⁵ BUSTO LAGO J.M., *La antijuridicidad del danfio risarcible en la responsabilidad extracontractual*, Madrid, 1998, 35.

primaria importanza, tanto da porre tale presupposto a fondamento della responsabilità extracontrattuale⁵³⁶.

Le norme del Codice Civile dedicate alla responsabilità extracontrattuale che basano la responsabilità del danneggiante sull'accertamento in concreto della sua colpa sono state oggetto di una progressiva oggettivazione ad opera della giurisprudenza iberica mediante l'applicazione della dottrina della responsabilità per rischio⁵³⁷, per certi versi assimilabile al nostro art. 2050 c.c.

La teoria della responsabilità per rischio poggia sull'inversione dell'onere della prova per affermare che chi realizza un'attività pericolosa dalla quale trae beneficio, nel caso in cui tale attività causi un danno alla società deve risponderne e può liberarsi solo provando di aver agito con la massima diligenza richiesta dalla situazione. Si prevede così, nell'intento di favorire il danneggiato, che questi provi solo il danno subito e non anche la colpa del danneggiante, come risulterebbe dal tenore dell'art. 1.902 C.C.

È il danneggiante a dover provare di aver adottato una condotta diligente – ove lo standard di diligenza richiesto dalla giurisprudenza in ipotesi di creazione di rischi straordinari è assai elevato e va oltre quanto richiesto nella normalità dei casi⁵³⁸ – per non vedersi gravato dall'obbligo

⁵³⁶ TOLSADA Y., *Responsabilidad civil contractual y extracontractual*, Madrid, 2003, 87.

⁵³⁷ La teoria della responsabilità per rischio vide la luce in Spagna con la sentenza del Tribunal Supremo del 10 luglio 1943, arrivando a svilupparsi completamente alla fine degli anni Ottanta. REBOLLO GONZALEZ J.C., *Responsabilidad Civil en la Práctica Deportiva de Riesgo: Analisis de la Respuesta Legal y Jurisprudencial*, in *Revista española de derecho deportivo*, n. 13, 2001, 21 e ss.

Si veda poi la sentenza del Tribunal Supremo del 17 giugno 1997 che ha riassunto con tali parole l'evoluzione della responsabilità extracontrattuale: “el artículo 1.902 del Código civil establece y regula la obligación surgida de un acto ilícito, y se puede estimar como uno de los preceptos emblemáticos del Código Civil del cual surge la figura de la responsabilidad o culpa extracontractual, figura que en el fondo y forma está sufriendo una evolución progresiva, no sólo en el campo de la doctrina, sino también en el de la jurisprudencia, y ello debido a dos datos remarcables, como son: a) un sistema de vida acelerado y de enorme interrelación, y b) la tendencia a maximizar la cobertura en lo posible de las consecuencias de las consecuencias dañosas de la actividad humana, todo lo cual lleva inexorablemente a objetivizar la responsabilidad, perdiendo importancia, en el campo sustantivo, la teoría culpabilista y, en el campo procesal, la imposición de la inversión de la carga de la prueba; además dicha atenuación culpabilista e incluso de antijuridicidad, que alguna doctrina moderna rechaza como elemento constitutivo, y dicha inversión de la carga de la prueba, llevan inexasablemente a una enorme ampliación de la obligación “in vigilando” y a un plus en la diligencia normalmente exigible”.

⁵³⁸ Si veda in proposito la Sentencia Tribunal Supremo (STS) del 26 giugno 2006 (Repertorio de Jurisprudencia 4363/2006).

risarcitorio⁵³⁹, mentre la colpa viene a perdere il ruolo centrale di criterio di imputazione.

La dottrina iberica dinnanzi a tale scenario evidenzia che la responsabilità civile oggi è ben lontana dalla ricerca della moralizzazione delle condotte, essendo invece protesa verso la finalità di assicurare una riparazione ai pregiudizi delle vittime. Si parla a tal proposito del principio *pro damnato* o meglio dell'idea che tutti i rischi occasionati dalla vita in società devono dar luogo ad un risarcimento, salvo che una circostanza eccezionale obblighi a far gravare il danno sul danneggiato⁵⁴⁰. In questa prospettiva la responsabilità civile sembra assecondare soltanto la funzione risarcitoria/reintegrativa, lasciando da un canto quella preventiva.

Questa tendenza comunque, lungi dall'essere generale, non trova applicazione in molti ambiti fra cui quello sportivo, dove opera la dottrina dell'assunzione del rischio da parte della vittima (accettazione del rischio di subire un danno). Si tratta di una dottrina applicata costantemente dalla giurisprudenza spagnola nelle fattispecie relative alla responsabilità sciistica, tanto che si avrà modo di osservare che in tale ambito l'art. 1.902 C.C. opera in maniera "normale" senza piegarsi ad oggettivazioni in favore del danneggiato, rivelandosi sempre essenziale per la sua applicazione la dimostrazione della colpa del danneggiante.

Oltretutto bisogna ricordare che nell'orientamento più recente del Tribunal Supremo si può leggere un chiaro ritorno al criterio della colpa ed un certo allontanamento dalle formule oggettive come criterio di imputazione.

In una sentenza del 2004 nonostante venga riconosciuta la tendenza all'oggettivazione della colpa extracontrattuale si afferma che non bisogna escludere l'elemento psicologico o colpevolistico in quanto "inexcusable elemento integrador, atenuado pero no suprimido, de la responsabilidad por culpa extracontractual"⁵⁴¹.

⁵³⁹DIAZ BALLESTEROS J.A., *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual: Un Estudio Jurisprudencial*, in *Actualidad Civil*, 2000, n°37, p. 1344.

⁵⁴⁰ DíEZ PICAZO *La Responsabilidad Civil hoy*, in *Anuario de Derecho Civil*, 1979-IV, 734-735.

⁵⁴¹ STS del 23 gennaio 2004 (RJ 280/2004). Si veda inoltre la STS, 10 maggio 2006, (RJ 3026/2006) che chiarisce ancor meglio l'inversione di tendenza della giurisprudenza "esta Sala ha declarado que la aplicación de la doctrina del riesgo como fundamento de la responsabilidad extracontractual exige que el daño derive de una actividad peligrosa que implique un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios - STS 6 novembre 2002 (RJ 7360/2002) e STS 24 gennaio 2003 (RJ 355/2003)-circunstancia que requiere un juicio previo de valoración sobre la actividad o situación

La dottrina osserva che alla luce di tali approdi giurisprudenziali il rischio rimane un criterio di imputazione senza escludere i profili di imputazione soggettiva, sì da evitare che la *responsabilidad civil* si converta in un mero e costoso sistema di assicurazione universale⁵⁴².

III.1.4. Il ruolo centrale della dottrina dell'assunzione del rischio

La dottrina dell'assunzione del rischio da parte della vittima (*volenti non fit iniuria*), che va tenuta ben distinta dalla (precedentemente analizzata) teoria della responsabilità per rischio, non è riconosciuta dal diritto positivo spagnolo, ma è frutto della elaborazione dottrina e giurisprudenziale⁵⁴³.

Il concetto della assunzione del rischio prese ad essere valorizzato dalla giurisprudenza francese nella seconda metà del XIX secolo, ma solo negli anni Trenta del secolo XX venne teorizzato dalla dottrina⁵⁴⁴.

Fu a partire dal 1969 con la pubblicazione di un'opera, *Le Idèe d'Acceptation des Risques*⁵⁴⁵, che gli studiosi della responsabilità civile poterono accedere ad un'opera monografica in materia⁵⁴⁶.

que lo crea al objeto de que pueda ser tomado en consideración como punto de referencia para imputar o no a quien lo crea los efectos de un determinado resultado danoso, siempre sobre la base de que la creación del riesgo no es elemento suficiente para decretar la responsabilidad - STS 13 marzo 2002 (RJ 1794/2002) e STS 6 settembre 2005 (RJ 5216/2005)- . Se requiere, además, la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa, o lo que se ha venido llamando reproche culpabilístico, que sigue siendo básico en nuestro ordenamiento positivo, a tenor de lo preceptuado en el artículo 1.902 C.C., el cual no admite otras excepciones que quella que se hallen legalmente previstas en la Ley - STS del 3 aprile 2006 (RJ 2258/2006)-.

⁵⁴² ROCA, *Derecho de danños textos y materiales*, op. cit., 29.

⁵⁴³ CAVANILLAS MUGICA S., *La Asunción del Riesgo por la Víctima*, in *Ponencias VII Congreso Nacional de la asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, Ubeda, novembre 2007, Sepin Editorial jurídica, 63.

⁵⁴⁴ HONORAT J., *Le Idèe d'Acceptation des Risques*, LGDJ, Paris, 1969, 21 ricorda una tesi dottorale dal titolo *Des Conventions d'Irresponsabilité*, mentre la prima monografia in materia risale al 1944, ma non venne mai pubblicato, si trattava de *L'Acceptation des Risques* di A. FONTAINE.

⁵⁴⁵ HONORAT, *Le Idèe d'Acceptation des Risques*, op. cit.

⁵⁴⁶ La materia non è affatto sconosciuta nella dottrina italiana ed è stata oggetto dell'analisi di alcuni importanti autori, fra questi si ricordano: TRIMARCHI che nell'offrire una classificazione, da lui stesso definita descrittiva e non giuridica, dei casi di assunzione del rischio rammenta che l'analisi dell'assunzione del rischio va tenuta distinta dalla responsabilità per colpa e dalla responsabilità oggettiva. La particolare relazione del danneggiato con il rischio determina l'esclusione della responsabilità oggettiva e l'applicazione del regime della responsabilità soggettiva. TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano, 1961, 313-346; CATTANEO G., *Il concorso di colpa del danneggiato*, *Riv. Dir. Civ.*, 1967, I, 486-500, teorizza la distinzione fra un'assunzione del rischio propriamente detta ed un'assunzione impropria. L'assunzione propria si configura nelle ipotesi in cui il danneggiato senza colpa accetta un rischio creato da un altro ed in caso di danno deve sopportarne le conseguenze in virtù dell'accettazione del rischio

In Spagna tale dottrina ha trovato terreno fertile per svilupparsi e moltissimi autori se ne sono interessati, tuttavia si sottolinea come sia molto difficile costruire una teoria generale del rischio assunto dalla vittima, posto che quest'ultima deve coordinarsi con l'ordinario funzionamento delle regole che integrano il sistema normativo della responsabilità civile⁵⁴⁷.

Il concetto allude ad una situazione dannosa in cui il danno è collegato ad una condotta della vittima che si è consapevolmente esposta ad un pericolo specifico o tipico senza essere a ciò obbligata⁵⁴⁸.

In questi termini è possibile riferire il concetto ad un numero indefinito di situazioni in cui il danno sofferto dal danneggiato si può imputare a una sua condotta non colposa, ma cosciente, consistente nell'essersi esposto volontariamente ad un rischio concretizzatosi senza l'intervento colposo del suo creatore. Il rischio diviene dunque il criterio di imputazione del danno che si è prodotto, tuttavia tale criterio opera in maniera dinamica, poiché in alcune occasioni il danno sofferto dalla vittima dovrà essere imputato al creatore del rischio, mentre in altre si imputerà allo stesso danneggiato (rischio consentito).

In dottrina si evidenzia che l'assunzione del rischio ha cominciato ad essere considerata nel momento in cui alla tradizionale tendenza alla sopportazione si è sostituita la moderna mentalità della rivendicazione, ovvero nel momento in cui i danneggiati non sono stati più disposti a sopportare nemmeno i danni originati dalle loro condotte⁵⁴⁹.

Il concetto dell'assunzione del rischio si pone così come un limite a richieste risarcitorie che non trovano giustificazioni sul piano sociale in

(rischio consentito), in *Common law* è il “*primary sense*” dell'*assumption of risk* ed il creatore del danno è totalmente esonerato (*complete defence*). L'assunzione impropria si configura quando l'apportazione del creatore del rischio si unisce ad un'azione colposa del danneggiato, che senza essere la concausa del danno in sé, si concretizza come concausa del danno da questa sofferto (cause concorrenti), in *Common Law* si parla di *contributory negligence*; Sul tema vedi anche DI PRISCO N., *Concorso di colpa e responsabilità civile*, Eugenio Jovene, Napoli, 1973, 397-422.

⁵⁴⁷ DIAZ BALLESTEROS, *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual*, *op. cit.*, 1366.

⁵⁴⁸ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, *op. cit.*, 40.

⁵⁴⁹ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, *op. cit.*, 44, continua dicendo che “l'attuale tendenza rivendicativa si traduce nella declamazione non solo di quanto è rivendicabile, ma anche di ciò che non lo è. Oggi i danni prodotti in occasione dell'assunzione volontaria di rischi specifici stanno originando continue rivendicazioni da parte dei danneggiati equa questa situazione genera la necessità di elaborare una costruzione dogmatica dell'assunzione del rischio”.

quanto è lo stesso danneggiato a dover sopportare le conseguenze di un danno in precedenza accettato sotto forma di rischio. Pertanto alcuni interpretano l'assunzione del rischio come una descrizione in negativo della responsabilità oggettiva che circoscrive un'area in cui non vi sono ragioni per imputare l'evento al presunto responsabile⁵⁵⁰.

Si ricorda poi che l'impossibilità di elaborare un regime unitario dell'assunzione del rischio è dovuto all'irregolarità stessa della responsabilità oggettiva, definita "picassiana"⁵⁵¹: pur presentando una matrice comune i suoi profili variano a seconda della corrente e degli artisti (non esiste una responsabilità oggettiva, ma tante responsabilità oggettive)⁵⁵².

Vi è unanimità nell'accettare che l'assunzione del rischio riguardi un rischio specifico e non un rischio generico o ordinario, tuttavia i confini del concetto sono considerati mutevoli e confusi⁵⁵³.

Sebbene si possa in teoria isolare concettualmente la figura bisogna convenire con la dottrina che parla di autonomia relativa dell'assunzione del rischio poiché nella prassi il dato di partenza è sempre una circostanza dannosa in cui ciò che più conta è la condotta della vittima che viene ad essere causa dell'evento⁵⁵⁴.

I teorici dell'assunzione del rischio sono dunque interessati all'*assumptio pericoli*, alla conseguenza che si associa all'assunzione dei rischi. Bisogna poi chiarire che il principio *volenti non fit iniuria* non esclude un'eventuale responsabilità colposa del danneggiante. Dire che la vittima ha assunto un certo rischio non equivale a dire che il potenziale responsabile non risponderà mai del danno che si concretizza in quanto vi sarà sempre spazio per attribuire la responsabilità a chi ha aumentato con la sua

⁵⁵⁰ CAVANILLAS MUGICA, *La Asunción del Riesgo por la Víctima*, op. cit., 80.

⁵⁵¹ CAVANILLAS MUGICA, *La Asunción del Riesgo por la Víctima* op. cit., 81.

⁵⁵² Anche DIAZ BALLESTEROS osserva che si tratta di una dottrina non omogenea. DIAZ BALLESTEROS, *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual: Un Estudio Jurisprudencial*, op. cit., 1344 e ss.

⁵⁵³ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, op. cit., 50.

⁵⁵⁴ Si aggiunge che "la relevancia de la asunción del riesgo, de ahí su repercusión funciona, se afirma en la medida en que se corresponde con una causa (causa del danfio) aportada por la víctima, en la que el rango atributivo lo proporciona el riesgo consentido?". MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, op. cit., 48.

condotta negligente o colpevole la soglia di rischio precedentemente accettata dal danneggiato⁵⁵⁵.

Dunque se il rischio assunto dal danneggiato viene a compensarsi con il rischio creato o gestito dal presunto danneggiante questi sarà esente da responsabilità in quanto si ricade nell'ambito dell'alea di rischio normale. Viceversa in caso di rischio anomalo e straordinario, derivante dalla condotta del responsabile, ricadendo al di fuori dell'alea normale, la compensazione di rischi anzidetta non potrà operare e si dovrà necessariamente affermare la responsabilità del soggetto colpevole dell'incremento del rischio accettato⁵⁵⁶.

È opportuno inoltre tracciare la distinzione fra assunzione del rischio da parte della vittima ed il concetto di colpa della vittima intesa come infrazione dei doveri di diligenza e precauzione razionalmente esigibili da un determinato tipo di persona ed in relazione alle circostanze dell'incidente.

La differenza non è però così chiara e nella prassi non risulta facile distinguere fra casi di assunzione di un rischio oggettivamente eccessivo e casi di colpa della vittima.

Testimonia questa difficoltà una sentenza riguardante un incidente sciistico⁵⁵⁷, nel caso di uno sciatore privo della tecnica necessaria, che scende consapevolmente per una pista nera e cadendo si procura lesioni.

La corte esonera dalla responsabilità il gestore della pista sulla base dell'affermazione che “sciare in certe circostanze comporta la creazione di un rischio di elevatissimo grado da parte dello sciatore”.

Se si considera la fattispecie in termini più generali ci si chiede se esista un criterio per distinguere l'assunzione volontaria di un rischio da una condotta negligente della vittima. Si può allora affermare che maggiore è la probabilità che si realizzi un certo incidente maggiore è la possibilità di riscontrare la colpa della vittima, in quanto non sono state adottate le cautele razionalmente esigibili⁵⁵⁸.

⁵⁵⁵ CAVANILLAS MUGICA, *La Asunción del Riesgo por la Víctima*, op. cit., 83.

⁵⁵⁶ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos* op. cit., 98.

⁵⁵⁷ SAP di Huesca 18 febbraio 1997 (AC 1997/ 355) e STS 21 marzo 1996 (RJ 1997/4116) che conferma la sentenza dell'Audiencia.

⁵⁵⁸ VERDERA SERVER R., *Una Aproximación a los Riesgos del Deporte*, InDiret, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Working Paper n°116, Barcellona, gennaio 2003, 11 (<http://www.indiret.com>)

Mantenere distinti i due criteri può essere utile in ambito giurisprudenziale in quanto l'applicazione o la negazione dell'assunzione del rischio potrebbe in alcuni casi condurre a soluzioni eccessivamente radicali concedendo un risarcimento totale o negandolo⁵⁵⁹, il ricorso al criterio di colpa della vittima consente invece ai tribunali di considerare la fattispecie sul piano del concorso di colpa con un conseguenti soluzioni risarcitorie intermedie ed equitative.

Le due figure, in ultima analisi, si potrebbero considerare come due *species* del *genus* fatto del danneggiato (*hecho causal de la víctima*) che a seconda dei casi funziona come elemento esoneratore dell'agente dannoso o come fattore in grado di attenuarne la responsabilità⁵⁶⁰.

La dottrina ha operato una categorizzazione delle situazioni in cui troverebbe applicazione la dottrina dell'assunzione del rischio⁵⁶¹. Il concetto viene impiegato con almeno tre diversi significati⁵⁶²:

- imprudente esposizione della vittima al rischio (vittima che introduce il braccio nella bocca del leone), ma qui sarebbe meglio parlare di colpa esclusiva della vittima,
- accettazione che un'altra persona potrebbe comportarsi senza l'ordinaria diligenza (ad esempio negli sport di contatto come il calcio),
- accettazione di un rischio che neutralizza o elimina la possibile responsabilità oggettiva o quasi- oggettiva di chi lo crea o lo gestisce (è il caso dello sci)⁵⁶³.

⁵⁵⁹ regola del *todo o nada* così definita da DIEZ BALLESTEROS, *op. cit.*, 1380.

⁵⁶⁰ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, *op. cit.*, 97.

⁵⁶¹ MEDINA ALCOZ (*op. cit.*, 95-97) ha elaborato un quadro tipologico molto dettagliato, ma estremamente chiaro: 1) esposizione ai rischi che implica la partecipazione all'attività di trasporto, che sono intrinsecamente pericolose, 2) esposizione ai rischi intrinseci all'ingresso in un fondo altrui, 3) esposizione ai rischi connessi all'utilizzo di una cosa inanimata altrui, 4) esposizione ai rischi derivanti dalla partecipazione ad attività ricreative che, in virtù degli animali utilizzati, sono intrinsecamente pericolose (ad esempio i famosi *encierros*), 5) esposizione ai rischi connessi all'utilizzo di una cosa propria, fabbricata e commercializzata da altri (ad esempio i rischi derivanti dal tabacco), 6) esposizione ai rischi presupposti da un'attività sportiva intrinsecamente pericolosa, 7) esposizione ai rischi derivanti dalla partecipazione a spettacoli pirotecnici, 8) esposizione ai rischi connessi alla partecipazione alle feste taurine, 9) esposizione ai rischi che porta con sé l'attività pubblica di fronte all'attività di informazione giornalistica, Si veda MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima*, *op. cit.*, 95-97.

⁵⁶² S. CAVANILLAS MUGICA, *La Asunción del Riesgo por la Víctima op. cit.*, 63.

⁵⁶³ Anche in Italia la dottrina ha operato una classificazione, definita dal suo ideatore "descrittiva e non giuridica", dei casi di assunzione del rischio. Il quadro proposto si compone di cinque sezioni: a) danni sofferti in occasione dell'esercizio attivo di uno sport

La dottrina dell'assunzione del rischio così delineata trova in ambito sportivo un terreno privilegiato per la sua operatività.

Nell'ambito dei rischi sportivi si opera una bipartizione di situazioni, in quanto connotate da un diverso trattamento giuridico. Il primo gruppo di casi è costituito dalla partecipazione attiva del danneggiato ad uno sport in cui l'assunzione del rischio da parte del praticante comporta, come criterio generale, l'esclusione della responsabilità civile dell'agente creatore del rischio (solitamente un altro sportivo); nel secondo gruppo rientrano le ipotesi di partecipazione passiva, in qualità di spettatori, dei danneggiati o ipotesi in cui questi siano terzi (non spettatori) : in tali casi salvo che non vi sia un'irragionevole esposizione degli stessi al pericolo si afferma la responsabilità del creatore del rischio (organizzatore o sportivo)⁵⁶⁴.

In dottrina si rammenta comunque che l'attività sportiva si manifesta in una serie molto articolata di specialità e pertanto nella prospettiva dell'assunzione del rischio sarà necessario considerare le particolarità di ogni disciplina e di ogni caso concreto per non incorrere in infelici automatismi⁵⁶⁵.

In generale comunque si può affermare che l'esonero da responsabilità dello sportivo si basa sull'accettazione da parte del danneggiato dei rischi inerenti all'attività sportiva praticata.

La prima sentenza spagnola in materia di rischi sportivi venne emessa dal Tribunal Supremo nel 1992, una pronuncia unanimemente considerata in dottrina un vero e proprio *leading case* in materia.⁵⁶⁶

Durante una partita di calcio fra amici dopo un lancio effettuato da Don José la palla rimbalzò e finì contro l'occhio sinistro di Don Ricardo causandone la perdita. Il danneggiato convenne in giudizio Don José e la sua compagnia assicurativa per chiedere il risarcimento del danno subito; il giudice di prime cure accolse parzialmente la domanda condannando in

o di un'attività pericolosa, b) danni sofferti dagli spettatori di manifestazioni sportive o di attività pericolose, c) danni sofferti da passeggeri che utilizzano mezzi di trasporto pericolosi, d) danni sofferti per l'ingresso in un fondo altrui in cui si esercitano attività pericolose o in cui vi sono cose pericolose, e) danni sofferti per l'uso di una cosa pericolosa appartenente ad un altro. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, op. cit., 315.

⁵⁶⁴ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, op. cit., 236.

⁵⁶⁵ DIAZ BALLESTEROS, *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual: Un Estudio Jurisprudencial*, op. cit., 28.

⁵⁶⁶ STS, 22 ottobre 1992, (RJ 1992/8399).

solido i convenuti; successivamente l'Audiencia Provincial ampliò l'indennizzo precedentemente accordato.

Il Tribunal Supremo adito in ultima istanza ribaltò la situazione assolvendo in toto i convenuti mediante l'applicazione della teoria dell'assunzione del rischio sportivo. Nella motivazione si legge che in materia di giochi o di sport di questo tipo il rischio che ognuno di questi può implicare è insito negli stessi e conseguentemente coloro i quali li praticano lo assumono sempre che le condotte degli altri praticanti non eccedano i limiti del normale, nel qual caso i entrerebbe nell'ambito delle condotte delittuose dolose o colpose. In tal modo il TS ha considerato che l'assunzione del rischio sportivo del danneggiato costituisce un'ipotesi di esonero dalla responsabilità del danneggiante⁵⁶⁷.

Sebbene succinta sul piano motivazionale, la sentenza del TS oltre ad applicare la dottrina dell'assunzione del rischio all'ambito sportivo ne delimita l'operatività, affermando la necessità che i comportamenti dei partecipanti si conformino alle regole ed agli usi dello sport praticato senza raggiungere connotati tali da divenire rilevanti sul piano penalistico e dunque sanzionabili anche in ambito civilistico. Il TS esclude inoltre l'applicabilità della responsabilità oggettiva (*responsabilidad por riesgo*) all'ambito delle attività sportive⁵⁶⁸.

⁵⁶⁷ Si conclude affermando che “ nel gioco del calcio non si può dedurre la conseguenza che il giocatore voglia provocare lesioni al suo compagno di squadra e tantomeno si può esigere da questi che mandi sempre la palla nel luogo desiderato” pertanto “nel caso di specie non è ravvisabile negligenza del danneggiante” e l'azione da cui è derivato il danno non “fu altro che una conseguenza di ogni tipo di gioco” e la responsabilità risulta pertanto non imputabile.

Si segnala una sentenza italiana dai contenuti analoghi in cui si afferma che i partecipanti ad una partita di calcetto, decidendo di scendere in campo assumono il rischio di condotte violente degli altri competitori non conformi alle regole del gioco, le quali non sono fonte di responsabilità civile qualora siano poste in essere senza l'intenzione di ledere la persona altrui o comunque non denotino disprezzo per l'incolumità del concorrente e siano adeguate alla finalità del gioco oltre che ispirate a razionalità sportiva. Trib. Milano 20 dicembre 1999, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 189, con nota di CHINE'.

⁵⁶⁸ “este tipo de cuestiones hay que reconducirse al art. 1902 CC, precepto que aun cuando considerablemente objetivizado por esta Sala, especialmente cuando su aplicación se proyecta sobre actividades, aspectos o conductas de clara y patente trascendencia social ha conducido a una llamada socialización de responsabilidades, lo que no es, en principio al menos de aplicación a las competiciones deportivas, dado que el riesgo particular que del ejercicio de una actividad de ese género pueda derivar y va implícito en el ejercicio de la misma, no puede equipararse a la idea del riesgo que como objetivación de la responsabilidad ha dado lugar a la aparición de una especial figura responsabilicia, en cuanto ésta se encuentra fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materias que si bien esencialmente peligrosos, el peligro que su puesta en funcionamiento lleva implícito se ve compensado en primer y fundamental lugar por el beneficio que como consecuencia de ello recibe la Sociedad en general, y en cuanto al

I contenuti del *leading case* del TS sono stati costantemente seguiti dalla giurisprudenza di merito ed il gruppo di sentenze più copioso in tale ambito è proprio composto da quelle che si occupano dello sci o degli sport praticati in ambiente montano. Si avrà modo, nei paragrafi successivi, di dimostrare tale assunto, ma a titolo esemplificativo si riporta una parte di una sentenza di merito in cui si afferma che “lo sci implica un rischio che deve essere assunto dalla persona che lo pratica e può dar luogo a situazioni di concreto pericolo semplicemente praticandolo (...). Tale rischio è incrementato quando la pista su cui si scia presenta particolari difficoltà che richiedono una maggiore attenzione ed un maggior controllo da parte dello sciatore”⁵⁶⁹.

In sintesi dunque si può dire che nelle attività sportive non si può parlare di responsabilità oggettiva in quanto non ci si trova di fronte al soggetto passivo dell'azione bensì al suo protagonista⁵⁷⁰, non si può parlare di una responsabilità per il solo rischio creato dall'agente quando si concretizza un danno causato nel corso di un'attività sportiva e tantomeno si può riconoscere la responsabilità in capo a colui che causa un danno a chi liberamente e spontaneamente ha deciso di praticare un'attività sportiva che come tale implica un rischio.

Per dottrina e giurisprudenza spagnola in ambito sportivo si può parlare solo di responsabilità soggettiva ed il criterio di imputazione non potrà che essere quello della colpa.

directamente exportador del medio, por los beneficios que a través de ello obtiene, nada de lo cual acontece en casos como el presente en el que concretamente y por lo que a él se refiere, no era un deporte de masas, ni siquiera cultural, sino al igual que acontece con otros deportes como el tenis a estos niveles, la natación, etc., no son otra cosa que aspectos deportivos propios de la Sociedad actual que a nivel individual vienen a constituir una faceta lúdico-sanitaria en cuanto dirigida a paliar en cierta medida las consecuencias psíquicas que las agotadoras horas de servicio o trabajo diario, en medios lo suficientemente ásperos y en ocasiones hasta agresivos, como suelen ser aquellos en que se desenvuelven actualmente las tareas laborales, provoca en la persona la necesidad de acudir a manera de «válvula de escape» a la práctica de ciertos deportes de carácter más bien individualista, cual acontece con el aquí contemplado”.

⁵⁶⁹ Sentencia Audiencia Provincial de Huesca, 18 febbraio 1997, (Actualidad Civil 1997/3212).

⁵⁷⁰ ORTI VALLEJO, *op. cit.*, 487.

III.1.5. Le fattispecie

Il fenomeno di massificazione della pratica dello sci ed il conseguente aumento di incidenti sciistici nei comprensori del turismo montano è osservabile anche in Spagna e la relativa casistica è tutt'altro che esigua.

Nell'analisi delle fattispecie si è scelto di adottare la medesima tripartizione utilizzata per l'esperienza italiana:

- responsabilità negli incidenti infrasciatori;
- responsabilità civile della Stazione di sci;
- incidenti nell'apprendimento della disciplina sportiva.

Anche nell'ambito processuale iberico uno dei maggiori problemi è costituito dalla prova delle concrete modalità di verifica dei sinistri. Tali difficoltà sono ancor maggiori rispetto al nostro ordinamento in quanto anche nel caso di responsabilità della Stazione sciistica spetterà sempre allo sciatore danneggiato provarne la negligenza proprio per l'impossibilità di configurare delle forme di responsabilità oggettiva in ambito sportivo.

III.1.6. Responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori

L'analisi della casistica spagnola in tema di scontro fra sciatori non può che iniziare richiamando il succitato *leading case* del TS in cui, sulla base dell'affermazione della dottrina dell'assunzione del rischio sportivo da parte del soggetto danneggiato, venne assolto il giocatore di calcetto per il danno arrecato ad un compagno di gioco.

Dopo tale riconoscimento giurisprudenziale l'accettazione del rischio è stata applicata dalle corti spagnole anche ai casi di scontro fra sciatori in quanto si riconosce costantemente che lo sciatore accetta volontariamente il rischio di scontrarsi con altri sciatori, ma non si dimentica di delineare una condotta modello a cui ogni sciatore dovrebbe adeguarsi. Il modello di riferimento è rappresentato, come già osservato nel nostro ordinamento, dalle norme FIS, richiamate anche, in appendice, dal Regolamento ATUDEM.

Per non essere ritenuto responsabile di un sinistro lo sciatore spagnolo, come quello italiano, deve adottare una serie di accorgimenti nella pratica dello sci. Si prescrive infatti al soggetto di adattare la velocità al tracciato, al suo grado di esperienza nella pratica dello sci ed alle condizioni

contingenti della pista. La colpa dello sciatore in questi casi si concretizza in ipotesi di imperizia dovuta ad inesperienza e ad inadeguata conoscenza delle regole tecniche dello sport praticato⁵⁷¹.

Il mancato rispetto di queste norme di comune prudenza in ipotesi di scontro fra sciatori si pone come limite all'operatività della dottrina dell'assunzione del rischio: l'infrazione dei doveri del buon sciatore provoca la rottura del principio dell'assunzione del rischio ed il conseguente riconoscimento della responsabilità in capo al trasgressore⁵⁷².

L'AP di Huesca ad esempio dichiarava la responsabilità dello sciatore convenuto per aver investito un altro sciatore, che stava prendendo lo *skilift*⁵⁷³. La Corte giunse a questa soluzione riconoscendo la condotta negligente dell'investitore in quanto era talmente incapace di padroneggiare gli sci da uscire dal tracciato e da investire imprudentemente l'attore. Con grande chiarezza si ricorda che la relazione di causalità fra condotta ed evento dannoso richiede un'indiscutibile certezza probatoria ed in questo caso tale certezza si ritiene provata in quanto la condotta del convenuto costituiva la causa determinante del danno.

Nella sentenza della AP delle Baleari si riconosceva la responsabilità della sciatrice investitrice che era caduta sulla persona che la precedeva provocandole lesioni⁵⁷⁴. L'incidente si era verificato durante una lezione di sci di gruppo ed il Tribunale motivando la soluzione riconosceva che nonostante lo sci sia uno sport che porta con sé il rischio di lesioni non si può considerare uno sport di elevato rischio e pertanto l'imprudenza sebbene lieve e dovuta ad imperizia non può non essere considerata come causa dell'incidente.

Consideriamo congiuntamente gli altri casi in cui le corti hanno applicato la tesi della condotta negligente per negare l'operatività alla dottrina dell'assunzione del rischio ed addebitato la responsabilità allo sciatore che si è discostato dal modello di riferimento.

Il primo caso all'attenzione della AP della Rioja riconosceva la responsabilità in capo ad uno sciatore che aveva investito un altro soggetto

⁵⁷¹ DIAZ ROMERO M.R., *La Responsabilidad Civil Extracontractual de los Deportistas*, in *Annuario de Derecho Civil*, 2000, p. 1508.

⁵⁷² ARROYO MARTINEZ I., *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Práctica del Esquí*, Editorial Reus, Madrid, 2008, 50.

⁵⁷³ SAP Huesca, 25 ottobre 1999, (AC 1999/6363).

⁵⁷⁴ SAP Islas Baleares, 5 luglio 2002, (JUR 2002/243522).

che si trovava fermo in coda per raggiungere l'impianto di risalita; si rimproverava all'investitore di non aver adeguato la sua velocità alle condizioni contingenti, in accordo al Decalogo FIS⁵⁷⁵.

Il secondo caso riguardava l'investimento con conseguenti lesioni di un ragazzino, che sciava seguendo le traiettorie del padre che lo precedeva⁵⁷⁶. La AP di Barcellona riteneva responsabile l'investitore per non aver sciato ad una velocità tale da permettergli di evitare di investire gli eventuali sciatori, che come lo sfortunato ragazzo, potevano incrociare la sua traiettoria.

Il caso all'attenzione della AP di Albacete similmente al precedente riguardava un investimento sciatorio. Veniva riconosciuta la condotta negligente dell'investitore che, procedendo da monte, avrebbe dovuto impostare meglio la sua traiettoria al fine di evitare collisioni. L'evento dannoso è addebitato all'investitore e non si applica la teoria dell'assunzione del rischio da parte della sciatrice danneggiata⁵⁷⁷. Sembra anzi trovare piena operatività la norma FIS sulla presunzione di responsabilità dello sciatore proveniente da monte.

La AP di Vizcaya chiamata a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni sofferti in occasione di un investimento sciistico riconosceva la responsabilità dello sciatore convenuto sulla base della comprovata imperizia di tale soggetto; questi infatti non era riuscito a modificare la traiettoria e ciò costituiva la causa dell'investimento⁵⁷⁸. Anche in tal caso entrava in gioco il Decalogo FIS, che sebbene non richiamato espressamente nella sentenza, prevede al punto 3 che lo sciatore a monte in quanto in posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso e deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

Non mancano i casi relativi alle immissioni in pista: la AP di Girona, ad esempio, condannava uno sciatore che si era mostrato negligente per non aver moderato la velocità al momento di fare ingresso dal lato della pista (egli infatti proveniva da un tratto fuori pista non battuto) e per aver

⁵⁷⁵ SAP Rioja, 19 ottobre 2002, (JUR 2002/227).

⁵⁷⁶ SAP Barcellona, 30 marzo 2007, (JUR 2007/243617).

⁵⁷⁷ Si ricordano anche SAP Barcellona, 2 aprile 2003, (JUR 2003/245417) che riconosce la responsabilità di uno dei due sciatori coinvolti nello scontro sulla base di un'accertata condotta "descuidadada" (distratta e quindi negligente); SAP Cantabria, 22 gennaio 2003, (Jurisprudencia 2003/147892) in cui si condannava lo sciatore procedente da tergo per le lesioni sofferte dall'investito che si trovava a valle.

⁵⁷⁸ SAP Vizcaya, 11 aprile 2006, (JUR 2006/190578).

investito un altro sciatore⁵⁷⁹. Tuttavia il tribunale ravvisava un concorso colposo in capo alla vittima in quanto questa sciava in una zona eccessivamente difficile per il suo livello tecnico. Pur non essendo esplicitamente citate anche in tal caso le norme del Decalogo FIS si possono considerare operanti⁵⁸⁰.

Si rintracciano comunque delle pronunce in cui trova nuovamente operatività la dottrina dell'assunzione del rischio poiché non si riscontra negligenza, imprudenza o imperizia in capo all'agente dannoso.

A titolo esemplificativo si può citare una sentenza della AP di Alicante in cui non veniva ritenuta responsabile, delle lesioni provocate all'attore, la sciatrice convenuta⁵⁸¹, che scivolando era poi finita sull'attore. Non veniva riconosciuta alcuna condotta negligente in capo alla convenuta in quanto la scivolata era ascrivibile al solo caso fortuito e pertanto il danneggiato non poteva che assumere le conseguenze dell'attività sportiva rischiosa che praticava.

L'AP di Madrid inoltre non ritenne provata negligenza o imprudenza in capo allo sciatore convenuto sulla base della considerazione che i due soggetti coinvolti nel sinistro erano esperti sciatori. La domanda attorea non veniva accolta affermando esplicitamente che i danni dovevano essere sopportati dalla vittima sulla base dell'accettazione del rischio sportivo⁵⁸².

Le corti spagnole si sono inoltre trovate a giudicare casi di scontri infrasciatori in cui l'attore anziché chiedere l'accertamento della responsabilità dell'investitore ha citato in giudizio agli stessi fini la Stazione di sci e le sue compagnie assicurative. Le sentenze reperate in materia hanno comunque assolto le Stazioni convenute dimostrando che le questioni sono state mal poste dagli attori.

È comunque opportuno citare alcuni di questi casi onde meglio comprendere le conclusioni a cui sono pervenute le corti.

Il caso sottoposto all'attenzione della AP di Lleida riguardava un classico investimento da parte di uno sciatore che proveniva da monte a velocità

⁵⁷⁹ SAP Girona, 11 luglio 2002, (JUR 2002/1642).

⁵⁸⁰ Il punto 5 prevede che lo sciatore che si immette su una pista deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri e quanto al riconoscimento del concorso di colpa si può considerare un implicito richiamo al punto 2 che consiglia ad ogni sciatore di tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità.

⁵⁸¹ SAP Alicante, 11 marzo 1999 (AC 1999/4898).

⁵⁸² SAP Madrid, 20 luglio 2005, (AC 2005/1285).

eccessiva⁵⁸³. L'attore però anziché citare in giudizio il suo investitore aveva chiesto che venisse riconosciuta la responsabilità della Stazione di sci in quanto il personale della Stazione non era intervenuto a bloccare lo sciatore temerario. In primo grado e in grado d'appello la domanda, temeraria anch'essa, non venne però accolta. Nella sentenza si legge infatti che al fine di responsabilizzare una condotta non bisogna solo considerare la diligenza esigibile secondo le circostanze spazio-temporali, ma anche secondo le circostanze sociali in cui si proietta tale condotta e pertanto considerando il caso di specie essendo stati presenti più di dodicimila sciatori nel comprensorio sciistico non si poteva considerare negligente il comportamento della convenuta per non essere intervenuta a bloccare l'investitore.

La corte conclude ricordando che dal momento che l'esercizio dell'attività sciistica comporta l'assunzione di un rischio implicito sarebbe assurdo pretendere che la stazione di sci preveda un vigilante per ogni singolo sciatore.

Similmente la AP di Huesca non ha riconosciuto la responsabilità della Stazione di sci convenuta da uno sciatore che era stato investito da un altro avventore mentre veniva trascinato da uno *skilift*⁵⁸⁴. L'attore chiedeva di riconoscere la negligenza della stazione per non aver chiuso il perimetro dello *skilift*, ma ad avviso dei giudici la condotta lamentata esorbitava dalle precauzioni che dovrebbero essere poste in essere da un'impresa esercente una Stazione sciistica. L'unica condotta negligente riscontrabile nel caso era semmai quella dell'investitore che non si era nemmeno fermato a soccorrere la vittima e risultava non identificato.

La stessa Corte in un'altra occasione non accolse la domanda di risarcimento presentata contro la Stazione di sci da uno sciatore per essere stato travolto da un altro sciatore⁵⁸⁵. L'attore lamentava infatti la negligenza della stazione per non aver chiuso la pista in condizioni di scarsa visibilità, vi era infatti nebbia, ed il tracciato si presentava scarsamente innevato. La AP non ritenne la chiusura della pista rientrante nella diligenza dovuta dalla Stazione ed anzi sottolineò che competeva allo stesso attore adeguare la sua condotta alle condizioni poco propizie del momento. In tale assunto è molto chiaro l'implicito richiamo all'art. 2 del

⁵⁸³ SAP Lleida, 10 marzo 1999, (AC 1999/698).

⁵⁸⁴ SAP Huesca, 1 aprile 1996, (AC 1996/12916).

⁵⁸⁵ SAP Huesca, 8 luglio 1999, (AC 1999/1583).

Decalogo FIS, che impone, come già più volte ricordato, ad ogni sciatore di tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle condizioni meteorologiche e generali della pista. Nella parte conclusiva della pronuncia si aggiunge poi che la domanda era mal posta e l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio il suo investitore.

In tutti i casi precedentemente considerati la norma di riferimento per l'attribuzione o la negazione della responsabilità è sempre stata l'art.1.902 C.C.

Dal momento che il dato di partenza di qualsiasi pronuncia in materia è sempre la constatazione che chi pratica lo sci ne accetta i rischi impliciti, da più parti in dottrina, si sottolinea che una volta che si verifichi un danno in tali circostanze non trovano operatività i criteri giurisprudenziali che oggettivizzano la responsabilità e neppure l'inversione dell'onere probatorio, che imporrebbero al convenuto di fornire la prova a discarico⁵⁸⁶.

In materia di onere probatorio in questi casi, dal momento che entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente esercitano un'attività rischiosa, si richiede alla parte attrice di provare danno e relazione di causalità fra condotta del convenuto e danno verificatosi dimostrandone chiaramente la colpa.

Dalle casistica analizzata emerge un costante riferimento alle norme di prudenza a cui gli sciatori dovrebbero sempre adeguarsi nella pratica dell'attività sportiva: "el desarrollo de una practica de riesgo como el esquí no permite que pueda desarrollarse de cualquier manera y sin adoptar ciertas precauciones"⁵⁸⁷. Il TS riconosce in questa direzione che "la màs elemental norma obliga a adecuar la velocidad a la situación de la pista para ser en todo momento dueño de los esquís y evitar cualquier contratempo previsible"⁵⁸⁸. Senza richiamare esplicitamente le norme del Decalogo FIS anche la massima autorità della giurisprudenza spagnola sembra dotarle di una patente di piena effettività e porre a presidio dell'esercizio dello sci un generale principio di buon senso.

⁵⁸⁶ CAVANILLAS MUGICA S., *La Asunción del Riesgo por la Víctima*, in Ponencias VII Congreso Nacional de la asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro, Ubeda, novembre 2007, Sepin Editorial jurídica, p. 72.

⁵⁸⁷ SAP La Rioja, 19 ottobre 2001, (JUR 2001/16422).

⁵⁸⁸ STS, 27 aprile 1998, (RJ 1998/3262).

III.1.7. Responsabilità civile della Stazione di sci

La dottrina dell'assunzione del rischio torna utile anche nell'analisi della casistica relativa alla responsabilità civile della Stazione di sci. In base a tale dottrina in questa specifica materia ci troviamo dinnanzi a due figure: un soggetto creatore e gestore di un rischio sportivo coincidente con l'esercizio imprenditoriale della gestione di un comprensorio sciistico ed un altro soggetto che accetta consapevolmente i rischi connessi alla pratica sciistica nell'area anzidetta.

La relazione giuridica che si instaura fra stazione di sci ed utenza anche in Spagna è inquadrabile in ambito contrattuale in quanto gli utenti acquistano lo *skipass* per usufruire dei servizi offerti dai gestori delle piste; pertanto in caso di inadempimento o inesattezza della prestazione da parte del gestore si dovrebbero applicare le norme relative alla responsabilità contrattuale⁵⁸⁹. Tuttavia, come meglio si vedrà, i Tribunali spagnoli volgono lo sguardo alla responsabilità extracontrattuale lasciando sullo sfondo l'originario vincolo contrattuale.

Tale *modus operandi* è notoriamente avvallato dalla dottrina del Tribunal Supremo che riconosce il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale⁵⁹⁰, in base ad essa il danneggiato può scegliere di optare fra l'una e l'altra azione, in quanto siccome quest'ultimo ha di mira il

⁵⁸⁹ L'articolo 352 del Codice de Comercio è l'unico articolo che si riferisce al trasporto di persone, a parte la normativa regolamentare specifica, e si limita a regolare la lettera d'imbarco o il biglietto. Dottrina e giurisprudenza hanno qualificato tale relazione contrattuale come un contratto d'opera in ragione del fatto che viene offerto non solo un servizio, ma si promette anche un risultato che sarebbe il portare la persona in un luogo determinato. La dottrina maggioritaria comunque è maggiormente propensa ad inquadrare la fattispecie in un "*arriendo de servicios*" (affitto di servizi) ove si concentri l'attenzione sul dovere di effettuare il trasporto del passeggero con le maggiori e più idonee misure di sicurezza, v. ROCA, *Derecho de danfios textos y materiales*, op. cit., 78.

⁵⁹⁰ STS 6 ottobre 1992 ; STS 15 febbraio 1993; STS 27 settembre 1994 : si tratta di sentenze che fondano la dottrina del cumulo fra le due responsabilità ed affermano che quando un fatto dannoso è violazione di un'obbligazione contrattuale ed allo stesso tempo del generale dovere di non danneggiare un'altra persona vi è una giustapposizione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e ciò dà luogo ad azioni che possono esercitarsi alternativamente ed in via sussidiaria, o optando per una o optando per l'altra fornendo al giudice i fatti perché questi applichi le norme in concorso di entrambe le responsabilità che meglio si adattino alla situazione prospettata, il tutto in favore della vittima e per ottenere un risarcimento del danno che sia il più completo possibile. Si viene pertanto a creare una teoria unitaria del danno che sembra dimenticare delle due classi di responsabilità, v. FISCHER, *Los Danfios Civiles y su Reparación*, Madrid, 1992, 277 e ss.

risarcimento del pregiudizio lamentato tale conseguenza si regge sui medesimi presupposti in entrambi i regimi.

In questo ordinamento, come già evidenziato, pare oggi maggiormente vantaggiosa la via extracontrattuale in quanto più facilmente oggettivamente mentre in ambito contrattuale è richiesto l'accertamento della colpa del convenuto per ottenere quanto richiesto. L'onere della prova nella responsabilità contrattuale è ripartito tra entrambi i soggetti, l'uno (il debitore) deve infatti dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione mentre l'altro la sua esistenza; in ambito extracontrattuale invece sarebbe la vittima a dover provare il danno e la causa della sua produzione, ma l'inclinazione, già osservata, in giurisprudenza è di invertire l'onere della prova richiedendo al danneggiato di provare solo il danno mentre al presunto responsabile si richiede di provare che non ha provocato il danno o di aver fatto di tutto per evitarlo⁵⁹¹.

Questa tendenza all'oggettivazione in ambito sciistico trova però una battuta d'arresto in quanto l'operatività della dottrina dell'assunzione del rischio richiede sempre la dimostrazione di una condotta negligente o colposa del presunto danneggiante e di una certezza causale fra evento dannoso e condotta dell'agente⁵⁹².

La via contrattuale potrebbe allora risultare più vantaggiosa per il danneggiato in ambito sciistico che potrebbe addirittura ricorrere alla normativa posta a tutela dei consumatori⁵⁹³, normativa che anche in Spagna come nel nostro Paese si è sviluppata su impulso delle iniziative della Comunità Europea. Lo sciatore dunque potrebbe essere considerato

⁵⁹¹ REBOLLO GONZALEZ J. C., *Responsabilidad Civil en la Práctica Deportiva de Riesgo: Análisis de la Respuesta Legal y Jurisprudencial*, in *Revista española de derecho deportivo*, n. 13, 2001, 27.

⁵⁹² Per meglio definire quanto stiamo sostenendo si riporta un passo di una sentenza del TS “para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión y el daño o perjuicio resultante, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; en concreto debe entenderse por consecuencia natural aquella que propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso una relación de necesidad, conforme a los conocimientos aceptados, y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente como para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por un mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos”, così STS, 25 settembre 1999 (RJ 1999/7070).

⁵⁹³ Ley de Los Consumidores y Usuarios 26/1984, 19 luglio 1984, testo più volte rimaneggiato dal legislatore.

alla stregua di un consumatore / destinatario finale del servizio a cui sono riconosciuti una serie di diritti ed un sistema speciale di responsabilità per la protezione dei medesimi⁵⁹⁴. Questa via però non risulta quasi mai praticata dai danneggiati e si è rinvenuta una sola sentenza in cui l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità della Stazione di sci per i danni sofferti a seguito di una caduta provocata da un improvviso e repentino blocco del tappeto scorrevole posto all'accesso della seggiovia⁵⁹⁵.

In primo grado la Corte non aveva nemmeno preso in considerazione il riferimento del danneggiato agli artt. 25-28 della legge spagnola a protezione dei consumatori. Tali norme infatti prevedono il diritto del consumatore ad essere indennizzato in caso di danni e pregiudizi derivanti dall'utilizzo di beni e servizi a meno che questi non siano provocati per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. La Corte aveva rigettato la domanda attorea esclusivamente sulla base del fatto che questi non era riuscito a dimostrare la condotta colposa della Stazione convenuta.

La sentenza di appello, a cui ci riferiamo, ha invece ribaltato la situazione ed ha ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante, in quanto egli era riuscito a provare nell'ordine: l'utilizzazione del prodotto (meccanismo di scorrimento), l'esistenza di un titolo contrattuale (*forfait*), l'esito poco felice dell'utilizzo del servizio. Alla

⁵⁹⁴ Art. 2 1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:

- a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
- b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
- c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.
- d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
- e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
- f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.

2. Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

3. La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisición y utilización de bienes o servicios es nula. Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artículo 6 del Código Civil.

All'art. 147 si prevede l'inversione dell'onere della prova ed all'art.148 un elenco di casi di prestazione di servizi in cui sono esigibili garanzie di sicurezza.

⁵⁹⁵ SAP Granada, 2 marzo 2007, (JUR 2007/27520).

luce della normativa sui consumatori che riconosce l'inversione dell'onere della prova sarebbe a questo punto spettato alla convenuta provare l'assenza della propria condotta negligente nel mantenimento e nel funzionamento del tappeto di scorrimento. Prova che la Corte d'Appello non ritenne sufficiente e pertanto la condannò a risarcire il danno ⁵⁹⁶.

Come in Italia anche in Spagna nell'analisi delle fattispecie relative alla responsabilità della Stazione di sci è opportuno operare una distinzione fra i casi in cui lo sciatore si infortuna nell'ambito dell'utilizzo degli impianti di risalita ed ipotesi di cadute dello stesso in fase di discesa dovute a difformità del tracciato e dunque alla negligenza dell'esercente la stazione sciistica.

III.1.7.1. Incidenti in fase di risalita: prova in concreto della negligenza della Stazione ed obbligo di prudenza del trasportato

La casistica relativa agli incidenti sciistici occorsi nell'ambito dell'utilizzo degli impianti di risalita ha come principale oggetto la risalita mediante seggiovia e *skilift*.

Come in Italia anche in Spagna nella fase di risalita è configurabile una relazione contrattuale fra utenza e Stazione di sci inquadrabile nell'ambito del contratto di trasporto di persone. Anche il Regolamento ATUDEM infatti fa esplicito riferimento al *forfait* che gli sciatori acquistano per poter usufruire degli impianti di risalita.

⁵⁹⁶ Si riporta la parte conclusiva della pronuncia e si vuole sottolineare che si tratta di un *unicum* nell'ambito della giurisprudenza considerata in materia. "Pero es más no sólo la teoría objetivadora que ordena la Ley en protección de consumidores y usuarios en torno a favorecer la indemnización de todo daño sufrido, sino las propia inversión de la carga de la prueba que la jurisprudencia reconoce en orden a la responsabilidad civil que surge frente a toda lesión producida por una actividad lucrativa que produce riesgos, hace que la culpa se presuma de cargo de su titular – ST, 12 luglio 1999 (RJ 1999, 4772) , STS 20 giugno 1994 (RJ 1994, 6024) - y más, en casos como el enjuiciado, en el que la propia producción del evento lesivo evidencia la ausencia de las suficientes medidas de seguridad para evitarlo, que es obligación que pesa sobre el titular de la explotación, pues ninguna asunción de riesgo adoptó el apelante mero usuario de un dispositivo de desplazamiento inocuo, dentro de una instalación y servicio más de ocio, de sencilla y simple utilización en la que sin advertencia alguna en la posición a adoptar, ni conocimiento cumplido ni siquiera informado, del riesgo que podría generar su confiada actitud ante una repentina detención de la marcha que debió ser de suficiente entidad para que tuviera que corregir su postura y evitar con tal energía el desequilibrio como para sufrir lesión meniscal, hace surgir la responsabilidad de la demandada y su aseguradora con el alcance que ahora pasamos a exponer y en resarcimiento de un daño anormal, nada previsible para la víctima de manera que pueda considerarse asumida consciente y, voluntariamente una lesión de tal gravedad como la que ahora nos ocupa sin conocimiento ni advertencia de la inexistencia de toda medida para evitarla".

Nell'ordinamento civile iberico non esiste una definizione di contratto di trasporto di persone nel Còdigo Civil vi sono soltanto gli artt. 1601-1603 che stabiliscono scarse norme applicabili al trasporto di cose. L'articolo 352 del Còdigo de Comercio è l'unica norma relativa al trasporto di persone ma, si limita a regolare il contenuto della lettera d'imbarco o biglietto per viaggiatori e bagagli⁵⁹⁷.

La dottrina ha dunque definito tale relazione come "el acuerdo de voluntades por el que una empresa (la empresa transportista) se compromete a trasladar de un lugar a otro al viajero y a su equipaje mediante un precio de conformidad con las condiciones pactadas (...) un contrato mercantil, de empresa y oneroso".

Dottrina e giurisprudenza hanno qualificato tale relazione contrattuale come *locatio operis* in ragione del fatto che viene offerto non solo un servizio, ma si promette anche un risultato che sarebbe il portare la persona in un luogo determinato. La dottrina maggioritaria è propensa ad inquadrare la fattispecie in un "arriendo de servicios" (affitto di servizi) ove si concentri l'attenzione sul dovere di effettuare il trasporto del passeggero con le maggiori e più idonee misure di sicurezza⁵⁹⁸.

Il contratto di trasporto di persone viene altresì definito come un contratto *intuitu personae* e si sottolinea che alle obbligazioni del trasportatore (trasferimento in sicurezza, custodia e puntualità) corrisponde un obbligo di cooperazione da parte del passeggero. In caso di incidenti nell'ambito della prestazione del servizio di trasporto di persona generalmente si prevede che chi si incarica dietro corrispettivo del trasporto non si libera da responsabilità se non prova di essere esente da colpa dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno.

In dottrina sono state elaborate tre distinte teorie per l'accertamento della responsabilità del vettore: la teoria *contractual*, la teoria *delictual* e la teoria del *riesgo*⁵⁹⁹.

⁵⁹⁷ Art. 352 "Las cartas de portes o billetes, en los casos de transporte de viajeros, podrán ser diferentes, unos para las personas y otros para los equipajes; pero todos contendrán la indicación del porteador, la fecha de la expedición, los puntos de salida y llegada, el precio, y, en lo tocante a los equipajes, el número y peso de los bultos, con las demás indicaciones que se crean necesarias para su fácil identificación".

⁵⁹⁸ ROCA, *Derecho de Danfios Textos y Materiales*, op. cit., 78.

⁵⁹⁹ BERMERIO VERA J. *El Derecho de los Transportes Terrestres*, Cedecs, Madrid, 1999.

La prima teoria sostiene che l'esecuzione del contratto di trasporto di persone porti con sé l'obbligazione di condurre, sano e salvo, a destinazione il passeggero e pertanto ove si verifichi un incidente che coinvolga il passeggero la succitata obbligazione risulterà inadempita e bisognerà accertare la responsabilità del “*porteador*” sulla base delle norme relative all'inadempimento delle obbligazioni.

La teoria *delictual* partendo dal fatto illecito colposo afferma che la responsabilità del “*porteador*” potrà sussistere solo se risultino dimostrati tre presupposti: il contratto di trasporto, il sinistro/danno e la condotta colposa “vettore” che può essergli ascritta per negligenza, imprudenza. Teoria molto favorevole al *porteador* convenuto.

La terza teoria invece considerando il servizio di trasporto come un'attività astrattamente rischiosa rende responsabile del danno, che si verifichi in concreto, l'esercente, in maniera quasi oggettiva, senza necessità di stabilire la sua colpa.

Proviamo allora ad indagare quale teoria sia stata preferita dalle corti spagnole nell'ambito dei sinistri avvenuti nel corso dell'utilizzo degli impianti di risalita.

Anzitutto prendiamo in considerazione tre pronunce molto simili nelle soluzioni operative adottate: i casi oggetto delle stesse riguardavano dei danni originatisi in fase di salita o discesa da una seggiovia ed in nessun caso è stata considerata responsabile dell'accaduto la Stazione di sci⁶⁰⁰.

Il TS, confermando le pronunce dei precedenti gradi di giudizio, non riteneva responsabile la stazione di sci per la caduta dello sciatore nella fase di salita su una seggiovia in quanto riconosceva in capo allo sciatore il dovere di mantenere l'equilibrio ed il controllo della situazione. Lo sciatore aveva tentato di far affermare la responsabilità del convenuto, adducendo la negligente presenza di paglia anziché di neve sulla piattaforma di accesso all'impianto, ma tale evenienza ad avviso del TS non avrebbe incrementato il rischio dell'incidente e pertanto il solo responsabile dell'accaduto sarebbe il medesimo danneggiato.

La AP di Barcellona ugualmente non ritenne provata, da parte del danneggiato, la negligenza della stazione di sci per assenza di neve o di paglia sulla piattaforma di discesa ove era caduto. Nella specie l'attore aveva fondato la sua domanda sull'invocazione della teoria del rischio,

⁶⁰⁰ STS 21 novembre 1996 (RJ 1996/9195), SAP Barcelona, 27 luglio 1999 (AC 1999/30189), SAP Huesca, 16 settembre 1998 (AC 1998/27652).

aveva cioè tentato di dimostrare che il rischio proprio della stazione sciistica era stato aggravato da determinate negligenze dell'impresa responsabile del suo corretto funzionamento. A giudizio della Corte non si poteva ravvisare alcuna negligenza in capo alla Stazione di sci e così imputò la caduta dello sciatore al caso fortuito. Nonostante nella motivazione il danneggiato venisse qualificato come un cliente della Stazione di sci che utilizzava uno degli imprescindibili servizi offerti dall'impresa per la pratica sciistica tale considerazione non veniva utilizzata per colorare di oggettività la responsabilità della convenuta.

La AP di Huesca invece in un caso di caduta dello sciatore in fase di salita su una seggiovia non aveva ritenuto responsabile la Stazione di sci, nonostante l'attrice avesse allegato la negligenza della stazione convenuta per la presenza di un tappeto sdruciolevole anziché di neve sulla piattaforma di accesso, in quanto la danneggiata vantava trentacinque anni di esperienza come sciatrice.

Appare chiaro che in questi casi, in cui teoricamente lo sciatore giocherebbe un ruolo marginale rispetto all'evento lesivo, la giurisprudenza esercita un'attenta indagine anche sulla sua condotta ed esclude la responsabilità della Stazione, preferendo implicitamente la teoria delittuale, ove non sia concretamente provata la negligenza o la mancanza delle accortezze dovute all'utenza. Il danneggiato non potrà quindi prevalere i giudizio se risulterà non aver agito con il grado di diligenza medio richiesto ai praticanti della disciplina sciistica.

Infatti, come dimostra una recentissima sentenza della AP di Huesca, la stazione non viene ritenuta responsabile per la caduta dello sciatore in fase di discesa dalla seggiovia, in quanto l'evento si sarebbe verificato esclusivamente a causa dell'inopportuna condotta dello sciatore, che non stava adeguatamente seduto sul seggiolino mentre si accingeva a scendere⁶⁰¹. Lo sciatore lamentava la negligenza della stazione di sci per non aver rivestito la piattaforma di discesa con protezioni idonee ad evitare eventuali impatti. Molto acutamente i giudici osservavano che è indubbio il dovere delle Stazioni di sci di apprestare le misure di sicurezza idonee all'uso delle piste, inclusa la protezione delle zone di accesso ed uscita dai mezzi di risalita, ma nel caso di specie era chiaro che l'esistenza

⁶⁰¹ SAP Huesca, 28 luglio 2008, (JUR 2008/353257).

di tali protezioni non avrebbe evitato l'incidente che si sarebbe comunque verificato per la collocazione poco diligente dell'attore sul seggiolino.

Si segnala comunque una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della Stazione di sci per la caduta di una sciatrice nel salire su una seggiovia⁶⁰².

Si afferma tale responsabilità in quanto la Stazione non aveva adempiuto all'obbligazione, derivante dall'esecuzione del contratto di trasporto, di collocare reti protettive nelle immediate vicinanze della piattaforma di accesso all'impianto. Si sottolinea che sarebbe assurdo pretendere dalla Stazione che collochi le reti protettive lungo tutto il tragitto della seggiovia, ma è invece normale pretendere che tali installazioni siano poste nelle vicinanze dei luoghi di arrivo e partenza dell'impianto di risalita in quanto la maggior parte degli incidenti avvengono in questo contesto. Nella specie l'assenza di una rete protettiva nelle immediate vicinanze di queste zone, ove si era verificato il sinistro, viene considerata come un "non necessario aumento del rischio per gli utenti".

L'AP di Segovia, in un caso relativo all'utilizzo dello *skilift*, ove una sciatrice era caduta in quanto i suoi sci erano inciampati su una zona priva di neve, ricoperta anzi da pietra, perdendo così l'equilibrio, faceva riferimento alla responsabilità contrattuale della Stazione sciistica, ma nega detta responsabilità argomentando che non è sufficiente che la caduta abbia avuto luogo quando la persona era trasportata e non quando sciava perché sorga la responsabilità del convenuto; la mera circostanza di aver pagato il *forfait* e di essere trascinato dall'impianto di risalita non determina un'automatica generazione di responsabilità da parte dell'impresa, che gestisce la stazione e il trasporto, per qualunque danno relativo al trasportato, tanto più che questo sistema richiede l'attiva collaborazione della persona trasportata, tanto nell'atto di afferrare il gancio di trasporto quanto nell'attenzione al luogo per cui si viene trascinati⁶⁰³.

Pur inquadrando implicitamente il trasporto mediante *skilift* come un contratto di trasporto di persone non si addebita automaticamente la responsabilità del sinistro alla Stazione convenuta. In un caso deciso dalla AP di Cantabria si affermava invece la responsabilità extracontrattuale

⁶⁰² SAP Huesca, 3 maggio 2005, (JUR 2005/113271).

⁶⁰³ SAP Segovia, 14 luglio 2006 (JUR 2006/252723).

della Stazione di sci per la caduta di una sciatrice da uno *skilift* all'esito della quale era rovinata su alcune rocce⁶⁰⁴.

La Corte dopo aver affermato che lo sci costituisce uno sport rischioso e che le cadute con conseguenti lesioni costituiscono una evenienza assunta da coloro i quali praticano tale attività considerando il caso di specie addebitò la responsabilità alla Stazione di sci in quanto la caduta venne ritenuta come conseguenza della mancanza delle protezioni dovute. Si condanna pertanto la Stazione di sci per aver colposamente omesso di adottare le misure atte ad evitare questo tipo di lesioni sottolineando che queste non derivano dalla pratica normale dello sci, ma da una negligente prestazione di servizi. Il giudice ricorda che l'impresa che esercita una Stazione di sci dovrebbe agevolare gli utenti, che si abbonano ai suoi servizi mediante il pagamento di un *forfait*; così senza dubbio un impianto di risalita posto in un luogo di forte pendenza che sia privo di reti di protezione costituisce una condotta negligente da cui deriva una responsabilità civile. Si conclude pertanto che l'inesistenza di protezioni, la cui presenza avrebbe consentito alla sciatrice di reggersi a queste, evitando la caduta dovuta alla forte pendenza ed al ghiaccio sul fondo, costituisce causa efficiente dell'incidente.

Nei vari casi considerati si osserva che nonostante l'attore abbia provato l'esistenza del pagamento del *forfait*, i giudici al momento di addebitare o negare la responsabilità della Stazione hanno ritenuto opportuno affermarla solo ove risultasse provata la colpa/negligenza dell'impresa rapportandola altresì alla concreta condotta del danneggiato che, dalle pronunce analizzate, sembra gravato di un onere precauzionale nel servirsi degli impianti di risalita.

Senza ombra di dubbio per la responsabilità della stazione di sci nell'ambito del trasporto a monte la giurisprudenza accoglie esclusivamente la teoria *delictual* e preferisce ragionare con gli strumenti tradizionalmente utilizzati in ambito extracontrattuale.

III.1.7.2. Incidenti in fase di discesa

L'analisi della casistica relativa ai sinistri in fase di discesa consentirà di osservare come anche in queste ipotesi i tribunali spagnoli, per addebitare

⁶⁰⁴ SAP Cantabria, 10 dicembre 1997, (AC 1997/2409).

la colpa alla stazione di sci, richiedano che sia fornita la concreta prova della mancata adozione, da parte dell'impresa gestrice, di idonee precauzioni atte ad evitare collisioni con elementi artificiali collocati lungo i tracciati o di adeguata segnaletica. Il tutto senza tralasciare di considerare la condotta dello sciatore che per risultare vincitore deve essere improntata ai canoni di diligenza; infatti ove questi risulti imprudente le corti non esitano a riscontrare un concorso colposo del danneggiato ovvero la colpa esclusiva del medesimo.

La rassegna può iniziare richiamando una sentenza del Tribunal Supremo relativa al caso di uno sciatore che si era provocato delle lesioni scontrandosi con una cassetta per la ventilazione collocata a poca distanza dalla pista da sci⁶⁰⁵.

Il TS confermò le sentenze dei gradi precedenti che avevano riconosciuto negligente la Stazione di sci per non aver adottato i mezzi precauzionali idonei a minimizzare le conseguenze di un eventuale collisione con la cassetta ed il concorrente concorso colposo della vittima, in una percentuale pari al trenta per cento, in quanto era responsabile di aver percorso a velocità eccessiva una pista per principianti.

Una sentenza simile alla precedente riguardava uno sciatore che nel corso della discesa era andato a sbattere contro un palo di metallo posto a sostegno delle reti di protezione del tracciato⁶⁰⁶. Ad avviso dei giudici il gestore della Stazione di sci era stato negligente per non aver protetto il palo mediante un'imbottitura. La responsabilità, anche in questo caso, non è stata riconosciuta totalmente in capo alla Stazione in quanto la Corte ha affermato che la negligenza della stessa aveva avuto un'incidenza causale

⁶⁰⁵ STS, 26 novembre 2001, (RJ 2001/5082)

⁶⁰⁶ SAP Gerona, 2 dicembre 1999 (AC 1999, 2267). Si segnala anche la sentenza della SAP di Granada del 1 marzo 2000 (AC 3827) che riconobbe in un caso analogo la colpa concorrente della vittima ritenendo responsabile la stazione per il 40% e la vittima per il 60%. Lo sciatore in questo caso a causa di una caduta aveva perso un rene e chiedeva il riconoscimento della responsabilità della stazione di sci per le pessime condizioni della neve –estremamente dura-. La sentenza abbraccia la soluzione della concorrenza colposa in quanto riconosce che i danni sofferti dallo sciatore sono talmente gravi da rendere evidente che vi era stata una collisione con un corpo duro presente sulla pista, ma riconosce solo un indennizzo allo sciatore danneggiato. Ricordiamo brevemente un'altra sentenza della AP di Granada in cui si è riconosciuto un concorso colposo del cinquanta per cento. In tale caso una sedicenne che praticava snowboard era andata a sbattere contro una macchina batti-pista inadeguatamente parcheggiata su una pista da sci. La sentenza riconobbe la responsabilità solidale della stazione di sci e del conducente della macchina batti-pista, ma solo in una percentuale pari al cinquanta per cento in quanto anche in capo alla vittima si riscontrava una condotta negligente anzitutto per non aver acquistato il forfait, per aver praticare lo snowboard incautamente in quanto eseguiva dei salti in un luogo a ciò non adibito. SAP Granada, 10.05.2003 (JUR 229070).

del cinquanta per cento sull'evento dannoso. Lo sciatore infatti con la perdita del controllo degli sci aveva inciso per il restante cinquanta per cento. Anche se la sentenza non lo esplicita riconosce quale concausa del danno il rischio connesso alla pratica dello sci⁶⁰⁷.

Anche la sentenza della AP di Lerida si conclude con l'affermazione del concorso colposo sebbene sbilanciato a favore del danneggiato⁶⁰⁸. Un uomo dopo aver acquistato il *forfait* nell'attraversare una rampa di accesso alle piste era scivolato su un lastrone di ghiaccio procurandosi delle lesioni. La sentenza aveva riconosciuto la negligenza della Stazione di sci per non aver adottato le misure necessarie a mantenere sicuri gli accessi, ad esempio spargendo del sale per evitare la formazione di ghiaccio, ma in una percentuale del venticinque per cento ritenne responsabile dell'accaduto lo stesso danneggiato in quanto doveva essere ben conscio del fatto che poteva esserci del ghiaccio e che lo sci "es una actividad de riesgo" e pertanto avrebbe dovuto raddoppiare le sue precauzioni in relazione alle circostanze meteorologiche ed allo stato delle piste e dei loro accessi. La sentenza è molto importante per aver riconosciuto un'indennizzo per danni verificatisi prima dell'accesso alle piste propriamente dette⁶⁰⁹.

Tutte le sentenze che condannano i gestori delle piste ad un risarcimento dei danni fondano la responsabilità ex. art. 1.902 C.C. sull'accertamento di una condotta negligente di questi ultimi, ma i casi in cui è riconosciuta una totale responsabilità della Stazione sono minori rispetto a quelli in cui si apprezza un concorso colposo del danneggiato.

Si riportano sommariamente alcune sentenze che hanno riconosciuto una totale responsabilità in capo all'esercente della Stazione di sci.

La AP di Lèrida ritiene responsabile la Stazione per i danni sofferti da uno sciatore che, in prossimità del momento di chiusura delle piste, era andato a collidere contro un palo poco visibile⁶¹⁰. La stazione, a giudizio dei

⁶⁰⁷ ORTI VALLEJO A., *op. cit.*

⁶⁰⁸ SAP Lerida, 26 marzo 2003, (JUR 2003/110535).

⁶⁰⁹ Ricordiamo anche la SAP Salamanca, 25 aprile 2005, (JUR 2005/134297). Si tratta di un caso in cui la stazione di sci viene ritenuta responsabile per la caduta, dovuta ad una lastra di ghiaccio, di una donna che si accingeva ad entrare in una caffetteria. Sebbene non si trattasse dell'accesso alla pista da sci la corte ritenne che la caduta fosse stata occasionata dal cattivo stato in cui si trovava il terreno e pertanto riconobbe la negligenza della stazione per non aver adottato tutte le misure necessarie ad eliminare il ghiaccio dal passaggio.

⁶¹⁰ SAP Lèrida, 18 marzo 2002, (AC 2002/800).

giudici, si era rivelata negligente per non aver aumentato le precauzioni mediante un surplus di segnalazioni in un momento della giornata, come quello del tardo pomeriggio, in cui il numero di sciatori presenti sulle piste è molto grande.

Altro caso di responsabilità della Stazione riguardava la collisione di uno sciatore, con conseguenti danni, contro un *half-pipe* da *snowboard*⁶¹¹. La sentenza contiene la condanna, alla Stazione ed alla sua compagnia assicuratrice, a risarcire i danni sofferti dallo sciatore in quanto la struttura contro cui era andato a sbattere si trovava nel mezzo di una pista da sci e la segnalazione della sua presenza venne ritenuta assolutamente inadeguata ai fini di prevenire eventuali collisioni⁶¹².

La AP di Lleida aveva poi condannato la Stazione di sci a risarcire un praticante di *snowboard* che in assenza di reti protettive era uscito di pista, precipitando in un dirupo e impattando con la testa il tronco di un albero. Si riconobbe la negligenza della stazione per non aver assicurato la pista con reti di protezione adeguate in quanto, a giudizio del tribunale, “il fatto che lo sciatore potesse uscire di pista era prevedibile”. Nella pronuncia non si dimentica di richiamare la dottrina dell’assunzione del rischio, ma nel farlo si chiarisce che il caso di specie se ne distacca in quanto, anche se lo sci è una pratica sportiva rischiosa, può talvolta accadere che il danno sofferto da chi pratica questa attività non sia conseguenza diretta dell’esercizio di tale sport, ma prodotto da chi offre al pubblico la possibilità di praticarla, in quanto anziché adottare precauzioni contro gli eventuali rischi ne incrementa l’insorgenza⁶¹³, facendo così ricadere tali rischi al di fuori dell’alea normalmente accettata.

⁶¹¹ SAP Huesca, 26 giugno 2001, (JUR 2001/292192).

⁶¹² Si segnala anche la SAP Granada, 6 marzo 2002, (JUR 127493) in cui la stazione di sci viene condannata al risarcimento dei danni che una sciatrice si era procurata andando a sbattere contro un palo della segnaletica.

⁶¹³ “ya sea por el estado de las instalaciones, por sus propias características o forma en la cual ofrecen su ejercicio, o por la inadecuación de los medios que facilita, o por la omisión de alguna de las cautelas que le son razonablemente exigibles para prevenir riesgos, de forma que no hayan agotado la diligencia necesaria en el desarrollo de la actividad que ofrecen a terceros, con quienes contrata, y que confían que, a pesar de todo, no sufrirán ningún tipo de daño. Esto es lo que sucede en este caso, pues la responsabilidad de la estación de esquí demandada se hace recaer por el apelante en el hecho que la pista por la que descendía, calificada de color azul y, por tanto, como pista fácil, no contaba con las condiciones adecuadas de uso al haberse omitido las necesarias medidas de seguridad, pues una vez que el demandante cayó, se precipitó por un desnivel de considerable altura que bordeaba la pista”.

La AP di Leida si è pronunciata in favore del danneggiato anche in un'altra occasione; nella specie riteneva responsabile la Stazione di sci per i danni sofferti da uno sciatore che era andato a collidere con un palo d'acciaio non adeguatamente protetto da imbottitura⁶¹⁴. La corte riconosceva la condotta negligente della Stazione convenuta ed inoltre non riscontrò l'operatività di un concorso colposo dello sciatore in quanto non ritenne provata un'eccessiva velocità o un'inadeguata condotta di quest'ultimo nella fase di discesa.

A completamento del quadro si riportano una serie di pronunce in cui è stata negata la responsabilità della Stazione di sci.

Una recente sentenza del Tribunal Supremo aveva ad oggetto la caduta e le conseguenti lesioni sofferte da uno sciatore nel corso della discesa su una pista classificata come nera⁶¹⁵. Il danneggiato chiedeva l'affermazione della responsabilità della stazione sciistica per mancanza di segnalazione della pista e per la presenza di fondo ghiacciato. In primo grado la sua domanda venne parzialmente accolta, ma la Corte d'appello e lo stesso TS con questa sentenza rovesciarono la "mezza" vittoria negando *in toto* la responsabilità della Stazione. Analizzando la concreta dinamica dell'evento il Tribunale giunse alla conclusione che la caduta dello sciatore non risulterebbe imputabile alla Stazione di sci in quanto si erano congiuntamente riscontrate in capo allo sciatore : l'incapacità tecnica di affrontare una pista riservata a sciatori esperti e di adeguare la sua condotta alle circostanze unite ad un'eccessiva e imprudente velocità di discesa⁶¹⁶.

Sempre su questa linea la AP di Huesca non ha riconosciuto la responsabilità della Stazione di sci per i danni sofferti da una sciatrice nell'impatto con un palo di segnalazione della pista sulla base della una semplice considerazione che la diligenza minima esigibile dallo sciatore gli

⁶¹⁴ SAP Lleida, 9 febbraio 2007 (AC 2007/1517).

⁶¹⁵ STS, 15 febbraio 2007, (RJ 2007/1452).

⁶¹⁶ Con estrema lucidità il TS considerando le condizioni spaziali in cui è avvenuto il sinistro ricorda che non si poteva esigere dall'esercente della stazione sciistica una prevedibilità superiore al normale nell'esercizio della sua attività. Anche in questa pronuncia non si omette di sottolineare che "el deporte del esquí es un deporte de riesgo se pone de manifiesto tanto por las condiciones de los lugares en que se practica, como por la necesidad de que sus practicantes tengan un nivel adecuado de preparación técnica, mayor cuanto mayores son las dificultades de las pistas en que se desarrolla, como era en este caso, en que el recurrente y sus acompañantes usaban una pista de las máximas exigencias, reservada a esquiadores expertos, por tratarse de una pista calificada como negra".

richiede di evitare le collisioni e se quantunque queste si verificano bisogna considerare che derivano dall'assunzione individuale del rischio della pratica dello sci⁶¹⁷.

La AP di Barcellona considerando un caso di uno sciatore che, percorrendo una pista rossa, dopo essere inciampato su una pietra, era caduto su un cannone per l'innnevamento artificiale infortunandosi di conseguenza negò la responsabilità della Stazione in relazione a tale evento. Si giunse a tale conclusione in quanto oltre a non essere raggiunta la prova concreta dell'esistenza di ostacoli nel luogo della caduta, lo sciatore non aveva adottato la condotta astrattamente esigibile ad una persona che si accinga a scendere una pista rossa⁶¹⁸.

La pronuncia è molto importante a fini più generali in quanto riconosce una tendenza della giurisprudenza spagnola, che sta emergendo anche dalla nostra parziale analisi, in base alla quale i giudici sono restii a riconoscere la responsabilità di colui che facilita la pratica sportiva. Infatti si sostiene generalmente che le attività di *riesgo asumido* escludono la responsabilità del prestatore di servizio salvo che l'attore non provi che tale rischio è stato incrementato da condotte imputabili al responsabile dell'attività⁶¹⁹.

⁶¹⁷ SAP Huesca, 6 novembre 2001, (AC 2001/793). È interessante segnalare che in un passo della sentenza si afferma che non si può esigere dal gestore della stazione di sci che tutti i percorsi siano "imbottiti e protetti in tutti i punti ed i luoghi naturali in cui si estendono (...) al fine di attutire qualsiasi colpo o caduta" perché se "si esigesse ciò si arriverebbe all'assurdità (...) di avvolgere la montagna nella plastica costruendo su tutta la superficie sciabile autentici tunnel di reti, palizzate, imbottiture ed altri mezzi di protezione al fine di consentire la pratica dello sci agli utenti", ma molto acutamente si prosegue ricordando che lo sci è di per sé rischioso e nella pratica di esso giocano un ruolo molto importante anche la bellezza del paesaggio montano il quale "durante la stagione invernale si troverebbe ad essere camuffato da plastica, protezioni e reti". Con accento polemico si conclude in tal modo "la montagna non può e non deve convertirsi in una sorta di parco d'attrazione di plastica blindato contro ogni possibile caduta. I rischi di una caduta si presumono assunti da chi decide di praticare uno sport rischioso.

⁶¹⁸ SAP Barcellona, 28 febbraio 2006, (JUR 2006/232182).

⁶¹⁹ A tal proposito vengono citate alcuni precedenti fra i quali : STS del 22 ottobre 1992, che abbiamo segnalato come la sentenza che ha fondamentato la dottrina dell'assunzione del rischio, STS, 14 aprile 1999 (RJ 3140/1999) relativa ad un incidente nella pratica del parapendio, STS, 17 ottobre 2001 (RJ 8639/2001) caso di rafting – si avrà modo di considerare nel dettaglio la pronuncia nella sezione dedicata alle altre attività ricreative legate alla montagna.- STS, 18 marzo 1999 (RJ 1658/1999) pronuncia interessante poiché non riguarda propriamente un sinistro che coinvolge uno sciatore bensì una donna che aveva incautamente deciso di scendere per una zona adiacente alla pista da sci sopra un telo di plastica ed era infaustamente andata a schiantarsi contro una cassetta per l'energia elettrica. Non venne però riconosciuta la responsabilità della stazione di sci per non aver protetto adeguatamente la cassetta di sicurezza in quanto l'incidente era dovuto esclusivamente alla condotta della vittima ed era impossibile stabilire una relazione causale fra l'omessa protezione della cassetta e l'accaduto.

Infine la AP di Granada ha respinto la domanda dello sciatore che chiedeva di accertare la responsabilità della Stazione di sci per i danni da lui sofferti in seguito ad una collisione contro un palo di segnalazione. La sentenza ritenne infondata la pretesa attorea sulla base del fatto che il palo contro cui lo sciatore era andato a schiantarsi era ben protetto e si riscontrava altresì un'inadeguata velocità dello sciatore⁶²⁰.

Quanto precede dimostra che l'approccio dei giudici spagnoli oltre ad essere estremamente legato alla dottrina dell'assunzione del rischio è profondamente casistico, l'indagine dei giudici sulla condotta in concreto tenuta dagli agenti e la compatibilità di questa ai modelli astratti di riferimento conduce in molti casi ad un equilibrato apporzionamento delle responsabilità.

Nonostante la carenza di una legislazione specifica in materia la giurisprudenza è riuscita, attraverso una serie copiosa di pronunce, a edificare un sistema di regole operative abbastanza chiaro ed univoco basato sul riconoscimento dell'assunzione del rischio sciistico e limitando l'operatività di tale principio solo nel caso in cui il danneggiato provi la negligenza della stazione sciistica ed una relazione causale fra condotta colposa e danno in concreto verificatosi.

I principi di autoresponsabilità e la tanto necessaria considerazione per il concetto della bilateralità precauzionale in ambito sciistico sembrano essere implicitamente attuati dai giudici spagnoli nel campione di sentenze analizzato.

III.1.8. Il contratto di skipass europeo: una proposta della dottrina spagnola

È molto curioso che proprio in un Paese come la Spagna ove, mancando una legislazione sullo sci, le corti preferiscono applicare il generale regime della responsabilità extracontrattuale nell'ambito del contenzioso fra sciatori e Stazioni di sci, la dottrina proponga una tesi che sottolinea la necessità di adottare un contratto di *skipass* a livello europeo⁶²¹.

⁶²⁰ SAP Granada, 6 marzo 2002, (JUR 2002/138862).

⁶²¹ ARROYO MARTINEZ I., *Il contratto di skipass europeo*, III° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 23-25 novembre 2007, www.bormioforumneve.eu.

Si veda in Italia DI SABATO D., *Il contratto di skipass*, in *I contratti di somministrazione di servizi*, a cura di BOCCHINI R., Giappichelli, Torino, 2006, 812-827.

Questa suggestione muove dalla constatazione che in ogni comprensorio europeo gli sciatori stipulano con il gestore delle piste un contratto acquistando un “biglietto” che gli permette l’utilizzo degli impianti di risalita e la discesa nei circostanti comprensori, nonostante la mancanza di un contratto tipo europeo si osserva che le soluzioni adottate nei diversi Paesi sono abbastanza simili e che “l’autonomia della volontà ha prodotto un *corpus* contrattuale abbastanza uniforme, nonostante la teorica diversità normativa”.

La proposta non innova i contenuti del contratto che gli sciatori normalmente stipulano con i gestori, ma li chiarisce e li relaziona alle generali categorie del contratto. L’inquadramento della relazione utente-gestore nell’ambito del contratto di *skipass*, come abbiamo in precedenza osservato, è stato suggerito anche dalla nostra dottrina ed alcune sentenze hanno sposato tale visione.

Prendendo le mosse da una definizione molto scarna “lo skipass è un contratto stipulato tra il gestore degli impianti sciistici, che si obbliga a fornire tutti i servizi necessari affinché lo sciatore, sua controparte, pratici lo sci in sicurezza e per la durata o il termine pattuito dietro il pagamento di un prezzo”, si qualifica tale contratto come: consensuale, bilaterale, oneroso ed a prestazione periodica o continuativa e standard (poiché i suoi contenuti non sono concordati dalle parti, ma gli sciatori si limitano ad aderire alle condizioni generali predisposte dal gestore)⁶²².

Ci si interroga poi sulla natura giuridica di tale contratto lungi dal sposare la tesi del contratto di trasporto o di somministrazione lo si qualifica come un contratto di natura mista “di trasporto e di somministrazione di servizi”. Tale inquadramento si giustifica in quanto il gestore oltre ad obbligarsi a trasportare il passeggero a destinazione, in sicurezza e senza ritardo, mediante gli impianti di risalita, si obbliga a mantenere la pista in condizioni tali da consentire agli sciatori di praticare lo sci (attraverso sistemi di innevamento artificiale per garantire un sufficiente quantità di neve o la predisposizione di adeguata segnaletica) e di praticarlo in condizioni di sicurezza (mediante la manutenzione delle piste e la predisposizione di un servizio di soccorso), si obbliga altresì ad offrire all’utenza divertimenti e svago (mediante l’apertura di aree di ristoro, caffetterie, bar ristoranti, ed aree di riposo) ed a consentire l’arrivo e

⁶²² Si veda in proposito la Ley sulle Condizioni Generali dei Contratti 7/1998, 13 aprile (BOE n° 89, 14 aprile).

l'accesso agli impianti in maniera agevole (attraverso la predisposizione di adeguati parcheggi e la manutenzione della vie di accesso pedonale agli impianti). A tali obbligazioni corrispondono i diritti degli sciatori contraenti a riceverne un "esatto" adempimento.

Il trasporto è pertanto solo una delle obbligazioni assunte dal moderno gestore e l'inquadramento del contratto di *skipass* nell'ambito della somministrazione è giustificato dall'elemento della durata, tipico di tale categoria contrattuale⁶²³. Lo *skipass* sottende una relazione contrattuale destinata a durare nel tempo (un giorno, una settimana, un mese, tutta la stagione) ed include, come abbiamo già osservato, una serie di servizi complementari.

Viene infine posta in luce una duplice caratteristica del *forfait*: anzitutto l'espletamento della funzione di documento probatorio del contratto, ancorché indicante la sola prestazione principale (prezzo corrisposto, area sciabile e durata), ed il suo atteggiarsi quale titolo di credito in quanto provvisto delle caratteristiche proprie di tali documenti⁶²⁴. Tali caratteristiche vengono individuate nella letteralità, in quanto i diritti e le obbligazioni delle parti devono essere descritti nel documento, nell'autonomia, nel senso che azioni ed eccezioni poste a difesa di diritti ed obbligazioni contrattuali acquistano indipendenza in virtù dell'emissione del titolo, nella legittimazione, in quanto la titolarità si dimostra con il possesso del documento (similmente al titolo al portatore) ed infine nella trasferibilità⁶²⁵.

I caratteri della legittimazione e della trasferibilità presentano però dei profili problematici in quanto sono sicuramente elementi tipici di uno *skipass* giornaliero, ma non si può dire altrettanto per gli abbonamenti stagionali in quanto sono nominativi e spesso si precisa con una clausola che tali documenti sono personali e non trasferibili. Conseguenza dell'inadempimento alla prescrizione di intrasferibilità sarebbe la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed in capo al gestore sorgerebbe un diritto al risarcimento per danni. Questi problemi hanno

⁶²³ ALONSO SOTO R., *El Contrato de Suministro*, in *Curso de Derecho Mercantil*, URJA y MENÉNDEZ coordinadores, vol. II, Editorial Reus, Madrid 2001, 214 e ss.

⁶²⁴ Si osserva che la tessera è un documento incompleto in quanto non contiene il richiamo a tutte le obbligazioni delle parti, per le quali ci si deve riferire alle condizioni generali del gestore in virtù della clausola di rinvio implicita nella tessera. ARROYO, *Il contratto di skipass europeo*, cit.

⁶²⁵ ARROYO MARTINEZ I., *Reflexiones en torno a los Denominados Títulos de Crédito Improprio y Documentos de Legitimación*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 1993, 1889 e ss.

condotto ad inquadrare unitariamente i contratti di *skipass* nell'ambito dei "titoli impropri".

La dottrina spagnola dopo quest'attenta disamina ha sottolineato che sarebbe opportuna una regolamentazione europea uniforme del contratto di *skipass* non sussistendo ragioni tecniche ad impedirla.

Gli sciatori che si muovono liberamente nei comprensori sciistici europei potrebbero così contare su un contratto dalle caratteristiche omogenee il che non potrebbe che giovare alla certezza del diritto ed alla crescita economica delle località turistiche nel loro complesso.

A livello teorico la soluzione pare agevolmente praticabile, ma sul piano operativo e soprattutto in sede processuale, viste le diversità spesso consistenti fra i vari ordinamenti giuridici, si può ipotizzare che certezza e semplicità inizierebbero ad incrinarsi.

III.1.9. Incidenti nell'apprendimento della disciplina sciistica

In modo non molto diverso da quanto a quanto osservato nel nostro Paese anche in Spagna viene offerta la possibilità a chiunque voglia apprendere le tecniche sciistiche di avvalersi delle prestazioni di professionisti in questo campo. Si tratta di figure professionali che hanno da qualche anno ricevuto un riconoscimento a livello legislativo.

Le questioni relative alla responsabilità civile dei *monitores de esquì* in occasione di incidenti che coinvolgano allievi soggetti alla loro supervisione risultano essere alquanto simili a quanto analizzato nel nostro ordinamento: quale grado di diligenza richiedere ai maestri di sci? Quali obbligazioni assume nei riguardi degli allievi? Quali regole di responsabilità si potranno invocare per farne accertare la responsabilità?

Inoltre in relazione all'importanza che la dottrina dell'assunzione del rischio ha assunto, nell'ordinamento spagnolo, in ambito sportivo ci si dovrà chiedere se sia possibile applicarla anche a questa classe di incidenti sciistici.

III.1.9.1. Il riconoscimento legislativo della professione di monitor de esquì

Prima di analizzare la casistica relativa ai sinistri che possono verificarsi nel corso dell'apprendimento delle tecniche sciistiche è opportuno soffermarsi

brevemente sulla disciplina iberica relativa alla professione di “monitor de esquí”.

L’art. 55.1 della già citata Ley del Deporte 10/1990, affida al Governo centrale la regolamentazione, su proposta del Ministro de Educación y Cultura, dei titoli e della formazione di “Técnicos deportivos” in base a “las exigencias marcadas por los distintos niveles educativos, así como las condiciones de acceso, los programas, directrices y planes de estudio”. La norma al comma secondo dispone che la formazione di tali figure deve essere effettuata in centri riconosciuti dallo Stato o dalle CCAA competenti in materia di educazione ed ai commi terzo e quarto conferisce al Ministerio de Educación y Cultura la competenza a stabilire le condizioni per l’ottenimento dei succitati titoli che avranno efficacia sull’intero territorio nazionale.

Dopo quasi sette anni dall’attribuzione di queste competenze venne emanato il Real Decreto 1913/1997 del 19 dicembre 1997, che individua le tappe per il conseguimento dei titoli di “Tecnico deportivo”.

Le discipline sportive che potranno contare su professionisti titolati, sulla base di quanto disposto nel Decreto⁶²⁶, sono quelle riconosciute dal Consejo Superior del Deporte, che ha ottenuto tale facoltà ex art. 8 b) della Ley del Deporte 10/1990. Si tratta dunque di sport tradizionali, ma anche di sport “de riesgo” in continua evoluzione.

Il Decreto 1913/1997 specifica che le finalità dell’iter necessario al conseguimento dei riconoscimenti ufficiali consistono nel far acquisire ai futuri Tecnicos una formazione di qualità che garantisca competenze tecniche e professionali e che al contempo consenta lo svolgimento della professione in condizioni di sicurezza⁶²⁷.

Si prevedono in via generica due gradi nell’ambito della formazione professionale: un grado medio che conduce al conseguimento del titolo di Tecnico Deportivo ed un grado superiore per l’ottenimento della qualifica di Tecnico Deportivo Superior, a gradi diversi corrispondono ovviamente diverse facoltà⁶²⁸.

⁶²⁶ Art. 3.2 “a los efectos del presente Real Decreto, se entiende por modalidades y especialidades deportivas a aquellas que estuvieran reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo que establece el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, del Deporte”.

⁶²⁷ Art. 2 *Finalidad de las enseñanzas*

⁶²⁸ Art. 4 *Ordenación de las enseñanzas* “Las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos oficiales comprenderán dos grados: 1. Al grado medio le corresponderá la formación que conducirá a la obtención del título de Técnico Deportivo en su

Il Decreto procede, sempre in via generale, a descrivere come devono essere strutturati i corsi di formazione⁶²⁹, le prove di accertamento delle conoscenze acquisite ed i requisiti per accedere all'iter formativo⁶³⁰.

Il Capítulo Segundo rubricato "Enseñanzas mínimas y establecimiento del currículo de las modalidades y especialidades deportivas" è specificamente dedicato alle concrete modalità attraverso cui devono essere individuati i titoli nelle diverse pratiche sportive⁶³¹, nonché alla fissazione dei requisiti minimi di durata e di contenuto dei corsi di formazione⁶³².

Il Capítulo terzo è dedicato alle modalità di valutazione della preparazione degli aspiranti Técnicos, mentre il quarto Capítulo si occupa degli effetti accademici e professionali dei Titoli disciplinati dal Decreto; l'art. 25 specifica poi che "la denominación genérica de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior, se completará con la de la modalidad deportiva de que se trate y, en su caso, la especialidad que corresponda cuando las enseñanzas mínimas así lo determinen".

correspondiente modalidad o especialidad deportiva y tendrá por objetivos formativos proporcionar las competencias necesarias para: a) iniciar y perfeccionar la ejecución técnica y táctica de los deportistas; b) programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos; c) conducir y acompañar a individuos o grupos durante la práctica deportiva; d) dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de nivel básico y de nivel medio; e) promover y participar en la organización de las actividades de su modalidad o especialidad deportiva; f) garantizar la seguridad y en caso necesario administrar los primeros auxilios.

2. Las enseñanzas correspondientes al grado medio se organizarán en dos niveles. El primer nivel tendrá por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos y la capacitación básica para iniciar a los deportistas y dirigir su participación en competiciones, garantizando la seguridad de los practicantes. El segundo nivel completará los objetivos formativos previstos para el grado medio.

3. Al grado superior, le corresponde la formación que conducirá a la obtención del título de Técnico Deportivo superior en su correspondiente modalidad o especialidad deportiva, que conferirá a su titular las siguientes competencias: a) planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos; b) dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de alto nivel; c) dirigir y coordinar a técnicos deportivos de nivel inferior; d) garantizar la seguridad de los técnicos de la misma modalidad o especialidad deportiva que dependan de él; e) dirigir un departamento, sección o escuela de su modalidad o especialidad deportiva".

⁶²⁹ Art. 5 *Estructuración de las enseñanzas*.

⁶³⁰ Art. 8 *Requisitos de acceso*.

⁶³¹ Art. 14 *Establecimiento de títulos por modalidades y, en su caso, especialidades deportivas*. "el Gobierno establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el título y las enseñanzas mínimas correspondientes al mismo en cada modalidad deportiva y, en su caso, de las especialidades deportivas. Cuando una modalidad deportiva contemple a su vez especialidades conducentes a la obtención de los correspondientes títulos, las enseñanzas se establecerán organizadas y agrupadas en torno a la modalidad".

⁶³² Art. 16 *Duración de las enseñanzas*; Art.17 *Porcentajes que incluirán los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas*.

Le norme seguenti disciplinano le concrete modalità di spedizione e registrazione dei Titoli conseguiti nei registri ufficiali del Ministerio de Educación y Cultura o del “órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma” competente per l’educazione⁶³³.

Questa disciplina generale necessitava di un concreto adattamento alle specifiche pratiche sportive ed in ambito sciistico intervenne così il Real Decreto 319/2000, 3 marzo 2000, emanato, in accordo al Decreto 1913/1997, con la specifica finalità di istituire i titoli di “Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Deportes de Invierno”.

Vengono così previsti in relazione ad ognuna delle tre discipline, individuate dal Decreto, (sci alpino, sci di fondo, e *snowboard*) un titolo per il grado medio ed un titolo per il grado superiore⁶³⁴.

L’art. 3 individua le finalità della formazione necessaria al conseguimento degli specifici Titoli nel “garantizar su competencia técnica y profesional en las respectivas especialidades de los deportes de invierno y una madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones; comprender las características y la organización de su especialidad deportiva y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones; adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en condiciones de seguridad”.

Il Decreto prosegue in maniera del tutto speculare al provvedimento di cui, come osservato, specifica i contenuti (Decreto 1913/1997) richiamandolo altresì espressamente; si incontrano infatti norme relative alle concrete modalità da adottare per i corsi di formazione, ai requisiti di accesso, alle prove da superare.

⁶³³ Art. 27 *Expedición y registro de los títulos*.

⁶³⁴ Art.2 *Establecimiento de los títulos y aprobación de las correspondientes enseñanzas mínimas*.1. De conformidad con el artículo 14 del El Real Decreto 1913/1997, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se establecen los siguientes títulos:

A. De grado medio: a) Técnico Deportivo en Esquí Alpino; b) Técnico Deportivo en Esquí de Fondo; c) Técnico Deportivo en Snowboard.

B. De grado superior: a) Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino; b) Técnico Deportivo superior en Esquí de Fondo; c) Técnico Deportivo superior en Snowboard.

2. Se aprueban las enseñanzas mínimas, las pruebas de carácter específico de acceso a las enseñanzas, el perfil profesional de los títulos de grado medio y grado superior, las correspondencias y acceso a otros estudios y los requisitos mínimos de los centros de formación, que se fijan en los anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del presente Real Decreto. (...).”

Il quinto capitolo è invece dedicato alla regolamentazione dei centri autorizzati a formare i professionisti degli sport invernali⁶³⁵. Gli organi competenti a far conseguire l'abilitazione sono anzitutto il Governo mediante il Ministero de Educación y Cultura e le CCAA ove siano competenti in materia di educazione. Attualmente operano due centri autorizzati : il primo in seno alla Federación Española de Deportes de Invierno ed il secondo : AEEE, indipendente, ma sostenuto dalla Federación Aragonesa e dalla Comunidad de Aragón. Quest'ultimo centro è importante in quanto, ancor prima del Decreto 139/2000, era l'unico centro sul suolo spagnolo ad espletare la funzione di formare dei professionisti dell'insegnamento sciistico.

In virtù di questo intervento normativo la professione di *monitor de esquì* viene riconosciuta e disciplinata in maniera dettagliata. Similmente a quanto osservato nel nostro ordinamento per conseguire il titolo nelle tre specialità è necessario il possesso di determinati requisiti di accesso, la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento di prove pratiche e teoriche predisposte dai centri autorizzati.

La necessità di contare su figure professionali altamente qualificate per coloro che vogliano apprendere le tecniche sciistiche viene dunque avvertita anche in Spagna, ma con qualche anno di ritardo rispetto al nostro Paese.

III.1.9.2. Profili di responsabilità civile del monitor de esquì

Di fronte a figure altamente qualificate ci si chiede ora quali norme siano applicate dalle corti in caso di incidenti che si verificano agli allievi affidati alle loro cure.

Preliminarmente si segnala che le sentenze civili relative alla responsabilità del maestro di sci sono assai scarse, mentre si sono rinvenute alcune sentenze penali in materia.

L'unica sentenza civile reperita è assai recente ed alquanto emblematica. Nella specie l'attrice danneggiata, nel corso di una lezione collettiva, si era infortunata andando a cadere contro lo sciatore che la precedeva e chiedeva alla corte di accertare ex. art. 1.902 C.C. la negligenza del maestro

⁶³⁵ Artt. 19-27.

di sci di cui si era avvalsa la Scuola di sci, in concreto convenuta, per ottenere il conseguente risarcimento⁶³⁶.

In primo grado la domanda attorea venne respinta ed anche nella sentenza d'appello, qui considerata, si confermava tale soluzione.

Si riteneva infatti che la causa della caduta fosse esclusivamente ascrivibile alla condotta della danneggiata ed applicando la dottrina dell'assunzione del rischio si affermava che "ella sabía que el deporte escogido era de alto riesgo, y nadie mejor que ella tenía que conocer sus aptitudes para desarrollarlo, lo que le llevaba a asumir las consecuencias del mismo". La corte poi considerando il contegno ed il grado di diligenza richiesto al maestro affermava che la "mision" del "monitor" consisterebbe nel trasmettere all'allievo i fondamenti della pratica sciistica esulando dalle sue facoltà la valutazione circa i riflessi, l'autodominio ed i profili psicologici dell'allievo; si tratta di una considerazione poco condivisibile, alla luce della grande professionalità richiesta ai monitores de esquí, considerata anche la recente legislazione in materia, ma forse è motivata dai concreti elementi della fattispecie.

Si concludeva così dicendo che appresi i movimenti elementari è l'allievo a decidere se correre o meno un rischio e nello specifico non aveva alcuna importanza il fatto che il maestro avesse forzato l'alunna ad affrontare una certa pista in quanto egli le aveva insegnato a frenare e se questa poi non seppe o non riuscì a frenare andando a cadere sullo sciatore che la precedeva questo fatto non si poteva imputare alla negligenza del maestro. Tale sentenza consente di osservare anzitutto che l'applicazione della dottrina dell'assunzione del rischio non viene esclusa per il semplice fatto che il soggetto decide di ricorrere ad un insegnante, ed anzi trova piena operatività ove si dimostri, come in questo caso, che il maestro ha adottato una condotta irreprensibile e che l'incidente è dovuto a cause relative allo stesso danneggiato.

Le tre sentenze penali reperite in materia di responsabilità del *monitor de esquí* sono accomunate dal fatto di aver mandato assolto tale figura professionale sulla base della considerazione che se l'insegnante non ha incrementato il rischio di un incidente l'allievo deve assumersi il rischio delle cadute.

⁶³⁶ SAP Granada, 30 marzo 2007, (JUR/2007/202378).

Il primo caso all'attenzione della AP di Girona riguardava la caduta di un minore nel corso di una lezione di sci⁶³⁷. Dal momento che, nell'atto della caduta, gli sci non si erano staccati dagli attacchi l'allievo sentì un forte dolore al ginocchio; il maestro lo incitò comunque a proseguire nella discesa, ma accortosi delle difficoltà dell'allievo lo condusse in braccio fino al fondo della pista senza però avvisare il personale sanitario. Il giorno seguente i genitori portarono il minore dal medico che gli diagnosticò una frattura totale del legamento crociato. In primo grado il maestro venne condannato per lesioni, ma in appello venne assolto in quanto la sua condotta era ascrivibile a colpa lievissima e pertanto non perseguibile penalmente.

Con molta probabilità anche se il caso fosse stato risolto da un giudice civile il maestro non sarebbe stato ritenuto responsabile, ovvero solo in minima parte, sarebbe forse ipotizzabile un concorso di colpa, sulla base del fatto che il danno si era verificato in seguito alla caduta ed al mancato sganciamento dell'attacco; il rischio della caduta non può che ricadere sull'allievo in fase di apprendimento se il maestro si è dimostrato diligente.

Nella secondo caso un maestro di sci non venne ritenuto responsabile per la caduta e le lesioni che l'allievo si era procurato mentre scendeva al suo fianco. Il maestro infatti doveva considerarsi diligente per aver scelto una pista adeguata al grado di abilità dell'allieva⁶³⁸.

La terza ed ultima sentenza penale non condanna il maestro di sci per la morte di un minore che mentre stava sciando su una pista per principianti, insieme ad alcuni amici, sotto la supervisione del maestro, aveva cambiato repentinamente direzione finendo su una pista di maggior pendenza e, perso il controllo degli sci, era caduto fuori pista impattando delle pietre. Il maestro aveva scelto una pista adeguata alle capacità dell'allievo ed il fatto del minore era di una tale imprevedibilità da non poter essere ascritto alla sua colpa.

Anche i giudici spagnoli, come le nostra giurisprudenza, nella valutazione della diligenza del maestro di sci pongono l'accento sull'adeguatezza dell'esercizio prescelto alle caratteristiche degli allievi.

Vista la scarsa casistica nella materia oggetto di trattazione riportiamo alcune sentenze relative alla responsabilità di insegnanti di altre discipline sportive, ma ugualmente utili ai nostri fini.

⁶³⁷ SAP Girona (Penal), Sección 3, del 19 novembre 2004 (JUR 2005/12549).

⁶³⁸ SAP Huesca (Penal), Sección Unica, del 9 aprile 2002, (JUR 153911).

Nel corso di una lezione di *taekwondo* un'alunna per un calcio ricevuto dalla stessa insegnante si ruppe la mandibola, l'insegnante, convenuta in giudizio, venne condannata ex art. 1.902 C.C. in quanto aveva colposamente omesso di adottare le misure di precauzione necessarie (far indossare all'alunna le protezioni adeguate). La negligenza dell'insegnante si è posta in diretta relazione causale con l'evento lesivo nonostante l'alunna si fosse rifiutata di indossare le protezioni⁶³⁹.

La sentenza scarta la possibilità di dare applicazione della teoria dell'assunzione del rischio ed anzi afferma che “en las relaciones profesor alumno, el riesgo debe ser previsto y evitado en lo posible por el enseñante, quien no puede refugiarse en la inexperiencia del aprendiz, ya que su ignorancia y escasa destreza es inherente a su condición de educando”; l'insegnante aveva, a giudizio dei giudici, la completa gestione del rischio e sebbene l'alunna si fosse rifiutata di indossare le protezioni in virtù della relazione giuridica e di autorità intercorrente fra insegnante ed alunna la prima avrebbe dovuto imporre l'utilizzo senza lasciare la decisione alla volontà di un'alunna inesperta incurante del pericolo per ignoranza o timore di sembrare ridicola. Proprio in virtù di tali affermazioni l'assenza di protezioni è ascritta a colpa dell'insegnante.

Si segnalano inoltre alcune sentenze in tema di equitazione. La AP di Salamanca occupandosi delle lesioni che un'alunna si provocò cadendo da cavallo nel corso di una lezione all'aperto accertò la negligenza del maestro sotto diversi profili: anzitutto aveva affidato all'allieva un cavallo non sufficientemente addestrato ed inadeguato alle capacità della stessa, le aveva poi concesso di procedere al galoppo senza imporle di indossare un casco protettivo, che avrebbe in parte evitato le gravi conseguenze del trauma cranico in concreto sofferto. L'indennizzo in concreto corrisposto venne però ridotto di un 10% per la libera accettazione del rischio insito

⁶³⁹ SAP Malaga n.688 , 5 dicembre 1995, (AC/1995/2285) si riporta un passo significativo dell'argomentazione “Reconoce la Sala las virtudes de las artes marciales, en cuanto transmisoras de agilidad, destreza deportiva, autodefensa, concentración, control físico y mental y autodominio en situaciones extremas, valores todos ellos dignos de encomio, no constanding que los apelantes violaran sus deberes deontológicos para con dichos principios, ni actuasen agresivamente, a sabiendas. Pero también es cierto que no debieron contentarse con el adiestramiento en unas técnicas, confiando en su adecuada utilización, pues la realidad demostró que errores como el sufrido por la actora pueden ocasionar graves resultados, que se hubiesen evitado si se hubiese obligado al uso del casco, como «conditio sine qua non» para la recepción de enseñanza de actividades arriesgadas”.

nella pratica dell'equitazione⁶⁴⁰. La dottrina in questo caso però critica l'applicazione, seppur minima, della teoria dell'assunzione del rischio in quanto la semplice assunzione del rischio non si estende ai danni originati dal comportamento negligente del creatore del rischio⁶⁴¹: in tal caso un insegnante affatto diligente.

Anche in un altro caso venne accertata la responsabilità per negligenza dell'istruttore per la caduta da cavallo con conseguenti lesioni dell'allieva⁶⁴². Il maestro venne infatti ritenuto responsabile per non aver adempiuto agli obblighi di custodia e vigilanza, tuttavia nella sentenza non emerge la prova in concreto di tale inadempimento e non viene applicata la teoria dell'assunzione del rischio. Sembra che la corte si sia letteralmente ed inspiegabilmente inventata la colpa dell'istruttore dichiarandone la responsabilità sulla base di un principio di responsabilità oggettiva assoluta. A giudizio della dottrina l'utilizzo di un corretto criterio di responsabilità oggettiva mitigata dalla colpa avrebbe consentito l'esonero da responsabilità mediante il riconoscimento dell'assunzione del rischio da parte dell'allieva⁶⁴³.

La dottrina in generale osserva che i Tribunali, ove gli incidenti abbiano avuto luogo nel corso dell'apprendimento della pratica sportiva sotto la supervisione di un istruttore, senza abbandonare il sistema della colpa esigono un *plus* di diligenza, declinato in obblighi di sicurezza e vigilanza, in capo al maestro. L'estrema diligenza richiesta sul piano teorico va però relazionata agli elementi concreti della fattispecie ed ove non risulti negligente la condotta dell'istruttore troverà piena applicazione in funzione esonerativa la teoria dell'assunzione del rischio, inerente alla disciplina praticata, volontariamente assunto dall'allievo⁶⁴⁴.

Proprio in virtù delle diversità specifiche riscontrabili in ogni fattispecie le soluzioni adottate dalle corti sono oscillanti e si può in termini generali e non univoci affermare quanto precede.

⁶⁴⁰ SAP Salamanca, 19 novembre 1998, (AC 1998/2127).

⁶⁴¹ DIAZ BALLESTEROS, *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual: Un Estudio Jurisprudencial*, op. cit., 1380.

⁶⁴² SAP Avila, 28 settembre 1999, (AC 2000/1584).

⁶⁴³ MEDINA ALCOZ, *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, op. cit., 298.

⁶⁴⁴ ORTI VALLEJO A., *Responsabilidad en la Explotación y Práctica de Actividades de Riesgo*, in AA VV. *Tratado de Responsabilidad civil*, tomo III, parte II, (a cura di) FERNANDO REGLERO CAMPOS L., Thomson Aranzadi, 2008, 4 ed., 498.

Si può dunque ipotizzare che anche per la responsabilità civile dei *monitores de esqui* le corti spagnole continuino a far operare l'art. 1902 C.C. senza sconfinare nell'oggettivazione della responsabilità.

CAPITOLO 2

LA RESPONSABILITÀ NELL'ALPINISMO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE LEGATE ALLA MONTAGNA

III.2.1. Il riconoscimento legislativo del *Tecnico de Deportes de Montaña y Escalada* e le organizzazioni di attività di *turismo activo*

Il Decreto 1913/1997 ha trovato specifica applicazione anche nell'ambito delle attività alpinistiche infatti con l'emanazione del Real Decreto 318/2000, 3 marzo 2000, sono stati istituiti i titoli de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo superior nelle specialità dei Deportes de Montaña y Escalada.

Si prevede il riconoscimento di quattro titoli di grado medio (Técnico Deportivo en Alta Montaña; Técnico Deportivo en Barrancos; Técnico Deportivo en Escalada; Técnico Deportivo en Media Montaña) e di tre titoli di grado superiore (Técnico Deportivo superior en Alta Montaña, Técnico Deportivo superior en Escalada, Técnico Deportivo superior en Esquí de Montaña)⁶⁴⁵.

Il Decreto similmente a quanto, in precedenza, visto per l'istituzione dei titoli di "monitores de esquí" disciplina in maniera alquanto dettagliata i corsi di formazione prevedendone durata e contenuti, le prove di accesso e quelle necessarie al conseguimento dei titoli, i centri di formazione e le autorità preposte al conferimento dei titoli; proprio alla FEDME, già ricordata nella parte introduttiva, corrispondente spagnolo del CAI, viene attribuita la competenza a collaborare con le Amministrazioni dello Stato e delle CCAA per la formazione di questi Tecnicos Deportivos⁶⁴⁶. Questa associazione ha infatti la possibilità, previa autorizzazione amministrativa ottenuta dall'organo competente del Ministerio di Educación y Cultura o da quello corrispondente delle CCAA competenti in materia educativa, di promuovere l'apertura di centri privati per la formazione dei Tecnici previsti dal Decreto 318/2000⁶⁴⁷.

⁶⁴⁵ Art. 2 *Establecimiento de los títulos y aprobación de las correspondientes enseñanzas mínimas.*

⁶⁴⁶ Art. 7.4. Statuto FEDME.

⁶⁴⁷ Art. 24 *Apertura y funcionamiento de los centros privados.*

A differenza dunque della bipartizione fra guide alpine, iscritte all'albo, e professionisti certificati dal CAI originata dalla nostra normativa nazionale in Spagna è unico il sistema di formazione e la FEDME coopera con lo Stato nella titolazione delle medesime figure.

La maggior parte delle attività escursionistiche e turistico ricreative praticabili in montagna sono organizzate e gestite da vere e proprie entità imprenditoriali.

Di questa realtà però in Spagna sembra essersi accorta solo la Comunidad Autónoma de Aragón che attraverso il Decreto 146/2000, del 26 luglio 2000⁶⁴⁸, ha dato vita ad una regolamentazione delle imprese dedicate all'esercizio delle attività di "turismo activo" o di "aventura". Tali attività sono definite come "aquellas actividades turísticas y de ocio que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en el que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie o subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica"⁶⁴⁹.

Tale intervento legislativo prevede, a garanzia della qualità del servizio offerto all'utenza, che le impreseentino per l'esercizio delle loro attività su "profesionales titulados"⁶⁵⁰, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Il Decreto è altresì interessante ai nostri fini in quanto contiene delle specifiche previsioni in ordine alla sicurezza fisica ed alla prevenzione degli incidenti⁶⁵¹. Si prescrive infatti alle guide o agli istruttori che

⁶⁴⁸ Decreto 146/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el ejercicio y actuación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo y de aventura.

⁶⁴⁹ Art. 2 *Definición de actividades de turismo activo y de aventura*. Attività specificate in dettaglio nell'Anexo I del Decreto.

⁶⁵⁰ Art. 7 *Monitores, guías e instructores* "1. Las empresas facilitarán un número suficiente de monitores o guías para asesorar y acompañar a las personas individuales o grupos organizados que quieran practicar las actividades de turismo activo y de aventura y contraten sus servicios. 2. Los monitores o guías contarán con los títulos de técnico deportivo o técnico deportivo superior en la modalidad de que se trate según establece el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas o aquellos otorgados por la Universidad o a través de la Formación Profesional reglada, que tengan relación con la materia. 3. Los monitores, guías o instructores deberán estar en posesión de la titulación correspondiente exigida por la legislación aeronáutica, náutica y subacuática para la instrucción o acompañamiento de clientes en la práctica de actividades aéreas, náuticas o subacuáticas cuando lo exija la citada legislación".

⁶⁵¹ Art. 9 *Seguridad física y prevención de accidentes*.

accompagnano i clienti di portare con sé un “aparato de comunicaciòn”, per mantenere un contatto diretto con i responsabili dell’impresa o con i servizi pubblici di emergenza e soccorso, al fine di dare un avviso immediato in caso di incidenti.

In funzione preventiva viene invece prescritto alle imprese di contare su un protocollo di attuazione in caso di incidente che dovranno comunicare all’inizio di ogni stagione ai Servizi Ufficiali di Protezione Civile della Comunità Autonoma ed inoltre dovranno comunicare in maniera dettagliata, a tali Servizi di Protezione Civile, il tipo di attività esercitata, il numero di persone previste ed il tragitto prescelto ove però si tratti di attività periodiche sarà sufficiente una comunicazione iniziale con l’indicazione del numero massimo di partecipanti.

Il Decreto prosegue con alcune prescrizioni di ordine precauzionale: le imprese di “turismo attivo” dovranno considerare le previsioni meteorologiche ufficiali relative alla zona in cui si praticano le singole attività ed in caso di condizioni meteorologiche avverse bisognerà portare all’estremo le precauzioni e se fosse necessario sospendere le attività.

Il Decreto dà prova di non considerare l’utenza in maniera passiva, ma anzi prescrivendo agli istruttori di “ripassare”, prima dell’inizio dell’attività, con i clienti le norme di autoprotezione, di sicurezza e la normativa esistente dimostra come la miglior strategia precauzionale sia bilaterale; anche l’utente dovrà quindi attivamente cooperare in vista della minimizzazione dei rischi insiti nell’attività prescelta⁶⁵².

Seguono alcune norme esplicitamente dedicate al contratto fra impresa ed utenza ed all’impresa vengono imposti degli obblighi informativi alquanto stringenti. L’entità organizzatrice ha infatti il dovere di informare per iscritto su diversi aspetti: “destinos, itinerario o trayecto a recorrer; medidas que deben adoptarse para preservar el entorno y afectarlo lo menos posible; equipo y material que debe utilizarse en caso de que no lo proporcione la empresa conocimientos que se requieren, dificultades que implica la práctica de las actividades, así como edad mínima para su práctica y comportamientos que deben seguirse en caso de peligro; necesidad de seguir las instrucciones de los guías y monitores en el desarrollo de la actividad; existencia de una póliza de responsabilidad civil

⁶⁵² Art. 9.5

y de seguros de asistencia o accidentes; información detallada sobre los precios de los servicios ofertados; existencia de hojas de reclamaciones”⁶⁵³. Si qualifica inoltre il contratto fra impresa e clienti come un contratto da celebrarsi per iscritto e rientrante nell’area della protezione dei diritti dei consumatori⁶⁵⁴. Gli utenti sono considerati dei consumatori, ma sembra una qualifica più formale che reale vista la prescritta collaborazione con gli istruttori e considerato il fatto che assumono volontariamente la decisione di praticare delle discipline rischiose.

Nell’ottica del rapporto impresa/consumatore viene altresì riconosciuto all’utenza un diritto di reclamo ed imposto all’impresa un corrispondente dovere di predisporre i relativi formulari⁶⁵⁵. Soluzione alquanto simile a quanto in precedenza osservato in seno al Reglamento ATUDEM.

Si prescrive, con finalità di chiarezza e trasparenza nei riguardi dei consumatori la pubblicità dei prezzi e l’esibizione di una targa identificativa che dia conto del fatto che l’impresa è iscritta nel *Registro de empresas y Actividades Turísticas*⁶⁵⁶.

Per dotare di una certa effettività le previsioni del Decreto viene previsto che

l’infrazione, da parte delle imprese, delle obbligazioni ivi stabilite potrà dar luogo alla revocazione dell’iscrizione nel Registro anzidetto da parte del Servizio Provinciale previa audizione dell’interessato⁶⁵⁷.

Nonostante si tratti di un intervento legislativo isolato il Decreto della Comunidad de Aragón dimostra una spiccata sensibilità in relazione alle tematiche della sicurezza dell’utenza nella pratica delle molteplici attività di turismo attivo stabilendo, in maniera molto generale, dei parametri per

⁶⁵³ Art. 10.1 *Deber de información escrita. Formalización del contrato*

⁶⁵⁴ Art. 10.2 “El contrato entre la empresa y los clientes se celebrará por escrito en aras de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, constando la identificación del objeto, con desglose de servicios y precio. El resto de condiciones se podrá remitir a los folletos publicitarios o condiciones generales expuestas en el establecimiento.”

⁶⁵⁵ Art. 11. *Libro de inspección y hojas de reclamaciones*. “Efectuada la inscripción de la empresa en el Registro, los Servicios Provinciales correspondientes les facilitarán el libro de inspección y hojas de reclamaciones, debiendo estar estas últimas a disposición de los clientes que lo soliciten”.

⁶⁵⁶ Art. 12. *Publicidad de precios*; Art. 13. *Placas de identificación*.

⁶⁵⁷ Art. 16. *Revocación de la inscripción registral*. Si veda inoltre l’art. 17. *Infracciones*: “Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el presente Decreto, darán lugar a la correspondiente responsabilidad administrativa, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 5/1993, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen de inspección y procedimiento en materia de disciplina turística”.

valutare la diligenza e la professionalità di organizzatori ed istruttori.

III.2.2. Profili di responsabilità nel *turismo activo*

Dal momento che la maggior parte delle attività sportive che in Spagna sono ricomprese sotto la categoria di “turismo activo” o “de aventura” (alpinismo, escursionismo, *rafting*, *quad*, parapendio) vengono organizzate e gestite da entità imprenditoriali che contano su dei professionisti qualificati per fornire in concreto il servizio all’utenza, al momento di accertare eventuali responsabilità bisognerà considerare l’art. 1.903, comma 4, C.C.. Tale norma infatti è dedicata alla responsabilità extracontrattuale dei padroni o direttori di uno stabilimento o di un’impresa per i danni causati dai loro dipendenti in occasione delle loro funzioni. L’ultimo comma ammette la possibilità di fornire prova liberatoria e così queste imprese per non incorrere in responsabilità devono provare di aver impiegato la diligenza del buon padre di famiglia per prevenire il danno in concreto verificatosi.

Nonostante la dottrina civilista spagnola si sia scarsamente occupata delle questioni legate alla responsabilità civile nell’ambito del “turismo activo” contiamo su un gruppo di sentenze abbastanza significativo che consente di fare alcune considerazioni sulla tendenza giurisprudenziale in questi ambiti.

La prima sentenza in ambito di escursioni in montagna che condanna gli organizzatori dell’attività risale al 1992. Il Tribunale Supremo si trovò a confermare i precedenti gradi di giudizio che avevano ritenuto responsabile, per la morte di un minore nel corso di un’escursione in montagna, la società che aveva organizzato l’escursione collettiva⁶⁵⁸. La convenuta venne condannata sulla base dell’applicazione dell’art. 1.903 C.C. vennero infatti riconosciuti in capo alla stessa dei profili di “culpa in eligendo”. L’ente organizzatore aveva posto alla guida dell’escursione dei dipendenti poco diligenti che erano a loro volta colpevoli per non aver desistito dal realizzare un’escursione che, considerati altitudine e percorso, già di per sé presentava un grado di difficoltà molto elevato e che veniva acuito dalla tenera età (otto anni) dei minori. Il fatto che il minore fosse scivolato era, a giudizio del Tribunale, prevedibile e pertanto non la si

⁶⁵⁸ STS, 30 ottobre 1992, (RJ 1992/8186).

poteva ascrivere al caso fortuito esoneratore della responsabilità. La colpa degli organizzatori veniva inoltre aggravata dal fatto di aver assunto il rischio di organizzare un'escursione per minori senza adottare le precauzioni elementari per garantire la sicurezza dei partecipanti.

In altra sentenza il Tribunal Supremo condannava l'istruttore, ex art. 1.902 C.C., e l'entità organizzatrice dell'attività, ex art. 1.903 C.C., per la morte per annegamento di un minore nel corso di un'escursione in canoa⁶⁵⁹. Veniva accertata la negligenza dell'istruttore in quanto aveva deciso di praticare l'attività in acque fredde e burrascose ed aveva ommesso di adottare delle misure di precauzione elementari come far indossare il giubbotto di salvataggio.

Da quanto emerge da queste due pronunce sembra che quando sono coinvolti dei minori nella pratica sportiva la diligenza richiesta, all'istruttore o alla società organizzatrice dell'attività, sia di gran lunga superiore al caso di utenti maggiorenni ove, come si vedrà, non viene esclusa l'applicazione della dottrina dell'assunzione del rischio ed il conseguente esonero di istruttori ed organizzatori.

Un primo esempio di tale applicazione è offerto dalla AP di Valladolid che nel caso di un incidente occorso nella pratica del parapendio sottolinea come agli incidenti sportivi non si possa applicare il regime della responsabilità oggettiva ed individua la ragione di ciò nell'elemento della volontaria e libera decisione di praticare uno sport pericoloso⁶⁶⁰. Nella specie si escludeva la responsabilità dell'organizzatore del corso in quanto non si riteneva raggiunta la prova della mancata adozione di misure di precauzione adeguate e tantomeno di negligenti istruzioni impartite al danneggiato che aveva liberamente assunto la decisione di accostarsi all'attività in questione.

Sempre nell'ambito di un corso di parapendio si segnala un'altra sentenza in cui la corte rigettava la domanda del praticante danneggiato sulla base dell'affermazione che la pratica del parapendio è un'attività di per sé pericolosa e che tale soggetto ha liberamente scelto di seguire un corso per l'apprendimento della stessa, accettando i rischi connessi all'apprendimento⁶⁶¹. Non si riteneva raggiunta la prova che non erano

⁶⁵⁹ STS, 29 dicembre 1984, (RJ 1984/6301).

⁶⁶⁰ SAP Valladolid, 21 settembre 1994, (AC 1994/1397).

⁶⁶¹ SAP Lleida 9 febbraio 2007 (AC 2007/55).

stati impartiti gli insegnamenti sufficienti per la realizzazione degli esercizi di dispiegamento del parapendio in corsa e di piccoli sollevamenti.

Si concludeva così affermando l'inapplicabilità al caso in esame della dottrina della creazione del rischio, di un regime di responsabilità quasi oggettiva cui si sarebbe collegata l'inversione dell'onere della prova, in quanto ci si trovava dinnanzi a fatti di cui era responsabile la stessa vittima⁶⁶².

Si segnalano poi due sentenze in materia di *rafting* in cui invece si afferma la responsabilità dell'organizzatore e congiuntamente del maestro della disciplina⁶⁶³.

Nel corso della discesa lungo le rapide di un fiume l'imbarcazione si scontrò con delle rocce e dall'impatto un partecipante cadde in acqua e perse la vita. Della tragica vicenda vennero ritenuti responsabili il maestro dell'imbarcazione, per imprudenza, e l'impresa che aveva organizzato l'escursione ex art. 1.903 C.C. perché l'istruttore che aveva posto a capo dell'escursione non aveva agito diligentemente.

Il secondo caso veniva risolto addebitando la responsabilità alla maestra di *rafting* in quanto uno dei partecipanti dopo essersi tuffato dal gommone per nuotare era andato a schiantarsi contro una roccia perdendo tragicamente la vita. Veniva riconosciuta la negligenza della maestra per aver autorizzato il bagno senza previamente avvertire che si trattava di un fiume caratterizzato da acque mosse che potevano incrementare il rischio intrinseco dell'attività. In tal caso la giurisprudenza non applicava la dottrina dell'assunzione del rischio perché il rischio assunto ed accettato esulava dalla situazione incidentale creatasi. La dottrina in questione non poteva trovare applicazione perché il rischio era stato provocato dalla maestra di *rafting* e si trattava di un rischio atipico non informato e non contemplabile dal praticante.

Nell'ambito di pratiche sportive rischiose è interessante notare come la giurisprudenza spagnola in alcuni casi abbia costruito la motivazione facendo leva sul concetto di mancanza di informazione. Ove si ritenga sussistente tale mancanza si può propendere per l'inapplicabilità della dottrina di assunzione del rischio e per la conseguente affermazione di

⁶⁶² DE LA TORRE OLID F., *Derecho y deporte. Particular referencia a los accidentes deportivos. Responsabilidad civil y Riesgos en el deporte*, in *Revista Jurídica del Deporte*, 24, 3, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona 2008, 9.

⁶⁶³ SAP Burgos, 22 settembre 1997 (AC 1997/2207) e SAP Lleida 20 marzo, 2003 (AC 2003/915).

responsabilità dell'informatore (organizzatore o istruttore) negligenza reticente.

La mancanza di informazione circa i rischi dell'attività opera dunque come limite all'esonero dalla responsabilità dell'organizzatore o del maestro della pratica considerata. Il diritto di informazione è riconosciuto dalla legislazione spagnola a tutela dei consumatori⁶⁶⁴; in ambito sportivo tale dovere si declina nel dovere di rendere edotto lo sportivo dei rischi fortuiti ed incontrollabili inerenti all'attività praticata⁶⁶⁵.

Non si può però esigere che l'utenza sia informata circa i rischi che sono comunemente conosciuti o che un certo praticante non potrebbe ignorare in funzione della sua esperienza.

Le sentenze in cui si è fatto leva sul concetto in esame riguardano un'escursione in *quad*⁶⁶⁶ e la pratica del *rafting*⁶⁶⁷. In entrambi i casi però non vennero ritenute responsabili le imprese organizzatrici.

Nel caso del *quad* si riteneva infatti che i danni derivanti dall'incidente occorso all'utente non sarebbero imputabili all'impresa organizzatrice per il fatto di non aver informato il cliente danneggiato in relazione alla sinuosità del tracciato, in quanto chi contratta un'escursione in *quad* in un terreno boschivo è ben conscio che tale mezzo è un fuori strada e pertanto dovrebbe considerare come normale il fatto che il tracciato da affrontare con tale mezzo avrà un certo grado di difficoltà.

Nemmeno l'impresa che aveva organizzato la pratica del *rafting* veniva ritenuta responsabile per la caduta di un partecipante, dall'imbarcazione, con conseguente trauma cranico. La corte ragiona sul concetto del dovere di informare in maniera alquanto peculiare, non ritiene responsabile la

⁶⁶⁴ Ley de Los Consumidores y Usuarios 26/1984, 19 luglio 1984, testo più volte rimaneggiato dal legislatore.

⁶⁶⁵ La legislazione autonomista regolativa del turismo sportivo o attivo richiede che agli utenti siano comunicate per iscritto informazioni sulle conoscenze necessarie, sulle difficoltà che implica la pratica dell'attività, sulle misure di sicurezza previste e sui comportamenti da tenere in caso di pericolo (art. 8 Decreto 81/1991 de Catalunya, art. 10 Decreto 146/2000 de Aragón, art. 47 Decreto 42/2001 de Galicia, art. 29 Decreto 20/2002 de Andalucía, art. 12 Decreto 92/2002 de Asturias). Le imprese del settore prima di realizzare l'attività dovranno fornire per iscritto ed in maniera dettagliata tali informazioni. In questo modo gli utenti possono avere cognizione dei rischi connessi all'attività e decidere di assumerli. Le clausole informative in questione però esimeranno l'impresa esercente solo limitatamente ai rischi ed alle controindicazioni inerenti all'attività stessa e non di fronte agli errori ed alle condotte negligenti del personale dell'impresa. GAZQUEZ SERRANO, MENDEZ SERRANO, *Responsabilidad Civil en los deportes de Riesgo*, in *Revista Española de Derecho Deportivo*, 2001, p.14.

⁶⁶⁶ SAP Cantabria, 30 marzo 2005, (JUR 2005/100085).

⁶⁶⁷ STS, 17 novembre 2001 (RJ 2001/8639)

convenuta per mancanza di informazioni circa i possibili rischi del *rafting* in quanto la vittima non ignorava i rischi tipici di questa attività poiché non era la prima volta che la praticava. L'esperienza pregressa dell'utente ha giocato un ruolo cruciale per escludere la responsabilità dell'impresa. Questa soluzione conduce conseguentemente ad affermare che il dovere di informazione gravante sul prestatore di servizi sarà molto pregnante nei confronti di coloro i quali si accingano per la prima volta a svolgere l'attività in questione ⁶⁶⁸.

Il Tribunale inoltre non riconosceva l'esistenza di una condotta colposa in quanto non veniva fornita la prova di mancanze o trascuratezze nell'organizzazione dell'attività, nel materiale utilizzato, nella zona scelta per la discesa e nei tentativi di soccorso. L'assenza di colpa esclude l'imputazione soggettiva della responsabilità in quanto i convenuti avevano posto in essere le condotte richieste dalle circostanze.

La tendenza è dunque quella di evitare di utilizzare le norme a protezione dei consumatori in caso di organizzazione di attività sportive preferendo l'affermazione della responsabilità ex art. 1.902 C.C..

Quanto precede unitamente a quanto osservato in materia della responsabilità del maestro di sci ci consente di giungere ad una conclusione di ordine generale : data per presupposta l'assunzione volontaria di determinati rischi in capo a chi decide di praticare una determinata attività sportiva la responsabilità degli insegnanti delle pratiche sportive o delle entità che organizzano i relativi corsi verrà affermata solo ove si dimostri che questi non hanno agito diligentemente o meglio quando non siano stati in grado di analizzare i rischi, che esorbitino da quelli accettati dagli allievi, e di predisporre efficaci misure di precauzione. Infine segnaliamo un caso alquanto peculiare in materia di alpinismo. Un

⁶⁶⁸ Si ricorda anche una sentenza in materia sciistica in cui si è fatto leva sul concetto di dovere di informazione, ma anche in tal caso si è esonerato il gestore.: non è necessario che la società esercente una stazione di sci informi circa tutti i rischi inerenti all'attività sciistica ed in particolare circa il pericolo di perdita del controllo degli sci e di collisione contro un pilone collocato fuori pista. SAP Granada, 16 marzo 2005, (JUR 2005/138862). Sulla linea delle precedenti vi sono due sentenze della AP di Asturias. La prima in materia di *karting* non ritiene responsabile l'impresa proprietaria del negozio di kart, per i danni sofferti a seguito del ribaltamento di un kart, per il solo fatto di non aver affisso dei cartelli di avviso circa la pericolosità di tali veicoli e della necessità di moderare la velocità nelle curve per limitare il rischio di ribaltamento: la mancanza di informazione infatti non ha impedito al danneggiato di assumere il rischio tipico di comune conoscenza connesso a tale attività sportiva. SAP di Asturias del 21 luglio 2004 (JUR 2004, 15266); mentre nella seconda ritiene sorprendente il rimprovero mosso dal danneggiante al proprietario della pista di kart di non aver segnalato il modo di prendere le curve. SAP di Asturias, 15 luglio 2003, (JUR 2003, 91716).

gruppo di amici avevano intrapreso una scalata nel corso della quale uno di questi era morto per non essere riuscito ad afferrare la corda, risultata troppo corta. La corte riteneva responsabile dell'accaduto il soggetto più esperto perché non aveva preso tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire la situazione di pericolo. In capo al soggetto più esperto si riconosceva una sorta di obbligazione di sicurezza fondata sulla circostanza che era la prima volta che i suoi amici si avvicinavano alla pratica alpinistica. Gli amici meno esperti, fra i quali la vittima, erano considerati dai giudici quali soggetti passivi nelle mani dell'amico maggiormente perito⁶⁶⁹. Nell'addebitare la responsabilità a quest'ultimo si faceva leva sul concetto di negligenza⁶⁷⁰, sottolineando infatti come i soggetti si trovassero in differenti condizioni di decisione e come l'amico maggiormente esperto, essendo nella miglior posizione decisionale, avrebbe dovuto fare di tutto per ridurre i rischi acuiti dall'inesperienza dei compagni. Senza parlarne esplicitamente, la responsabilità dell'accaduto viene addebitata al soggetto sulla base dell'affidamento che gli amici meno esperti hanno riposto su di lui : "guida di fatto" dell'escursione.

La giurisprudenza spagnola in tal caso non riteneva applicabile la dottrina dell'assunzione del rischio e la sentenza sembra applicare implicitamente la responsabilità da contatto sociale elaborata dalla dottrina italiana.

Si tratta di un *unicum* nella giurisprudenza spagnola che a distanza di dieci anni dalla sua emissione non ha avuto seguito. Ciò dimostra che la tenuta inossidabile della teoria dell'assunzione del rischio in ambito sportivo con le limitazioni afferenti ai profili della colpa osservate.

⁶⁶⁹ SAP Vizcaya, 15 marzo 1999, (AC 1999/ 881).

⁶⁷⁰ MEDINA ALCOZ, *op. cit.*, 283.

CAPITOLO 3

PROFILI ASSICURATIVI

III.3.1. Assicurazione e attività turistiche legate alla montagna in Spagna

In maniera speculare rispetto alla parte dedicata all'esperienza italiana concludiamo la presente analisi con una breve disamina relativa ai profili assicurativi⁶⁷¹.

Anche in questa sede oggetto della nostra attenzione sarà lo sci per il maggior volume della casistica analizzata e per la presenza di prodotti assicurativi espressamente dedicati a tale attività.

In maniera sintetica ricordiamo che in Spagna il contratto di assicurazione è regolato dalla ley 50/1980, 8 ottobre 1980, “reguladora del contrato de seguro”, (LCS) e successive modificazioni⁶⁷². L'art 73 della presente legge, dedicato all'assicurazione di responsabilidad civil, prevede che “por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los limites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho”⁶⁷³.

⁶⁷¹ Per le considerazioni generali in relazione al legame fra rischio nelle diverse attività turistico-ricreative legate alla montagna e contratto di assicurazione si rinvia a quanto già esposto nel Capitolo III della parte II.

⁶⁷² Tali modifiche sono motivate dall'esigenza di aderire ai principi elaborati in ambito comunitario in materia assicurativa. Si veda per esempio la Ley 34\2003, del 4 novembre 2003, con cui si è introdotto nella LCS l'art. 6-bis al fine di regolare la contrattazione a distanza di polizze assicurative di danni. Detta Ley costituisce l'attuazione della Direttiva 2002\65\CE del 23 settembre 2002 relativa alla “commercializzazione a distanza di servizi finanziari destinati ai consumatori”. Le norme della LCS vanno inoltre relazionate ad una serie di interventi legislativi posti a tutela dei consumatori e fra tutte si segnala la Ley 7\1988, 13 aprile 1988, relativa alle Condiciones Generales de la Contractación.

GARCIA-PITA J.L., LASTRES F., SANCHEZ CALERO J., *Evolución del Derecho del Seguro Privado en España 1960-2005*, in *Revista española de seguros*, n°125, 2006, 21.

⁶⁷³ La generale definizione di *contracto de seguro* si rinviene all'art. 1 della LCS e si ricorda che prima dell'entrata in vigore di questo testo legislativo l'unico riferimento esplicito a tale contratto si poteva rinvenire nel Código del Comercio e per la disciplina si faceva ricorso alle norme del Código Civil relative al *contracto* in generale. PETIT LAVALL M. V., *La Protección del Asegurado en la Doctrina de Nuestros Tribunales*, in *Revista española de seguros*, n°129-130, 2007, 65.

La dottrina spagnola distingue nell'ambito della categoria "seguro de responsabilidad civil" due classi di contratti, l'una caratterizzata dall'obbligatorietà e l'altra dalla volontarietà della copertura assicurativa. Entrambe le classi sono compatibili e possono ricadere su un medesimo settore di attività in modo che mediante l'assicurazione volontaria vengano ad essere coperti dei rischi superiori a quelli previsti dal regime obbligatorio⁶⁷⁴.

La dottrina inoltre, in linea con quanto osservato nel nostro ordinamento, è unanime nel definire il contratto di assicurazione come una formula di distribuzione del rischio e non come uno strumento di prevenzione dello stesso⁶⁷⁵.

L'art. 75 della LCS è dedicato al *seguro obligatorio* ed attribuisce al Governo la competenza ad individuare le attività per l'esercizio delle quali sia obbligatoria la stipulazione di un contratto di assicurazione⁶⁷⁶.

In ambito sciistico possiamo incontrare degli esempi di entrambe le classi assicurative infatti, come già osservato per il nostro Paese, all'obbligo assicurativo posta in capo agli esercenti degli impianti di risalita si affianca una generale libertà di assicurarsi per l'utenza.

In Spagna dal 1989 gli esercenti degli impianti di risalita hanno l'obbligo di stipulare un'assicurazione obbligatoria per gli eventuali danni che i trasportati possano subire durante la fruizione del servizio. Il *Real Decreto* 1575/1989 del 22 dicembre 1989, "por el que se aprueba el reglamento del seguro obligatorio de viajeros" al combinato disposto degli artt. 5 e 10, lett. C, impone l'obbligo a "los que tienen por objeto transportes de personas que se lleven a cabo en trolebús, así como los realizados en teleféricos, funiculares, telesquí, telesillas, telecabinas u otros medios en los que la tracción se haga por cable y en los que no exista camino de rodadura fijo" di stipulare un "contratto de seguro de viajeros con cualquiera de las entidades aseguradoras que estén autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda para operar en el ramo de accidentes individuales". Questi contratti copriranno i rischi relativi alle lesioni corporali che i trasportati subiscano in conseguenza diretta "de choque,

⁶⁷⁴ ROCA, *Derecho de daños textos y materiales*, op. cit., 272.

⁶⁷⁵ PETIT LAVALL, *La Protección del Asegurado en la Doctrina de Nuestros Tribunales*, in *Revista española de seguros*, op. cit., 68.

⁶⁷⁶ La norma prosegue "la Administración no autorizará el ejercicio de tales actividades sin que previamente se acredite por el interesado la existencia del seguro. La falta de seguro, en los casos en que sea obligatorio, será sancionada administrativamente".

vuelco, alcance, salida de la vía o calzada, rotura, explosión, incendio, reacción, golpe exterior y cualquier otra avería o anomalía que afecte o proceda del vehículo»⁶⁷⁷.

Si tratta dunque di un obbligo assicurativo limitato ai danni relativi al servizio di trasporto, ma dal campione di sentenze analizzate emerge che le Compagnie assicurative sono state convenute in giudizio anche ove si chiedeva l'accertamento della responsabilità della Stazione di sci per incidenti che erano avvenuti nel corso della discesa e pertanto si può pacificamente ritenere che gli esercenti degli impianti di risalita stipulino, nonostante l'assenza di uno specifico obbligo assicurativo in tal senso, delle polizze generali di responsabilità civile a copertura di tali sinistri imputabili all'inadempimento del gestore dell'obbligo di mantenere la pista in condizioni di sicurezza per non aumentare il rischio volontariamente assunto dagli sciatori.

Le polizze di responsabilità civile contrattate dalle Stazioni sciistiche non coprono tutti i sinistri che coinvolgono gli sciatori in fase di discesa e quindi rimarranno esclusi da detta copertura, anche in Spagna, le cadute accidentali ovvero gli scontri infrasciatori in cui non sia ravvisabile alcun profilo colposo del gestore, ma unicamente imperizia da parte dell'utenza⁶⁷⁸.

Gli sciatori spagnoli dunque sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno in relazione a questi eventi dannosi ed il mercato assicurativo spagnolo nell'offerta di prodotti non differisce molto da quello italiano.

⁶⁷⁷ Art. 7, si vedano anche l' art. 8 “Accidentes protegidos: como norma general serán protegibles los accidentes acaecidos durante el viaje y los ocurridos, tanto antes de comenzar éste, una vez que el vehículo hubiera sido puesto a disposición de los viajeros para utilizarlo, como los inmediatamente sobrevenidos después de terminar, siempre que, al producirse, el asegurado se encontrara en dicho vehículo 2. Gozará, no obstante, de protección: los accidentes ocurridos al entrar el asegurado en el vehículo o salir de él por el lugar debido, teniendo contacto directo con aquél, aun cuando lo tuviera también con el suelo, así como los ocurridos durante la entrega o recuperación del equipaje directamente del vehículo (...); los accidentes que ocurran con ocasión de acceso o abandono de vehículos que hayan de ocuparse o evacuarse en movimientos por exigirlo así la naturaleza del medio de transporte; los que sobrevinieran cuando fuera necesario efectuar el acceso o evacuación del vehículo en situación excepcional que implique para el mayor peligrosidad que de ordinario, y ocurra durante la misma (...)” ed art. 9 “Accidentes excluidos : la protección del seguro no alcanzará a los asegurados que provoquen los accidentes en Estado de embriaguez, o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o estimulantes, o mediante la comisión de actos dolosos”.

⁶⁷⁸ ARROYO MARTINEZ, *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Práctica del Esquí*, 94.

III.3.2. I prodotti offerti all'utenza del turismo montano dal mercato assicurativo spagnolo

In base ai dati forniti da Intermundial Segurs, Compagnia assicurativa specializzata nel settore turistico, circa il 6% degli sciatori spagnoli soffre una qualche lesione quando scia e si può osservare che la propensione ad assicurarsi dello sciatore spagnolo è maggiore rispetto a quanto osservato in Italia in quanto secondo le ultime statistiche offerte da ATUDEM circa il 60% degli sciatori ha sottoscritto una polizza per sci.

Prima di entrare nell'ambito della specifica offerta di prodotti assicurativi ideati a copertura degli incidenti sulle piste da sci bisogna segnalare che anche in Spagna esiste la possibilità di attivare una generale assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi che è in grado di offrire copertura anche a questa specifica classi di sinistri.

Le polizze assicurative attivabili dall'utenza delle piste sono moltissime e da quanto emerge da uno studio comparativo, che ha interessato una cinquantina di prodotti assicurativi appartenenti a tale categoria, si possono muovere alcune osservazioni.

Nel nostro specifico terreno d'indagine possiamo incontrare polizze assicurative legate all'associazionismo l'adesione alla FEDME ad esempio attribuisce al membro un automatica copertura sanitaria e per eventuali operazioni di soccorso in montagna; prodotti assicurativi complementari ad una polizza incidenti, viaggi, multi-rischio ovvero prodotti specificamente dedicati allo sci ed autonomamente acquistabili dallo sciatore i cui premi oscillano fra i 2,5 e gli 80 euro a seconda del numero di giorni e dei rischi per cui si desidera ottenere copertura⁶⁷⁹. Si segnala inoltre l'esistenza di polizze specificamente dedicate alla copertura dei sinistri sulle piste da sci incluse nell'acquisto di carte di credito⁶⁸⁰.

⁶⁷⁹ Intermundial offre ad esempio la polizza denominata Ski Plus, che garantisce copertura per responsabilità civile, rimborso dei servizi non usufruiti, soccorso e spese mediche, ed addirittura prevede l'invio di un autista quando l'assicurato danneggiato e chi lo accompagna non siano in grado di guidare. Altri prodotti del genere sono offerti da Winterthur, Europ Assistance, Fiatc, Mapfre che offre un generale contratto di assicurazione di viaggio in cui sono ricomprese garanzie relative agli incidenti sciistici, Arag,

⁶⁸⁰ Si veda ad esempio la "tarjeta Blanca CAI" specificamente ideata per gli sciatori e la cui attivazione dà diritto di disporre di una copertura gratuita e specifica per la pratica dello sci. Tra i rischi assicurati si annoverano: "seguro de accidentes en las estaciones de esquí de todo el mundo, para el titular e hijos menores de 18 años; seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros en pistas de esquí españolas, hasta € 30.050,61; seguro de asistencia sanitaria por accidente; gastos médicos y farmacéuticos

La summenzionata maggior propensione all'assicurazione in capo agli sciatori spagnoli può derivare dal fatto che il costo del servizio di soccorso sulle piste e delle conseguenti cure mediche d'urgenza sono totalmente a carico dello utente infortunato in quanto non è coperto né dalla Seguridad Social e nemmeno dalle assicurazioni sanitarie private. Se quel 6% di sciatori infortunati fosse munito di una polizza assicurativa adeguata non dovrebbero pagare per tali servizi⁶⁸¹. Alla copertura di questi costi basilari si sta facendo strada nel mercato assicurativo una serie di prodotti sempre più competitivi e vantaggiosi per l'utenza che includono altresì la copertura per furto, perdita e danneggiamento dell'attrezzatura da sci, spese di ricerca con elicottero, ed in alcuni casi costo dell'hotel quando l'assicurato non sia in grado di rientrare a casa a causa di condizioni meteorologiche avverse.

In Europ Assistance sono incluse, ad esempio, anche le spese dentistiche, il pagamento delle stampelle ove si rivelino necessarie, il rimborso del *forfait*.

Oltre ai costi "personali" e diretti del sinistro le polizze attivabili dagli sciatori spagnoli contengono la copertura per la responsabilità civile per danni a persone o cose di terzi.

Anche in Spagna dunque tali prodotti assicurativi presentano una commistione dei profili di *first party* e *third party insurance* confermando la tendenza al superamento di tale dicotomia osservata dalla dottrina italiana⁶⁸².

La dottrina spagnola che si è occupata del tema delle assicurazioni per incidenti sulle piste da sci si è dimostrata estremamente favorevole alla proposta di rendere obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile a livello europeo tanto in capo alle Stazioni sciistiche quanto in capo all'utenza. Si afferma inoltre che a questi fini sarebbe opportuna l'adozione

hasta € 3.005,06. Ampara al titular e hijos menores de edad; seguros de accidente en viaje con de capital asegurado, reembolso de compras de hasta 15.000 € y asistencia en viaje.”
<http://www.cai.es/paginas/paginafinal.asp?idNodo=639>.

⁶⁸¹ Come afferma Manuel López, amministratore delegato di Intermundial Seguros. La copertura sanitaria minima offerta dal mercato assicurativo spagnolo è circa di € 600. In Andorra può oscillare fra i 1.500 ed i 7.500 euro.

⁶⁸² TROIANO, *Terzo danneggiato ed assicuratore della responsabilità civile: verso la contrattualizzazione del rapporto?*, cit., 440.

di una direttiva europea per l'armonizzazione di problematiche comuni ai vari Paesi⁶⁸³.

In relazione alla legge in concreto applicabile ad un contratto assicurativo si sottolinea che in ambito europeo vista la mancanza di norme uniformi sulla responsabilità saranno le norme FIS a soccorrere nel reperire la soluzione ai problemi giuridici in materia di interpretazione delle clausole contenute nei contratti assicurativi.

Non volendo ripeterci inutilmente riteniamo adattabili anche alla tematica delle assicurazioni sciistiche spagnole le considerazioni in precedenza svolte circa l'efficienza di tale strumento nella minimizzazione dei costi legati agli incidenti.

⁶⁸³ ARROYO MARTINEZ, *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Juridicos Relacionados con la Practica del Esquí*, 123. Nel prezioso contributo si analizzano anche i profili relativi all'azione diretta contro l'assicuratore, alle relative eccezioni processuali, a giurisdizione, foro competente, alla legge in concreto applicabile.

CONCLUSIONI

Dalle Alpi ai Pirenei : due modelli di gestione della responsabilità civile nelle attività turistico ricreative legate alla montagna

L'analisi fin qui svolta ci consente di fare alcune considerazioni di sintesi in relazione ai due ordinamenti di cui ci siamo occupati.

Dalla casistica analizzata emerge che soprattutto in relazione alla responsabilità civile del gestore dell'area sciabile Italia e Spagna hanno elaborato modelli di responsabilità piuttosto differenti.

In Spagna la centralità della dottrina dell'assunzione del rischio sportivo, che interpreta l'esercizio dell'attività sciatoria e dei rischi ad essa connessi come espressione di una libera scelta individuale, fa sì che, ove il rischio accettato si tramuti in danno, nella maggior parte dei casi, esso sarà sopportato dalla vittima in base al principio *volenti non fit iniuria*.

In tale contesto spetta, come abbiamo visto, al danneggiato provare la colpa del gestore/danneggiante *ex art.* 1902 del C.C., in quanto la responsabilità sportiva non ammette oggettivazioni, nemmeno sotto il profilo dell'esercente della stazione sciistica, che è considerato un mero facilitatore della pratica sciistica e non sarà ritenuto responsabile, a meno che non venga accertata la sua negligenza ed il corrispondente aumento della quota di rischio accettata dall'utente danneggiato.

Le corti iberiche tendono dunque a porre l'accento sul criterio della colpa per addebitare la responsabilità dei sinistri nelle diverse fattispecie analizzate, quasi che le corti fossero implicitamente persuase della bontà delle considerazioni dell'AED, sulla necessità del criterio della colpa per ottenere soluzioni efficienti in situazioni, come la pratica sciatoria, a precauzione bilaterale.

In Italia si va gradatamente affermando un diverso orientamento in relazione alla responsabilità civile del gestore dell'area sciabile attrezzata. La tendenza, oggi rafforzata dalla presenza di una legge *ad hoc* in materia, è quella di addebitare la responsabilità dell'accaduto ed il correlativo obbligo risarcitorio all'esercente dell'attività di gestione degli impianti di risalita,

spesso qualificandolo come custode del comprensorio, ex art. 2051 c.c., o facendo leva sulle stringenti obbligazioni contenute nel contratto di *skipass*. Il tutto, a prescindere dalle norme applicate, sembrerebbe fondarsi sulla considerazione che è giusto che colui che trae profitto da una certa attività sia obbligato a risarcire il danno sofferto e relazionato ad un rischio strettamente connesso a tale attività.

Nel nostro ordinamento sembra dunque operare il principio *cuius commoda eius est incommoda*. In base alle teorie dell'analisi economica del diritto si potrebbe sostenere che il rischio di eventuali esborsi di somme a titolo di risarcimento del danno può essere preventivamente valutato dall'imprenditore, gestore, sulla base di calcoli statistici e pertanto risulta riducibile in costo economicamente misurabile ed assicurabile. Inoltre una tale responsabilizzazione dei gestori potrebbe anche costituire un incentivo ad investire in sicurezza per minimizzare i rischi inerenti all'esercizio dell'attività.

La "via" italiana però se estremizzata potrebbe condurre ad un infausto aumento di richieste di risarcimento ai gestori anche per banali incidenti. Le compagnie assicurative dal canto loro, essendo chiamate a risarcire in nome dei loro assicurati, si vedrebbero costrette ad alzare il costo dei premi tanto da costringere i gestori ad aumentare il costo dello *skipass* o addirittura ad uscire dal mercato. L'utenza in ultima analisi verrebbe ad essere privata della possibilità stessa di praticare liberamente lo sci.

È indubbio che i gestori debbano investire in sicurezza e garantire dei comprensori adeguati all'utenza, ma renderli oggettivamente responsabili oltre ad essere economicamente inefficiente condurrebbe anche a disincentivare gli sciatori nell'adozione delle condotte responsabili tratteggiate dal Decalogo FIS.

La giurisprudenza italiana per ora non è caduta nella tentazione di applicare automaticamente schemi di responsabilità precostituiti ed oggettivi, ma ha mostrato un'attenta tendenza ad analizzare gli elementi concreti della fattispecie non esitando ad ascrivere l'evento all'esclusiva responsabilità dello sciatore danneggiato. Il tutto anche se il gestore italiano, rispetto a quello spagnolo, in sede giudiziaria avrà grandi difficoltà

nel provare la sua estraneità ai fatti in quanto la prova liberatoria ex art. 2051 c.c., come osservato, non è delle più agevoli.

La dottrina dell'assunzione del rischio considerata alla luce della complessità del fenomeno turismo montano consente di promuovere l'espansione delle attività sportive praticate in quest'ambito. Tale approccio in definitiva anziché essere antieconomico autoreponsabilizzando tutti gli agenti porta ad un'efficienza maggiore rispetto ad un sistema regolato da una responsabilità quasi oggettiva.

Sul versante della responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori e della responsabilità dei maestri di sci, degli istruttori ed organizzatori delle altre attività praticabili in ambiente montano, i due ordinamenti considerati sembrano adottare dei modelli di responsabilità affini.

L'ambito degli scontri fra sciatori è infatti dominato dall'operatività e dall'effettività delle regole FIS che le corti, italiane e spagnole, utilizzano, talvolta implicitamente, per accertare in concreto le eventuali responsabilità. Il Decalogo FIS è infatti alquanto utile in sede processuale in quanto offre un modello comportamentale concretamente confrontabile con le condotte degli agenti ed è inoltre perfettamente conciliabile con l'atipicità sottesa al 2043 c.c. ed all'art. 1.902 C.C.

Anche i modelli di responsabilità professionale, spagnolo ed italiano, dei maestri di sci e dei diversi istruttori sono pressoché compatibili.

Le corti di entrambi gli ordinamenti richiedono a tali soggetti una diligenza superiore alla media in virtù dell'obbligazione di protezione e garanzia da questi assunta nei riguardi dei clienti, ma senza spingersi ad addebitare in maniera oggettiva a tali soggetti ogni sinistro che veda coinvolto un allievo. L'indagine compiuta valuta la diligenza del singolo insegnante relazionandola al contegno ed alle caratteristiche dell'allievo danneggiato senza escludere l'applicabilità della dottrina dell'assunzione del rischio sportivo da parte del principiante e la conseguenziale esclusione della responsabilità dell'istruttore.

Le medesime considerazioni sono adattabili per quanto concerne la responsabilità della Scuola di Sci o dell'ente che organizza un'escursione in montagna o di *rafting*. In relazione alla responsabilità di queste ultime entità

si può osservare, soprattutto in ambito iberico, il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, di un dovere di informazione circa i rischi dell'attività praticata il cui assolvimento ha nei fatti condotto all'esclusione della responsabilità del presunto danneggiante.

Si sottolinea che quanto fin qui descritto costituisce una tendenza e si vogliono evitare generalizzazioni semplicistiche in quanto, come è ben emerso dall'analisi, bisogna sempre partire dal caso concreto e dalle circostanze che nello specifico hanno condotto all'incidente nella pratica sportiva. In tale prospettiva risulta utile inoltre contestualizzare l'evento nella disciplina sportiva di riferimento, secondo i rischi che le sono impliciti, e relazionarlo alla gravità del danno verificatosi.

La giurisprudenza spagnola rispetto a quella italiana dimostra che l'esigenza della responsabilità civile nello sport non è così forte ed anzi essendo, spesso, difficile l'imputazione dell'evento alla responsabilità del terzo si può affermare l'operatività di un autonoma branca del diritto che si fonda sul valore della persona e del suo diritto ad esercitare l'attività sportiva in maniera libera e responsabile assumendo su di sé i rischi a questa associati⁶⁸⁴.

La preoccupazione costante dei giudici dinnanzi a queste ipotesi dovrebbe sempre essere quella di individualizzare la responsabilità in quanto la complessità soggettiva dovuta alla pluralità di agenti necessita il riconoscimento del soggetto o dei soggetti a cui attribuire una maggior responsabilità.

La colpa, in ultima analisi, rimane il criterio di imputazione della responsabilità maggiormente efficiente nell'ambito delle attività ricreative legate alla montagna in quanto si tratta di attività in cui molto spesso sono gli stessi danneggiati ad essere i primi attori della sequenza causale che ha portato il rischio a concretizzarsi in danno.

⁶⁸⁴ DE LA TORRE F., *Derecho y deporte. Particular referencia a los accidentes deportivos. Responsabilidad civil y Riesgos en el deporte*, Revista Jurídica del Deporte num. 24/2008 3 (Doctrina), Editorial Aranzadi, SA, Pamplona 2008, p.12.

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza nelle attività turistico-ricreative di montagna: quali strade percorrere?

La sicurezza sulle piste da sci e nell'ambito delle diverse attività sportive considerate nel corso della nostra indagine rappresenta il punto cruciale in cui convergono tutti gli sforzi e gli investimenti dei numerosissimi soggetti che a diverso titolo sono chiamati a promuoverla e garantirla. Nonostante ciò con le parole del numero uno della FIS si può concordare che nelle diverse attività legate all' ambiente montano "la sicurezza totale non è raggiungibile ed un margine di rischio ci sarà sempre"⁶⁸⁵.

La sicurezza è una sfida costante che si combatte nella ricerca incessante di misure di prevenzione sostenibili ed efficaci garantendo al contempo la possibilità di praticare liberamente le diverse discipline.

Giunti a questa considerazione è lecito chiedersi quale sia la miglior strategia da adottare per ridurre al minimo i sinistri: scomoda realtà nell'immagine positiva che le località turistiche promuovono di sé. L'obiettivo da raggiungere è che la clientela sia massimamente soddisfatta di ciò che l'industria turistica può offrire: la fruizione della montagna nelle sue molteplici declinazioni.

Se la sicurezza assoluta è un miraggio si deve cercare perlomeno di giungere al massimo livello possibile in concreto riducendo in misura corrispondente il fattore rischio.

Gli investimenti in sicurezza da parte di gestori ed organizzatori e l'alta professionalità offerta dagli istruttori delle pratiche considerate non sono in grado di gestire autonomamente e totalmente i rischi insiti alle diverse discipline sportive e pertanto di qui nasce, quasi spontaneamente, la necessità di promuovere una cultura di prevenzione e sicurezza anche in capo all'utenza. Il monito per tutti, utenti, istruttori, gestori, organizzatori è di gestire la quota di rischio ad essi affidato nell'ambito del rischio consentito (socialmente adeguato e non vietato).

⁶⁸⁵ HUIJARA G. (Direttore di gara FIS), v. <http://www.saslong.org/?pagid=40&newlang=ita&artid=87>

Il riconoscimento della bilateralità della precauzione non può che condurre ad iniziative pregevoli ed utilissime. Rivestono pertanto una notevole importanza gli investimenti, da parte di qualsivoglia associazione o ente operante nel contesto montano, in campagne informative che veicolino in maniera efficace un messaggio evocativo e capace di far nascere nei singoli la consapevolezza dei pericoli insiti nelle attività praticate⁶⁸⁶.

Per lo specifico tema dello sci riteniamo che sarebbe molto utile una capillare diffusione delle regole FIS mediante azioni di *marketing* ben congegnate, attraverso anche nuovi canali come i *social network* o le TV *outdoor* che consentono un *direct marketing* estremamente efficace soprattutto se effettuato in loco posizionando le TV in luoghi ben visibili dagli sciatori (nelle stazioni a valle, a monte, nei punti di ristoro).

L'utenza raggiunta dal messaggio non potrà ignorarne il contenuto e pur volendolo fare verrà comunque, in qualche modo, indotta a ragionare sul significato di queste basilari regole di prudenza e la speranza è che inconsciamente, una volta sulle piste, la sua condotta vi si adegui. Per prevenire gli infortuni è necessario che gli utenti abbiano un atteggiamento positivo nei confronti del rischio che corrono nel praticare una certa attività.

La prevenzione dei sinistri passa attraverso la motivazione a cambiare il proprio comportamento attraverso l'adozione di accorgimenti positivi ed attraverso la consapevolezza che non bisogna fidarsi eccessivamente sulla sicurezza e sulla protezione offerta da chi esercita una stazione sciistica o da chi organizza un'escursione in alta quota.

Potremmo contare sulla riduzione del numero dei sinistri se ogni "sportivo" fosse accorto e responsabile e quindi opportunamente

⁶⁸⁶ Ricordiamo in proposito le numerose iniziative portate avanti dalla Fondazione Montagna Sicura come ad esempio la realizzazione di un CD dal titolo "Sicuramente neve" o di una brochure intitolata "la vetta è un sogno. Ma pianificalo", si ricordano altre iniziative concrete ideate per avvicinare i giovani alla montagna ed alla professione di guida alpina, v. FOSSON J.P. (segretario generale della Fondazione), *L'impegno della Fondazione montagna sicura*, in *Atti delle giornate della prevenzione e del soccorso in montagna "domaines skiables e sci fuori pista": la gestione, la formazione, il soccorso, le responsabilità*, Courmayeur, 5 aprile 2008, Quaderni della Fondazione Courmayeur, n. 18, 2008.

informato, preparato, equipaggiato, protetto e rispettoso di regole di prudenza dettate dal buon senso.

Chi si assume la responsabilità di veicolare le informazioni per influire sul comportamento degli utenti non dovrà incrementare situazioni di allarmismo diffuso e tantomeno insinuare un sospetto generale relativamente a determinate discipline sportive, come ad esempio per gli “sport estremi”.

Riprendendo un’illuminante suggestione, emersa nel corso di un importante forum giuridico dedicato ai temi di nostro interesse, la prevenzione degli infortuni negli sport sulla neve e, in questa sede aggiungiamo, nelle attività turistico ricreative legate alla montagna, si potrebbe raggiungere mettendo in pratica l’efficace slogan “respect e control”⁶⁸⁷: ogni sportivo dovrebbe coniugare al basilare principio giuridico del rispetto per gli altri un comportamento controllato, adeguato alle proprie capacità ed alle concrete condizioni meteorologiche e fattuali in cui pratica la propria attività. In ultima analisi si tratta di promuovere comportamenti prudenti e rispettosi del buon senso.

Investire per influire sui comportamenti degli utenti è sicuramente importantissimo, ma per far rispettare le regole a coloro che non sono persuasi dallo slogan “respect e control” è necessario intervenire su altri fronti. Si rivela utile la predisposizione di un’attività di controllo capillare, soprattutto sulle piste da sci, per arginare condotte altamente scorrette e pericolose per l’incolumità degli utenti assennati. A queste attività non potranno che provvedere le Forze di polizia che prestano servizio sulle piste da sci bloccando ad esempio gli sciatori il cui comportamento possa costituire pericolo per gli altri e contestandone la relativa violazione⁶⁸⁸. Per

⁶⁸⁷ MATHYS H.W., *La prevenzione degli infortuni negli sport sulla neve*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 28-30 novembre 2008, (www.bormioforumneve.eu), propone la realizzazione di una campagna europea a favore degli sport sulla neve che “parli un’unica lingua” in modo da creare un messaggio solidale tra sciatori delle diverse Nazioni diffusa con uno slogan semplice ed immediato associato ad un simbolo. La campagna per essere efficace dovrà essere effettuata congiuntamente da operatori e fruitori delle piste così da far nascere “una cordata capace di far nascere una situazione “win-win”.

⁶⁸⁸ Le violazioni vanno contestate sul posto, compilando i relativi verbali e/o atti di accertamento. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge n. 689, 24 novembre 1981, “modifiche al sistema penale” e successive modifiche.

dar maggior effettività a questi interventi è necessario potenziare la presenza delle forze dell'ordine soprattutto nei periodi di maggior affluenza sulle piste e nei luoghi maggiormente rischiosi, e consentire, nei casi di maggior gravità, a questi soggetti il ritiro dello skipass ai trasgressori⁶⁸⁹.

In un ambito caratterizzato dalla bilateralità di condotte precauzionali e da una gestione del rischio multi-direzionale l'unica prospettiva vincente per la riduzione dei sinistri e per la promozione della sicurezza è quella relazionale e dialogica. Non si tace che si tratta di una prospettiva in cui gli sforzi dovranno essere comuni, ben bilanciati e che i risultati faticheranno a vedersi nel breve periodo, ma nonostante tutto riteniamo che costituisca l'unica soluzione efficiente per il complesso sistema del turismo montano a condurre, nel lungo periodo, ad una sensibile e costante riduzione dei sinistri, per lo meno di quelli non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, evitabili mediante il ricorso ad un consapevole buon senso.

L'industria turistica potrà aumentare l'indotto ed arricchire l'offerta per questa via semplicemente investendo in cultura, nella cultura del rispetto di sé e degli altri, senza la necessità che a livello centrale si impongano all'utenza patentini, assicurazioni, o peggio, che si appesantiscano ulteriormente le regole di comportamento.

⁶⁸⁹ Per dare effettività alle norme e dare effettività alla sicurezza si ricorda che negli ultimi tre anni nel nostro Paese si sono susseguite una serie di proposte di legge, fra le più significative ai nostri fini si ricorda che nella proposta di legge n. 2758, 17 giugno 2007, presentata con atto alla Camera dei Deputati da Frassinetti e Bono, conteneva la previsione della possibilità che gli addetti al controllo ritirino lo skipass per l'intera giornata a chi violi le disposizioni della legge n.363\2003 relative alle norme di comportamento; la proposta di legge n. 3251, presentata il 14 novembre 2007 dai Ministri Lanzillotta e Melandri, nel perseguire lo scopo di migliorare la sicurezza mediante una più intensa attività di vigilanza e prevenzione prevede l'introduzione della sanzione del ritiro dello skipass, nei casi di particolare gravità o di recidiva ed inoltre si concede alle Regioni la facoltà di individuare ulteriori figure professionali da impiegare in attività di vigilanza e soccorso.

BIBLIOGRAFIA

ALBALADEJO M., *Compendio de Derecho Civil*, Bossch, Barcellona, 2005.

ALEXANDRIS H., OUTHOURIS C., IRGOLAS D., *Investigating the Relationship Among Motivation, Negotiation, and Alpine Skiing Participation*, 39 *Journal of Leisure Research*, 2007, 648, 662.

ALONSO SOTO R., *El Contrato de Suministro*, in *Curso de Derecho Mercantil*, coordinadores URJA y MENÉNDEZ, vol. II, Editorial Reus, Madrid, 2001, 214 e ss.

AMBROSIO R., BONA M., *La responsabilità dei maestri di sci*, in *Danno e responsabilità*, 2000, 905.

ANDERSON J.R.L., *Ulysses Factor*, in *Hodder & Stoughton Ltd*, 1970.

ANDREIS G., GARAVOGLIA M., PERACHINO M., *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed in Europa*, in *Danno e Responsabilità*, 2000, 911.

ANGINO F., *Il fatto repentino ed improvviso esclude la responsabilità dei precettori*, nota a Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2001, n. 8740, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 283.

ANTINOZZI, *La responsabilità dello sciatore*, in *Diritto e Pratica nell'Assicurazione*, 1987, 383.

ANTOLISEI F., L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, Milano, 2001, 201.

ARROYO MARTINEZ I., *De los Derechos de la Nieve al Derecho de la Nieve. Tres Estudios Jurídicos Relacionados con la Practica del Esquí*, Editorial Reus, Madrid, 2008.

ARROYO MARTINEZ I., *Reflexiones en torno a los Denominados Titulos de Credito Improprio y Documentos de Legitimación*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 1993, 1889.

Assicurazione obbligatoria sulle piste da sci? No grazie. Il dibattito politico e l'opinione pubblica si interrogano sempre più spesso sulla possibilità di rendere obbligatoria una polizza per chi scia con l'aggiunta di qualche euro al costo dello skipass. Ecco perché è

una proposta che non gioverebbe a nessuno, dallo sciatore all'impiantista, Comunicato stampa di 24hAssistance, Milano, 13/03/2006.

AYORA A., *Gestión del Riesgo en la Montaña y en las Actividades al Aire Libre*, Ediciones Desnivel, Madrid, 1 ed., 2008.

BATÀ A., SPIRITO A., *Contratto di trasporto in seggiovia*, nota a Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, in *Danno e Resp.*, 1997, 767.

BEGHINI R., *Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in *Danno e Responsabilità*, 2000, 901.

BEGHINI R., *L'illecito civile e penale sportivo*, Cedam, Padova, 1999, 127.

BENEDETTI A. M., *Il diritto privato delle Regioni*, Il Mulino, Bologna, 2008.

BEVILAQUA, *Responsabilità per infortuni da difetto di manutenzione e apprestamento delle piste da sci*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, 536.

BLANCO GOMEZ J.J., *La Reclamación de Resarcimiento del Daño con Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Concurrentes: Concurso de Acciones o Concurso de Normas?*, in *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias*, coordinador GÀLLIGO J.G., tomo II, Thomson Civitas, Pamplona, SA, 2008, 1719.

BONA M., *Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste*, nota a Trib. di Pinerolo 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 83.

BONA M. E AMBROSIO M., *Risalita su scivola e responsabilità del gestore dello skilift: contratto di trasporto o contratto atipico?*, nota a Trib. Torino, 8 luglio 1999, in *Danno resp.*, 2000, 291.

BONA M., CASTELNUOVO A., MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, Ipsoa, Milano, 2002.

BONASI BENUCCI E., *Il rischio sportivo*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1955, 34.

BOYER M., VIAILLON P., *La comunicazione turistica*, Armando editore, Roma, 2000.

BRUCCOLERI C., *La ricostruzione dell'incidente sciistico nella prassi giudiziaria*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 28-30 novembre 2008, (www.bormioforumneve.eu).

BRUCCOLERI C., *Ordinamento sciistico italiano*, I° Forum giuridico europeo della neve, Bormio-Valtellina 2-4 dicembre 2005, (www.bormioforumneve.eu).

BUHL H., *È buio sul ghiacciaio*, traduz. di Kurt Diemberger, Corbaccio, Milano, 2007.

BUSNELLI F.D., PONZANELLI G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Riv. Dir. sportivo*, 1984, 283.

BUSTO LAGO J.M., *La Antijuridicidad del Daño Risarcible en la Responsabilidad Eextracontractual*, Ed. Reus, Madrid, 1998.

CALABRESE M., *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, nota a Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Danno e Responsabilità*, 2005, 837.

CALABRESI G., *La responsabilità civile come diritto di una società mista*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di ALPA G., PULITINI F., RODOTÀ S., ROMANI R., Giuffrè, Milano, 1982.

CALABRESI G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economica-giuridica*, trad. italiana di DE VITA A., VARANO V., VIGORITI V., Giuffrè, Milano, 1975.

CALANDRA DI ROCCOLINO F., *Responsabilità nello sci e profili assicurativi*, in *Atti del convegno : Regole per uno sci più sicuro*, Rovereto, Edizioni Osiride, 2002, 52.

CAMPIONE R., *La responsabilità dei gestori e degli utenti delle aree destinate alla pratica degli sport invernali: L. 24-12-2003, n. 363*, in *Responsabilità civile*, 2005, 1.

CAMPIONE R., *Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità*, nota a Cass. civ. sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, in *Responsabilità civile*, 2006, 12, 979.

CANDIAN A., *Il ruolo dell'assicurazione tra rischio e responsabilità: tendenze e orientamenti*, Convegno organizzato dalla Fondazione Courmayeur: "Montagna, rischio e responsabilità", Courmayeur, 23 agosto 1997, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1998, 1, 99 -110.

CARBONE V., *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, nota a Cass. civ., 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno resp.*, 2001, 372.

CARRERI C., *Una professione non protetta. Brevi note a margine dell'attività di guida alpina*, in *Giurisprudenza di merito*, 2000, 1308.

CARRERI C., *Responsabilità civile e penale dell'istruttore nelle scuole del CAI (Club Alpino Italiano)*, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, I, 154.

CAVANILLAS MUGICA S., *La Asunción del Riesgo por la Víctima*, in *Ponencias VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, Ubeda, Sepìn Editorial jurídica, Madrid, 2007.

CAVANI R., *Contratto di trasporto a fune e gestioni di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, nota a Trib. Modena, 12 novembre 1990, in *Dir. trasporti*, 1992, 2, 587.

CAZORLA C., *Responsabilidad Civil Extracontractual*, in *Revista Juridica del Deporte*, n° 24/2008, Editorial Aranzadi SA, Pamplona, 2008.

CHAMPVILLAIR E., *Turismo diffuso ed integrato nelle località di montagna: quali prospettive?*, Quaderni della Fondazione Courmayeur n. 22, 2008.

<http://www.fondazionecourmayeur.it/archivipage.asp?l=1&id=37>

CHINÈ G., *Con la neve alta così: sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sportivo*, 1995, 551.

CIURNELLI G., *I contratti del tempo libero*, in *Il contratto d'albergo, il contratto di viaggio, i contratti del tempo libero*, CIURNELLI G., MONTICELLI S. e ZUDDAS G., Giuffrè, Milano, 1994, 281.

- COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004.
- CONFORTOLA M., *Giorni di ghiaccio: Agosto 2008. La tragedia del K2*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.
- CONTE M., *Il risarcimento del danno nello sport*, in *Giurisprudenza critica* diretta da CENDON P., UTET, Torino, 2003.
- COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile. I Fondamenti*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- CORONA M., *Nel legno e nella pietra: storie di piante, rocce e uomini*, Mondadori, Milano, 2003.
- CRIVELLARO P., *Il cinismo in cordata*, in *Il sole 24 ore*, domenica 24 ottobre 1993.
- CUCHI DENIA J.M., *La Responsabilidad por la Practica de los Deportes de Riesgo: el Caso del Esquí*, in *Anuario de la Fundaciòn Ciudad de Lleida*, 11, 2000, 221-237.
- DE LA TORRE F., *Derecho y Deporte. Particular Referencia a los Accidentes Deportivos. Responsabilidad civil y Riesgos en el deporte*, in *Revista Jurídica del Deporte* 24, 3, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona 2008.
- DE LORENZI V., *Contratto di assicurazione: disciplina giuridica e analisi economica*, CEDAM, Padova, 2008.
- DEL CORSO S., *Contratto di utenza di sciovia*, nota App. Torino 28 aprile 1993, in *Giur. merito*, 1994, 280.
- DE MARCO C., *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose*, Giuffrè, Milano, 1985.
- DE MARZO G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. di diritto sportivo*, 1992, 1-8.

- DE MARZO G., *Responsabilità sportiva e rischio consentito*, nota a Cass. Sez. V, 2 dicembre 1999 e Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, in *Danno e Responsabilità*, 2000, 713.
- DEL LAGO U., *Obblighi di comportamento e responsabilità degli utenti*, in *Atti del convegno : Regole per uno sci più sicuro*, Rovereto, Edizioni Osiride, 2002, 25.
- DEL MAR MENDEZ SERRANO M., GAZQUEZ SERRANO L., *Responsabilidad Civil en los Deportes de Riesgo*, in *Revista española de derecho deportivo*, 13, 2001, 5-18.
- DENTI V., *Perizie, nullità processuali e contraddittorio*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1967, 395.
- DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
- DI COMMO F., *L'illiceità (o antigiuridicità) del fatto del minore (o dell'incapace) come presupposto all'applicazione dell'art. 2048 (o 2047) c.c.*, nota a Cass. 26 giugno 2001, n. 8740, Cass. 18 agosto 2001, n. 5668, in *Foro it.*, 2001, I, 3100.
- DI ROCCOLINO C., *Responsabilità nello sci e profili assicurativi*, in *Atti del convegno : Regole per uno sci più sicuro*, Rovereto, Edizioni Osiride, 2002, 52.
- DI SABATO D., *Il contratto di skipass*, in *I contratti di somministrazione di servizi*, a cura di BOCCHINI R., Giappichelli Editore, Torino, 2006, 812-827.
- DIAZ ROMERO M.R., *La Responsabilidad Civil Extracontractual de los Deportistas*, in *Anuario de Derecho Civil*, 2000, 1483-1546.
- DIAZ BALLESTEROS J.A. , *La Asunción del Riesgo por la Víctima en la Responsabilidad Extracontractual: Un Estudio Jurisprudencial*, in *Actualidad Civil*, 2000, 37, 1343-1382.
- DI LORETO D., *Sci alpino, caduta in pista e profili di responsabilità*, nota a Trib. di Sulmona 23 maggio 2008, n. 117, in *P.Q.M.*, 2008, 110.
- DONATI A., *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

- FACCI G. , *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp civ.*, 2005, 7, 649.
- FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, , in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, a cura di BOTTARI, Rimini, 2004, 175.
- FERRARI M., *Rischio sportivo e responsabilità sciistica : spunti comparatistici da Francia e Stati Uniti*, in *Danno e Resp.*, 2006, 6, 633.
- FERRERO CAMOLETTO R., *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, il Mulino, Bologna, 2005.
- FLICK M., *La responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*, nota a Cass. civ. Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812, in *Danno e Responsabilità*, 2004, 475.
- FLICK M., *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno resp.*, 2004, 342.
- FLICK W., *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, II° Forum giuridico europeo sulla neve Bormio-Valtellina 1-3 dicembre 2006. (www.bormioforumneve.eu).
- FLICK W., *L'influenza del diritto privato regionale sul diritto della montagna: diritto residuale o fonte primaria? Problemi e prospettive*, IV° forum giuridico europeo sulla neve Bormio- Valtellina 28-30 novembre 2008. (www.bormioforumneve.eu).
- FLICK W., *La legge 363/2003: spunti di riflessione e prospettive future*, working paper, I° Forum giuridico europeo della neve, Bormio 2-4 dicembre 2005. (www.bormioforumneve.eu).
- FRANZONI M., *Trattato della responsabilità civile. L'illecito*, Giuffrè, Milano, 2004.
- FRATTAROLO V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984.
- FREIXANET MONTSERRAT G.I., *Personality Profile of Subjects Engaged in High Physical Risk Sports*, in *Human Performance in Extreme Environments*, 1999, 4.

- FREZZA G., PARISI F., *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, Giuffrè, 2006, 187-188.
- GAGLIARDI M., *Il contratto di assicurazione: spunti di atipicità ed evoluzione del tipo*, Giappichelli, Torino, 2009.
- GARCIA-PITA J.L., LASTRES F., SANCHEZ CALERO J., *Evolución del Derecho del Seguro Privado en España 1960-2005*, in *Revista española de seguros*, n°125, 2006, 7-40.
- GASPER C.L., *Extreme Methods. Camp Help Skaters, Bikers Learn Safest Way to Be Wild*, in *The Boston Globe*, 4 luglio 2004, 3 ed., *Globe Newspapers Co.*
- Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna "Domaines skiabiles e sci fuori pista"*, *Quaderni della Fondazione Courmayeur*, n. 18, 2008.
- (<http://www.fondazionecourmayeur.it/archivipage.asp?l=1&id=37>)
- GIUDICEANDREA U., *La responsabilità civile e penale del gestore di impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 301.
- GÓMEZ MARTÍN. B. , LÓPEZ PALOMEQUE, F. , *El turismo de nieve*, in *La actividad turística española en 2002 (edición 2003)*, Madrid: AECTI, 2004, 427-438.
- GRIDELY M.C., *Psychopatic vs Nonpsychopatic Thrill Seeking*, in *Psychology: A Journal of Human Behaviour*, 1990, 27.
- IDEM, *Accidentes de Esquí. Guía de Jurisprudencia, segunda edición*, InDiret, Facultad de Derecho, Universidad Pompeu Fabra (Barcellona), n°194, Barcellona, gennaio 2004. (<http://www.indiret.com>).
- IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli, Torino, 2006.
- IZZO U. *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, Cedam, Padova, 2004.
- IZZO U., *Analisi economica del diritto della responsabilità sciistica*, III° Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 23-25 novembre 2007. (www.bormioforumneve.eu).

- IZZO U., FERRARI M., (a cura di), *La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali*, Torino, Giappichelli, 2006, CD Room.
- JACKSON G.G., *Punishment for Reckless Skiing – Is the Law Too Extreme?*, in *Dickinson Law Review*, 2002, 106.
- JIAMENEZ SOTO I., *Accidente en Pista de Esquí y Responsabilidad del Proprio Deportista: Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 6 marzo de 2002*, in *Anuario andaluz de derecho deportivo*, 2, 2002, 253-258.
- KURZ M., *Alpinismo invernale: le origini dello scialpinismo*, I Licheni, Vivalda editrice (ristampa del testo tradotto nel 1928), Torino, 2006.
- LAMARCA MARQUES A., *Accidentes de esquí*, InDiret, 2002, n° 4, novembre 2002. (<http://www.indiret.com>).
- LAMBO L., *Responsabilità civile e obblighi di protezione*, in *Danno e Resp.*, 2008, 2, 129.
- LANOTTE A., *Condotta auto lesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*, in *Danno e Resp.*, 2003, 46.
- LENTI L., *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 426.
- LEONCINI I., *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Giappichelli, Torino, 1999,16.
- LANOTTE A., *Scuola per guida alpina: esercizio di attività pericolosa?*, nota a App. Torino, 19 dicembre 1997 e a Trib. di Verbania, 17 febbraio 1994, in *Riv. di dir. sport.*, 1999, 545.
- MANTOVANI S., nota a Cass. pen. Sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 19657, in *Giur. It.*, 2006, 4.
- MASTRANDREA G., *L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone*, CEDAM, Padova, 1994, 189-90.

MATHYS H.W., *La prevenzione degli infortuni negli sport sulla neve*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio -Valtellina 28-30 novembre 2008, (www.bormioforumneve.eu).

MAJORAL MOLINÉ, R. *Desarrollo en áreas de montaña*, in *Geographicalia*, n. 34,1997, 23-49.

MEDINA ALCOZ M., *La Asunción del Riesgo por Parte de la Víctima. Riesgos Taurinos y Deportivos*, Dikynson, Madrid, 2004.

MEDINA CRESPO M., *Responsabilidad Civil Extracontractual: la Articulación Refundida de sus Disciplinas Divergentes*, in *Ponencias VII Congreso Nacional de la asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, Ubeda, Sepin Editorial jurídica, Madrid, 2007.

MELANI M., *Aspetti assicurativi nella pratica dello sci*, I° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio-Valtellina 2-4 dicembre 2005, (www.bormioforumneve.eu).

MELANI M., *Andamento della sinistrosità e condotte assicurative nell'arco alpino*, II° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio- Valtellina 1- 3 dicembre 2006, (www.bormioforumneve.eu).

MONATERI P.G.,BONA M.,CASTELNUOVO A., *La responsabilità civile nello sport*, Milano, Ipsoa, 2002.

MOTTI G.P., *La storia dell'alpinismo*, Vivalda Ed., Torino, 1994.

NAVIERA ZARRA M.M., *El Resarcimiento del Daño en la Responsabilidad Civil Extracontractual*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 2006.

ORTI VALLEJO A. , *Responsabilidad en la Explotación y Práctica de Actividades de Riesgo*, in AA VV. *Tratado de Responsabilidad civil*, tomo III, parte II, a cura di FERNANDO REGLERO CAMPOS L., Thomson Aranzadi, Pamplona, SA, 2008, 4 ed., 477-527.

ORTEGA VALCÁRCEL, J.: *Áreas de montaña: de la supervivencia a la integración*, in *Boletín AGE*,n° 38, 2004, 5-28.

ORTI VALLEJO A, *La jurisprudencia sobre la responsabilidad civil deportiva*, in *Aranzadi Civil*, 1, 2001, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona, 2001.

- PAOLUCCI L.F., *Il trasporto di persone*, UTET, Torino, 1999, 149.
- PASCAZIO G., *Rischi, responsabilità e formule assicurative per lo sciatore*, II° Forum giuridico europeo sulla neve, Bormio-Valtellina, 1-3 dicembre 2006, (www.bormioforumneve.eu).
- PASCUZZI G., *Giuristi si diventa, Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Collana "Guide", Il Mulino, Bologna, 2008.
- PASTORE A., *Alpinismo e storia d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- PATTI S., *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile*, II, 1992, 509.
- PENUTI C., *La prova liberatoria a carico del custode ex art. 2051 cod. civ.*, nota a Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Nuova Giur. Civ.*, 2007, 11, 1269.
- PETIT LAVALL M. V., *La Protección del Asegurado en la Doctrina de Nuestros Tribunales*, in *Revista Española de Seguros*, 129-130, 2007, 65-114.
- PIEMONTESE C., *Fonti dell'obbligo giuridico di garanzia: un caso enigmatico tra contratto e fatto*, nota a Cass. pen. Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25527, in *Diritto Penale e Processo*, 2008, 748.
- PONZANELLI G., *Le clausole di esonero dalla responsabilità*, in *Danno e Resp.*, 1998, 10, 852.
- PORRAS LIMA F., *Las Estaciones de Esquí como Industrias Turísticas : una Aproximación al Régimen Jurídico de las Estaciones de Esquí y Montaña en Italia*, in *Revista española de derecho deportivo*, n°18, 2006, 73-114.
- PRADI M., *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1989, 219.
- PRADI M., voce *Sci alpino*, in *Dig. disc. priv.*, vol. XXVIII, UTET, Torino, 162.
- QUILICI B., *Action now: protagonisti di un incredibile America*, edizioni Dedalo, 1984, 9.

RECANO P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, Cedam., Padova, 2001.

REBOLLO GONZALEZ J.C., *Responsabilidad Civil en la Práctica Deportiva de Riesgo: Análisis de la Respuesta Legal y Jurisprudencial*, in *Revista Española de Derecho Deportivo*, n°13, 2001, 19-40.

Regole per uno sci più sicuro, Atti del Convegno 9 marzo 2002, (a cura di BALLARDINI E.), ed. Osiride, Rovereto, 2002.

ROCA E., *Derecho de daños textos y materiales*, Tirant le Blanch, Valencia, 2007.

ROGEL VIDE C., *Culpa y Responsabilidad Extracontractual: Apuntes para un Debate Inconcluso*, in *Homenaje al Profesor Manuel Cuadrado Iglesias*, coordinador GÓMEZ GÀLLIGO J., tomo II, Thomson Civitas, Pamplona, SA, 2008, 1799- 1818.

ROPPO V., “*Il diritto privato regionale*”, in *Politica del Diritto*, 4, 2002, 555.

ROSSINI V., *La pratica dello sleedog nel panorama degli sport invernali. Risvolti giuridici*, IV° Forum giuridico europeo della neve, Bormio- Valtellina 28-30 novembre 2008, (www.bormioforumneve.eu).

RUGGIU I., *Testi giuridici ed identità. Il caso dei nuovi statuti spagnoli*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2007, 1.

SACCO R., *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007.

SANTORO L., *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

SERRANO A.L., *La coesistenza di più regimi giuridici civili nel sistema dell'ordinamento spagnolo*, in AA. VV., *L'ordinamento civile nel nuovo sistema di fonti legislative*, Giuffrè, Milano, 2003.

SICA S., *Note in tema di sistema e funzione della regola aquiliana*, in *Danno e Resp.* 2002, 8, 911.

SILINGARDI G., RIGUZZI M. e GRAGNOLI E., *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circolazione*, 1988, 88.

- SLANGER E., RUDESTAM K.E., *Motivation and distribution in high-risk sports: Sensation Seeking and self efficacy*, in *Journal of Research and Personality*, 1997, 31, 355-374.
- SPAGNOLI CATALANO T. *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno e Resp.*, 2000, 910.
- TOLSADA Y., *Responsabilidad civil contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2003.
- TORTI V., *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, Giuffrè, Milano, 1994.
- TASSONE B., *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 1179.
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.
- TRIMARCHI P., *Incentivi e rischio nella responsabilità contrattuale*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, 341.
- TROIANO O., *Terzo danneggiato ed assicuratore della responsabilità civile: verso la contrattualizzazione del rapporto?*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2006, 427-449.
- VENTURELLI A., *Sulla responsabilità del precettore ex art. 2048, secondo comma, c.c.*, in *Danno e resp.*, 2004, 1094.
- VERNIZZI S., *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota a Trib. di Bolzano Sez. distaccata di Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 4, 905.
- VERTULLO F., *Le ricerche di marketing nel turismo*, Franco Angeli Ed., Milano, 2000.
- VERDERA SERVER R., *Una aproximación a los riesgos del deporte*, InDiret, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Working Paper n°116, Barcellona, gennaio 2003.
(<http://www.indiret.com>).
- VISCUSI K. W., *The Lulling Effect: the Impact of Child-resistant Packaging on Aspirin and Analgesic Ingestions*, in *74 Am. Econ. Rev.*, 324, 327, 1984.

YZQUIERDO TOLSADA M., *El Deporte y los Espectaculos Deportivos en el Contexto General de la Responsabilidad Civil, ?*, in *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias*, coordinador Javier Gómez Gállego, tomo II, Thomson Civitas, Pamplona, SA, 2008, 1819- 1845.

WEBER L.J., *Something in the Way She Moves. The Case for Applying Copyright Protection to Sport Moves*, in *23 Columbia- VLA J.L. & Arts*, 320.

ZUKERMAN S., *Sensation seeking Beyond the Optimal Level of Arousal*, Erlbaum Hillsdale, 1979, 1, 10.

The Student Paper Series of the Trento Lawtech Research Group is published since Fall 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright.

Perri Thomas (2012), Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 10)

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco

Alessandra Zuccato (2012), Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

Ruggero, Brogi (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music

Trevisa, Andrea (2012) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: legal and economic issues

Siragna, Sara (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France

Guerrini, Susanna (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy

Podetti, Massimiliano (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States

Togni, Enrico (2011) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France

Sartor, Marta (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations

Rizzetto, Federico (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)